CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

MARIA GRAZIA VAGLIASINDI
Presidente della Corte di Appello



RELAZIONE
sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019

Assemblea Generale
1 Febbraio 2020

In copertina
Stazione vecchia di Caltanissetta

"Dove le leggi siano chiare
e precise l'officio del giudice
non consiste che altro
di accertare il fatto"

Cesare Beccaria - *Dei delitti e delle penetra-*

Indice

Introduzione 7

PARTE PRIMA 19
Organizzazione e Risorse 19
Dirigenza Giudiziaria 21
Dirigente Amministrativo 21
Edilizia giudiziaria 29
Il personale amministrativo 37
uffici n.e.p. del distretto 58
L'organico della magistratura 60
La Magistratura Onoraria 71
Informatizzazione 83
Le buone prassi 100
La Formazione Decentrata 110

PARTE II 117
LA GIUSTIZIA CIVILE 117
Gli Effetti Delle Riforme 119
La Protezione Internazionale 153
Sopravvenienze definizioni e pendenze nel distretto 169
La Sezione Unica Civile della Corte di appello 175

PARTE III 183
LA GIUSTIZIA PENALE 183
Gli Effetti delle Riforme 185
La criminalità organizzata nel Distretto 204
Criminalità comune 220
Sopravvenienze definizioni e pendenze nei tribunali 247
Misure di Prevenzione 253
Tribunale del Riesame 257
Le Sezioni Penali della Corte di Appello 260

Corte di Assise di Appello 270
Tribunale di Sorveglianza 272
Case Circondariali 278

PARTE IV 285
LA GIUSTIZIA MINORILE..... 285
La criminalita minorile nel distretto 287
Il Tribunale per i Minorenni 290
La sezione civile Minori della corte di Appello 298
La sezione Penale Minori della corte di Appello..... 302
I minori stranieri non accompagnati..... 305

CONCLUSIONI 310
DATI STATISTICI.....315
Elaborati dal funzionario statistico..... 315
Dott .ssa Linda Petrantoni..... 315

INTRODUZIONE

È il terzo anno che prendo la parola come Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta e l'emozione che provo è la stessa e anzi più intensa per l'impegno in una ricognizione di risultati riferibili alla mia Dirigenza e frutto dell'impegno instancabile e faticoso di quanti mi hanno silenziosamente ma fattivamente collaborato.

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica, garante dei valori di una comunità civile fondata sul rispetto reciproco, sulla pacifica convivenza e all'interno della quale tutti, senza discriminazione alcuna, siano tutelati nella propria dignità.

La lettera del Presidente Mattarella, che ha accompagnato il 26 aprile 2019 la promulgazione della novella n.36 sulla legittima difesa, non è soltanto un richiamo etico al valore della vita come bene supremo nella gerarchia assiologica dei beni primari disegnata dalla Costituzione ma è anche e soprattutto un richiamo ai doveri dello Stato "essendo la prevenzione e la difesa dalla criminalità primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini".

Tutte le cause di non punibilità (in senso lato, comprensivo anche delle cause di giustificazione) implicano un'esenzione da pena che deve essere frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. (Corte Cost. n. 148 del 1983) e non è delegabile al singolo se non in casi peculiari e nel pieno rispetto del principio di proporzione tra offesa e difese la tutela delle proprie ragioni.

Saluto il consigliere Loredana Miccichè, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e la dott.ssa Giuliana Palumbo, rappresentante del Ministero della Giustizia.

La Vostra presenza a questa cerimonia, per noi magistrati in particolare, non è soltanto espressione di un dovere istituzionale complementare alle cariche rivestite ma in questo particolare momento storico assume il significato di una presenza solidale confermativa dell'attenzione dello Stato per un impegno giurisdizionale che in questa porzione di mondo della Sicilia centrale è diventato sempre più complesso.

L'isolamento di magistrati che, quotidianamente, con tenacia e in nome del popolo italiano, ad onta di un organico all'evidenza insufficiente, sono impegnati in questo distretto, è un rischio che lo Stato ha il dovere di scongiurare perché ha un costo troppo alto, quello umano, anche sotto il profilo di una delegittimazione mortificante da parte del personale e dell'utenza.

Saluto anche sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Russotto e tute le autorità religiose civili e militari presenti;
i magistrati del distretto;
l'Avvocato distrettuale reggente, gli Avvocati dello Stato, il Consigliere Tesoriere Nazionale Consiglio Nazionale Forense, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, gli avvocati tutti, gli illustri esponenti del mondo accademico, i magistrati onorari,
il personale amministrativo che ringrazio per un apporto che è infungibile ai fini dell'efficienza del sistema giustizia.

Un saluto e una speciale gratitudine alla polizia giudiziaria e a tutte le forze dell'ordine che, con costante assiduità, hanno assicurato il controllo del territorio e i servizi di tutela sempre più efficienti in un contesto e in un momento giurisdizionale ad elevata esposizione professionale e personale per la presenza costante e temibilissima sul territorio di "mafie" sempre più aggressive.

Un saluto e un ringraziamento particolare riservo al Prefetto di Caltanissetta, S.E. Cosima Di Stani, per avermi collaborato nella

ricerca di una sinergia con il Provveditorato OO PP Sicilia Calabria ai fini della soluzione delle complesse problematiche relative alle questioni edilizie anche con riguardo agli immobili confiscati, alle strutture di accoglienza degli stranieri migranti, alla persistente carenza delle Rems sul territorio.

Un benvenuto rivolgo al neo sindaco della città di Caltanissetta, architetto Roberto Gambino, con l'auspicio di una proficua interazione istituzionale che mi consentirà di proseguire nel compito di reclamare la Corte di Appello di Caltanissetta quale presidio di legalità non soltanto in nome della giurisdizione ma dall'intera comunità del distretto nisseno.

Saluto altresì i rappresentanti degli Ordini professionali, dell'Associazione Magistrati, delle Associazioni forensi, delle Organizzazioni Sindacali e i giornalisti che hanno il compito fondamentale, in uno stato democratico, di comunicare informazioni affidabili e idee sulle questioni di cui si occupano i Tribunali.

Un ringraziamento ai docenti e agli studenti intervenuti.

È ancora una volta una precisa scelta di questa Presidenza l'interazione con la scuola, strumento di eguaglianza civica e di giusta considerazione per tutte le fedi e tutte le opinioni.

È proprio la scuola, dopo la famiglia virtuosa e con funzione vicariale se tale famiglia non esiste, l'istituzione che più di ogni altra garantisce la costruzione di una società governata da una classe dirigente composta dai migliori, proiettata al rispetto della legalità e del bene comune e ad una politica virtuosa, attenta alla polis e non al singolo .

È la formazione, quella vera, alta, che ha una dimensione valoriale perché educa all'etica, al rispetto dell'altro, contrasta i fenomeni di bullismo e soprattutto cyber bullismo sempre più allarmanti, esalta il valore del confronto dialettico, che è capace di

resistere alla forza d'urto della criminalità, pronta a fagocitare, con pervasività vorace, i giovanissimi sempre più irretiti da alcol, droga e net work.

Nessuno deve essere espropriato, per i nefasti condizionamenti dell'ambiente in cui vive, compreso quello digitale, del diritto di conquistarsi una dignità sociale e del dovere di rispettare l'altro.

L'art. 34 della Costituzione recita *"I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".*

Seminarium rei pubblicae dicevano i latini del matrimonio, noi potremmo dirlo della scuola, ed una giurisdizione composta dai migliori, frutto di una preparazione costantemente affinata, ha le sue prime radici in una scuola che ha il compito appunto di formare i "migliori" anche quelli capaci di garantire un servizio giustizia realmente satisfattivo.

Un saluto a tutti gli ospiti presenti.

Un ricordo per tutti coloro, giudici, avvocati e personale amministrativo che ci hanno lasciato e uno, in particolare, per il giovane e già valoroso collega Giovanni Romano, in servizio presso il Tribunale di Enna con le funzioni di prima nomina di pubblico ministero.

Il suo ricordo rimarrà indelebile nella memoria di quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di apprezzarne le doti di magistrato preparato, umile, saggio e sobrio e per ciò stesso autorevole, seppur giovanissimo.

Storicamente Caltanissetta è stato sempre, e lo è tuttora, contenitore dei processi per i delitti cd di terzo livello di terrorismo mafioso dell'area palermitana che mirano a salvaguardare, con inesorabile e spietata premeditazione, il perpetuarsi del sistema mafioso sopprimendo uomini delle istituzioni o esponenti di rilievo della società civile.

È nel corso di quest'anno giudiziario che la Corte di Assise di Appello, presieduta dalla dott.ssa Andreina Occhipinti, nel processo cd Borsellino quater, iscritto al n.3/2018 R.G.C.Ass.App. pervenuto in Corte di Appello il 19/10/2018, ha integralmente confermato in data 15/11/2019 la sentenza di condanna della Corte di Assise di Caltanissetta in data 20/4/2017 con un rigetto integrale dell'appello di tutti gli imputati.

È stata confermata la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio per il concorso morale e materiale nel reato di strage continuata in danno di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Troina, strage aggravata dalla finalità terroristica e dalla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso nonché per il concorso nei reati di devastazione e fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo per i medesimi fatti.

È stata altresì confermata la condanna ciascuno alla pena di anni dieci di reclusione dei falsi pentiti Pulci Calogero e Andriotta Francesco per il reato di calunnia aggravata previsto dall'art. 368 comma 1 e 3 c.p.

È stata confermata anche la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p., nei confronti di Scarantino Vincenzo .

Sull'aggravante della finalità di terrorismo la Corte di Assise di Appello ha suggellato la decisione del giudice di prime cure che le stragi mafiose si caratterizzano per l'intensa potenzialità di destabilizzazione dell'ordine democratico .

Pende il processo cd Capaci bis iscritto al n.1/2018 e pervenuto in Corte di Appello il 25/1/2018 nei confronti di Madonia Salva-

tore Mario, Tutino Vittorio, Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio e Tinnirello Lorenzo .

La cronologia di eventi gravissimi ha tracciato un drammatico itinerario di storia giudiziaria siciliana ed è una premessa da cui non si può prescindere per prendere coscienza che le mafie ancora oggi sono un fenomeno terribilmente serio e molto grave che si può vincere impegnando nella battaglia le forze migliori.

L'indifferentismo rispetto a questa storia giudiziaria e in questo territorio presidiato da una Corte di Appello assediata di processi di rilevanza nazionale sarebbe intollerabile, come lo sarebbe la disattenzione valutativa dello Stato per la richiesta accorata di distribuzione su questo territorio di risorse umane qualificate e numericamente forti.

Già di per sé tali indicazioni, è doveroso da parte mia precisarlo, confermano l'irrinunciabile valore aggiunto che per la giurisdizione rappresenta la Corte di Appello di Caltanissetta .

Si tratta piuttosto di prendere coscienza che occorre intervenire sulla distribuzione delle risorse, riconoscendo che anche gli incentivi economici possono essere fattore di miglioramento dell'assetto organizzativo e dell'efficienza.

Un fattore propulsivo potrebbe essere anche la dichiarazione di sede disagiata della Corte di Appello ancorandola non alla consistenza numerica formale della pianta organica quanto piuttosto al peso specifico del contenzioso e alle difficoltà gestionali e del territorio .

Sul versante penale siamo in presenza di una realtà criminale che, in quest'area di Sicilia centrale e interna, deve essere aggredita da un'investigazione brillante e tempestiva e da una magistratura indipendente, tenace, tecnicamente abilissima e sorda alla seduzione del carrierismo come obiettivo a tutti i costi e alla difesa

strenua di valutazioni preconcette.

Giova ribadire che la storia giudiziaria di Caltanissetta narra di processi su tante morti eroiche di servitori dello Stato legate da un comune filo rosso.

Morti confermative del tentativo della mafia di accreditarsi come contropotere dello Stato capace di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono ad un'espansione mirata all'infiltrazione negli apparati istituzionali, oggi, anche attraverso il torbido connubio corruzione e criminalità organizzata.

È una lunga scia di sangue quella che ha impegnato la giurisdizione nissena ed è qui a Caltanissetta che è stato celebrato il primo processo Chinnici e i processi sulle stragi Falcone e Borsellino.

Questa è storia giudiziaria e di tale storia è per competenza processuale intrisa la giurisdizione nissena che, già per tale profilo, è legittimata a pretendere un aumento di organico, un sostegno più efficace sotto il profilo delle risorse amministrative, un'investigazione che si possa avvalere dei più sofisticati strumenti.

E oggi la sfida è sempre più forte perché siamo in presenza di una criminalità organizzata che ha cambiato volto e che imperversa dominando mercati e attuando espansioni internazionali di inquietante invasività.

In questo scenario la dormienza di azioni omicidiarie eclatanti è spia di un consolidamento allarmante dei poteri mafiosi sempre più temibile per l'infiltrazione delle mafie nel tessuto socio - economico e all'interno degli apparati istituzionali.

Stidda e Cosa Nostra (quest'ultima suddivisa nei mandamenti di Mussomeli, Vallelunga Pratameno, Gela e Riesi) continuano a rispettare un subdolo patto di non belligeranza in un'ottica di cointeressenze illecite comuni, attuate imponendo estorsioni, sfruttando i profitti dell'usura e del traffico degli stupefacenti e

accaparrandosi i settori di mercato più redditizi attraverso l'affidamento di appalti e subappalti.

Bisogna rendersi conto che per affrontare l'aggressività e protervia delle mafie occorre sì impegnare le forze migliori ma senza pretendere l'eroismo di giudici inermi sino al sacrificio della morte, né un sacrificio professionale in termini di impegno ai limiti delle umane possibilità.

Ed è una lotta impari perché, mentre la criminalità organizzata si muove senza confini, le Procure e le forze dell'ordine hanno competenza solo sul loro territorio e per agire oltre confine devono chiedere degli interventi su rogatorie.

Non si può combattere la criminalità organizzata, che non è più solo siciliana, se non la si attacca su tutti i piani colpendo soprattutto il cuore degli imperi finanziari, se non se ne taglia ogni tentacolo, se non si identifica soprattutto la rete dei sostenitori, facilitatori (broker e consulenti finanziari) che ne consentono la proliferazione e la sopravvivenza .

Il tema allora diventa quello della prevenzione e della prevenzione tempestiva, del controllo preventivo dei flussi di denaro soprattutto quello veicolato dalle imprese illegali che penetrano nei mercati e si accaparrano sia gli appalti pubblici che quelli privati, di un'investigazione intelligente capace di scongiurare distrazioni imperdonabili o peggio *defaillances* investigative inaccettabili.

Ed è un tema politico proprio dello Stato che deve riappropriarsi del suo ruolo, quello di garante della sicurezza del territorio e di tutore della legalità e di dispensatore di risorse finanziarie utili a garantire l'efficienza del sistema giustizia ove per efficienza non si intende l'efficientismo aziendalistico, anche quello se occorre, ma soprattutto la qualità del sistema giustizia in termini di celerità e certezza delle risposte, inimmaginabile senza risorse umane,

finanziarie, strutture edilizie adeguate, assistenza tecnica supportata da assistenti informatici e anche da ingegneri specializzati .

Essenziale la possibilità di ricorso ad un Provveditorato OO. PP. robusto sotto il profilo delle competenze e ad una rete informatica realmente operativa perché diffusa sì da fare diventare concretezza la digitalizzazione avviata, sperimentata ma ancora a latitudine circoscritta.

La magistratura non ha e non vuole avere un improprio ruolo di supplenza rispetto al potere politico ed è chiamata ad intervenire per la soluzione di conflitti o la tutela di diritti quando sono stati violati.

Anche il tema della gestione giurisdizionale dell'enorme contenzioso della protezione internazionale è succedaneo rispetto alle scelte politiche relative all'imponenza del fenomeno migratorio.

L'esiguo drappello di giudici di questo distretto ha dovuto affrontare sul versante civile anche tutte le complesse problematiche relative al contenzioso della protezione internazionale, tenuto conto che la Corte di Appello di Caltanissetta è tra le 26 Corti di Appello ove è prevista la costituzione delle sezioni specializzate per affrontare il diritto della migrazione.

Nel territorio comunale del capoluogo è presente il Centro governativo polifunzionale sito in contrada Pian del Lago, al cui interno insistono un Centro di prima accoglienza - CPA, ex Cara - con una presenza effettiva di 390 cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale.

Il Centro di permanenza e rimpatrio - CPR - registra una presenza effettiva di 69 stranieri .

Sono sette i comuni ove si trovano sia le strutture della rete SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale sia quelle per i minori stranieri non accompagnati.

La sinergia tra magistrati e avvocati in questo delicatissimo neo settore della giurisdizione ha reso Caltanissetta modello organizzativo inedito e virtuoso, come confermano i risultati raggiunti, ed è significativo riscontro che l'intesa magistratura avvocatura è un perno di efficienza e che gli avvocati non sono utenti ma coproduttori dell'efficienza della risposta giurisdizionale.

Ed è una tranche di giustizia complessa che pone il problema di chiarire quali siano i doveri degli Stati, le relative competenze ed i limiti di discrezionalità esistenti anche nella gestione del fenomeno, che coniuga aspetti di assoluto rilievo costituzionale, quali quelli attinenti al diritto alla vita, alla libertà ed al rispetto della dignità umana, nonché alla gestione dei flussi migratori e le correlate problematiche inerenti alla sicurezza e all'ordine pubblico di uno Stato sovrano.

PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Dirigenza Giudiziaria

La prospettiva di una Dirigenza giudiziaria coerente al nuovo moderno modello di organizzazione giudiziaria è quella di una Dirigenza capace di coordinare una programmazione fondata sulla ricognizione dell'esistente, aperta a tutti gli attori della giurisdizione e soprattutto supportata dalla collaborazione del Dirigente Amministrativo.

Alla base la consapevolezza da parte del Dirigente giudiziario di non avere conquistato un premio alla carriera né uno *status* privilegiato ma piuttosto la titolarità di un servizio complesso.

L'organizzazione non è modulata secondo uno schema piramidale verticistico ma, al contrario, è a piramide rovesciata con una piattaforma sorretta dal personale amministrativo che è il volano della giurisdizione.

Per tale profilo è superato, anzi sterile, il dibattito sulla doppia dirigenza di cui al D.lgs n. 240/ 2006 e occorre piuttosto muoversi verso una dirigenza integrata e diffusa, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità del Capo dell'ufficio giudiziario e del Dirigente Amministrativo, il primo terminale delle proposte dei magistrati e il secondo di quelle del personale amministrativo.

Amministrazione e giurisdizione devono fondersi e in quest'ottica l'unicità dell'impianto diventa paradigmatica dell'unità della giurisdizione.

Oggi nel nuovo contesto dell'organizzazione del sistema giustizia è più corretto parlare di polimorfismo della Dirigenza giudiziaria con un'accentuazione di compiti che esigono la capacità di coniugare i doveri di vigilanza deontologica e giurisdizionale con i compiti di tipo tecnico e organizzativo e di gestione della spesa pubblica relativa alla manutenzione e sicurezza attiva dell'ambiente e degli edifici giudiziari.

Sottesa alla dirigenza giudiziaria è una visione ampia del servizio giustizia e la consapevolezza per il Dirigente giudiziario di essere l'anello periferico di un articolato circuito al cui interno hanno un ruolo di centralità i Presidenti di sezione e il personale amministrativo .

La scelta privilegiata di questa Presidenza in quest'anno giudiziario è stata quella di controllare gli obiettivi dei programmi di gestione attraverso un'interlocuzione costante con i Presidenti di tribunale, i presidenti di sezione e il personale dell'ufficio, segnatamente utilizzando le riunioni interdistrettuali e le riunioni trimestrali quest'ultimo strumento organizzativo previsto dall'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario.

L'apporto e la valorizzazione del ruolo dei Presidenti dei Tribunali e dei Presidenti di sezione si è rivelato fondamentale per la realizzazione degli scopi del progetto organizzativo.

Presso la Corte di Appello, attraverso il raccordo dialettico con i Presidenti di sezione ed anche con l'apporto dei consiglieri togati e degli stagisti dell'ufficio del processo, è stata attuata preventivamente ed ex ante un'analisi ragionata dell'esistente, una vera e propria ricognizione di arretrato e l'individuazione delle priorità ex lege.

Se il tempo della giustizia invecchia in fretta il metro che è stato adoperato per controllare la sofferenza della vetustà giudiziaria è stata la prescrizione nel campo della giustizia penale e la risposta tardiva in civile .

Gli stagisti dell'ufficio del processo coordinati dai Presidenti di sezione e dai magistrati coordinatori hanno costituito una risorsa di straordinario valore selezionando le priorità cogenti ed hanno anche costantemente controllato il tasso di resistenza dei provvedimenti alla forza d'urto del ricorso per cassazione.

Altro punto qualificante delle scelte organizzative di questa Presidenza è stata l'attenzione particolare riservata a tutti gli annullamenti con rinvio sia sul versante civile che su quello penale a conferma di una giustizia il cui potenziale satisfattivo si raccorda con il fattore di prevedibilità e stabilità della decisione.

L'allungamento dei tempi del processo dipende anche dal tasso di annullamento delle decisioni e dalla comunicazione tra i gradi di giudizio.

Il confronto è essenziale fattore propulsivo.

Altro fattore di superamento delle criticità gestionali è stato nel settore penale la calendarizzazione delle udienze con la previsione di udienze monotematiche e riservate, prioritarie per i processi riguardanti le cd fasce deboli o per processi implicanti un impegno istruttorio complesso.

Le innovazioni tecnologiche sia nel settore penale che in quello civile sono state fattore di decisivo impulso acceleratorio e hanno comportato un miglioramento progressivo della tempistica delle udienze comunque condizionate nel loro svolgimento dal carico di lavoro e dalle connesse difficoltà di smaltimento degli affari.

Per tale profilo anche l'ingresso massiccio degli assistenti giudiziari è stato una ventata di novità e i risultati si sono apprezzati proprio nell'anno decorso .

Si tratta di giovani laureati, molti in possesso anche del titolo di avvocato, che hanno optato per la stabilità del posto di lavoro pubblico e si sono impegnati anche attraverso un adeguato percorso formativo nella realizzazione di risultati eccellenti con l'apporto assicurato nelle cancellerie civili e penali e anche nell'area segreteria della Presidenza.

Tassello cruciale per la verifica degli obiettivi del programma di gestione è stato per la Presidenza il governo dei flussi con la

collaborazione costante e il coordinamento dell'Ufficio del processo, privilegiando un assetto organizzativo funzionale all'obiettivo di massimo rendimento e di qualità della giurisdizione.

Il programma di gestione ex art. 37 co. 1 D. L. n. 98/2011 convertito con l. n. 111/2011 in ossequio alle direttive consiliari è stato adottato come baricentro orientativo della Presidenza, strumento attraverso il quale l'ufficio ha reso trasparenti gli scopi perseguiti e le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione.

L'ottica gestionale è stata improntata al confronto sotteso alla valorizzazione del metodo partecipativo in funzione della valutazione del controllo di congruità delle scelte operate.

Costante è stato da parte della Presidenza il monitoraggio dei rapporti tra giudici e cancellerie nella convinzione che il successo di un progetto di lavoro dipende dall'intensità di interazione dei soggetti coinvolti, più ardua nelle sedi come quelle gravitanti nel circondario ad altissimo tasso di turn over.

La cultura ordinamentale, la deontologia, l'utilizzo sempre più affinato degli strumenti informatici sono stati i puntelli di una gestione organizzativa mirata alla selezione delle aree sensibili sia per la qualità del contenzioso che per la risalenza dell'arretrato aggredibile.

Anche la territorialità istituzionale è stata valorizzata coma arena di relazioni potenzialmente foriera di sviluppo degli assetti organizzativi ed edilizi funzionali ad un benessere organizzativo come fattore di miglioramento della qualità della risposta giudiziaria e pertanto, come fattore di neutralizzazione del clima di profonda sfiducia di cittadini e imprese.

Il rapporto con gli uffici della Procura e con quelli di prime cure è stata un'ulteriore precisa scelta di questa Presidenza che attraverso lo strumento dei protocolli metodologici e anche della

Conferenze distrettuali e anche interistituzionali ha puntato su una sinergia teleologicamente orientata a velocizzare il contenzioso del settore famiglia, della protezione internazionale, delle cause bancarie e fallimentari, della tutela dell'imputato infermo di mente, dei percorsi alternativi alla sanzione penale.

Per tale ultimo profilo si è rivelato proficuo il protocollo, siglato in data 23/10/2018, relativo alle linee guida della messa alla prova per adulti, strumentale all'attuazione del ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio con la rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita.

È stato elaborato in seno al protocollo un modello standard di domanda con il corredo di documentazione individuata ed è stata così realizzata l'apertura di sportelli MAP presso tutti i Tribunali del distretto .

Il protocollo MAP stipulato tra il Presidente della Corte e i Presidenti dei Tribunali di Caltanissetta Enna e Gela, i Procuratori della Repubblica del Distretto e anche i Presidenti dei Consigli dell'Ordine e il Direttore dell'UEPE di Caltanissetta Enna è stato anche il presupposto per l'istituzione presso i Tribunali dell'Osservatorio Permanente MAP per la veicolazione da parte dei giudici, dell'Avvocatura e dell'U.E.P.E di tutte le questioni e i problemi collegati all'attuazione della messa alla prova .

Si tratta di un primo significativo passo in avanti per potenziare un istituto che persegue scopi special - preventivi in una fase anticipata in cui viene infranta la sequenza cognizione- esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto nella prospettiva di Cass. Sezioni unite n. 3672 del 2016.

Avuto riguardo alla rilevanza dell'istituto si è rivelata provvida

la collaborazione con l'U .E .P .E . per determinate indirizzi operativi funzionali all'implementazione di protocolli metodologici che si sono rivelati efficace strumento propulsivo del meccanismo.

Il raccordo tra uffici di primo e secondo grado è stata l'ulteriore tappa di un itinerario mirato alla realizzazione dell'obiettivo della ragionevole durata di un processo giusto che dipende dal comportamento dell'autorità giudiziaria nell'organizzazione del proprio lavoro, comportamento di cui lo Stato è direttamente responsabile.

Lo stesso CSM ha ricordato che a livello europeo all'efficienza degli uffici giudiziari viene attribuito un ruolo fondamentale nel rafforzamento dello Stato di diritto in quanto mezzo per assicurare la responsabilità dei cittadini e delle istituzioni.

A risorse date è compito del Dirigente giudiziario incrementare e sostenere la dimensione gestionale dell'organizzazione del lavoro all'interno del proprio ufficio, dovere complementare al diritto della società di esigere la definizione tempestiva delle cause con una corsia preferenziale per quelle risalenti, nonché per quelle aventi priorità legale e quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiede ai giudici Nazionali una diligenza eccezionale.

Fondamentale ai fini del successo gestionale la lettura corretta dei dati statistici e soprattutto la costante lettura degli stessi.

Il raccordo con il funzionario statistico è stato l'unico ausilio disponibile laddove sarebbe necessaria una più corposa e fattiva assistenza informatica e una formazione continua del personale amministrativo capace di utilizzare al meglio gli applicativi informatici sempre più aggiornati . Spesso si rivela complessa la gestione dei dati da parte dei RID e delle commissioni flussi.

Critica l'armonizzazione dei dati estrapolati dal Datawarehouse ministeriale con le articolazioni del lavoro proprie dei singoli uffici giudiziari.

Le scoperture marcate del personale amministrativo in tutti i Tribunali del circondario, accentuate da distacchi presso altre sedi temporalmente protratti con connesse aspettative di stabilizzazione e dalla fruizione di congedi parentali e benefici ex legge 104 del 1992 operano come gravi cause di impasse della realizzazione dei risultati di una strategia organizzativa ingabbiata dai vuoti e dalla mobilità del personale amministrativo e dai benefici assistenziali.

Ad onta di tali difficoltà nel nostro distretto i risultati si confermano eccellenti con la spinta acceleratoria del settore penale e la progressiva riduzione dell'arretrato patologico nel settore civile, quest'ultimo settore cuore della giurisdizione sotto il profilo economico e della fiducia degli investitori.

La sfida è stata quella dell'abbattimento dell'arretrato mai disgiunta dall'attenzione per le sopravvenienze che vanno comunque smaltite al fine di evitare un perverso accumulo di nuove pendenze, foriero di pretese risarcitorie per irragionevole durata dei procedimenti.

La Corte di Appello di Caltanissetta a fronte di una sopravvenienza di 266 (143 nell'anno giudiziario 2017/2018 e 191 nel 2016/2017) ricorsi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nel periodo di riferimento ne ha definito 277 (179 nel 2018/2019 e 197 nel 2016/2017) accogliendone 247.

Al 30 giugno 2019 pendevano 25 procedimenti.

L'aggiornamento dell'albo dei consulenti e la pubblicità degli incarichi affidati, la rotazione, la pubblicità del lavoro di Corti e Tribunali riflessa nelle informazioni della Carta dei Servizi e dei siti Web della Corte e dei Tribunali è una sfida perseguita soprattutto grazie alla collaborazione di tutti i Capi degli Uffici giudiziari.

Riservo un ringraziamento ai presidenti Daniele Marraffa del

Tribunale di Caltanissetta, Cesare Zucchetto del Tribunale di Enna, Paolo Fiore del Tribunale di Gela.

L'Ufficio Urp situato al primo piano della Corte di Appello ha costituito in questi anni un valido front office con grande apprezzamento anche per la modernità della struttura da parte dell'utenza e del foro .

Il modello Caltanissetta è stato adottato come parametro di riferimento anche da altre Corti che hanno eseguito appositi stage presso il nostro distretto recependo gli schemi modulari della struttura.

L'archivio della giurisprudenza di merito affidato ai RAM nominati proprio nel corso di quest'anno giudiziario tra i consiglieri della Corte - la dott.ssa Gabriella Natale e il dott. Emanuele De Gregorio - è una prima significativa tappa per favorire la pubblicità anche tra i magistrati del distretto delle decisioni sulle questioni di fatto e giuridiche così agevolando il dialogo tra gli uffici giudiziari .

L'impegno di questa Presidenza è stato orientato al controllo e alla promozione della chiarezza della motivazione dei provvedimenti, all'innalzamento della tutela delle fasce deboli, all'efficienza della risposta della volontaria giurisdizione anche per gli ultimi degli ultimi, alla gestione giurisdizionale del giudicabile infermo di mente anche attraverso il confronto con i rappresentanti delle ASP, alla formazione alta di magistrati e funzionari, alla collaborazione costante con il personale amministrativo.

Sono questi i punti qualificanti del manifesto di un'organizzazione giudiziaria che aspira ad un modello di dirigenza illuminata nella consapevolezza che dovere primario del dirigente è quello di valorizzare l'ufficio inteso come organizzazione promuovendo l'identità organizzativa e il senso di appartenenza ad un'unica struttura di magistrati e personale amministrativo.

EDILIZIA GIUDIZIARIA

Il rendiconto della situazione edilizia che è stato oggetto di grande attenzione da parte di questa Presidenza registra nell'anno in corso significative novità anche per la costante interlocuzione con il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia Calabria.

In merito alla protratta stasi del lavori di costruzione del c.d. palazzo satellite, la cui realizzazione è di essenziale importanza per il buon funzionamento della giurisdizione, si è ormai definita la risoluzione del contratto di appalto con Consorzio Stabile Virgilio s,c.a.r.l. comunicata il 20/11/2018.

La risoluzione è stata determinata, come chiarito nella relazione dell'anno giudiziario 2017/2018, dal debito del Consorzio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per un importo pari ad euro12.813,13 non indicato dalla società nella dichiarazione propedeutica al rinnovo della SOA.

Trattasi dell'attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore ad euro a 150.000,00 e conferma che il soggetto certificato è in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione.

La morosità non dichiarata nella dichiarazione di non avere pendenze di alcuna natura ha operato come fattore ostativo al rinnovo e la conseguenza è che si è paralizzato l'iter dei lavori.

Rimane indifferibile la definizione di una nuova procedura di gara per la prosecuzione dei lavori di costruzione del c.d. palazzo satellite .

Con specifico riferimento al progetto esecutivo per la costruzione dell'ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta ("1° Lotto esecutivo (Corpo "C") **Lavori di completamento per l'im-**

porto complessivo del progetto: € 5.200.000", secondo le ultime indicazioni dello stesso Provveditore OO . PP . Sicilia Calabria in data 12/12/2019 va evidenziato che a seguito di riunione presso la Prefettura di Caltanissetta sollecitata da questa Presidenza e avvenuta in data 02/04/2019, è stata avviata la progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione dell'ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta a cura del Provveditorato alle OO. PP.

Con nota n.9515 del 09/04/2019, il Responsabile del Procedimento ha convocato per il giorno 23/04/2019 il Rappresentante Legale di Consorzio Stabile Virgilio per procedere alla sottoscrizione dello stato di consistenza e del verbale di presa in possesso dell'area di cantiere .

In data 23/04/2019, poiché la società non si è presentata, si è proceduto alla presa in possesso dell'area di cantiere da parte del Provveditorato ed alla sottoscrizione dello stato di consistenza alla presenza di due agenti della Polizia Municipale, in qualità di testimoni .

Con nota n.11593 del 06/05/2019 il Responsabile del Procedimento ha invitato il Rappresentante Legale di Consorzio Stabile Virgilio ed il Direttore dei Lavori a partecipare in data 10/05/2019 alla visita di collaudo dei lavori.

In data 10/05/2019 è stata effettuata la visita di collaudo delle opere eseguite dal Consorzio Virgilio e poiché l'impresa non si è presentata, le attività di collaudo sono state espletate alla presenza di tre agenti della Polizia Municipale, in qualità di testimoni.

In data 19/07/2019 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di completamento per il complessivo importo € 5.000.000,00.

Nell'adunanza del 31/07/2019, con voto n.1625, il C.T.A. dell'Istituto ha espresso parere favorevole all'approvazione del

progetto esecutivo con le prescrizioni qui di seguito specificate:

"il progetto deve essere aggiornato nei prezzi al prezzario R.S. 2019 e le analisi dei prezzi devono prevedere la nuova percentuale delle spese generali al 15%;

a seguito del predetto aggiornamento occorre rideterminare il quadro economico di spesa ed integrare il finanziamento concesso per consentire il completamento dei lavori in questione verificando nel contempo le somme effettivamente corrisposte nell'ambito dell'intervento precedentemente avviato;

occorre acquisire il collaudo tecnico amministrativo e statico che risulta in corso di definizione;

occorre verificare, prima dell'avvio delle procedure di gara, se le previsioni di spesa nel progetto per lo smontaggio del ponteggio, abbandonato ad oggi dal Consorzio Virgilio siano ancora valide ovvero se il ponteggio nel frattempo è stato recuperato dalla predetta Impresa e quindi occorre eliminare tale previsione di spesa dal computo metrico del progetto di completamento;

la previsione di spesa per lo smontaggio della gru, abbandonata dal Consorzio Virgilio nell'area di cantiere, deve essere posta a carico dello stesso Consorzio se non dovesse intervenire per il recupero della gru.

Dalle informazioni fornite dal Provveditorato risulta altresì che il Responsabile del Procedimento ha verificato l'avvenuto adempimento alle prescrizioni del CTA da parte dei progettisti ed ha adeguato il Quadro Economico dell'intervento, il cui importo complessivo è aumentato di €200.000,00, risultando pari, pertanto, ad €5.200.000,00.

Dalle informazioni del Provveditorato risulta, altresì, che per quanto attiene alla prescrizione relativa all'acquisizione del collaudo tecnico amministrativo e statico, stante il decesso improvvi-

so del collaudatore Ing. Centioni, essa è stata demandata alla competenza del nuovo collaudatore, Ing. Lauretta, ed è propedeutica alla validazione del progetto e alle successive procedure di gara.

A seguito del nuovo importo complessivo dell'intervento, dovrà essere assicurata la **copertura finanziaria pari ad € 569.671,48** prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori,

Il Responsabile del Procedimento ha richiesto con nota n .30877 del 10/12/2019 la nomina della commissione per l'attività di verifica, di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016.

La commissione è stata nominata ed è attiva dal 19 dicembre scorso *(data di rinnovo della qualifica ISO 9000 per l'Ufficio).*

È pervenuta in data 18/1/2020 nota del Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria con la quale è stato comunicato che sono state completate le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016.

Magistrati, personale amministrativo, foro e utenza confidano nella ripresa dei lavori e soprattutto nell'accelerazione della procedura di gara al fine di superare una situazione di impasse che è di grave pregiudizio per l'efficienza della giurisdizione e costituisce anche un fattore di dequalificazione urbanistica della città di Caltanissetta. È emersa anche l'assoluta necessità, a rischio di replica di una situazione analoga a quella del Palazzo di Giustizia di Bari, della ristrutturazione della zona di copertura di tutto il palazzo vecchio.

Sono iniziati e sono attualmente in corso i lavori di impermeabilizzazione dell'intera copertura del palazzo c.d. vecchio, sollecitati dalla Presidenza della Corte a seguito di gravissime criticità verificatesi lo scorso anno nella stagione delle piogge con distacchi anche di zone importanti del tetto.

Anche al Palazzo di Giustizia di Gela si è definita la procedu-

ra di gara per i lavori di impermeabilizzazione della copertura. È stata avviata anche una complessa attività di adeguamento degli impianti tecnologici a servizio del Palazzo di Giustizia culminata nella definizione della procedura di collaudo e nella presentazione da parte della Presidenza della denuncia dell'impianto di "messa a terra".

Si è trattato di una complessa attività di ricognizione degli impianti tecnologici attuata anche attraverso l'interazione con i tecnici che hanno curato l'impianto elettrico esistente e l'elaborato progettuale.

Essenziale si è rivelata, infatti, l'interlocuzione anche con il Comune di Caltanissetta che ha consentito l'esame e lo studio di tutta la documentazione necessaria a verificare la completezza delle certificazioni.

Plurime sono state le riunioni con il Procuratore Generale ed i Capi di tutti gli uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, l'ingegnere progettista e direttore dei lavori e l'ingegnere tecnico che ha eseguito la verifica dell'impianto elettrico del Palazzo di Giustizia vecchio.

Le riunioni sono avvenute in data 13 marzo 2019, 11 aprile 2019, 19 e 22 maggio 2019, 9 luglio 2019 e 3 ottobre 2019.

È stata acquisita la relazione tecnica relativa alla valutazione della completezza documentale e progettuale per gli adempimenti di regolarizzazione dell'impianto elettrico.

È stato anche curato il progetto di rifacimento di tutti gli infissi del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta e numerosi sopralluoghi sono stati effettuati all'interno del palazzo di giustizia da parte del Provveditorato del OO.PP.

Con nota del 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia Calabria, ha comunicato il progetto dei lavori per la sostituzione degli infissi e l'aggiudicazione all'impresa "Concordia Appalti" di Rizzo Domenico .

Si tratta di un risultato reso possibile in virtù dello stanziamento dei fondi del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il Provveditorato Interregionale alle OO .PP . a porre in essere le procedure tecnico – amministrative necessarie relative all'intervento di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 1.292.000,00.

Con nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI - in data 19 dicembre 2018, è stata assicurata la relativa copertura finanziaria con i *"Fondi per il Mezzogiorno"* sul capitolo 7233PG1 come da programmazione approvata dal signor capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi .

È stata assicurata anche la sostituzione di "*alcuni infissi di sicurezza esistenti del tipo blindato con anta a ribalta risultanti non più efficienti nel meccanismo di apertura".*

Il Presidente della Corte è stato invitato ed ha partecipato all'adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia Calabria in seno alla quale è stata deliberata l'esecuzione dell'intervento.

Con nota del 6 novembre 2019, di riscontro alla nota del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. prot.n.27555, il Presidente della Corte ha confermato l'interesse all'intervento deliberato auspicandone l'urgente esecuzione.

In un'ottica di implementazione del benessere organizzativo è

stata anche programmata la ristrutturazione dell'aula magna, la messa in sicurezza di tutte le scale del palazzo e anche la bonifica dei pozzi luce già in parte attuata, in esito a ispezione e bonifica del sito.

È stato curato anche lo sgombero dei locali destinati ad archivio del Giudice di Pace antistanti l'edificio che ospita il Tribunale di Sorveglianza e sono stati attivati, previa autorizzazione ministeriale, tutti gli adempimenti propedeutici all'acquisizione degli immobili confiscati siti in via Rochester.

È *in itinere* la procedura di finanziamento dei lavori di progettazione per rendere gli immobili confiscati adeguati alle esigenze dell'amministrazione giudiziaria.

Se da un canto l'acquisizione degli immobili è confermativo riscontro della positiva definizione delle procedure patrimoniali connesse all'esito di procedimenti penali e di prevenzione, per altro verso è confermativa della difficoltà di recuperare in tempi brevi la destinazione degli immobili alle esigenze dell'amministrazione giudiziaria.

Siamo in una fase che richiede l'apporto di funzionari tecnici, ingegneri qualificati che all'interno del sistema giustizia possano intraprendere ogni utile iniziativa per la destinazione degli immobili, professionalità queste del tutto carenti.

In una moderna organizzazione del sistema giustizia tali professionalità sono reclamate da tutti i Presidenti di Corte di Appello ma allo stato la carenza dell'apporto ormai infungibile di tali figure professionali persiste.

L'immobile destinato all'Ufficio UNEP sito in Piazza Iacono allo stato comprende spazi, in parte inutilizzati, eccedenti le esigenze del personale presente nella struttura.

È ancora in itinere il progettato trasferimento degli uffici nei

nuovi locali acquisiti a seguito di definizione di una procedura di confisca.

Giova ricordare che la Presidenza della Corte di Appello, a seguito di delega ministeriale conferita con nota prot. n.64996 del 12/5/2016, corrisponde al proprietario dell'immobile a titolo di "indennità di occupazione" l'importo annuo di euro 61.724,46, oltre oneri condominiali .

Adeguato alle esigenze dell'utenza l'immobile destinato ad uffici del Giudice di Pace, sito a Caltanissetta in via Malta, per cui la Presidenza della Corte di Appello ancora corrisponde il pagamento a favore del proprietario di un importo annuo pari ad euro 53.222,22, oltre oneri condominiali.

La situazione antieconomica di persistente onere finanziario a carico dell'amministrazione giudiziaria è viepiù gravosa se si considera l'acquisita disponibilità di nuovi spazi tutt'oggi non utilizzati, non essendosi definita la ristrutturazione edilizia imprescindibile per l'allocazione di risorse umane e strutturali dell'apparato giudiziario.

Persistono gravi criticità più volte denunciate nell'immobile che ospita il Tribunale di Sorveglianza sia nell'impianto elettrico che per la realizzazione di una recinzione muraria per cui già vi è stato un sopralluogo da parte del Provveditorato OO. PP. Sicilia-Calabria. Analoghe criticità si riscontrano per l'adeguamento del quadro elettrico degli uffici della Procua della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Nella certezza di esprimere la voce di personale, foro e utenza chiedo che siano accelerate le procedure necessarie, anche finanziarie, al fine di evitare una stasi foriera anche all'esterno di un'immagine di inefficienza del sistema giustizia.

Il personale amministrativo

Con specifico riferimento alla Corte di Appello la vacanza dal 21/1/2019 del posto di Dirigente Amministrativo della Corte di Appello ha complicato l'impegno del Presidente della Corte funzionario delegato anche per le spese di giustizia.

Tutti gli adempimenti relativi sono stati appannaggio esclusivo del Presidente della Corte .

In tutti gli uffici giudiziari la cui dotazione organica non contempla il c.d. posto funzione dirigenziale o vi sia vacanza le relative funzioni non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali diverse ma dal magistrato capo dell'ufficio a meno che – nel caso di vacanza- non sia possibile ricorrere all'istituto della reggenza da parte di altro dirigente del medesimo livello dirigenziale .

Le duplici funzioni, giurisdizionale e amministrative, in capo al vertice dell'ufficio hanno richiesto oltre che massima assiduità di presenza anche la gestione e il controllo del personale amministrativo . Rimane l'obiettività delle doppie competenze che rimarca l'infungibilità dell'impulso organizzativo del Dirigente amministrativo all'interno dell'Ufficio della Corte di Appello.

Il magistrato Capo dell'Ufficio organizza l'attività giudiziaria, gestisce il personale della magistratura e il suo stato giuridico e ha la rappresentanza dell'ufficio e la responsabilità dei dati.

Diverse le competenze del Dirigente amministrativo, che ha il compito di controllo del personale amministrativo e distribuisce le risorse umane ai vari servizi vigilando sull'attività lavorativa ed esercitando il potere disciplinare, seppur con il vincolo della coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'art 4 D.lgs.240/2006.

Si è reso necessario anche, in coerenza con le nuove di-

rettive ministeriali, l'elaborazione del piano di performance. In una prospettiva di autentico e innovativo management sono stati individualizzati gli obiettivi tenuto conto anche del miglior utilizzo dei software gestionali preventivamente approvato dal responsabile SIA (Sistemi informativi automatizzati).

L'organico della Corte di Appello, pari a 58 unità, sconta un deficit di 17 posti con una percentuale di scopertura pari al 29%. Tale scopertura non ha tuttavia impedito al personale in servizio effettivo di assicurare la propria attività con massima diligenza e con risultati che proprio in quest'anno giudiziario hanno consentito una progressiva sistemazione dell'esistente.

Decisivo per il miglioramento dei servizi il nuovo assetto logistico degli angusti locali al cui interno sono allocati cancellieri e assistenti giudiziari destinati alle cancellerie della I e della II sezione penale, della Corte di Assise d'Appello e della sezione unica civile.

È stata attuata la massima prossimità strategica dei locali ove sono sistemati i collaboratori rispetto a quelli riservati al responsabile della cancelleria .

La distribuzione degli spazi è diventata così, seppur in un contesto edilizio che denuncia un'obiettiva insufficienza logistica, la base per l'azione sinergica dei team che in un clima di intesa e di piena comunicazione ha operato in un contesto di massima trasparenza anche rispetto all'utenza.

La casa della giustizia come casa di vetro senza offuscamento alcuno, se non quello della protezione dei dati di cui il primo custode è il personale amministrativo, ausiliari compresi, diventa un propulsore di un sistema giustizia realmente leggibile dall'esterno .

La differenza, a risorse date anche se esigue e persino precarie,

la fanno l'assetto organizzativo, la passione per il servizio e il senso di appartenenza .

Persiste in Corte di Appello, così come in tutto il distretto, la carenza delle figure apicali di direttore amministrativo e anche la vacanza dei posti di funzionario giudiziario, con una perdita di patrimonio esperienziale che ha una funzione trainante di essenziale rilievo per il funzionamento della macchina amministrativa.

Il deficit di direttori amministrativi e funzionari giudiziari denunciato in tutto il distretto implica la carenza dell'attività di coordinamento e anche di attività e conoscenze specialistiche con inevitabile nocumento per la realizzazione degli obiettivi definiti dal dirigente .

Le scoperture più gravi in Corte di Appello riguardano le figure apicali di Direttore amministrativo (2 posti vacanti su 4) e di funzionario giudiziario (4 posti vacanti su 8).

Uno dei due direttori amministrativi della Corte di Appello previsti in pianta organica è stato applicato al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed un funzionario giudiziario è distaccato a Messina ove è in servizio dal 15/12/2014.

È doveroso ricordare con riferimento all'istituto del distacco che spesso sono i pareri dei Dirigenti Giudiziari ad essere tenuti in massimo conto dalle Direzioni ministeriali con una traslazione di responsabilità decisionale in capo al Dirigente giudiziario accollatario del carico umano connesso alla difficoltà di conciliare le impietose logiche aziendalistiche con le storie esistenziali delle persone.

L'applicazione di un direttore amministrativo - nonostante un periodo di temporaneo rientro presso la Corte di Appello - è stata rinnovata a seguito di richieste del Presidente del Tribunale per i Minorenni, e su consenso dello stesso direttore ormai avvezzo, che ha dedotto l'assoluta necessità dell'apporto del direttore an-

che per la mancata previsione per il Tribunale per i Minorenni della figura del dirigente amministrativo.

Tutti i settori presentano deficit di organico ma una particolare criticità va segnalata nel settore civile della cancelleria della Corte di Appello che registra la presenza in pianta organica di un funzionario giudiziario, di un solo cancelliere distaccato dal decorso mese di dicembre dal Tribunale di Enna alla Corte di Appello di Caltanissetta e di un assistente giudiziario prossimo al congedo per quiescenza per pensionamento.

Anche le altre unità della sezione civile a causa del cronico deficit di organico sono in applicazione, segnatamente 3 assistenti giudiziari, due cancellieri e un ufficiale giudiziario distaccato da Agrigento.

A proposito della figura del cancelliere la definizione della procedura di riqualificazione del profilo professionale di cancelliere e quella di funzionario ha comportato come conseguenza la riduzione dei cancellieri con disagio in tutte le cancellerie.

Il prossimo scorrimento della graduatoria comporterà ulteriori disagi atteso che la quasi totalità dei cancellieri passerà alla qualifica di funzionario.

L'esodo imponente del personale amministrativo conseguente al d.l.n.4/2019 conv. nella L.26/2019 (c.d. quota cento) ha ulteriormente indebolito l'efficienza dei servizi amministrativi espropriati del ruolo trainante di personale qualificato e in possesso di grande sapere esperienziale.

La carenza delle figure apicali di riferimento già segnalata nello scorso anno giudiziario ha inciso in maniera invasiva sul rilevantissimo servizio degli adempimenti post dibattimento che costituiscono la cartina di torna sole dell'efficienza del servizio giustizia nel settore penale.

Con una scelta organizzativa di radicale impatto sull'esistente

verificato all'esito di ricognizione è con l'apporto qualificato e infungibile di un gruppo di lavoro costituito ad hoc si è avviato un percorso di smaltimento dell'arretrato i cui proficui risultati si sono potuti apprezzare già nel periodo di riferimento.

Il miglioramento del servizio reso possibile grazie all'assiduità dell'impegno di quanti hanno collaborato nel "team" con la sapiente guida dei direttori amministrativi dott. Domenico Genzone e dott.ssa Sonia Lacagnina, e del funzionario giudiziario dott.ssa Stefania Caltabiano.

In un'ottica di reale efficienza e di ottimizzazione delle risorse disponibili è stata anche selezionata da questa Presidenza una più razionale allocazione degli uffici delle cancellerie penali.

Il ricorso al lavoro straordinario, anche grazie alla costante interlocuzione di questa Presidenza con il Ministero competente, è stato dosato in funzione di esigenze con carattere di eccezionalità emerse anche in sede ispettiva e ascrivibili in modo evidente a criticità dipendenti dalla scarsità del capitale umano e non da un negligente impegno, o peggio, dall'inadeguatezza di competenze.

La complessa gestione dei plurimi processi di criminalità non solo organizzata, che sono una costante del contenzioso della Corte di Appello nissena, hanno affinato al massimo il patrimonio professionale di tutto il personale amministrativo la cui qualificazione è unanimemente riconosciuta dal foro e dalla magistratura togata.

Non può che confermarsi quanto già auspicato nella scorsa relazione e cioè che per la soluzione dell'emergenza l'obiettivo da perseguire è l'aumento dell'organico con la stabilizzazione degli assistenti giudiziari in distacco e soprattutto con la destinazione di nuovi assistenti e di funzionari giudiziari.

Persiste la carenza di un funzionario tecnico ma che allo stato non è stato destinato a questa Corte di Appello.

Nel moderno assetto organizzativo che registra l'anomala titolarità in capo ai Presidenti di Corte di Appello di un ruolo manageriale implicante anche scelte edilizie di varia natura, soluzioni di problemi tecnico – impiantistici, la collaborazione di ingegneri e anche architetti con un presidio all'interno del Palazzo di Giustizia e con attività di consulenza specialistica diventa un momento qualificante della migliore giurisdizione quale servizio anche funzionale alla tutela di utenza e dipendenti degli uffici giudiziari.

L'evoluzione del sistema giustizia non può prescindere da una presenza plurale di diverse figure professionali che sappiano concorrere insieme al Presidente della Corte e definire i presupposti di una giurisdizione autenticamente satisfattiva anche sotto il profilo del benessere organizzativo .

Spazi idonei, sicurezza sui luoghi di lavoro, innovazioni tecnologiche sono una sfida propria della società post moderna centrale per la performance del pianeta giustizia irrealizzabile senza le conoscenze tecniche di personale informatico e di ingegneri specializzati .

La figura del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esibisce una fisionomia appannata perché il nodo nevralgico non è soltanto quello, seppure essenziale, della rilevazione dei rischi ma soprattutto quello della risoluzione delle criticità, per cui non vi è competenza del RSPP ma di quanti sono in grado per il loro patrimonio scientifico peculiare di eliminare e più ancora di prevenire, così scongiurandolo, il rischio segnalato.

Il tema da affrontare, che rimane prerogativa del potere politico, è assicurare le condizioni per fare funzionare la prevenzione sostenibile .

Il problema dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui drammatica rilevanza è riscontrata dall'esponenziale aumento di malattie e morti sui luoghi di lavoro, non è delegabi-

le alla magistratura perché va affrontato a monte, sul piano della prevenzione .

Per tale profilo è essenziale la destinazione di risorse finanziarie, l'implementazione delle risorse umane qualificate, la tempistica degli interventi, che non può non essere tempestiva, al fine di scongiurare il rischio che è esigibile sia scongiurato.

Confidiamo nello scorrimento delle graduatorie del concorso per funzionario giudiziario e per direttore amministrativo e in nuovi concorsi che rendano appetibili per i giovani il sistema giustizia.

Occorrono anche stimoli per il personale individualizzando la premialità e così rendendola effettiva e potenziale di incremento della produttività.

Reclamo, nella certezza di esprimere la voce di magistrati e personale amministrativo, la collaborazione di funzionari tecnici, ingegneri, all'interno del palazzo di giustizia.

Per tale profilo è doveroso segnalare la carenza anche del personale tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche Sicilia – Calabria che sconta una carenza di personale inversamente proporzionale alle esigenze degli uffici giudiziari di riferimento.

Sarà sufficiente a riguardo rammentare che Caltanissetta non dispone di alcuna figura tecnica di ingegnere all'interno della sezione del Provveditorato alle Opere Pubbliche Sicilia – Calabria presente sul territorio.

Deficit di organico si registra anche per l'ufficio statistica che si avvale del valoroso apporto dell'unico funzionario presente in Corte di Appello, Dott.ssa Linda Petrantoni, la cui competenza ed esperienza si rivela ogni anno sempre più infungibile.

Al riguardo si segnala che gli adempimenti sempre più sofisticati sono essenziali ai fini di una ricognizione periodica presuppo-

sto essenziale per i Capi di Corte e di tutti gli Uffici giudiziari al fine di garantire una programmazione razionalmente orientata alla realizzazione degli obiettivi selezionati.

Complessa l'attività di tutto il personale della ragioneria che dispone soltanto di 2 unità di contabili sui tre previsti in pianta organica .

Si rileva inoltre che uno dei due contabili usufruisce del beneficio di cui alla l.104 del 1992 con conseguente limitazione dell'assiduità.

A ciò si aggiunga che a decorrere dall'11/7/2019 su richiesta della Procura Generale tale ultimo contabile è stato applicato per due giorni alla settimana all'ufficio requirente del tutto privo della figura di contabile a seguito dell'opzione per altra amministrazione dell'unico contabile.

L'Ufficio Ragioneria della Corte di Appello si occupa delle gestioni contabile e fiscale di tutte le spese degli uffici del distretto sulla base della documentazione giustificativa della spesa e in base alle risorse accreditate per i vari capitoli di spesa.

Si tratta dei capitoli di spesa relativi sia all'acquisto di beni e servizi che al personale .

La Ragioneria si occupa anche dell'esecuzione di tutti i complessi adempimenti contabili richiesti dall'amministrazione centrale compresi quelli fiscali che prevedono la compilazione delle dichiarazioni sia per l'Agenzia delle Entrate (conguaglio contributivo e fiscale, Certificazioni uniche, 770 e dichiarazione IRAP).

La rivoluzione copernicana del 2015 con il trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art.1 della legge 24 Aprile 1941 n.392 e la conseguente aggiunta del capitolo di spesa 1550 ha enormemente implementato l'attività dell'ufficio di Ragioneria per l'espletamento degli adempimenti della Confe-

renza Permanente e le complesse procedure contrattuali relativi ai servizi di pulizia, energia elettrica, climatizzazione etc..

Prezioso si è rivelato a riguardo l'apporto dei direttori amministrativi dott. Aldo Falzone in Corte di Appello, dott.ssa Franca Quattrocchi al Tribunale di Sorveglianza e dott. Filippo Seralunga al Tribunale di Gela, del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Enna dott. Rino Moscato e dei dirigenti amministrativi dott. Michele Testaquatra e dott.ssa Maria Stella Genova, rispettivamente per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

La modifica della gestione della spesa pubblica ha comportato un nuovo modulo operativo della stessa contabilità e anche un impegno della programmazione più razionale .

Per riscontrare la rilevanza della nuova gestione sarà sufficiente rilevare che nell'anno di riferimento tra contabilità ordinaria (€2.092.532,52) e cap. 1550 (€1.357.792,28) il totale gestito è stato di complessivi euro 3.450.323,8.

I decreti legislativi n.29 del 16/3/2018 e n.93 del 12/5/2016 relativi al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'art.42 co. 1 della legge 31/12/2009 n.196 hanno attribuito all'Ufficio Ragioneria un nuovo e più complesso ruolo.

Per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari il funzionario delegato è il Presidente della Corte non essendo stata mai attuata la normativa sul decentramento amministrativo del Ministero della Giustizia che contemplava la creazione delle direzioni regionali e interregionali .

Specifiche considerazioni vanno operate per quanto riguarda **l'ufficio spese di giustizia** presso cui operano tre funzionari contabili di cui uno, la dott.ssa Wanda Tumminelli, anche con l'inca-

rico di consegnatario economo .

La gestione dell'ufficio spese di giustizia negli ultimi anni ha registrato notevoli problematiche soprattutto per l'incremento delle liquidazioni dei gratuiti patrocini a spese dello Stato sia nell'ambito civile che in quello penale.

Innovazioni normative hanno inciso sul funzionamento dell'ufficio e in particolare la legge 28/12/2015 n.208 entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che ha modificato il pregresso modulo operativo prevedendo l'inserimento del fascicolo della liquidazione del gratuito patrocinio all'interno del fascicolo del processo.

Il nodo è il coordinamento dell'ufficio spese di giustizia con le cancellerie penali .

Complesso anche il coordinamento dell'ufficio spese di giustizia con le cancellerie civili con la complicazione del passaggio fisico dei fascicoli processuali della cancelleria civile all'Ufficio Spese di giustizia e poi nuovamente alla cancelleria civile.

Per l'anno di riferimento la movimentazione è relativa a 173 fascicoli per patrocinio a spese dello Stato e 22 per giudici onorari.

La giacenza, comunque ingente, è ascrivibile alla mancata trasmissione delle fatture.

La criticità dipende dalla necessità di destinare personale qualificato al servizio soprattutto per il complesso utilizzo della piattaforma SIAMM che, rispetto ad altri programmi ministeriali, presenta criticità.

Attualmente l'ufficio ha comunque operato con l'utilizzo della piattaforma, cioè il registro attraverso il quale sono gestite le spese di giustizia a carico dell'erario (mod. 1/A/SG anticipazioni della spesa; mod. 2/A/SG prenotazione della spesa; mod. 3/SG recupero crediti).

Va rammentato che nel periodo di riferimento a fronte di un

accreditamento della somma di euro 10.337.775,00 sono stati effettuati:

per gratuito patrocinio pagamenti di € 8.305.525,17 di cui:

€ 2.594.245,84 per il Tribunale di Caltanissetta;

€ 1.977.760,28 per il Tribunale di Enna;

€ 1.451.871,13 per il Tribunale di Gela;

€ 371.808,73 per il Tribunale per i Minorenni ed € 134.119,55 per il Tribunale di Sorveglianza.

Per compensi ad ausiliari sono stati effettuati nell'intero distretto pagamenti per €1.113.054,61 di cui:

€100.290,56 per consulenze e più nello specifico

€15.102,20 al Tribunale di Caltanissetta;

€ 48.706,64 al Tribunale di Enna;

€ 692,79 al Tribunale di Gela.

Per testimoni sono stati effettuati pagamenti per € 32.819,90 di cui:

€ 16.903,44 al Tribunale di Caltanissetta;

€ 4.066,87 al Tribunale di Enna;

€ 10.570,07 al Tribunale di Gela;

€1.279,52 al Tribunale per i Minorenni.

Per amministratori giudiziari sono stati effettuati pagamenti per €538.731,19 di cui:

€424.793,11 al Tribunale di Caltanissetta;

€11.360,15 al Tribunale di Enna,

€102.577,93 al Tribunale di Gela.

I decreti di liquidazione soprattutto con riferimento alle spese per gratuito patrocinio nell'anno in corso hanno registrato una notevole accelerazione anche in considerazione dello stanziamento di risorse finanziare aggiuntive da parte del Ministero della Giustizia pari a €1.750.000,00.

È nel periodo di riferimento che è stato attuato l'aggiornamento dell'informatizzazione dell'ufficio con la piena funzionalità del c.d. sistema SIAMM.

È stata una precisa scelta di questa Presidenza, al fine di accelerare la corsia di pagamento delle liquidazione per gratuito patrocinio, destinare un assistente Unep all'ufficio ragioneria cosi potenziando il servizio e consentendo attraverso l'utilizzo del lavoro straordinario lo smaltimento dell'arretrato.

Quanto all'Ufficio Recupero Crediti nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 ha gestito 5.500 fogli notizie tutti inviati ad Equitalia Giustizia con l'apertura di 2.190 partite di credito nel settore civile e 212 nel settore penale per un totale di somme da recuperare pari a € 1.191.554,50.

La veicolazione dei fogli notizie provenienti dalle sezioni penali ha avuto un impulso notevole per la costituzione dell'apposito team presso le cancellerie penali.

L'organico si compone di un funzionario giudiziario, di un assistente giudiziario e si avvale anche della collaborazione di un ausiliario.

Il carico dell'ufficio e anche le competenze richieste sono diventati sempre più complessi anche in ragione delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale 31/5/2018 di aggiornamento alla circolare (prot. N. 147874. U) del 4 agosto 2017 concernente l'analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie con indicazioni operative agli Uffici giudiziari nonché alla nota di aggiornamento prot n. 9958. U del 16 gennaio 2018.

Complessa e numericamente elevata, è stata l'attività di trasmissione dei fogli notizie pervenuti in ufficio dalle sezioni penali e civili.

Dal luglio 2018 al luglio 2019 le note di trasmissione contenen-

ti i fogli notizie sono state 5500 di cui 5313 di natura civile e 187 di natura penale, tutte inviate ad Equitalia Giustizia.

In attuazione della circolare ministeriale del 4/8/2017, sul recupero dei crediti per pene pecuniarie e successive integrazioni, l'Ufficio, mensilmente, secondo i dati trasmessi da Monitor Enti e con l'ausilio del Siamm, ha individuato le pene pecuniarie che Equitalia Giustizia spa ha iscritto a ruolo nei due anni precedenti, con successiva comunicazione alla Procura competente e relativa annotazione nei registri e invio ad Equitalia per la sospensione o il discarico .

A seguito della trasmissione, dall'Agenzia entrate e riscossione dell'elenco delle quote annullate ex D.L. n.119/18, è in corso il lavoro di individuazione, attraverso i dati forniti, delle partite di credito da eliminare e cioè delle partite iscritte a ruolo nel decennio 2000-2010 con importi fino a € 1.000.

Da rilevare anche le svariate richieste di certificazione provenienti dagli uffici di sorveglianza per le riabilitazioni e le remissioni del debito .

Tali certificazioni vengono rilasciate tempestivamente e il provvedimento di sospensione ove necessario viene eseguito immediatamente .

Sono state indette riunioni interdistrettuali al fine di affrontare le problematiche della circolare ministeriale e soprattutto quelle relative all'interazione tra l'Ufficio Recupero Crediti e la società Riscossione Sicilia, in un'ottica di collaborazione ed è stato raggiunto il risultato della trasmissione da parte dell'agente della riscossione a tutti gli uffici recupero crediti del distretto dei files contenenti le informazioni già contenute nella banca dati di Equitalia.

La peculiarità dell'area territoriale Sicilia nasce dal fatto che l'interazione avviene con la società Riscossione Sicilia ma può

ritenersi superata la criticità rappresentata dalla lacunosità del flusso informativo di Riscossione Sicilia sulla piattaforma informatica Siamm .

Sul versante del personale amministrativo la novità più rilevante è rappresentata dall'ingresso dei neo assistenti giudiziari.

Nel distretto di Caltanissetta ne sono stati destinati nove a seguito di procedura concorsuale (due in Corte di Appello, tre al Tribunale di Caltanissetta, due al Tribunale di Enna, uno al Tribunale di Gela e uno al Giudice di Pace di Caltanissetta).

Attraverso lo strumento del distacco per motivi familiari hanno preso servizio nell'anno giudiziario 2018/2019 altri dieci assistenti giudiziari due in Corte di Appello, tre al Tribunale di Caltanissetta, tre al Tribunale di Enna, uno al Tribunale di Gela e uno al Giudice di Pace di Caltanissetta il cui distacco è stato prorogato per un anno da novembre 2019 alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

L'istituto del distacco, comunque condizionato dall'ipoteca del mancato rinnovo e come tale da una precarietà ontologica, è una manovra antieconomica per l'efficienza della pubblica amministrazione anche sotto il profilo della dispersione del percorso formativo.

La stabilizzazione degli assistenti in servizio soprattutto presso le sedi come quella della Corte di Appello di Caltanissetta con elevato indice di mobilità è una misura essenziale per assicurare la continuità nei servizi attribuiti.

A seguito di un opportuno periodo formativo in affiancamento ai cancellieri il contributo degli assistenti giudiziari è stato assicurato anche per l'assistenza all'udienza nel dibattimento con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

In questo particolare momento storico caratterizzato dalla contemporanea pendenza di plurimi processi di criminalità organizzata e comune con notevole impegno di udienza, anche in Corte

di Appello, il contributo degli assistenti giudiziari si è rivelato, pertanto, di essenziale supporto all'impegno dei cancellieri.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha segnalato che il personale amministrativo non è adeguato alle esigenze dell'ufficio soprattutto in ragione del novum normativo che ha determinato la costituzione della Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e del collegio specializzato per le Misure di Prevenzione, personali e patrimoniali.

L'ufficio registra una scopertura complessiva dell'organico del 12%, con 13 posti vacanti su 108.

Si registra la vacanza di un posto di direttore amministrativo su otto previsti in pianta organica, di 4 posti di funzionario giudiziario su 18, e di 4 posti di cancelliere su 23, ma è completa la pianta organica quanto al profilo di assistente giudiziario (26), di operatore giudiziario (10) e di ausiliario (7).

Il Presidente del Tribunale di Enna ha riferito che la copertura del Personale Amministrativo (in pianta n. 60) presenta in termini numerici una carenza di 11 unità pari al 18% del totale.

Nel corso del periodo di riferimento si è registrato il pensionamento di n.5 unità (un cancelliere, tre assistenti ed un autista) ed è stato destinato un assistente giudiziario vincitore di concorso.

Anche presso il Tribunale di Enna marcata è la vacanza delle figure apicali.

Risulta scoperto il posto di Dirigente Amministrativo, sono altresì vacanti 2 posti di direttore amministrativo su 4, 7 posti di funzionario giudiziario su 13, 1 posto su 9 di cancellieri, 3 di assistente giudiziario su 9 e 4 posti di conducente di automezzi su 5.

È completa la pianta organica quanto al profilo di operatore giudiziario (10) e di ausiliario (9).

Le importanti vacanze implicano, come segnalato dal Presidente del Tribunale di Enna, gravi ripercussioni sul funzionamento dei servizi.

Si legge nella relazione " e *principalmente, tale stato di cose non garantisce l'espletamento adeguato delle attività più delicate che presuppongono l'intervento di personale con mansioni superiori.*

Sono, invero, molteplici e pressoché quotidiane le segnalazioni dei responsabili delle Cancellerie penali e civili che lamentano le serie difficoltà nell'offrire una adeguata risposta ai fruitori del servizio giustizia ed agli avvocati, nel prestare la dovuta assistenza ai magistrati, anche in udienza e nell'espletare gli adempimenti, laboriosi e complessi, conseguenti al lavoro giudiziario."

Il Presidente del Tribunale di Enna ha, in particolare, segnalato il sottodimensionamento del personale di cancelleria rispetto al numero degli affari trattati ed al numero dei magistrati, dato che appare di ancor maggiore evidenza se rapportato al numero degli affari aggiungendo che il "*sottodimensionamento caratterizza tutti i settori, indistintamente, e crea quasi quotidiane problematiche, atteso che l'assenza anche di una sola unità genera "vuoti" nei servizi da espletare che diventano difficilmente colmabili".*

Anche presso il Tribunale di Enna la funzionalità dei servizi è influenzata dalla massiccia fruizione dei benefici ex legge 104.

Grave l'emergenza **presso il Tribunale di Gela** a causa delle insostenibili scoperture registrate per nevralgiche posizioni.

Con la quiescenza avvenuta nel periodo di riferimento del dirigente amministrativo, di un funzionario giudiziario e di un ausiliario, tenuto conto dell'attuale distacco al Tribunale di Catania di due cancellieri, l'ufficio ha, di fatto, una scopertura delle figure apicali del 60% così distribuite:

è vacante il posto di Dirigente amministrativo, sono altresì va-

canti 4 posti su 5 di funzionario giudiziario, 5 posti su 10 di cancelliere, 1 posto su 9 di operatore giudiziario, 1 su 4 di ausiliario e 1 su 4 di conducente di automezzi.

È completa la pianta organica quanto ai profili di Direttore amministrativo (1) e di assistente giudiziario (9).

Come rilevato nell'ambito dell'ispezione ministeriale ordinaria svoltasi dal 20 giugno al 5 luglio 2017 e ripetutamente ribadito al Ministero della Giustizia tale situazione si è ripercossa sulla funzionalità dell'ufficio.

Il Presidente del Tribunale di Gela rimandando alle relazioni conclusive dell'Ispettore Generale per i dati più specifici, ha segnalato "*che gli accertamenti hanno registrato la grave difficoltà da parte del personale amministrativo di governare gli imponenti flussi di lavoro, specie nelle cancellerie della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali con inevitabile negativa refluenza sull'aggiornamento dei registri informatici, nella regolare tenuta e conservazione dei fascicoli, nel recupero delle spese di giustizia e, più in generale, nel regolare assolvimento dei servizi.*

In tutti gli uffici l'impasse gestionale è complicato dalle innovazioni dell'art.1 comma 526 e segg. della legge 190/2014 che, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie relative agli Uffici giudiziari gravanti sui Comuni in cui essi hanno sede previste all'art.1 della legge 24 aprile 1941, n.392.

Alle consuete attività si sono sommati tutti i nuovi oneri particolarmente complessi in materia contrattuale e contabile per la gestione delle strutture presso cui opera la Conferenza permanente circondariale con impegno per il personale di segreteria, peraltro privo di specifiche competenze e formazione, in attività di dubbia sostenibilità specie se vacante il posto di dirigente amministrativo

che costituisce indispensabile strumento di riferimento e propulsione della Conferenza Permanente .

Completano il *cahier de doleance* le osservazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e del Presidente del Tribunale per i Minorenni .

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha osservato quanto alle risorse relative al personale amministrativo che la pianta organica amministrativa prevede19 unità e registra una scopertura di 5 unità pari al 26%.

Sono vacanti 1 posto su 3 di funzionario giudiziario, 2 posti su 2 di operatore giudiziario, 1 su 2 di ausiliario e 1 su 2 di conducente di automezzi. È completa la pianta organica per la figura di cancelliere.Quanto al profilo di Direttore amministrativo la pianta organica prevede 2 unità.

Essa risulta coperta solo formalmente considerato che un direttore amministrativo è stato applicato dal 22/2/2016 al 7/5/2019 al Tribunale di Gela in quanto beneficiario della L.104/92 per assistere il figlio minore.

Il predetto direttore ha beneficiato del congedo ex art.42 dlgs.151/2001, dal 16 maggio al 13.08.2019 ed è stato autorizzato ulteriormente dal Ministero della Giustizia con decorrenza dal 17 .9 .2019 al 22 .11 .2019 .

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha segnalato anche che l'organico è del tutto insufficiente a far fronte alle molteplici competenze dell'Ufficio e al carico di lavoro connesso all'elevato numero dei procedimenti di competenza dell'Ufficio, criticità evidenziata anche in sede di ultima verifica ispettiva ministeriale, conclusasi il 26 maggio 2018.

Testualmente leggesi nella relazione del Presidente: "*nella relazione ispettiva si dava atto di quanto segue: ".....risultava rile-*

vante la carenza totale relativa alla figura degli operatori. Non può non segnalarsi, inoltre, che i futuri pensionamenti di due funzionari giudiziari (rispettivamente responsabili del settore penale del Tribunale e dell'Ufficio) potrebbero avere conseguenze negative sull'assetto organizzativo e, pertanto, sarebbe auspicabile intervenire attraverso gli istituti della normativa e della contrattazione collettiva nazionale".

E ciò ancor prima che si verificasse, oltre che il pensionamento dei due funzionari cui si fa riferimento, anche il decesso di uno dei due ausiliari previsti in organico.

Le attuali scoperture dell'organico del personale amministrativo non tengono conto delle assenze per malattia e dei benefici della L.104/92 di cui fruiscono diverse unità lavorative.

L'esiguità del numero del personale previsto in pianta organica e a maggior ragione di quello presente, in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio - tenuto conto, altresì, della introduzione delle novella in materia di conversione delle pene pecuniarie (in vigore dall'1.1.2018), e degli arresti giurisprudenziali in subiecta materia con riferimento alle pene pecuniarie comminate dai giudici di pace, nonché del Decreto Legislativo n. 123 del 2.10.2018 (in vigore dal 10.11.2018) che ha determinato un notevole aumento del carico di lavoro - fa sì che l'assenza, anche per una sola giornata lavorativa, di una figura professionale ricada sul carico di lavoro del personale previsto in sostituzione.

Per le ragioni evidenziate il Presidente del Tribunale di Sorveglianza rappresenta le difficoltà in cui versa l'Ufficio a causa delle carenze di organico anche dal punto di vista dell'efficienza del servizio giustizia, non potendosi più assicurare i medesimi tempi istruttori e di definizione dei procedimenti in assenza di numerose figure professionali.

Tale situazione ha inevitabilmente comportato la dilazione dei tempi di definizione dei procedimenti che, peraltro, sono aumentati nel numero per le novelle legislative sopra indicate.

Concorrono a definire le criticità le osservazioni del **Presidente del Tribunale per i Minorenni che ha segnalato quanto segue:** "*alla data del 30 giugno 2019 la pianta organica del personale amministrativo non era interamente coperta. A ciò vanno aggiunte le ripetute e prolungate assenze di alcuni dipendenti, nonché il numero di costoro, in proporzione significativo, che fruisce dei benefici di cui alla L.104/1992.Nel maggio del 2015 hanno lasciato il Tribunale, per assumere servizio presso altri Uffici giudiziari, un Direttore Amministrativo e un Funzionario Giudiziario; nessuno dei due è stato sostituito con personale di pari qualifica.*

All'inizio dell'anno sono stati collocati a riposo, su loro istanza, un commesso e un operatore giudiziario; neanche in questo caso si è avuta una sostituzione. Infine, un assistente giudiziario è assente dall'agosto dello scorso anno per congedo retribuito in base al Dlgs. 151/2001.

Non è prevista la figura di dirigente amministrativo e 2 posti di Direttore amministrativo sono vacanti entrambi.

L'unico direttore amministrativo in servizio è in regime di applicazione trattandosi di dipendente in servizio presso la Corte di Appello.

Sono altresì vacanti 1 su 2 posti di funzionario giudiziario;

1 su 1 contabile attualmente distaccato alla Procura Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;

1 ausiliario su 2 e 1 conducente automezzi su 2.

Attualmente si sono registrate gravi criticità per la vacanza nel posto di cancelliere con richieste di applicazione da parte del Presidente del Tribunale per i Minorenni.

Nel contesto descritto la priorità assoluta è intervenire negli uffici a maggior tasso di criticità.

Il personale è demotivato e non può sopportare con uno stipendio che raggiunge un massimo di euro 1.500, 00 ulteriori remore nel reclutamento di altre unità sempre più urgente.

Non possiamo ignorare che stiamo scontando il grande vuoto che si è creato quanto a risorse umane della pubblica amministrazione negli anni tra il 2009 e il 2014 quando sono stati persi senza sostituzione quasi 5000 dipendenti.

Stiamo scontando anche sia l'impatto dei pensionamenti anticipati che i vuoti conseguenti al fisiologico ricambio generazionale; molti gli ultrasessantenni comunque prossimi alla pensione.

Le assenze per permessi giornalieri e orari per quanto relativamente alte non creano disservizi importanti perché il personale che ne fruisce articola le richieste, ove possibile, anche tenuto conto delle esigenze dell'ufficio.

Più complessa è la gestione delle assenze a seguito dell'utilizzo dell'aspettativa di cui all'art. 42 comma 5 D.l.vo. n.151/2001 che consente fino a due anni di assenza retribuita; parte del personale che fruisce dei benefici della l. n.104/92 ne fa uso per periodi più o meno lunghi durante l'anno con conseguenze negative per la funzionalità dei servizi e la continuità del lavoro che si ripercuotono inevitabilmente sul personale presente.

Nel periodo considerato fruiscono di tale aspettativa nel distretto un totale di 12 su 351 dipendenti in servizio presso gli uffici giudicanti.

Relativamente bassa è l'incidenza del personale in part time sia orizzontale che verticale pari a 4 dipendenti nell'intero distretto.

L'età media del personale stimato in circa 55 anni incide sul tasso annuale delle assenze in particolare per malattie.

Diverse sono state nell'anno considerato le assenze per malattie per periodi mediamente lunghi.

UffICI N.E.P. DEL DISTRETTO

I comuni del circondario di competenza dell'ufficio N.E.P. di Caltanissetta sono 18 .

L'ufficio N.E.P. presso questa Corte d'Appello, nel periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019, ha eseguito le seguenti notifiche a richiesta dei privati:

Notifiche a richiesta di privati:

n. 6963 in materia civile a pagamento;

n. 349 in materia civile prenotate a debito;

n. 5797 in materia lavoro esenti;

n. 93 in materia penale a pagamento;

n . 172 in materia penale prenotate a debito

ha anche eseguito le seguenti notifiche a richiesta di Cancellerie:

n. 4756 in materia penale;

n. 1060 in materia civile;

n. 198 dalla Cancelleria per l'ufficio del Giudice di Pace.

Sono state inoltre eseguite, nel medesimo periodo, n. 2207 esecuzioni di cui:

n.1688 a pagamento;

n. 465 esenti in quanto attinenti a materia lavoro;

n . 54 prenotate a debito per ammissione della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Il dott. Stefano Galiano dirigente dell'ufficio, non segnala difficoltà operative o disservizi.

Il circondario di competenza dell'ufficio N.E.P. di Enna opera su 27 territori .

L'ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Enna, nel corso dell'an-

no 2019, ha provveduto alla notifica di complessivi n. 32624 atti. Quanto alle modalità di notifica ne sono state eseguite:
n. 14056 a mani del destinatario,
n. 18568 a mezzo servizio postale e segnatamente per le notifiche a mani;
n. 8295 nel territorio del Comune di Enna;
n. 5761 fuori del territorio del Comune di Enna
n. 28604 sono state eseguite da ufficiali giudiziari (5) e n. 4020 eseguite da funzionari (8).

Sono stati inoltre effettuati, dagli otto funzionari, n. 4718 atti di esecuzione così distinti:
n. 3172 a mani;
n. 1544 a mezzo del servizio postale;
n. 1577 nel Comune di Enna;
n. 1595 fuori del Comune di Enna.
Sono stati levati n. 813 protesti.

La dott.ssa Vally Carolo, dirigente dell'ufficio, seppur non segnalando specifiche difficoltà operative, ha segnalato un crescente impegno imposto ai dipendenti dalle varie e complesse attività nonostante l'informatizzazione.

I comuni del circondario di competenza dell'ufficio N.E.P. di Gela sono 4: Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera.

L'unep presso il Tribunale di Gela, nel corso dell'anno 2019, ha eseguito: n. 9154 notificazioni in materia penale e n. 19913 notificazioni in materia civile o amministrativa.

Sono stati effettuati n. 4128 atti di esecuzione, includendo i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi debitori, i sequestri giudiziari e conservativi, le vendite all'incanto, le consegne di beni mobili ex art 605 C.P.C., gli sfratti e i rilasci di immobili in generale.

Sono stati levati n . 308 protesti di titoli cambiari .

Il dott. Sergio Cozzo, dirigente dell'ufficio, quanto al numero dei dipendenti in servizio, una carenza di circa il 10% rispetto alla dotazione prevista dalla pianta organica, scopertura peraltro notevolmente ridotta rispetto al passato.

Rimarca tuttavia la carenza in pianta organica di due ufficiali giudiziari, con necessità di far svolgere ai funzionari alcune delle attività (in particolare quella di notificazione) rientrante di norma nelle mansioni delle suddette figure professionali. Segnala altresì l'ulteriore aggravio derivato dall'applicazione di un assistente giudiziario (per due giorni alla settimana e per circa nove mesi del 2019) presso il Giudice di Pace di Gela.

Ciò nondimeno, non risultano disservizi significativi.

L'ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

La Corte di Appello risente di un organico del tutto inadeguato al carico di lavoro nonostante la formale copertura al 30 giugno 2019.

La pianta organica della Corte di Appello prevede oltre il Presidente della Corte, 10 consiglieri, di cui 2 nel settore lavoro, quattro presidenti di sezione, un magistrato distrettuale non presente in organico, 8 componenti privati della sezione minorenni e 6 giudici ausiliari.

In data 27/7/2018 si è immesso in possesso un consigliere assegnato all'area penale dopo la dichiarazione, quale "sede disagiata" della Corte di Appello di Caltanissetta.

Il 6 ed il 20 settembre 2018 si sono immessi in possesso due Presidenti di Sezione definendosi così la pianta organica dei ruoli semidirettivi.

Ad onta della formale copertura dell'organico (un Presidente di sezione e quattro consiglieri di cui due addetti esclusivamente

al settore lavoro) nel settore civile permane una vistosa criticità.

La necessità di smaltire un arretrato risalente, la sopravvenienza in atto e la seppur residuale supplenza nel settore penale, a fronte di plurime incompatibilità, definiscono l'urgenza di implementare la pianta organica almeno con altri due consiglieri.

Il vero nodo critico, in una realtà territoriale di ridotte dimensioni, è quello costituito dall'obiettiva difficoltà di ovviare, con l'urgenza che i diversi casi richiedono, alle incompatibilità ricorrenti nel settore penale anche per il pregresso esercizio di funzioni di Presidente Gip e di Gip di uno dei Presidenti e di due dei quattro consiglieri delle sezioni penali.

Anche le incompatibilità ascrivibili ad annullamenti con rinvio sono spesso foriere di obiettive complicazioni gestionali nella distribuzione degli affari.

Un organico complessivo attualmente di undici consiglieri togati di cui uno, già presidente decaduto per scadenza del termine massimo di permanenza nell'incarico e un altro prima consigliere di uno delle sezioni penali e attualmente Presidente della Corte di Assise, è di per sé sì esiguo da rendere evidente la necessità di un mutamento di prospettiva ministeriale, a fronte delle necessità di mantenere la Corte di Appello come presidio di legalità.

Il risultato conseguito di inclusione della Corte di Appello quale sede disagiata con il conseguente incentivo economico per il magistrato trasferito, in una realtà territoriale complessa, come quella del territorio della Sicilia centrale, potrebbe essere momento qualificante di una strategia organizzativa mirata al miglioramento della risposta giurisdizionale. Giova segnalare che gli effetti positivi della fisionomia disagiata della Corte, cogentemente ancorati ad un deficit di organico del 20%, hanno avuto vita breve una volta completato formalmente l'organico.

Per quanto riguarda la generale condizione del Tribunale di Caltanissetta, va rilevato che secondo quanto relazionato dal Presidente del Tribunale nel periodo di riferimento 01/07/2018 – 30/06/2019, nell'organico dei magistrati si sono verificate significative vacanze ed assenze per lunghi periodi a causa di legittimi impedimenti.

La pianta organica del Tribunale si compone di n. 33 magistrati e specificamente del Presidente, cinque Presidenti di Sezione e 27 giudici.

In particolare la Sezione Unica Civile è composta dal Presidente di Sezione, da undici magistrati e da un giudice del lavoro.

Nell'ambito del settore civile, con variazione tabellare in data 11/07/2017 e dunque nel periodo precedente, è stata istituita la Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ai sensi del decreto legge 17/02/2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13/04/2017 n. 46.

La Sezione tratta i procedimenti giudiziari relativi all'immigrazione e alla protezione internazionale previsti dalla richiamata legge, mentre gli affari pregressi e sono rimasti nella competenza della sezione civile ordinaria .

La Sezione Specializzata è composta dal Presidente della Sezione Civile e da due giudici della medesima articolazione; ai due giudici sono stati inoltre assegnati ruoli aggiuntivi civili, in considerazione della flessione delle nuove controversie di competenza della Sezione Specializzata già verificatasi nel periodo precedente.

Sono stati istituiti sia l'Ufficio per il Processo presso la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sia l'Ufficio per il Processo presso la Sezione Unica Civile.

I magistrati professionali dell'intero settore civile possono avvalersi della collaborazione sia dei giudici onorari in servizio presso il Tribunale e tutti nominati prima del 15 agosto 2017, sia dei tirocinanti ex art.73 d. l. n.69/2013, che svolgono un percorso formativo presso questo Ufficio.

Al settore penale sono tabellarmente destinati quattro presidenti di sezione e quindici giudici.

Con variazione tabellare del 13 marzo 2018 è stato costituito il collegio specializzato in materia di misure di prevenzione come previsto dalla disposizione del comma 2 – sexies dell'art. 7 bis R.D. 30/01/1941 n. 12, introdotto dall'art. 33 comma 1 l. 17/10/2017 n. 161 in vigore dal 19/1172017.

La pianta organica dei magistrati del Tribunale segnala il Presidente non è stata però aumentata nonostante l'estensione della competenza territoriale all'intero distretto della Corte di Appello di Caltanissetta e la vasta platea di reati ai quali ora attengono le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in relazione alle modifiche introdotte dalla l. 17/10/2017 n. 161.

Il Collegio è stato quindi composto da tre magistrati con funzioni promiscue penali.

Soltanto in data 05/04/2019 si sono immessi in possesso due MOT e si è immessa in possesso un giudice trasferita da altra sede giudiziaria.

Plurime le variazioni tabellari che riferisce in relazione il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, e che non hanno tuttavia consentito di superare le criticità.

La gravità della condizione dell'Ufficio per carenza di magistrati ha dunque influito in maniera assolutamente rilevante nell'espletamento dell'attività giudiziaria.

L'organizzazione del Tribunale per il triennio 2017/2019 ha

trovato attuazione con il varo del documento organizzativo del 31/07/2017, che ha conseguito il parere favorevole del Consiglio Giudiziario il 27 settembre 2017 e l'approvazione del C.S.M. il 21 marzo 2018 e con le variazioni tabellari in data 27/11/2018 e 28/02/2019.

Occorre inoltre evidenziare che con la variazione tabellare del 13 giugno 2018 per adeguare le modalità di utilizzo dei giudici onorari alla normativa primaria e secondaria (d. lgs. 13/07/2017 n. 116; delibera del 06/12/2017 del CSM) intervenuta dopo la formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2017 – 2019 era stato già costituito l'ufficio per il processo sia presso la Sezione Unica Civile sia presso la Sezione Penale Dibattimento.

Deve essere menzionato il rilevante contributo dei giudici onorari, che con le variazioni tabellari prima indicate sono stati destinati all'ufficio per il processo a supporto dei magistrati professionali della Sezione Unica Civile, della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e della Sezione Penale Dibattimentale.

Per quanto attiene al Tribunale di Enna il Presidente ha riferito che la copertura dell'organico dei magistrati professionali, nel periodo di competenza (1.7.2018/30.6.2019) è stata la seguente.

Alla data del 11 .7 .2018 è stato ricoperto il posto di Presidente del Tribunale, vacante dalla data del 16.10.2017.

Il ruolo è stato svolto dal Presidente vicario f.f., Dott. Francesco Paolo Pitarresi, presidente della sezione penale.

All'inizio del periodo in considerazione il tribunale soffriva, formalmente, di una vacanza in ragione della cessazione dal servizio, in data 28.2.2018, di un magistrato, addetto al settore GIP/GUP, in quanto transitato nei ruoli della magistratura amministrativa.

Si è dovuta peraltro registrare, per tutta l'annualità in consi-

derazione, anche la vacanza, di fatto, di un magistrato, addetta al settore civile, ma applicato presso il tribunale di Messina fin dal gennaio 2016 per far fronte al carico giudiziario determinatosi in quell'ufficio in relazione al fenomeno delle immigrazioni, applicazione che è perdurata fino al 17.7.2019.

Occorre anche considerare che, fino al settembre 2018, è proseguita l'assenza per maternità/congedo parentale di un magistrato, assegnata al settore civile e poi transitato al penale per scambio di ruoli.

In data 5.4.2019 ha preso servizio nel Tribunale un m.o.t., assegnato in un primo tempo al settore civile ed in seguito transitato, su sua disponibilità, al settore penale onde far fronte alla grave emergenza di organico verificatasi in quel settore.

In data 20.5.2019 e in data 14.6.2019 hanno lasciato l'ufficio, per essere stati trasferiti nei tribunali di Caltanissetta e Caltagirone, due magistrati.

Nel primo semestre dell'anno il CSM ha deliberato inoltre i trasferimenti di altri 5 magistrati, 3 addetti al settore penale e due al civile .

Alla data del 30.6.2019 il tribunale soffriva pertanto, di fatto di tre vacanze; formalmente di sette vacanze, in relazione ad altrettanti trasferimenti deliberati dal CSM e destinati a diventare operativi, per le residue cinque unità, in ragione del parziale accoglimento delle richieste di posticipazione della data di presa di possesso negli uffici di destinazione, nel secondo semestre dell'anno.

Alle predette assenze si è posto rimedio con l'assegnazione di un m.o.t. e di un gop al settore penale monocratico, salvi naturalmente i processi che non possono essere trattati dai GOP, che sono stati assegnati tra gli altri magistrati togati ancora presenti in ufficio.

Osserva il Presidente del Tribunale di Enna *che si è pertanto drammaticamente avverato il timore, già segnalato nella relazione depositata lo scorso anno che l'Ufficio giudiziario collocato al centro della Sicilia e servito da un sistema autostradale vetusto e quasi al collasso, sì da essere poco appetibile, potesse andare incontro a notevoli scoperture di organico, essendo la quasi totalità dei giudici in servizio legittimata a richiedere il tramutamento.*

Quanto all'adozione di provvedimenti destinati al più efficace funzionamento degli Uffici il Presidente del Tribunale di Enna ha fatto presente che sono stati adottati nel periodo i piani ex art.37 l.n. 111/2011 quanto all'attività giudiziaria, sia nel ramo civile che in quello penale, segnatamente col fine di ridurre l'arretrato (peraltro, di fatto privati di efficacia per le vacanze sopravvenute), nonché il programma dell'attività annuale 2017 ex art. 4 d.lgs. n. 240/2006.

Due i giudici destinati all'Ufficio Gip che registra la vacanza del terzo posto previsto nella pianta organica .

Segnala ancora il presidente del Tribunale di Enna che *l'aiuto fornito ai GIP dai giudici del dibattimento penale con la compartecipazione ai turni per le urgenze è destinato progressivamente a ridursi sostanzialmente per il trasferimento di questi ultimi, in numero di cinque, nel corso dell'anno 2019, ed essendo il solo giudice penale rimasto al settore, oltre al Presidente di sezione, un magistrato di prima nomina.*

Nel settore civile con variazione tabellare del 25.10.2019, al fine di imprimere ulteriore spinta acceleratoria alla definizione dei relativi procedimenti civili, il Presidente del Tribunale, a modifica delle previgenti disposizioni tabellari, ha assunto la presidenza di tutti i collegi civili del Tribunale e, in atto cura tutte le udienze di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio di natura contenziosa.

È stato altresì individuato un nucleo di tre giudici assegnatari in via esclusiva dei procedimenti in materia di famiglia e con delega alla trattazione dell'udienza di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio di natura consensuale.

Al **Tribunale di Gela** nel corso del periodo di riferimento si è registrata una scopertura effettiva dei posti di giudice del 33% per l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro per la durata di diciotto mesi di un magistrato, disposta con provvedimento del CSM del 24 gennaio 2018, per il congedo di maternità di due magistrati perdurato fino al mese di gennaio 2019 e per la prolungata assenza di altro magistrato che ha preso parte ad uno stage della durata di dieci mesi presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Inoltre, a decorrere dal mese di marzo 2019, il CSM ha deliberato il trasferimento ad altri uffici del Presidente del Tribunale e di cinque giudici, due della sezione civile e tre della sezione penale, cosicché allo stato la scopertura complessiva nei posti previsti dall'organico del Tribunale di Gela si è attestata al 43%.

Con la sola eccezione del giudice già assente per applicazione e di quello destinato al Tribunale di Palermo, per tutti i magistrati trasferiti, incluso il Presidente del Tribunale, è stato richiesto al Ministro della Giustizia da parte di questa Presidenza della Corte di Appello, su proposta dell'ufficio, un periodo di ulteriore esercizio delle funzioni presso il Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 10, comma III, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per ritardare il più possibile gli effetti deleteri del trasferimento sul funzionamento di un ufficio dove i posti vacanti di giudice vengono normalmente coperti esclusivamente con le assegnazioni di sede ai magistrati al termine del tirocinio.

Nel caso del Tribunale di Gela è verosimile che ciò potrà veri-

ficarsi soltanto nell'autunno del 2020, quando prenderanno servizio i vincitori del concorso indetto con D .M . 19 ottobre 2016 che stanno svolgendo il percorso di formazione .

È stata anche formulata dalla Presidenza della Corte di Appello richiesta al CSM di interpello per applicazione extradistrettuale di due magistrati al Tribunale di Gela per la durata di sei mesi, proposta recepita con delibera del 17 luglio 2019.

Quanto al **Tribunale per i Minorenni** al 30 giugno 2019 erano in servizio i seguenti magistrati: il Presidente e 3 giudici.

La distribuzione degli affari civili avviene secondo criteri di ripartizione territoriale e per materia, così come indicati in tabella.

In particolare, alla data del 30 giugno 2019, in base alla ripartizione territoriale del Distretto, l'attribuzione degli affari civili era così effettuata: il Presidente per l'Area 1 costituita dal territorio dei Comuni di Caltanissetta e di San Cataldo; un magistrato per l'Area 2 costituita dal territorio dei restanti Comuni del Circondario del Tribunale di Caltanissetta; uno all'Area 3 comprendente il territorio dei Comuni del Circondario del Tribunale di Enna e uno all'Area 4 con i territori dei Comuni del Circondario del Tribunale di Gela.

Quanto agli affari penali, alla stessa data del 30 giugno 2019, in base alle tabelle:

il Presidente presiedeva il collegio del dibattimento penale;

un giudice svolgeva le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e di magistrato di sorveglianza nonché di presidente del collegio Gup e del Tribunale di Sorveglianza.

Due giudici hanno avuto funzioni di giudice a latere del dibattimento penale ed una anche di giudice a latere del Tribunale di sorveglianza .

Nel periodo in considerazione si sono rese necessarie, su richiesta del Presidente del Tribunale per i Minorenni, ben 14 appli-

cazioni disposte dalla Presidenza della Corte sia per la composizione del collegio del riesame, conformemente a quanto previsto dalle tabelle in vigore, sia per far fronte, a decorrere dal mese di maggio, all'assenza dall'Ufficio di un giudice togato.

È di 16 il numero dei giudici onorari previsti dalla pianta organica.

In quest'ambito si registravano al giugno 2019 due vacanze dovute alle dimissioni di altrettanti giudici onorari.

I giudici onorari compongono il collegio delle camere di consiglio e delle udienze collegiali; essi inoltre svolgono, su delega del collegio, attività istruttoria.

I magistrati togati del Tribunale per i Minorenni si sono avvalsi dell'esperienza e della competenza dei giudici onorari per l'ascolto del minore previsto e disciplinato dagli artt. 336 bis c.c. e 38 bis disp. att. dello stesso codice.

Per l'espletamento delle funzioni civili ogni giudice, compreso il Presidente, ha una propria equipe, che lo coadiuva nelle relative attività.

Nel settore penale, i giudici onorari compongono i collegi dell'udienza dibattimentale, dell'udienza preliminare, dell'udienza del riesame e dell'udienza di sorveglianza, nonché, a seguito della sentenza n.1/2015 della Corte Costituzionale, del collegio che decide il giudizio abbreviato disposto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha dato atto che "*l'apporto culturale che deriva dalle specifiche conoscenze dei giudici onorari è basilare per il buon andamento dell'Ufficio. Agli stessi giudici va dunque dato atto di svolgere un ruolo fondamentale allorché sono chiamati a comporre i collegi civili e penali oppure a compiere attività istruttoria delegata.*"

Dal 2009 è operativo un "Gruppo Adozioni", formato da sei giu-

dici onorari e in atto coordinato dal Presidente di questo Tribunale.

Il "Gruppo" si occupa della fase dell'inserimento dei minori adottabili nelle famiglie nonché di tutte le questioni a esso collegate: provvede all'ascolto dei minori adottabili, all'istruttoria relativa alle domande di disponibilità all'adozione nazionale e internazionale, alla selezione delle coppie aspiranti all'adozione e al loro abbinamento ai minori, alla vigilanza sugli affidamenti preadottivi, alle istruttorie relative alle trascrizioni o dichiarazioni di efficacia dei provvedimenti di adozione emessi all'estero.

Unica virtuosa eccezione nel descritto contesto il pieno organico del Tribunale di Sorveglianza ove sono in servizio i 3 magistrati su tre previsti in pianta organica il Presidente e 7 esperti su 8.

La Magistratura Onoraria

Si conferma anche per l'anno giudiziario di riferimento la rilevanza dell'apporto della magistratura onoraria.

Si tratta di un apporto significativo in tutto il distretto.

I magistrati onorari presso il Tribunale di Caltanissetta nel periodo di riferimento sono stati 14 su 17, a Enna 9 su 9, a Gela, 8 su 8, presso la Corte di Appello 6 su 6, alla sezione Minori di Appello 8 esperti su 8, al Tribunale di Sorveglianza 7 su 8 e al Tribunale per i Minorenni 14 su 16.

Il numero dei GOP si è implementato di una unità, definendosi così l'organico tabellare di nove unità, di cui cinque assegnate al settore civile e quattro al penale.

I GOP vengono utilizzati sia in regime di affiancamento ai giudici professionali, in particolare, nel civile per lo smaltimento dell'arretrato, sia mediante attribuzione di ruolo autonomo (sia nel civile, ove gli stessi sono, tra l'altro, titolari della materia delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, dei ruoli, o parte dei ruoli, dei giudici togati trasferiti; sia nel penale, ove sono assegnatari di affari ex art. 550 c.p.p., nonché destinati ad integrare il collegio).

I giudici onorari nominati anteriormente al 15.8.2017 sono soggetti alla normativa transitoria di cui al D. L.vo n.116/2017.

I magistrati onorari in servizio svolgono per la gran parte le proprie funzioni dal 2002, inizialmente in virtù delle due conferme quadriennali previste, ex artt. 7 e segg. della l. 374/1991, e dell'unica conferma triennale prevista per GOT e VPO, ex art. 42 - quinques del R.D. 12/1941.

Successivamente, in deroga ai predetti provvedimenti normativi, i magistrati onorari hanno continuato nelle loro funzioni per le proroghe annuali dell'incarico sino al d. lgs. 92/2016, che ha a

sua volta previsto la nuova procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio per un primo mandato di durata quadriennale con decorrenza 1 giugno 2016 e scadenza 31 maggio 2020.

Sullo sfondo la tanto contestata riforma di cui al D. lgvo 13 luglio 2017 n. 116 il cui fulcro è l'unificazione delle figure del giudice di pace e del giudice onorario di Tribunale assorbite in quella che è stata definita ambigua simbiosi nella figura di giudice onorario di pace, inserito nell'Ufficio del Processo.

In attesa del futuro ampliamento delle competenze dei GOP in materia civile, previsto dall'art. 27 del d. lgs. 116/2017 che entrerà in vigore solo il 31 ottobre 2021, i giudici onorari in servizio all'entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, secondo il combinato disposto degli artt. 10, 11 e 30 del medesimo decreto, trattano i procedimenti di seguito indicati:

- nel settore civile: controversie di natura condominiale; cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 50.000,00; cause di risarcimento danno prodotto dalla circolazione stradale non superiore € 100.000,00; opposizioni a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/81; procedimenti speciali di cui agli artt. 186 bis e 423 c.p.c.; assunzione delle prove; conferimento incarico CTU su quesiti predeterminati; procedimenti di espropriazione forzata di beni mobili presso il debitore e presso terzi, questi ultimi nel limite di valore di € 50.000,00; attività connesse alle funzione di giudice delle esecuzioni immobiliari; attività di competenza del giudice tutelare, attività della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea.

- nel settore penale la competenza è relativa ai procedimenti a citazione diretta previsti dall'art. 550 c.p.p. ovvero reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni,

nonché quelli di cui agli artt. 336, 337, 343, 349, 588, 625 e 648 c.p. con specifica esclusione delle funzioni di GIP e GUP, dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace, dei procedimenti con rito direttissimo di cui all'art. 558 c.p.p., dei procedimenti di cui all'art. 11 c.p.p. e di quelli per stalking (612 bis c.p.).

La riforma ha previsto un doppio binario per i magistrati già in servizio al 15 agosto 2017 .

L'art. 29 del succitato decreto dispone che "i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.

In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età"

Con D.M. del 21 settembre 2018 del Ministero della Giustizia è stato istituito il tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria, composto oltre che dai rappresentanti del governo e delle associazioni più rappresentative della magistratura onoraria anche dai rappresentanti dell'ANM, con il compito di elaborare delle modifiche al d. lgs. 116/2017.

Detto tavolo, superata ogni ipotesi di "stabilizzazione" perché ritenuta impraticabile, ha registrato le positive aperture dell'A.N.M. sull'ipotesi del doppio binario tra i nuovi magistrati onorari, a cui sui applicherebbe integralmente la nuova normativa, e quelli già in servizio al momento dell'entrata in vigore della "riforma Orlando", per i quali si è convenuto sulla necessità di prevedere un regime diverso.

Più precisamente, con nota del 15 dicembre 2018, l'Associazione Nazionale Magistrati ha riconosciuto il prezioso ruolo dei

magistrati onorari nella *"attività di affiancamento, supplenza e supporto ai magistrati professionali e di esercizio delle funzioni giurisdizionali loro demandate" che consentirebbe "tramite un loro più assiduo indirizzo, accompagnato dalle necessarie tutele economiche, un effettivo incremento della produttività giudiziaria negli uffici di primo grado, con evidenti benefici per i cittadini" e per tale motivo "auspica che possano essere reperiti i necessari finanziamento peraltro stimati in cifre di non particolare impatto sul bilancio dello Stato"* .

Il lavoro dei vari soggetti coinvolti al predetto tavolo, finalizzato a modificare i punti della riforma che incidono negativamente sulla dignità dei magistrati onorari, sulle loro legittime aspettative economiche e previdenziali e sulla efficienza della giustizia, ha avuto il suo culmine nel disegno di legge n. 1438 presentato al Senato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 luglio 2019 ed assegnato alla seconda Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 17 settembre 2019.

Le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), prevedono:

- la ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il «familiare» esercente la professione forense;
- la parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di con-

sentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede per assistere un familiare con disabilità;
- la modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Con particolare riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n . 116 del 2017 per i magistrati onorari già in servizio, l'intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite nell'ambito del tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue:
- la previsione che i Gop possano rimanere in servizio sino alla cessazione dell'incarico, fissata dall'articolo 29, comma 2, al compimento del sessantottesimo anno di età laddove attualmente il decreto legislativo n . 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;
- la radicale modifica della disciplina relativa alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari .

In particolare, la disciplina prevista dall'articolo 30, con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali, che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell'incarico, sino alla sua cessazione.

Sul versante del trattamento economico, di cui all'art. 31, è previsto che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374,

per i giudici di pace e quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente «a cottimo», non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura.

È peraltro mantenuta la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità corrisposta in misura fissa.

Tale indennità, attualmente, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La parte fissa ammonta ad euro 24.210 per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e ad euro 19.368 (80 per cento di euro 24.210) per i magistrati onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.

La parte variabile, invece, cosiddetta indennità di risultato (riconosciuta dal capo dell'ufficio in relazione a criteri predeterminati), per effetto del richiamo all'articolo 23, è determinata in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento dell'indennità fissa sopra indicata.

Diversamente, per effetto dell'intervento di riforma, l'indennità non si compone più delle due parti (fissa e variabile), ma viene determinata in misura globale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nei seguenti importi:

euro 31.473, per i magistrati onorari della prima delle due categorie sopra indicate, ed euro 25.178, per i magistrati onorari della seconda (che è poi l'importo delle indennità fisse, maggiorate del 30 per cento).

Nel caso in cui il magistrato onorario opti per l'indennità fissa resta fermo il limite dei tre impegni settimanali .

Passando in dettaglio all'analisi della situazione nel distretto va evidenziato che nell'anno giudiziario in corso presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto di Caltanissetta esercitano funzioni onorarie 15 giudici rispetto ai 45 previsti in organico, con una percentuale di scopertura pari al 67%.

Il numero del personale amministrativo in servizio rispetto alla previsione di 46 dipendenti in pianta organica presenta una percentuale di scopertura pari al 24%.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta segnala che è ampia la competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta che comprende il circondario di Caltanissetta, oltre i territori di Mussomeli, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino per soppressione dei giudici di pace di quegli uffici.

Quanto all'organizzazione tabellare, con decreto di variazione del 21 settembre 2018 un presidente di sezione è stato designato quale Magistrato collaboratore nel coordinamento dell'Ufficio.

Nel periodo in esame il Presidente del Tribunale ha continuato ad esercitare il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace e tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo; dopo l'indicata variazione tabellare è stato coadiuvato dal magistrato collaboratore per la formazione professionale dei giudici di pace mediante riunioni trimestrali.

Sono stati in servizio sei giudici di pace su diciotto previsti dalla pianta organica con una scopertura pari al 67%.

Il **Presidente del Tribunale di Enna** ha riferito che le piante teoriche dell'Ufficio del Giudice di Pace di Enna annoverano, rispettivamente per il personale di Magistratura onoraria due giudici di pace d.p.r. 24.8.2011, entrambi in servizio, e dieci unità di personale amministrativo.

Allo stato sono, tuttavia, effettivamente presenti in servizio

unicamente n.1 cancelliere, n.1 assistente giudiziario, n.1 operatore giudiziario e n. 2 ausiliari, di cui uno proveniente da ufficio soppresso ex D.lgvo 156 del 2012, con conseguente scopertura dell'organico del 30%.

Tale situazione deve ritenersi critica, sia in considerazione della mole di lavoro che il personale presente è costretto a svolgere, in particolare quello in carico all'unico Cancelliere in servizio che disimpegna, in via continuativa le mansioni spettanti al Funzionario e a tre Cancellieri, sia in considerazione della possibile soppressione, ex art. 34 del d.lgs. n.116/2017, di alcuni Uffici del Giudice di Pace circondariali mantenuti ex art. 3 del d.lgs. n. 156/2012.

La pianta organica teorica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia annovera due posti di giudice di pace, entrambi vacanti.

L''Ufficio è retto, da circa quattro anni ed a rotazione tra di loro, da uno dei giudici di pace in servizio nel circondario di Enna e da sei unità di personale amministrativo: attualmente risultano vacanti un posto di funzionario (dal 16.10.2018 e fino al 15.10.2019 risulta applicato un Funzionario Giudiziario proveniente dalla Procura di Enna), due posti di cancelliere (collocati in quiescenza), previsti in pianta organica.

Relativamente agli Uffici del Giudice di Pace di Centuripe, Agira, Leonforte, Regalbuto, Troina, Piazza Armerina e Barrafranca mantenuti ex art. 3 del d.lgs. n.156/2012, la pianta organica teorica annovera due posti di giudici di pace per ogni ufficio, sempre vacanti sin dal 2006, che sono retti a rotazione da uno dei giudici di pace in servizio del circondario di Enna.

Sono presenti tre unità di personale amministrativo (cancelliere, operatore giudiziario ed ausiliario), per ogni ufficio provenienti dai rispettivi uffici comunali.

Gravissimo il deficit di organico del personale amministrativo

presente **nell'Ufficio del Giudice di Pace di Gela ove sono vacanti 2 dei 3 posti di cancelliere (scopertura 66%).**

Il residuo personale del Giudice di pace ha avuto difficoltà a procedere alle regolarizzazioni richieste ad esito dell'ispezione ministeriale ordinaria del luglio 2017 per l'impossibilità di governare contestualmente gli imponenti flussi di lavoro di un ufficio che ha assorbito anche quello delle corrispondenti sedi di Mazzarino e di Niscemi, quest'ultima inclusa il 30 marzo 2016.

Proprio al fine di consentire la regolarizzazione dei servizi oggetto del rilievo ministeriale, su richiesta dell'ufficio, è stata disposta dal Presidente della Corte di Appello nel mese di aprile 2019, l'applicazione al Giudice di Pace di Gela di un assistente giudiziario in servizio presso il locale ufficio N.E.P. per la durata di sei mesi e per due giorni la settimana.

Per quanto attiene all'andamento della giustizia minore in tutti gli uffici del giudice di pace del distretto il numero delle iscrizioni è risultato in aumento nel settore civile mentre nel settore penale si è registrata una diminuzione nei circondari di Enna e Gela e seppur modesto aumento a Caltanissetta.

Nessun caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L'arretrato è da ritenersi limitato entro limiti fisiologici.

Applicata la normativa di cui alla legge n. 67/2014 con riferimento alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, mentre non si sono registrati casi di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Confermata la non applicabilità nel dibattimento innanzi al Giudice di Pace dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal d.lgs. n. 28/2015.

Sostanzialmente stabile il dato delle varie tipologie di contenzioso civile (per lo più in materia di opposizioni a sanzioni ammi-

nistrative ex d.lgs. n. 150/2011, di risarcimento danni da circolazione di veicoli, oltre che di opposizione a decreto ingiuntivo e di condannatorio in genere), anche a fronte dell'istituto della mediazione civile istituita con il d.lgs. n. 28 del 2010, oltre che di quello della negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n.162/2014.

Nel complesso presso tutti gli uffici del Giudice di Pace del distretto, per quanto riguarda la giustizia penale, si rileva che i nuovi processi sopravvenuti nell'anno in esame sono stati 193 (287 nell'anno precedente) per il dibattimento e 540 (766 nell'anno precedente) presso gli uffici GIP (364 c.noti e 176 c.ignoti), con una diminuzione percentuale rispettivamente del 33% per la prima tipologia di processi e 30% per la seconda.

I processi definiti nella fase dibattimentale sono stati 308 (343 nell'anno precedente), mentre nella fase preliminare sono stati 538 (788 nell'anno precedente) con una diminuzione rispettivamente del 10% per i primi e del 32% per i secondi.

I procedimenti pendenti dinanzi al GIP sono stati 117 (116 nell'anno precedente), di cui 76 contro noti; quelli pendenti al dibattimento sono stati 561 (675 nell'anno precedente), con una diminuzione del 17%.

Il tasso di smaltimento è rimasto sostanzialmente inalterato sia per i processi al dibattimento e pari al 35% (34% nell'anno precedente), sia per i procedimenti dinanzi al GIP e pari all'82% (88% nell'anno precedente).

L'indice di ricambio per i procedimenti innanzi al GIP è risultato pari al 99% (101% nell'anno precedente) per attività contro noti e 81% (99% nell'anno precedente) per l'attività contro ignoti.

L'indice di ricambio per i processi al dibattimento è risultato pari al 160% (120% nell'anno precedente).

La durata media dei processi è aumentata sia nella fase preliminare, passando da 58 giorni dell'anno precedente agli attuali 79 giorni, sia in quella dibattimentale passando da giorni 815 dell'anno precedente agli attuali giorni 901.

Le tipologie di reato più frequenti sono quelle di ingiurie, lesioni e minacce .

Per quanto riguarda la giustizia civile, nel complesso si rileva che i nuovi processi sopravvenuti nell'anno in esame sono stati complessivamente 4.077 (3.835 nell'anno precedente) con un aumento percentuale del 6% (15% nell'anno precedente).

I processi definiti sono stati complessivamente n.4.135 (n.4.259 nell'anno precedente) con una diminuzione percentuale del 3%.

I processi civili pendenti sono risultati 3.065 (3.126 nell'anno precedente) con una diminuzione percentuale del 2%.

Il tasso di smaltimento pari a 57% (58% nell'anno precedente).

L'indice di ricambio è risultato pari al 101% (111% nell'anno precedente).

La durata media dei processi è rimasta invariata (275 giorni rispetto a 298 giorni dell'anno precedente).

In tema d'immigrazione ed espulsione degli stranieri, data la localizzazione a Caltanissetta di un Centro di Permanenza Temporanea per stranieri irregolarmente immigrati, l'attività prevalente in materia ha riguardato la convalida dei provvedimenti di trattenimento disposti dal Questore nonché le decisioni dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto.

Dai dati statistici emerge che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta sono stati iscritti 54 procedimenti (46 nell'anno precedente) mentre quelli definiti sono stati 52 (47 nell'anno precedente).

Presso l'ufficio del Giudice di Pace di Enna sono stati iscrit-

ti 8 ricorsi (2 nell'anno precedente) e ne sono stati definiti 8 (2 nell'anno precedente).

Quanto ai VV.PP.OO. in servizio presso le Procure della Repubblica, il Procuratore Generale ha riferito che svolgono fondamentalmente due attività: la partecipazione alle udienze penali e l'attività presso l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.), operativo dall'8 gennaio 2018 e composto dai due Procuratori Aggiunti, quali coordinatori, da tutti i VV.PP. OO., dalle unità di personale amministrativo addette alle segreterie dei magistrati dei settori ordinari, da due unità di personale di P.G. e dagli eventuali tirocinanti.

Per quanto riguarda l'attività dibattimentale, secondo quanto disposto dall'art. 17 D.L.vo 13 luglio 2017 n. 116, sono delegabili al Vice Procuratore Onorario:

- i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, comprese le udienze per i procedimenti ex art. 11 c.p.p., salvo che il Procuratore della Repubblica o i Procuratori Aggiunti non ravvisino una particolare delicatezza delle vicende oggetto di trattazione nonché l'attività di cui agli artt. 15,17 e 25 in relazione all'art. 50 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- i procedimenti ai sensi dell'art. 127 c.p.p.;
- i procedimenti ai sensi dell'art. 655 2° comma c.p.p. e i procedimenti di opposizione a decreto del pubblico ministero di liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici e traduttori;
- i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: udienze dibattimentali, con le sole esclusioni previste dal dettato normativo o da progetto organizzativo, compresi, anche in questo caso, i procedimenti ex art. 11 c.p.p., salvo che il Procuratore della Repubblica o i Procuratori Aggiunti non ravvisino una particolare delicatezza delle vicende oggetto di tratta-

zione; udienza di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo;
- le richieste di emissione del decreto penale di condanna;
- i procedimenti ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

Per quanto attiene l'U.P.C., il compito dei VV.PP.OO. è quello di coadiuvare i magistrati professionali nelle attività di ufficio, predisponendo gli atti preparatori utili per l'esercizio dell'azione penale, attraverso mirate attività di studio dei fascicoli, indirizzate anche alla predisposizione di bozze dei provvedimenti e, con riferimento specifico al settore civile, alla redazione dei ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, nei limiti della delega agli stessi conferita, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Aggiunto di riferimento e dei Sostituti assegnatari dei singoli procedimenti e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 15 D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.

INFORMATIZZAZIONE

L'informatizzazione è un valore aggiunto nel sistema giustizia e un potenziale straordinario di miglioramento della qualità della risposta giudiziaria.

È strumento fondamentale per veicolare le informazioni nel sistema della rete, per la gestione e la custodia dei dati, per un dialogo tra uffici giudiziari e cancellerie che diventa fattore di garanzia della riduzione dei tempi dei processi.

È stato detto in dottrina che la virtualizzazione reinventa una cultura nomade che non conosce barriere e ha orizzonti illimitati.

Competitività, sviluppo e investimenti non possono esserci senza una giustizia efficiente e tale è quella gestita da una comunità qualificata perché opera nel mondo del diritto e interattiva che si avvale della digitalizzazione impossibile senza un'implementazione del processo civile e penale telematico .

Il tempo della giustizia e il sotteso cambiamento culturale costituiscono condizione essenziale per lo sviluppo degli investimenti.

La digitalizzazione è un percorso puntato alla razionalizzazione dell'esistente, al superamento della congestione dell'ammasso cartaceo, allo scambio veloce di informazioni in vari settori della giurisdizione, ad una nuova documentazione virtuale inimmaginabile senza la sinergia tra gli attori del processo .

Con riferimento allo stato di attuazione del processo civile telematico, con i relativi applicativi SICID/SIECIC, si tratta di una realtà ormai pienamente consolidata nei Tribunali di tutto il distretto, ad eccezione del Tribunale per i minorenni, ove è invece operativo l'applicativo SIGMA .

È ormai diffuso (e pressoché omogeneo) l'utilizzo della Consolle del magistrato per la redazione di quasi tutti i provvedimenti decisori e istruttori del giudice (oltre che naturalmente per i decreti ingiuntivi) e persino per la redazione dei verbali di udienza.

Al fine di favorire un effettivo processo di armonizzazione nelle modalità di lavoro determinate dall'introduzione del P.C.T. e di garantire corrette rilevazioni statistiche, si è avviato il virtuoso percorso della sottoscrizione di protocolli di intesa con i locali consigli dell'Ordine degli Avvocati, e si è proceduto alla ricognizione e al censimento (oltre che all'inserimento nella relativa banca dati) delle buone prassi rinvenute nel Distretto.

Si è inoltre monitorato il progressivo passaggio al ReGIndE – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - dei professionisti iscritti agli albi dei tribunali ed è stata sollecitata la corretta attribuzione ai fascicoli dei relativi codici di iscrizione a ruolo; è stata infine monitorata la qualità del dato informatico, segnalando la presenza della c.d. false pendenze riscontrate soprattutto in alcune materie della volontaria giurisdizione e della Sezione lavoro del

tribunale di Caltanissetta. Immettere le giuste informazioni all'interno del processo è fondamentale per il successo della giurisdizione.

Giova segnalare, quanto alla sezione unica civile della Corte d'Appello, che tutti i consiglieri sia togati che onorari sono dotati del programma consolle e lo utilizzano e che, nel periodo di riferimento, si è fatto ricorso in misura sempre crescente ai depositi telematici .

Quale meccanismo di supporto è ancora attuale il protocollo sottoscritto in data 23/9/2015 con gli avvocati del distretto per il deposito di copia cartacea di cortesia degli atti introduttivi e delle memorie conclusive.

Tutto il personale amministrativo nel settore civile si confronta proficuamente e quotidianamente con il processo telematico proseguendo in un cammino tracciato intrapreso con impegno lodevole e costante affinamento delle competenze.

Il SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) risulta impiegato anche per la notifica telematica ai CTU, i quali, provvedono al deposito telematico degli atti a decorrere dallo scorso anno.

La bonifica dei nominativi degli avvocati e dei CTU è continua al fine di controllare costantemente l'esattezza e la completezza dei dati.

L'attenzione per il profilo relativo alla formazione, che è stata massima nel periodo di riferimento, ha consentito l'arricchimento progressivo delle conoscenze funzionali a promuovere una cultura di giurisdizione- amministrazione mirata all'efficienza del sistema giustizia.

Con riferimento all'uso della Consolle da parte del Presidente e dei Consiglieri della sezione civile, oltre che del Presidente della

Corte con la nuova funzionalità "Cruscotto del Presidente", occorre rilevare – in ordine allo stato di attuazione del PCT – che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 16 bis, comma 9 ter, D.L. n. 179/2012, come novellato dal D.L. n. 90/2014, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte d'Appello, il deposito degli atti processuali o dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Giova segnalare tuttavia che gli strumenti elaborati nei progetti di innovazione informatica, come il c.d. Cruscotto del Presidente, non sono allo stato, in ragione della tempistica degli inserimenti, demandati al CISIA (Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi Informativi Automatizzati), tali da garantire un allineamento effettivamente orientativo per la dirigenza degli adempimenti.

Verosimilmente la criticità è ascrivibile ad un caricamento veicolato dal SICID ma per il tramite di estrazioni periodiche di dati effettuate dal personale CISIA.

L'accelerazione è auspicabile possa avvenire attraverso una connessione automatica tra il sistema informatico c.d. Cruscotto del Presidente e registro SICID, meccanismo che consentirebbe una risposta in tempi reali e come tali esaustiva.

Siffatto espediente operativo consentirebbe di aggirare l'ostacolo rappresentato dalla difficoltà del caricamento dei dati in apposito server e con una tempistica differita rispetto al momento dell'estrazione dal sistema .

Si trarrebbe peraltro di operare come avviene per il sistema c.d. "Pacchetto Ispettori" che consente la visualizzazione attuale dei dati.

Peculiare l'evidente criticità riscontrata quanto alle funzioni di appello in materia civile minorile stante la disomogeneità del sistema informatico della Corte rispetto al Tribunale di primo grado

ma per tale specifico profilo l'obiettivo programmatico e prioritario è stato quello del superamento della criticità attraverso un impegno sinergico di RID e Magrif e il coordinamento con l'assistenza informatica del CISIA.

Si tratta di una criticità già rilevata e in fase di risoluzione.

Al Tribunale di Caltanissetta il PCT è oramai largamente diffuso nel settore civile ed è utilizzato sia dai magistrati togati che dagli onorari nonché dal personale di cancelleria e dal periodo in esame anche dai giudici onorari.

I magistrati con encomiabile attivismo si impegnano personalmente nella redazione telematica dei verbali laddove non sia necessaria l'assistenza del cancelliere. L'abnegazione dimostrata dai magistrati nell'utilizzo della Consolle del Magistrato come strumento di lavoro per il deposito di tutti i provvedimenti e dei verbali di udienza, che non sono atti del giudice, fa sì che i processi che si celebrano nelle aule di udienza siano effettivamente processi civili telematici, con positivi risvolti per l'esecuzione dei provvedimenti e per la consultazione degli atti da parte degli avvocati.

Quanto **al Tribunale di Enna** il Presidente ha osservato che le dotazioni strumentali ed informatiche sono ormai presenti in tutte le aule di udienza ed utilizzate sistematicamente dai magistrati e inoltre che il processo civile telematico è a pieno regime ed ogni magistrato dell'ufficio (compresi i g.o.p.) dispone delle attrezzature necessarie per accedere alle funzionalità del P.C.T. (Consolle del Magistrato, smart card, pc portatili forniti di dock-station) e delle relative postazioni di lavoro compatibili con Consolle.

Anche il personale amministrativo risulta disporre di computer con i più aggiornati ed elevati standard qualitativi, in modo tale da assicurare la rapida consultazione dei registri informatici e dei fascicoli.

Nel circondario ennese i magistrati procedono in udienza alla verbalizzazione telematica, salve le eccezioni dovute al particolare carico del ruolo d'udienza ovvero alla complessità/peculiarità degli incombenti da compiere.

Ormai è generalizzato il deposito telematico degli atti e dei documenti ed è costante l'attenzione dei magistrati nella consultazione telematica degli atti, ferma restando l'opportunità di mantenere l'uso delle c.d. copie di cortesia cartacee (che, peraltro, gli stessi difensori hanno cura di fornire al magistrato, in adempimento all'onere espressamente previsto in seno al protocollo d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Gli ausiliari del giudice normalmente depositano anche una copia cartacea dei propri elaborati dopo avere provveduto all'invio telematico.

Una peculiare criticità è stata segnalata con riferimento al funzionamento del c.d. "cruscotto" del Presidente, strutturato per supportare i compiti organizzativi e di verifica del Presidente: i dati forniti dallo stesso non sempre corrispondono con quelli estratti dal SICID (per cui si è reso necessario continuare a consultare i dati statici forniti dalla Corte d'Appello).

Piuttosto è da segnalare come l'assistenza tecnica (forse perché percepita dal sistema come un "costo" eccessivo) risulti eccessivamente "razionalizzata" e ridotta ad un punto tale da sembrare attualmente (così come in passato) decisamente sottodimensionata; deve sottolinearsi come, a tutt'oggi, il Tribunale di Enna possa avvalersi dell'ausilio di un unico funzionario DGSIA, incaricato di prestare la propria opera con riferimento a tutti gli uffici del circondario. In generale, è stato evidenziato il ridotto numero di apparecchiature cc.dd. sostitutive in caso di guasti al funzionamento di quelle in uso.

Infine, con riguardo ai registri informatici, occorre ricordare

che, a seguito dell'accorpamento al Tribunale di Enna del soppresso Tribunale di Nicosia (già interessato all'epoca - settembre 2013 - dal processo di informatizzazione, essendo ivi operativi i protocolli SICID e SIECIC), i ruoli informatici di Nicosia sono rimasti a tutt'oggi separati non essendosi provveduto all'unificazione con i ruoli del Tribunale di Enna.

La pluralità dei registri in considerazione del quasi totale esaurimento delle cause iscritte a ruolo presso il Tribunale di Nicosia tuttavia non è tale da compromettere il miglior utilizzo dell'applicativo "Consolle del Magistrato".

Le comunicazioni al PM - che non è dotato di Consolle - avvengono mediante una procedura di trasmissione ibrida di provvedimenti emessi in forma digitale dal giudice e poi stampati al fine di consentire al P.M. di prenderne visione.

Anche la comunicazione dei provvedimenti giurisdizionali alle Pubbliche Amministrazioni avviene non di rado mediante la stampa del provvedimento e l'invio con modalità tradizionali, non esistendo procedure informatizzate di comunicazione fra Tribunale ed alcune PP.AA.

Risulta che il controllo delle notificazioni e comunicazioni di cancelleria viene normalmente svolto mediante l'utilizzo delle funzionalità della Consolle del magistrato, mentre le notificazioni telematiche effettuate dagli avvocati pur in aumento rispetto al passato, scontano ancora, nella prassi, alcune difficoltà relative all'inserimento con allegazione della prova telematica, attraverso l'inserimento dei file in formato "eml" o "msg".

Presso il Tribunale di Gela i giudici professionali ed onorari della sezione civile impiegano nello svolgimento delle loro funzioni il sistema operativo Consolle e provvedono alla redazione dei verbali e di ogni altro atto ed al loro deposito esclusivamente in via

telematica. Riferisce il Presidente: "Con le nuove tabelle di organizzazione dell'ufficio si è proceduto all'implementazione dei criteri di assegnazione delle controversie civili mediante la generalizzata introduzione dei criteri automatici previsti dal registro SICID previa suddivisione in gruppi di attribuzione e con previsione di profili di bilanciamento per anno solare, già introdotti fin dal 2016 in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, che consentono di garantire il principio di precostituzione del giudice e, al contempo, di assicurare eque ripartizioni dei carichi di lavoro".

Conclusivamente deve rilevarsi che, seppur a fronte di un'adeguata informatizzazione del settore civile, il percorso è in evoluzione costante .

Si impone l'apporto di personale amministrativo sempre più qualificato, un impegno formativo sempre più elevato e una sinergia effettiva con un'assistenza informatica competente ma soprattutto effettivamente presente sul territorio sia in sede centrale che periferica.

In esito alla verifica del RID civile è rimasto accertato che l'utilizzo degli applicativi forniti è conforme alle linee programmatiche del Consiglio Superiore della Magistratura e consolidato negli uffici del Distretto.

Il Tribunale per i minorenni avvierà le variazioni applicative.

La verifica del RID ha confermato che nei Tribunali dei Distretto l'avvio della verbalizzazione in udienza è avvenuto con modalità telematica ormai da anni con, con netto anticipo rispetto alle previsioni programmatiche.

È rimasto anche accertato che in alcuni Uffici è stata, inoltre, sperimentata l'applicazione della c.d. assegnazione automatica delle cause limitatamente al contenzioso in materia di lavoro (Tribunale di Gela anche per altre limitate materie), ed è stato avviato l'utilizzo

della c.d. consolle del Presidente, con qualche cautela con riferimento al Tribunale di Enna che, ancora oggi, in ragione dell'accorpamento del Tribunale di Nicosia continua ad utilizzare due diversi applicativi Sicid e Siecic, rendendo particolarmente difficoltoso l'avvio di un sistema di assegnazione automatica delle cause.

La correttezza e completezza dei dati è stata possibile anche grazie alla collaborazione degli avvocati, che in base al nuovo sistema iscrivono in via telematica i fascicoli mediante l'inserimento di tutti i dati richiesti, come le generalità delle parti ivi incluso il codice fiscale, e in particolar modo il c.d. codice oggetto del fascicolo.

Nei casi in cui l'adempimento non viene correttamente posto in essere, si corre il rischio di avere dati errati e statisticamente poco significativi e inidonei a "dialogare" con i sistemi di assegnazione automatica delle cause.

Si rende così necessaria la correzione manuale degli errori mediante l'intervento del personale di cancelleria .

In atto si è avviata sul punto la sensibilizzazione del foro in funzione della garanzia di acquisizione di dati statistici corrispondenti alla realtà degli Uffici del Distretto.

Sufficienti le apparecchiature informatiche per garantire adeguatamente il lavoro dei giudici e del personale di cancelleria.

Per quanto concerne l'assistenza tecnica, occorre rilevare che la qualità della stessa non appare omogenea in tutto il Distretto, essendo state rilevate a più riprese criticità .

L'accesso del RID ai registri informatici dei vari Uffici Giudiziari del Distretto, previsto dalle direttive consiliari, ha incontrato ostacoli segnalati al CISIA competente ma la problematica è ancora in fase di risoluzione.

Per tale profilo non può non segnalarsi che il presidio CISIA

di Caltanissetta (Coordinamenti interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati) sconta un doppio scollamento con il DGSIA (Direzione Generale di Sistemi informativi automatizzati) e con il CISIA di Catania.

Si riscontrano criticità dell'assistenza sistemistica agli uffici verosimilmente anche in ragione della sistemazione logistica del personale in locali che si trovano nel piano superiore del Tribunale di Sorveglianza e, pertanto, con un deficit di tempestività degli interventi degli uffici del circondario.

È auspicabile un effettivo miglioramento della funzionalità del presidio con un apporto in linea con le competenze e cioè:

- l'individuazione delle esigenze informatiche degli uffici di competenza territoriale;
- la pianificazione delle risorse economiche e strumentali;
- i progetti a livello locale;
- la diffusione dei progetti nazionali, l'indirizzo e il coordinamento del personale tecnico-informatico;
- l'assistenza sistemistica agli uffici.

Va anche rilevato che la qualità della rete Giustizia (c.d. R.U.G.) è condizionata da fattori cc.dd. esterni derivanti dalle caratteristiche intrinseche dei territori facenti parte del Distretto, come la qualità della rete telefonica: ad esempio, a Enna non è prevista, neppure nel medio periodo, la posa in opera della c.d. fibra ottica, pertanto qualsiasi implementazione della RUG dovrà necessariamente tenere conto dei limiti e dei servizi resi dalla rete cittadina.

Con riferimento ai tirocinanti ai sensi della legge n. 69/2013, occorre pianificare, a livello di U.D.I., azioni concrete per rendere utile per gli Uffici di destinazione la collaborazione degli stessi tirocinanti mediante la predisposizione di postazioni di lavoro.

È già stata richiesta l'assegnazione di ulteriori apparecchiature

informatiche . È stata avviata gradatamente la veicolazione telematica dei fascicoli dal primo grado al secondo grado di giudizio attraverso gli applicativi in uso agli Uffici, seppur con gli ostacoli ascrivibili al dato che i fascicoli definiti risultano spesso essere stati incamerati nel triennio precedente, o in data anteriore al triennio, e pertanto in un periodo in cui non si procedeva all'iscrizione a ruolo in via telematica e in cui molti atti venivano depositati solamente in formato cartaceo.

La trasmissione telematica del fascicolo appare, pertanto, pertinente con riferimento alla c.d. fase decisoria del giudizio (produzione di comparse conclusionali, memorie di replica e sentenza definitiva), ma inevitabilmente carente per la fase antecedente, mentre la situazione è diversa per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 2015.

Allo stato degli atti e dei dati raccolti, alla trasmissione telematica dei fascicoli deve ancora seguire la trasmissione c.d. fisica dei fascicoli, sino all'esaurimento del contenzioso connotato dal c.d. regime della doppia forma, telematica e cartacea.

Per quanto concerne, poi. la trasmissione c.d. inversa delle informazioni dal giudice di secondo grado al giudice di primo grado, in ordine alla conferma o riforma del provvedimento giudiziale di quest'ultimo, occorre effettuare le necessarie verifiche degli applicativi al fine di renderla adeguatamente operativa, fermo restando che, allo stato attuale, si deve avviare la fase sperimentale.

Si tratta di un obiettivo privilegiato della Presidenza della Corte in un'ottica funzionalista di comunicazione tra il primo e il secondo grado di giudizio anche al fine di contribuire alla "prevedibilità" delle decisioni che è fattore propulsivo dell'efficienza della giurisdizione.

Anche al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che è in

corso l'interlocuzione con il CISIA competente che tuttavia non ha fornito concrete indicazioni operative utili per conseguire il risultato anche a livello sperimentale.

A livello distrettuale è in corso la circolarità delle informazioni anche con riferimento agli Albi dei consulenti al fine di consentire la massima efficacia della consultazione e la massima trasparenza delle conseguenti scelte.

Quanto al settore penale, si impongono alcune puntualizzazioni relativamente all'applicativo TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali).

Si tratta di strumento fondamentale per rendere "realtà" il processo penale telematico che consisterà nella dematerializzazione e trasmissione telematica degli atti e nel coordinamento applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo, con possibilità di integrarne i contenuti nelle varie fasi del procedimento di primo grado (le fasi GIP,GUP, Tribunale del Riesame, Tribunale monocratico e collegiale, comprendendovi anche la Corte d'assise) con atti, documenti e supporti multimediali.

L'obiettivo è quello di pervenire alla digitalizzazione del procedimento penale attraverso la scansione, la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli, al fine di renderne possibile la ricerca, la consultazione e la stampa di tutti gli atti in essi contenuti, con evidente risparmio in termini di tempo, di risorse umane e materiali .

Presso il Tribunale di Caltanissetta è stato redatto un protocollo applicativo relativo all'utilizzo del TIAP siglato di intesa tra il Tribunale di Caltanissetta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 07.12.2018.

Nel periodo di riferimento l'attività è stata attenzionata con impegno assiduo con riunioni periodiche (l'ultima nel mese di

novembre), mirate a garantire l'effettività dell'applicazione del protocollo, resa difficoltosa dalla cronica assenza di personale amministrativo da destinare ai servizi TIAP .

Per apprezzare la rilevanza dell'applicativo giova richiamare il recente principio affermato da Cass. Sez. V 17/10/2019 n. 45459 per cui " la presenza di degli atti, ivi comprese le trascrizioni delle conversazioni intercettate anche nella piattaforma digitale di gestione documentale denominata TIAP (Trattamento Informatico degli Atti Processuali) è certamente risorsa disponibile ed accessibile alla difesa in quanto trattasi di supporto informativo ministeriale a disposizione delle parti ed in tutto e per tutto equiparabile al fascicolo cartaceo, così come previsto dall'art . 22 del d .lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - che richiama le regole tecniche di cui al successivo art. 71, regole dettate con d.p.c.m. del 13 novembre 2014».

L'applicativo T.I.A.P., infatti, è un programma ministeriale, ufficialmente in uso agli uffici giudiziari, tra i quali è da ricomprendere che consente l'accesso agli atti del fascicolo del pubblico ministero da postazioni messe a disposizione in appositi locali attrezzati. «La comunicazione di atti con mezzi telematici ("mezzi tecnici idonei") trova la sua fonte legislativa nell'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. ed ha trovato piena attuazione a livello ministeriale».

Gli atti contenuti nell'applicativo, pertanto, sono utilizzabili per il giudizio abbreviato."

La sentenza della Cassazione, si segnala, perché si sofferma sull'individuazione del fondamento giuridico del sistema di digitalizzazione degli atti del procedimento penale TIAP .

Al riguardo, la Corte si allinea all'indirizzo secondo cui la fonte normativa che legittima l'impiego del T.I.A.P. per la "comunica-

zione di atti" tra uffici giudiziari è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. (in precedenza, Cass., Sez. 3, n. 53986 del 25 giugno 2018; Cass. Sez. 1, n. 14869 del 19 dicembre 2016, dep. 2017).

Il comma 4 di tale disposizione, invero, stabilisce che la comunicazione di atti tra gli uffici può avvenire anche "con mezzi tecnici idonei", prescrivendo, tuttavia, che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesti, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. L'attestazione di conformità, pertanto, si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in TIAP, sottoscritta dal cancelliere. In buona sostanza si tratta di una sorta di affermazione di conformità implicita nell'impiego di un sistema che è stato sviluppato dal Ministero della Giustizia e che, quindi, è reputato perfettamente idoneo.

Una circolare della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2016, del resto, ha individuato il TIAP come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo tuttavia il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) da cui è stata prevista apposita "migrazione". Questa valutazione è esplicitamente contenuta in taluni protocolli tra le parti del procedimento penale.

Nella sentenza in esame, inoltre, è precisato che il fondamento normativo del modello realizzato è rappresentato anche dall'art . 22 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Tale norma prevede che la copia informatica di un atto - prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto - assume la stessa efficacia dell'atto cartaceo .

Da una parte, dunque, il cancelliere, con la dicitura "T.i.a.p.", per implicito, attesta di avere inserito nell'applicativo proprio le scansioni degli atti cartacei (art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e protocolli d'intesa), impiegando uno strumento tecnologico la cui idoneità è stata attestata dal Ministero della Giustizia; dall'altro, la legge prevede che le copie digitali hanno lo stesso valore degli originali.

L'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., quindi, è la fonte normativa di un sistema i cui pilastri ulteriori sono costituiti pure dal Codice dell'amministrazione digitale, dai protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e le organizzazioni forensi nonché dai provvedimenti ministeriali che ne hanno permesso l'adozione agli uffici.

La sentenza in esame, inoltre, si segnala perché afferma con chiarezza che gli atti contenuti nel sistema ministeriale TIAP sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione – nella specie secondo le forme del rito abbreviato – perché fanno parte del corredo processuale. Essi si intendono conosciuti dalle parti. Le difese, infatti, possono accedere a tali atti con le modalità previste dai protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari.

Per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale - dunque, in occasione della trasmissione degli atti posti a sostegno di una richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato - in diverse sedi giudiziarie, invero, è prevista una modalità di comunicazione degli atti dalla Procura della Repubblica all'Ufficio del giudice anche nella forma cartacea.

La Corte ha mostrato di dare prevalenza al fascicolo Tiap, nel senso che ha affermato che nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata perché le difese, visionando gli atti in TIAP, potevano prendere cognizione di tali atti. Del resto, anche quando il fascicolo è trasmesso al giudice anche secondo la modalità cartacea e

non solo in forma digitale, secondo quanto previsto generalmente dai protocolli d'intesa tra le parti processuali, i difensori possono comunque accedere agli atti posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio o della richiesta di giudizio immediato esclusivamente al Front office del TIAP.

La sfida dell'informatizzazione, anche nel settore penale, sconta il deficit di personale amministrativo da destinare al servizio in via esclusiva.

Positivi i risultati sul versante dell'informatizzazione delle aule penali del Palazzo di Giustizia, scelta innovativa fortemente voluta dal Presidente della Corte.

Nell'anno in corso è stata completata l'attività di informatizzazione delle aule penali del Palazzo di Giustizia con eccezione dell'aula Bunker.

Con specifico riferimento a tale grave carenza è doveroso rilevare che l'attivazione del collegamento è stata più volte sollecitata dalla Presidenza della Corte su richiesta dei Presidenti di sezione.

È stata avviata anche un'interlocuzione con il Ministero che ha provveduto tempestivamente, anche in ragione dei plurimi rilevantissimi processi che sono in corso di celebrazione e taluni in fase prossima alla decisione, ad attivare il collegamento.

In tutte le aule di udienza è attivo il collegamento alla rete internet; in particolare, è stata prevista una postazione cancelliere (computer e stampante) collegata alla rete, al fine di procedere alla verbalizzazione informatica, e uno o più punti di rete destinati ai magistrati che potranno a tal fine sfruttare i pc portatili in dotazione a ciascuno di essi.

L'1.04.2019 è stato siglato il protocollo d'intesa distrettuale riguardante l'interoperatività della comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze al Procuratore della Repub-

blica ed al Procuratore Generale ai sensi dell'art.548 c.p.p.

La stipula di tale protocollo costituisce una tappa di grande importanza per assicurare la velocizzazione della comunicazione tra i predetti uffici così favorendo un'interazione processuale funzionale, in una visione partecipata del sistema giustizia, alla ragionevole durata dei giudizi.

Il 25 .07 .2019 è stato siglato altro protocollo per la realizzazione e i successivi sviluppi del sito WEB della formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura.

Nell'ambito della creazione del predetto sito si è attivato il progetto (allo stato nella fase della progettazione esecutiva) relativo al dialogo "tra primo e secondo grado" in un'ottica che favorisce la visione funzionalistica del processo calibrata sui gradi di giudizio e lontana dall'appannamento di uno sguardo che non tiene conto del sistema giustizia osservato come unità e non come costellazione di monadi non interattive.

Sul versante della formazione l'Ufficio distrettuale per l'innovazione, in sinergia con il referente della formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura per l'area penale, ha dato corso alle seguenti iniziative:

a) in data 07.03.2019 presso il presidio Cisia di Caltanissetta è stato organizzato un seminario con esercitazioni pratiche dal titolo "La telematica nel processo penale: i principali applicativi a disposizione del magistrato";
b) all'interno del sito di cui si è detto sopra è stato creato il servizio c.d. formazione on demand (grazie al quale piccoli gruppi di magistrati, interessati ad iniziative formative in tema di informatica giudiziaria o uso degli applicativi ministeriali, richiedono l'attivazione del singolo corso che l'ufficio scrivente provvede a garantire concordando la data con i magistrati interessati).

Un tale approccio integrato al tema della formazione informatica (incontri programmati uniti ad incontri liberamente programmabili su iniziativa dell'utenza) garantisce appieno gli obiettivi individuati da ultimo con delibera del 23 Ottobre 2019 dal Consiglio Superiore, "Linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2020" ove si raccomanda che ("particolare cura va destinata alla formazione in materia informatica, sia con riferimento all'utilizzazione degli applicativi ministeriali che con riferimento alla utilizzazione delle banche dati").

Infine, si sottolinea che è sempre attivo il dialogo con l'Avvocatura, che si intende coinvolgere sempre più nei percorsi formativi e la cui cooperazione si rende indispensabile per una reale applicazione delle nuove metodologie tecnologiche.

LE BUONE PRASSI

Sul versante delle buone prassi è proseguito il cammino di implementazione della stipula di protocolli mirata ad una g*overnance* dell'ufficio che non può prescindere dalla condivisione degli obiettivi e dal coordinamento tra i diversi attori della giurisdizione e anche con soggetti esterni.

L'ottica è stata quella di agire su diverse aree che hanno coinvolto l'organizzazione del processo civile e penale, quella dell'Ufficio del processo e anche l'organizzazione dell'Ufficio per l'assistenza al magistrato, per l'assistenza al cittadino e la tutela delle fasce deboli.

In tale contesto si inseriscono anche le prassi informatiche che hanno agevolato i meccanismi di informatizzazione avvalendosi della cooperazione dell'Ufficio per l'Innovazione.

Nel settore civile si segnala il protocollo in materia di protezione internazionale che ha consentito l'adozione di un modulo orga-

nizzativo funzionale a realizzare la massima conoscenza delle aree geografiche di provenienza dei richiedenti protezione e anche una metodologia di studio del singolo caso agevolata dall'assegnazione ad unico relatore del contenzioso di protezione di aree determinate.

È stato sempre attivo il raccordo con i componenti della Commissione diritti umani con i quali è stata avviata anche un'interlocuzione che in epoca recente anche in esito alla sollecitata dialettica con il Prefetto Di Stani ha riguardato le modalità di celebrazione delle udienze presso la struttura di Pian del Lago.

Sono stati avviati anche tavoli tecnici con la Prefettura ed è in itinere la soluzione delle problematiche all'esito di riunioni appositamente sollecitate dalla Presidenza della Corte e convocate .

La materia dell'immigrazione è stata trattata con criterio di priorità, valorizzando anche la specializzazione di magistrati assegnatari della materia ed individuando tempi ragionevoli di definizione dei procedimenti .

Il protocollo è stato stipulato in data 15 giugno 2018 tra il Presidente della Corte, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e la Commissione sulla materia dell'immigrazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta .

L'obiettivo è stato quello di attivare ed implementare una risposta processuale al fenomeno migratorio efficace, celere ed efficiente, rispettosa dei parametri normativi e giurisprudenziali in un'ottica di assoluta attenzione ai diritti delle persone migranti e al fine di garantire loro decisioni certe, rapide, esaustive sotto il profilo della disamina delle complesse vicende personali e politico sociali dei paesi di origine .

Impegno comune della Corte d'Appello e del Tribunale, siglato in seno al protocollo, è stato quello di ridurre la pendenza dei

procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale individuando nel termine ordinario di un anno la ragionevole durata del processo civile in appello in materia dei diritti delle persone immigrate.

L'ulteriore obiettivo del protocollo è stato quello di razionalizzare l'attività di raccolta delle decisioni classificandole in ragione dei paesi di origine dei richiedenti.

La Corte di Appello si è impegnata e ha rispettato l'impegno di individuare una o più udienze mensili riservate alla trattazione esclusiva della materia dell'immigrazione e, ove necessario, a procedere all'audizione del richiedente.

Sono state razionalizzate le assegnazioni fra i consiglieri secondo un criterio correlato alle aree di provenienza dei richiedenti al fine di coniugare celerità nella definizione e cura dei singoli procedimenti e sono state assegnate al consigliere togato del collegio specializzato le cause "c.d. capofila", relative a richiedenti provenienti da aree non ancora oggetto di trattazione da parte del Collegio.

È stato anche creato un osservatorio interno per il monitoraggio dei provvedimenti e per la mappatura delle decisioni.

Corte di Appello e Tribunale si sono impegnati a predisporre un modello informatico in relazione agli affari relativi alla materia dell'immigrazione e della protezione internazionale per la ricognizione delle pendenze secondo il paese di origine dei richiedenti protezione;

- il monitoraggio dei flussi e l'analisi delle situazioni dei paesi di provenienza;
- l'attività di aggiornamento dei togati ed onorari sul tema delle COI (informazioni sul paese di origine).

È stata assicurata tendenzialmente e fatte salve eventuali eve-

nienze istruttorie, la definizione delle cause in tempi rapidi (udienza di prima comparizione e udienza di precisazione delle conclusioni) con l'inserimento, anche tramite l'apporto dell'Ufficio del processo, già nella fase di fissazione delle cause, dei dati di interesse (area di provenienza, età minore, gratuito patrocinio ecc..).

La Corte d'Appello e il Tribunale si sono impegnati a garantire l'effettività del contraddittorio nell'acquisizione di ogni documentazione utile ai fini decisori.

In attuazione del protocollo è stato anche elaborato attraverso l'Ufficio statistico e la Cancelleria civile un programma informatico – database – per la raccolta dei dati in collaborazione con il funzionario statistico e per avviare un flusso di comunicazione fra la sezione specializzata del Tribunale ed il collegio specializzato della Corte relativamente alla trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Proficuo si è rivelato l'apporto dei tirocinanti ex art.73 per l'attività di continuo aggiornamento dei dati e per la predisposizione di mappe operative per ciascun ruolo di udienza nonché per l'istituzione di un osservatorio, con la collaborazione dei tirocinanti, per il continuo aggiornamento delle informazioni provenienti da EASO e da altre agenzie accreditate in ordine all'evoluzione delle situazioni dei paesi di origine.

L'interazione e la collaborazione degli Avvocati si è rivelata essenziale per favorire la migliore comunicazione dei dati e la completezza dei fascicoli.

Aderendo al protocollo gli avvocati hanno assicurato il corretto inserimento dei dati del soggetto richiedente e segnatamente: i dati anagrafici (compresi gli alias se risultanti dagli atti), la provenienza territoriale, la documentazione, la verifica della completezza della documentazione del procedimento amministrativo dinanzi la Commissione territoriale e della fase di primo grado,

l'inserimento telematico degli atti introduttivi del giudizio e della documentazione allegata.

È stato anche istituito un tavolo tecnico costituito dai firmatari e/o dai loro referenti con il compito di monitorare l'esecuzione del protocollo, promuovere iniziative di scambio fra i soggetti firmatari e individuare ulteriori spazi di intervento e confronto con soggetti istituzionali competenti per il settore dell'immigrazione.

Nel settore civile va segnalato anche il **Protocollo in materia di diritto di famiglia e delle persone** che è stato stipulato in data 28/9/2018 tra il Presidente della Corte, il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, i Presidenti dei Tribunali di Caltanissetta, Enna e Gela, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela.

È stato programmato un modulo organizzativo comune a tutto il distretto e già, per taluni aspetti, in fase di sperimentazione presso la Corte di Appello, che ha selezionato come assi cartesiani dell'orizzonte metodologico: la tempistica della trattazione, la tutela dei soggetti deboli, con particolare riferimento ai minori, la specializzazione dei magistrati .

Nel protocollo, così confermandosi la centralità della materia della famiglia e dei minori, è stata prevista la preventiva selezione dei procedimenti civili in materia di famiglia e la programmazione dei ruoli funzionale a garantire tempi compatibili con l'effettiva tutela di diritti della persona che rendono esigibile massima celerità della risposta giudiziaria.

Sono state previste anche udienze riservate alla trattazione delle controversie di separazione e divorzio nonché la selezione di udienze diversificate per separazioni consensuali e divorzi

congiunti; la priorità nella trattazione di controversie che involgono questioni di responsabilità genitoriale, affidamento e mantenimento dei figli minori;

la programmazione di orari delle udienze compatibili con la riservatezza dell'ascolto dei comparenti, soprattutto dei minori;

l'impegno di tutte le parti processuali all'osservanza, nell'ascolto dei minori, dei parametri normativi di riferimento;

udienze riservate all'ascolto dei minori;

l'individuazione di aule idonee all'ascolto dei minori e la realizzazione delle condizioni migliori per le audizioni dei minori nei casi più difficili;

la selezione di ausiliari psicologi specializzati reperibili nell'albo regionale e in quelli di altri distretti ai fini dei supporti peritali ritenuti necessari ai fini decisori o ai fini dell'ascolto;

la promozione di un proficuo raccordo processuale tra giudice civile della famiglia, giudice penale e giudice minorile, pubblico ministero ordinario e specializzato, anche attraverso la veicolazione processuale o il reciproco interscambio di dati utili ai fini decisori .

In ossequio al principio della concentrazione delle tutele è stato anche previsto il raccordo tra A.G. ordinaria e minorile e, segnatamente, tra Procura ordinaria e la Procura minorile, ai fini della ripartizione delle competenze nei procedimenti in cui è in questione la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale in caso di pendenza di procedimenti ex art. 337 bis e ss. C.c.;

il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi come presenza affettivo–relazionale di tutti e due i genitori nella vita dei figli, in modo da garantire loro una stabile e salda relazione emotivo-affettiva con entrambi i genitori, cui spetta di converso l'obbligo di collaborare per la loro cura, assistenza, educazione

e istruzione; il confronto fra autorità giudiziarie per l'adozione di criteri omogenei nel distretto in caso di cause con profili transfrontalieri con particolare riferimento all'individuazione della residenza abituale del figlio minore (entro i primi anni d'età per determinare il giudice nazionale competente);

la specializzazione dei magistrati che trattano la materia della famiglia consentendosi, ove non praticabile l'esclusività della funzione, quanto meno una ripartizione degli affari che consenta "*l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all'interno delle singole sezioni;"*

la specializzazione degli avvocati che operano nei contenziosi familiari ai fini dell'acquisizione di una specifica preparazione che si consegue con lo svolgimento (non saltuariamente) della professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili e della famiglia ovvero con la partecipazione a corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e di famiglia;

l'offerta e l'implementazione di una formazione specifica rivolta a magistrati e avvocati che operano nei contenziosi della famiglia .

Si è trattato di un primo avvio per la sperimentazione di un modello processuale adeguato a offrire una risposta celere e qualitativamente adeguata in un settore che richiede al giudice una competenza sempre più specialistica e massima attenzione a fronte di una famiglia disgregata, soprattutto se con figli minori.

Nel settore penale va segnalato il protocollo di messa alla prova stipulato in data 23.10.2018, fra i vertici degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati di Caltanissetta, Gela ed Enna, e il dirigente dell'U.E.P.E. di Caltanissetta, volto a regolamentare alcuni aspetti dell'istituto della messa alla prova, nell'ottica di valorizzarne i profili innovativi

di ribaltamento dei tradizionali interventi di tipo sanzionatorio.

L'effetto rilevante della stipula del protocollo contenente le linee guida è stata, come da obiettivo perseguito, l'istituzione di un apposito servizio MAP presso i Tribunali del distretto, per l'eventuale presentazione delle domande di redazione del programma di trattamento in alternativa all'UEPE.

Nella medesima ottica è stata anche regolamentato l'iter processuale relativo alla delibazione del programma di trattamento alla sua approvazione e successiva esecuzione.

Altrettanto proficua è da ritenere la previsione concernente l'istituzione di un osservatorio permanente per l'esame e valutazione di tutte le questioni che possano insorgere nella fase di esecuzione del trattamento, su possibile segnalazione di ciascuno degli organi stipulanti.

Merita particolare considerazione, altresì, il protocollo stipulato, in data 6.5.2019, fra tutti gli Uffici giudiziari del distretto per assicurare la comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze ai Procuratori della Repubblica ed al Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., attraverso l'applicativo REGEWEB, per l'utilizzo on-line del sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.).

Nell'ambito del medesimo protocollo è stato, inoltre, previsto, ai fini di una migliore implementazione delle funzioni di consolle penale ed in vista della definitiva implementazione del c.d. processo penale telematico, in ipotesi di fascicoli con misure cautelari in corso, il tempestivo aggiornamento dei termini di fase nell'apposita sezione del S.I.C.P. ("scadenziario"), così da consentire anche agli Uffici requirenti la visualizzazione dei termini aggiornati di fase della misura su consolle penale.

In data 25.7.2019, fra la Corte d'Appello, la Procura Genera-

le, l'Ufficio per l'innovazione nel distretto, la Struttura territoriale della Formazione decentrata e la società “Astalegale.Net” s.p.a., è stato siglato, senza alcun onere di spesa per gli uffici giudiziari, altro importante protocollo per la realizzazione e gestione di un sito web dedicato alla struttura territoriale per la formazione decentrata, una sorta di vetrina telematica, attraverso la quale diramare informazioni inerenti l'attività di formazione e comunicazioni eventuali all'utenza.

Tenuto conto delle esigenze correlate all'attività formativa nel distretto è stata prevista l'articolazione del suddetto sito in quattro distinte aree strutturali, riservate specificamente alla diffusione di relazioni e documenti accademici utili ai fini della formazione professionale e alle comunicazioni ai magistrati, oltre che apposita area di formazione *on demand*, nella quale ogni utente abilitato potrà segnalare determinate tematiche giuridiche e fare richiesta di organizzazione di eventuali confronti ed eventi formativi.

In data 3.12.2019 è stato stipulato fra la Corte di Appello e la Procura Generale e i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati di Caltanissetta, Gela ed Enna un protocollo volto a disciplinare la presentazione delle domande di concordato dei motivi di appello, nella fase precedente all'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p., nell'ottica del potenziamento delle finalità deflattive dell'istituto e al fine di assicurare che le proposte vengano presentate con congruo anticipo rispetto all'udienza. In pari data è stato, inoltre, stipulato un ulteriore protocollo, fra la Corte di Appello ed i rappresentanti degli Ordini degli avvocati di Caltanissetta, Gela ed Enna per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei collaboratori ed imputati irreperibili.

L’obiettivo di tale ultimo protocollo è stato quello di assicurare una semplificazione della fase di liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzate per categorie di procedimenti, in modo da evitare, nell'ambito del medesimo Ufficio, liquidazioni di importi diversi a fronte di attività difensive sostanzialmente omogenee, oltre che onerose attività di calcolo da parte dei giudici, ed al fine di assicurare pagamenti più celeri ai difensori in un'ottica di concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa.

Sul versante penale in materia di misure di prevenzione giova segnalare che in data 15.10.2019 il Tribunale di Caltanissetta, unitamente ai Tribunali di Palermo e di Trapani, ha stipulato con l'A.B.I. un Protocollo di intesa per la Gestione e lo Sviluppo dei beni e delle Aziende sequestrate e confiscate, al fine di evitare che gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari revochino automaticamente le linee di credito non scadute, rinegozino, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, con l’amministratore giudiziario i rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate e finanche ne eroghino di nuovi, allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività economiche in un inevitabile momento di fibrillazione delle stesse.

È in quest’anno giudiziario che sono stati avviati, anche con soggetti diversi da quelli interni al sistema giustizia, tavoli tecnici come quelli con il Provveditorato OO PP Sicilia Calabria, con i Dirigenti ASP, i Consultori familiari, i rappresentanti di Riscossione Sicilia, gli ingegneri dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Costante il dialogo con il mondo universitario.

Lungo la direttrice già tracciata negli anni scorsi son stati stipulati i protocolli con l'Università di Enna Kore che hanno consentito alla Corte di proseguire nel percorso di formazione di ti-

rocinanti e stagisti che hanno collaborato fattivamente nell'attività dell'Ufficio per il processo.

Si conferma la rilevanza delle buone prassi come momento essenziale di una *governance* collettiva dell'ufficio basata sulla concertazione tra attori diversi, interni ed esterni all'amministrazione giudiziaria, interessati ai profili organizzativi e di innovazione che possono essere adottati per migliorare il sistema giustizia**.**

La formazione Decentrata

La Struttura territoriale di formazione della SSM di Caltanissetta, anche nel corso del presente anno giudiziario ha proseguito la sua attività continuando la consolidata tradizione di dialogo e collaborazione con gli altri operatori del diritto e le professionalità coinvolte nell'amministrazione della giustizia e al contempo assicurando la più ampia offerta formativa per i magistrati togati e onorari del distretto nell'ambito degli indirizzi impartiti a livello centrale dal Comitato Direttivo.

La composizione dell'Ufficio, di cui facevano parte il Cons. Giovanbattista Tona e la dott.ssa Graziella Luparello, mentre il posto del terzo componente era rimasto vacante dopo le dimissioni del dott. Calogero Comandatore, è stata integrata e parzialmente rinnovata a seguito della scadenza del mandato del Cons. Tona.

Il 16.10.2018 hanno assunto le funzioni di formatori decentrati il dott. Simone Petralia e la dott.ssa Mariaconcetta Gennaro, che, al termine del primo semestre 2018, è cessata dall'incarico per il suo trasferimento presso il Tribunale di Catania.

È stata data priorità all'organizzazione di corsi sulle più recenti innovazioni normative, curando già in fase di prima lettura delle nuove norme il confronto e l'approfondimento con gli altri operatori del diritto chiamati a darvi applicazione.

Sono stati svolti così, nel II semestre 2018, 8 eventi formativi, di cui 4 in materia civile, 1 in materia di diritto del lavoro, 1 sui procedimenti esecutivi, 1 in materia penale e 1 di carattere interdisciplinare .

Tra questi corsi 2 di particolare rilevanza hanno approfondito anche tematiche di diritto sovranazionale o di diritto comparato.

Ci si riferisce all'attività formativa organizzata il 28 .11 .2018 in occasione della *"Giornata europea della giustizia civile"*, che ha avuto come tema: *"La gestione giudiziale della famiglia disgregata tra patrimonio e affetti. Esperienze europee a confronto"*.

Inoltre menzione particolare merita il corso interdistrettuale, di consueto organizzato con la Struttura territoriale di Palermo in memoria del collega Rosario Livatino, ucciso in un agguato mafioso, che nel 2018 si è svolto a Caltanissetta e che è stato dedicato al tema "*La tutela dei soggetti deboli nel diritto nazionale e sovranazionale"*.

Il corso svoltosi con metodiche e contenuti interdisciplinari e con la partecipazione di relatori prestigiosi, è stato inserito nel calendario nazionale approvato dal Direttivo della SSM ed esteso alla partecipazione di tutti i magistrati d'Italia.

Nel I semestre 2019 si sono svolti 13 eventi formativi, di cui 4 in materia civile, 4 in materia penale, 1 in materia ordinamentale, 1 sull'utilizzo della telematica nel settore penale, 1 in materia di diritto del lavoro, 2 su tematiche interdisciplinari.

Tra questi corsi 3 hanno approfondito anche tematiche di diritto sovranazionale o di diritto comparato .

Uno di questi è stato calibrato specificamente su questioni processuali penalistiche di interesse del giudice di pace.

È proseguita con costanza la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e con la Fondazione Scuola Forense Nis-

sena ”G. Alessi”, già sancita con la stipula del Protocollo sottoscritto dai referenti della Struttura territoriale di formazione con la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura il 3.4.2017. Molti i momenti formativi, condivisi con la Camera Civile e con la Camera Penale di Caltanissetta, con la Camera Civile di Gela, con l’Associazione Italiani Avvocati della famiglia, con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta, con l’Ordine dei consulenti del lavoro e con il Consiglio Notarile di Caltanissetta e Gela.

La Struttura territoriale di Formazione ha collaborato anche con gli altri ordini professionali del distretto, promuovendo incontri presso i Tribunali circondariali con riguardo alle tematiche proposte dai magistrati e dai professionisti in essi operanti .

Vanno poi ricordate le lezioni tematiche che si sono inserite in un più ampio percorso formativo concordato dalla Struttura territoriale con la SSPL della Sicilia Centrale - Università degli Studi di Enna “Kore” e rivolto in prima battuta ai tirocinanti ma anche ai magistrati ordinari per approfondire temi di diritto classici, ma che, per varie ragioni, hanno assunto una nuova e fondamentale importanza. Con l’Ufficio per l’innovazione del distretto di Caltanissetta è stato organizzato il corso dal titolo: ”La telematica nel processo penale: i principali applicativi a disposizione del magistrato. Seminario con esercitazioni pratiche99 (Caltanissetta, 7.3.2019).

Particolare attenzione nella formazione territoriale a beneficio dei magistrati è stata prestata alle riforme e alle prassi giudiziarie.

Si segnalano in particolare alcuni eventi organizzati al fine di implementare nuove prassi su istituti di più recente introduzione nell’ordinamento:

“Sovraindebitamento, insolvenza e crisi d’impresa. Questioni aperte sulla tutela del consumatore, dell’impresa e dei creditori" (Caltanissetta, 3.7.2018);

"La vendita telematica: aspetti pratici e problemi applicativi "(Caltanissetta, 7.11.2018)

"Strumenti civilistici di tutela dei soggetti deboli Prassi virtuose di amministrazione di sostegno" (Caltanissetta, 14.11.2018)

Per il settore civile riguardo alle innovazioni legislative sono stati organizzati i corsi:

"Decreto Dignità: prime riflessioni sul d.1. 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 9699" (Caltanissetta, 22.10.2018);

"La tutela dei diritti dello straniero dopo il c.d. «decreto sicurezza»" (Caltanissetta, 1.3.2019);

Sugli istituti civilistici di più frequente applicazione nel distretto sono stati organizzati:

"Limiti e tutele per l'autonomia delle parti nei rapporti nei rapporti bancari" (Gela, 6.7.2018);

"Contratti di viaggio e rimedi risarcitori" (Caltanissetta, 29.3.2019);

"Tra Carte e Corti: riflessioni sulle principali pronunce in tema di rapporti di lavoro" (Caltanissetta, 13.5.2018);

"Deontologia nel contenzioso delle relazioni familiari Un confronto etico " (Caltanissetta, 21.5.2019);

"Il diritto vivente: crisi della famiglia e prassi applicative nella giurisprudenza di legittimità e del distretto" (Caltanissetta, 30.5.2019).

Per il settore penale riguardo alle innovazioni legislative sono stati organizzati i corsi:

"La cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea e il ruolo di Eurojust" (Caltanissetta, 22.5.2019);

"La lotta al terrorismo fra esperienze nazionali e prospettiva europea" (Caltanissetta, 11.6.2019).

Per il suo profilo anche interdisciplinare si segnala anche il convegno dal titolo: *"Cryptocurrency e Blockchian: profili civilistici e penalistici"* (Caltanissetta, 6.6.2019).

Sulle problematiche penalistiche di più frequente applicazione si sono svolte le seguenti iniziative formative:

"Violenza di genere. Educazione e rispetto in famiglia, scuola e società" (Caltanissetta, 8.5.2019);

"Autori e vittime di reato in ambito giudiziario" (Enna, 17.5.2019);

"I mezzi di prova: ammissione ed assunzione con particolare riferimento ai riti applicabili al giudice di pace" (Caltanissetta, 21.6.2019).

Sulle tematiche di più ampio respiro dottrinale e giurisprudenziale si segnala il corso dal titolo: "*Le 'buone pratiche' del contraddittorio. Esame e controesame nel diritto sovranazionale e nelle prassi giudiziarie italiane"* (Caltanissetta, 25.10.2018).

In materia ordinamentale ed organizzativa si segnala il corso dal titolo: *"L'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica: normativa e problematiche applicative"* (Caltanissetta, 25.6.2019).

La Struttura territoriale ha curato anche l'organizzazione di corsi di lingua straniera in base alle richieste dei magistrati togati e onorari in servizio nel distretto .

Ha poi organizzato specifiche attività formative per i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/13 e in particolare è stato organizzato un seminario dedicato tra l'altro all'impiego dei tirocinanti nell'ufficio del processo.

PARTE II
LA GIUSTIZIA CIVILE

Gli Effetti Delle Riforme

Specifiche considerazioni, quanto all'impatto delle riforme di carattere processuale sul versante civile, vanno sviluppate in ordine al c.d. "filtro in appello", seppur dando atto che sostanzialmente sono confermative delle indicazioni di cui alla relazione redatta per l'anno giudiziario 2018.

Lo strumento è funzionale a realizzare esigenze deflattive e alla necessità di prevenire la cronicizzazione del trend di invecchiamento del ruolo civile.

È stata tuttavia privilegiata l'opzione della stesura delle motivazioni delle sentenze nelle cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni rispetto alla redazione di ordinanze di inammissibilità per manifesta infondatezza, in considerazione della datazione estremamente risalente dell'arretrato .

Per questa ragione, in concreto, nel periodo 1 luglio 2018- 30 giugno 2019 sono state emesse soltanto n. 5 ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. nell'ambito del contenzioso civile ordinario .

Segnala il Presidente della sezione unica civile della Corte di Appello "*lo spoglio, in altri termini, sarebbe delegabile, e non per l'intero compendio delle prime comparizioni, a ciascun consigliere relatore, ovvero, mensilmente, a turno, ad ogni consigliere della sezione laddove vi fosse stata ab initio una condizione stabile di pieno organico, ma non si è reso concretamente esigibile, per tutti i giudizi e senza prospettive di turnazione, né è stato ritenuto suscettibile di essere affidato ai Giudici ausiliari, chiamati a comporre i collegi nelle sole udienze di precisazione delle conclusioni.*

Fattore ostativo decisivo dello spoglio è stata l'ingente pendenza risalente al periodo antecedente al giugno 2017 e attualmente in crescente smaltimento.

Peraltro, le medesime finalità deflattive del c.d. filtro in appello sono state perseguite anche con il ricorso al modello decisorio semplificato previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., secondo cui nel periodo di riferimento sono state emesse n.22 sentenze".

Anche quanto al rilievo di inammissibilità ex art. 342 comma 1 c .p .c . l'interpretazione della Corte di Appello è stata improntata ad una lettura sostanziale e funzionale della norma, conforme alla sua ratio , nel senso che il giudice d'appello è tenuto a dare un giudizio sostanziale della domanda di impugnazione, verificando se è in grado o meno di provvedere nel merito e quindi se l'atto di appello abbia raggiunto lo scopo, nel qual caso l'atto rimane impermeabile alla sanzione dell'inammissibilità .

L'orientamento meno formalistico e restrittivo è apparso più conforme a princìpi fondamentali dell'ordinamento processuale e alle linee guida tracciate dal giudice di legittimità nella sentenza delle sezioni unite 16/11/2017 n.27199 secondo la quale gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, delle pretese enunciate e delle ragioni della critica sottese, senza la necessità della prospettazione di un progetto alternativo.

È stato recepito il principio secondo il quale le norme processuali devono essere interpretate favorendo un modulo giurisdizionale strumentale a garantire l'effettività della tutela con il ripudio di formalismi che inducono a decisioni di rito senza la verifica della fondatezza della pretesa .

Le sezioni unite, peraltro hanno recuperato, come osservato in dottrina, l'orientamento che è stato già confermato da molte pro-

nunce della Cassazione, precedenti e successive alla riforma del 2012 (Cass. Sez. unite 1987 n. 4991; Cass. Sez. Unite 20/9/ 1993 n. 9628; Cass. Sez. unite 29/1/2000 n. 16; Cass.30 Luglio 2001 n. 10401; Cass. Sez. Lav. 21/1/2004; Cass. Sez. Lav 5/2/2019 n. 2143), ed è a tale percorso giurisprudenziale che si è parametrata la Corte di Appello puntando su una concezione dell'appello come *revisio prioris istantiae*, e non come *novum iudicium*, al cui interno la cognizione del giudice resta condizionata dal *devolutum*, così come delineato dalle critiche al ragionamento del giudice di prime cure.

Le sezioni unite hanno, invero, proposto una lettura sostanziale ed elastica dell'art. 342 c.p.c., che rifugge pertanto da soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, con un uso distorto del filtro in rito da parte del giudice d'appello, attraverso appunto un utilizzo formalistico di questo strumento processuale, contrastante con il suo scopo.

La soluzione interpretativa della Corte di Appello, giova ribadirlo, si è sviluppata in coerenza rispetto a tale orientamento e anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale *«le limitazioni non devono restringere o ridurre l'accesso in modo tale o con tale estensione da pregiudicare l'intima essenza di questo diritto; in particolare, tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1°, cedu, qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito».*

Analoga sorte, ad oggi, ha avuto il filtro in appello ex art. 434 c.p.c. nel settore lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.

Sul piano delle riforme del settore civilistico, assume rilievo

primario il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (G.U. 14/02/2019 n. 38), recante il "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" i*n attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, nonché la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante l'ulteriore delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del Codice stesso .

Il nuovo Codice introduce una riforma rivoluzionaria del settore sotto un duplice profilo: a) detta una disciplina organica delle procedure concorsuali della crisi di impresa e dell'insolvenza, previa abrogazione della legge fallimentare del 1942 e della legge sul sovraindebitamento n. 3/2012 (fermo restando il regime normativo delle procedure già pendenti), sostituendo al termine "*fallimento",* tradizionalmente dotato di connotazione negativa, il termine *"liquidazione giudiziale",* di per sé neutro, coerente con una visione dinamica del sistema economico; b) introduce "*le procedure di allerta",* cioè di segnalazione dei c .d . indicatori della crisi di impresa, sia interne all'organizzazione imprenditoriale, sia esterne ad essa, affidate a creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione delle imposte), nonché "*la procedura di composizione assistita della crisi",* con l'ausilio di un Organismo (OCRI) istituito presso ogni Camera di commercio, finalizzate a favorire la precoce emersione e la più agevole risoluzione delle situazioni di crisi aziendale, evitando che sfocino in procedure liquidatone, così da salvaguardare il valore aziendale e i livelli occupazionali, e dunque la stabilità del sistema economico, conformemente agli obiettivi posti sia a livello comunitario con la raccomandazione del 12 marzo 2014 n. 1349 e con la proposta di direttiva del 22 novembre 2016, sia a livello internazionale con la legge modello sull'insolvenza transnazionale elaborata nel 1997 da UNCITRAL (Commissione delle

Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale), con la guida UNCITRAL del 2005, con il documento "Insolvency and Creditor Right Standard" (ICR Standard) del 2011 e con i principi della Banca mondiale del 2011 e del 2015.

Non è tuttavia possibile allo stato valutare l'incidenza sulle procedure concorsuali del nuovo Codice, in quanto l'art. 389 al comma 1 ne ha previsto l'entrata in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ossia il 15.8.2020, ad eccezione delle sole disposizioni di cui al comma 2, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione ossia il 16.3.2019, disciplinanti profili propedeutici e strumentali alla piena operatività della riforma, tra cui la riorganizzazione degli assetti societari (v. ad es. il novellato art. 2086 c.c.)".

Va comunque tenuto conto, in prospettiva, dei nuovi criteri di competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza (articoli 27 e 28), posto che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168), non previsto nel distretto nisseno, restando competente, per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano, il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

In ordine alle c.d. procedure di "sovraindebitamento" il numero delle istanze di tale tipologia presso il Tribunale di Caltanissetta è stato pari a 9 (7 nell'anno precedente), ad Enna 8 (14 nell'anno precedente) e a Gela 11 (4 nell'anno precedente).

La possibilità oggi offerta al consumatore, ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli, di eliminare i propri debiti secon-

do un meccanismo di fresh start, ha indotto molti consumatori a proporre piani (spesso generici e non omologabili), che, in attesa di una più compiuta regolazione della materia, allo stato hanno creato soltanto provvedimenti interlocutori, con scarse probabilità di esito giudiziale favorevole.

A differenza dell'impresa in stato di insolvenza per il debitore consumatore ai fini dell'omologa del piano è stato attribuito rilievo alle ragioni della crisi e alla condotta del debitore: solo al debitore meritevole è stato riservato l'effetto esdebitatorio mentre per il debitore sovraindebitato non meritevole vi è stata preclusione di godere degli effetti del piano del consumatore.

Ricorrendone tutti i presupposti al debitore semmai è stata riservata l'opportunità di ricorrere all'accordo di composizione della crisi.

La differenza tra i due istituti per quel che qui rileva consiste essenzialmente in ciò: che il piano del consumatore diviene obbligatorio per i creditori per effetto dell'omologa e a prescindere dal loro consenso, mentre nell'accordo di composizione l'omologa che rende obbligatorio l'accordo per tutti i creditori richiede il raggiungimento della percentuale di consensi previsti.

Le scarse disponibilità finanziarie del consumatore per procedere alla redazione di un piano attendibile avvalendosi di professionisti e la figura ibrida dell'OCC (collaboratore, dunque parte e, nel contempo, attestatore, cioè terzo), hanno reso particolarmente gravoso il compito prognostico del Giudice che in altre procedure può avvalersi sia di consulenti che del commissario (nei concordati).

Sebbene la normativa ,che ha introdotto il piano del consumatore, l'accordo con i creditori e la procedura di liquidazione per i soggetti non fallibili e per i consumatori sovraindebitati risalga al 2012 (l. n. 3 del 2012), l'istituto ha avuto nel circondario nuova

vita dopo la modifica dell'art. 480 c.p.c. in materia di esecuzioni, avendo tale norma espressamente previsto che nel precetto il creditore deve dare avviso al debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, previsione introdotta dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha apportato altre importanti modifiche alle procedure di sovraindebitamento.

Sotto il profilo della mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c. è prevalsa l'interpretazione che non disponendo la norma diversamente, tale omissione deve ritenersi mera irregolarità dell'atto, posto che ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le nullità sono tassative e peraltro alcuna nullità può essere pronunziata qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

Altra materia della volontaria giurisdizione interessata dalle recenti riforme del processo esecutivo (d.l. 83/15) è quella dell'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

A Caltanissetta si registra un costante aumento delle iscrizioni per autorizzazioni processuali ex art. 492 bis c.p.c. che sono state 30 nel 2015/2016, 63 nel 2016/2017, 90 nel 2017/2018 e 124 nel 2018/2019.

Stesso trend si registra a Enna dove da 15 nel 2015/16 sono diventate 67 nel 2016/2017, 123 nel 2017/2018 e 142 nel 2018/2019.

Sempre in aumento anche i risultati di Gela con 9 iscrizioni nel 2015/2016, 33 nel 2016/2017, 81 nel 2017/2018 e 105 nel 2018/2019.

In tema di Esecuzioni civili immobiliari a Caltanissetta i proce-

dimenti definiti sono stati 99 a fronte di una sopravvenienza pari a 76 e ad una pendenza al 30/6/2019 pari a 657, in diminuzione rispetto ai 675 del 2017/2018.

Il numero dei procedimenti esecutivi immobiliari sopravvenuti è stato ad Enna nel periodo di riferimento pari a n. 76 (n. 121 nell'anno precedente e 98 nel periodo 2016/2017).

I procedimenti definiti sono stati n. 124 contro i n. 137 definiti nell'anno precedente e 159 nel periodo 2016/2017.

La pendenza è diminuita del 5,2% passando da n. 809 al 30.6.19 a n. 769 procedimenti al 30.6.2018, pendenze già in diminuzione nel periodo 2016/2017 passate da n. 868 procedimenti al 30.6.2016 a n. 822 procedimenti al 30.6.2017.

A Gela i procedimenti definiti sono stati 104 a fronte di una sopravvenienza pari a 81 e ad una pendenza al 30/6/2019 pari a 722 in costante diminuzione rispetto ai 743 del 2017/2018 e agli 800 del 2016/2017.

Si assiste, pertanto, ad un progressivo e costante calo delle pendenze negli ultimi anni.

Ciò verosimilmente si spiega alla luce del fatto che la materia esecutiva è quella che negli ultimi anni è stata più interessata dalle riforme del codice di rito.

In particolare, con il d.l. 83/15 è stata prevista la pubblicità obbligatoria delle vendite su un'area speciale del sito del ministero della giustizia denominata "portale delle vendite pubbliche", con costi elevati per il creditore e prevista a pena di estinzione della procedura; è stata ridotta la durata di efficacia del pignoramento da 90 a 45 giorni; è stata introdotta la chiusura dell'esecuzione dopo tre tentativi di vendita senza esito positivo; ancora, è stata prevista la ricerca telematica dei beni da pignorare; è stato modificato il criterio di stima dell'immobile non più collegato all'ob-

soleto dato delle rendite catastali; è stato ridotto il termine per il deposito della documentazione ipocatastale (da 120 giorni a 60 giorni); infine, la vendita all'incanto è ora considerata una scelta residuale e l'assegnazione può essere disposta dopo il secondo tentativo di vendita .

Sicuro impatto su tale riduzione delle pendenze hanno avuto anche le modifiche apportate al processo esecutivo dal d.l. 59/16: in particolare, la nuova disposizione che prevede nuove ipotesi di inammissibilità dell'opposizione, la possibilità di considerare abbandonati, nelle esecuzioni per rilascio, i beni comunque rinvenuti nell'immobile, e non rimossi dal debitore, nonché la previsione di un apposito registro e di specifici obblighi di formazione per i professionisti delegati.

L'aumento dei costi e degli oneri per il creditore, introdotti dalle riforme appena citate, costituisce certamente un fattore disincentivante all'introduzione e prosecuzione delle procedure esecutive, mentre la previsione di nuove ipotesi di estinzione delle procedure contribuisce ad accelerare la definizione di tali affari.

Tra le materie coinvolte dalla riforma l . n . 12 dell'11 febbraio 2019, viene in rilievo anche l'espropriazione forzata la quale, seppure interessata solo marginalmente, ha registrato alcune significative novità che però non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale riforma non ha pertanto ancora realizzato alcun effetto sul periodo considerato .

Sempre in materia fallimentare, parimenti pertinente al tema delle riforme processuali è il disposto dell'articolo 43 ultimo comma della Legge Fallimentare, introdotto dall'articolo 7 comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n .132 e applicabile a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto, secondo cui *"Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità.*

Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al Presidente della Corte di Appello tutti i dati relativi ai procedimenti in cui è parte un fallimento ed alla loro durata nonché le disposizioni adottate per le finalità di cui al periodo precedente.

Il Presidente della Corte di Appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia".

La norma pone una priorità di trattazione sia delle cause prettamente fallimentari (azioni revocatorie fallimentari ex art. 67 L.F., azione di inefficacia ex art.44 ed ex art. 64 L.F., opposizione allo stato passivo ex art 98 L. F., impugnazione di crediti ammessi ex art. 100 L.F., insinuazioni tardive di crediti, cause di omologazione di concordati fallimentari, cause di omologazione di concordati preventivi), sia di quelle in cui sia comunque parte un fallimento; priorità che, nel periodo di riferimento, ha fatto escludere le cause fallimentari (in senso ampio) dal novero dei giudizi già rinviati per la precisazione delle conclusioni ma soggetti ad ulteriori rinvii per esigenze di distribuzione.

In tutto il distretto è stata assicurata per le cause fallimentari la priorità di trattazione prevista ex lege.

Nei tribunali del distretto i procedimenti civili definiti in cui è parte un fallimento sono stati 35 con una durata media di 764 giorni.

Più nello specifico i procedimenti come hanno riferito i capi degli uffici giudiziari sono: 14 al Tribunale di Caltanissetta con una durata di 798 giorni, 4 al Tribunale di Enna con una durata di 405 giorni e 17 al Tribunale di Gela con una durata di 821 giorni.

Rilievo di assoluta centralità in Corte di Appello e anche presso il Tribunale di Caltanissetta ha registrato nell'anno in corso la massiccia sopravvenienza del contenzioso di protezione .

Al fine di garantire la massima qualità della risposta giurisdizionale, sperimentando una prassi rivelatasi virtuosa, sono state adottate dalla sezione unica civile della Corte di Appello appropriate misure organizzative, e segnatamente la trasposizione dei ruoli delle cause dal SICID su foglio excel, operata dall'Ufficio per il processo, attraverso la collaborazione degli stagisti, coordinati da uno dei consiglieri della sezione.

Un apporto di essenziale rilievo ai fini della razionalizzazione della metodologia di approccio alla materia del contenzioso di protezione internazionale è stato assicurato, infatti, dagli stagisti dell'ufficio del processo.

La selezione preliminare degli affari di protezione internazionale, in ragione dei territori di provenienza dei richiedenti protezione, ha consentito una previa ricognizione della situazione dei paesi di origine e così un'analisi calibrata su una previa individuazione delle peculiarità socio-politiche di tale paese.

Si sono rese possibili, in tal modo, le opportune estrazioni, anche in funzione dell'impiego mirato dei giudici ausiliari, che sono stati formati sia sui principi generali della materia che sulle peculiarità geopolitiche dei territori di provenienza dei richiedenti, e sono stati nominati, volta per volta, relatori sulla base di quest'ultimo criterio.

Il Presidente della sezione unica civile della Corte di Appello ha segnalato che "*si è dato seguito, in questo modo, al trend virtuoso delineatosi dai primi mesi del 2018, consistito nell'inversione della tendenza rispetto ad un ingestibile ampliamento della forbice tra sopravvenienze e definizioni, emersa in modo allar-*

mante nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017: in quell'anno, infatti, gli indici di ricambio e di smaltimento erano stati, rispettivamente, del 18% e del 12% ed erano stati definiti appena n.58 procedimenti, ***mentre nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 sono stati definiti n.388 procedimenti, con un indice di smaltimento del 39%, e un indice di ricambio del 353%*** *(dovuto anche alla contrazione della sopravvenienza dei giudizi "vecchio rito", per cui è previsto l'appello, diminuita a n. 110 procedimenti al 1° luglio 2018 a fronte dei n. 605 dell'anno precedente).*

Pur trattandosi nella fase dell'appello di un contenzioso ad esaurimento a seguito del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L.13 aprile 2017 n.46, sono fissate udienze di protezione sino al 13 febbraio 2020.

In atto viene comunque assicurata la ragionevole durata di tutti i giudizi di protezione internazionale, nella considerazione del carattere prioritario della loro trattazione e definizione, sancito per i procedimenti "vecchio rito" dal comma 10 dell'art. 19 D.lgs 150/2011 a mente del quale "La controversia è trattata in ogni grado in via d'urgenza".

Tale disposizione ha inciso, invero, in modo significativo sulla durata di tali giudizi, condizionata dalla cogenza dell'accelerazione imposta dalla scelta normativa.

In appello sono stati rimessi sul ruolo soltanto i giudizi il cui esito è apparso suscettibile di essere condizionato dalla imminente pronunzia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 29459/19 depositata il 4 novembre in merito alla immediata applicabilità ai procedimenti in corso del D.L. 113/18 conv. in legge n.132/18 nonché ai parametri di sussistenza dei gravi motivi umanitari giustificativi del permesso di soggiorno ex art 5 co. 6 D lgs. 286/98 nella previgente formulazione.

Sulla selezione delle controversie rimesse sul ruolo ha inciso, pertanto, il principio affermato dalla Cass. sezioni unite civili per cui il d.l. n. 113/2018 conv. in l. n. 312/2018 (c.d. decreto Salvini) non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in caso di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovrà essere rilasciato il permesso di soggiorno per *"casi speciali"* di cui all'art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge.

Specifica incidenza sulla materia spiegherà anche il *dictum* delle sezioni unite laddove è stato precisato che «*in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza*».

Le Sezioni Unite ripercorrono le modifiche normative susseguitesi in materia e gli orientamenti giurisprudenziali, sia a livello interno che comunitario, affermando che il diritto alla protezione, quale espressione del diritto costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso nel nostro Paese in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali.

Sulla base di tale premessa, viene però precisato che, in tema di successione delle leggi nel tempo, è la presentazione della domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari che «*attrae il regime normativo applicabile*».

Di conseguenza, la normativa introdotta dal c.d. decreto Salvi-

ni, nella parte in cui ha modificato la preesistente normativa di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e delle altre disposizioni consequenziali, «*non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge*».

Resta il fatto che, pur trattandosi un contenzioso ad esaurimento, pendono ancora al 1 luglio 2019 n. 610 giudizi, che si prevede di poter definire entro il 2020, e che una pendenza così massiccia, in uno al carattere prioritario di tali giudizi, costituisce una pesantissima remora ad una rapida definizione dei procedimenti ordinari non di protezione di più risalente iscrizione, nonostante il lodevole impegno dei consiglieri e dei Giudici ausiliari della sezione, e nonostante l'attenta programmazione delle assegnazioni a sentenza, funzionale al rispetto delle priorità stabilite col programma di gestione ex art. art.37 D.L.n.98/2011 (data di iscrizione e natura dei giudizi) e sino ad oggi puntualmente rispettate.

Giova ribadire, a riscontro della speciale attenzione che la Corte di Appello ha riservato alla materia della protezione internazionale come baluardo della tutela dei diritti degli stranieri come soggetti vulnerabili, che in data 15/6/2018 è stato stipulato un protocollo per la *"materia dell'implementazione delle buone prassi in materia di protezione internazionale ed immigrazione"*.

I soggetti firmatari e segnatamente il Presidente della Corte, il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e i Componenti della Commissione Consiliare "Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione", anche con la previsione dell'apporto dell'Ufficio del Processo, hanno programmato un modulo organizzativo strumentale alla realizzazione degli obiettivi.

Tra tali obiettivi principalmente:

la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti con l'individuazione del termine di durata ragionevole di un anno sia in primo grado che in appello;

la riduzione delle pendenze;

la ricognizione delle pendenze secondo il paese di origine dei richiedenti protezione;

il monitoraggio dei flussi e l'analisi delle situazioni dei paesi di provenienza;

l'attività di aggiornamento dei togati ed onorari sul tema delle COI (informazioni sul paese di origine);

la razionalizzazione dell'attività di raccolta delle decisioni classificandole in ragione dei paesi di origine dei richiedenti.

È stato elaborato anche un programma informatico – data base- per la raccolta dei dati in collaborazione con il funzionario statistico ed è stata avviato, in coerenza alle ulteriori linee guida del protocollo, un flusso di comunicazione fra le sezione specializzata del Tribunale e il collegio specializzato della Corte relativamente alla trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Di essenziale rilievo si è rivelato il coinvolgimento degli stagisti dell'Ufficio del Processo e dei tirocinanti ex art.73 che hanno curato l'attività di continuo aggiornamento dei dati, la predisposizione di mappe operative per ciascun ruolo di udienza e la cir-

colazione degli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali tra i componenti del collegio specializzato .

Proficuo si è rivelato anche l'impegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, parimenti previsto nel protocollo, al fine di favorire la migliore comunicazione dei dati e la completezza dei fascicoli, con l'impegno di:

assicurare il corretto inserimento dei dati del soggetto richiedente: dati anagrafici completi (compresi gli alias se risultanti dagli atti) provenienza territoriale, documentazione;

assicurare e verificare la completezza della documentazione del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione territoriale e della fase di primo grado;

garantire l'inserimento telematico degli atti introduttivi del giudizio e della documentazione allegata;

corredare i fascicoli degli atti relativi al patrocinio a spese dello Stato sino al momento della decisione;

assicurare la celerità del deposito delle richieste di liquidazione.

La sperimentazione di tale virtuoso modulo organizzativo ha operato non soltanto come fattore di accelerazione del contenzioso di protezione ma soprattutto come strumento di acquisizione di una piattaforma cognitiva atta a garantire la risposta più adeguata alla domanda di giustizia in questo peculiare nuovo versante di contenzioso transfrontaliero.

Riflessioni specifiche vanno altresì operate, nel settore civile, con riferimento alla materia della famiglia .

In attesa che le ulteriori scelte del legislatore conducano a superare frammentazioni e duplicazioni ed a realizzare, attraverso una riforma organica di tipo ordinamentale, il principio della concentrazione delle tutele, la Corte di Appello di Caltanissetta, anche in tale settore, ha perseguito obiettivi virtuosi privilegiando un

approccio metodologico improntato alla specializzazione secondo le linee guida delle risoluzioni e della normativa consiliare in relazione ai vari ambiti e settori della giurisdizione.

Speciale attenzione è stata riservata alle recenti riforme legislative succedutesi nel panorama nazionale e sovranazionale in materia di diritto di famiglia ed in particolare alle recenti riforme sulla filiazione volte al reale soddisfacimento del principio della bigenitorialità come salvaguardia del principale diritto del minore alla famiglia ed al mantenimento della relazione con entrambi i genitori anche a seguito di eventi separativi (Conv. ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 art. 9).

In tutto il distretto, anche in coerenza con il protocollo stipulato in materia di famiglia e minori dalla Corte di Appello in data 28/9/2018, è stata curata in particolare l'attuazione del principio del riparto delle competenze fra Giurisdizione ordinaria e specializzata per l'assunzione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale in pendenza di scioglimento della compagine familiare, anche di fatto, nella consapevolezza che il novellato art.38 disp. att. c.c., in seguito alla complessiva riforma della filiazione, ha comportato un'imponente trasmigrazione al Giudice ordinario della materia della responsabilità genitoriale, nel caso di contemporanea pendenza di cause di separazione o divorzio o di provvedimenti per i figli di coppie non coniugate.

La sezione unica civile della Corte di Appello, anticipando un modello poi recepito dagli uffici giudiziari del distretto, ha elaborato un percorso metodologico volto a garantire la priorità e centralità di trattazione del contenzioso in materia di famiglia, con particolare attenzione alle cause che coinvolgono soggetti processuali vulnerabili (minori, donne vittima di violenza ecc.).

Si è, dunque, adottato un modulo organizzativo e un protocollo

metodologico che ha selezionato come propri assi cartesiani:
- la tempistica della trattazione,
- la tutela dei soggetti deboli, con particolare riferimento ai minori,
- la specializzazione dei magistrati.

La peculiarità della materia dei diritti della persona e della famiglia ha determinato l'individuazione di udienze dedicate esclusivamente alla trattazione delle cause in materia - coincidenti con la calendarizzazione delle udienze civili minorili - in cui si favorisce la partecipazione delle parti, ove presenti, garantendone la massima riservatezza .

La giurisprudenza della sezione civile della Corte, in questa materia, pur intervenendo in sede di impugnazione, ha valorizzato percorsi decisori frutto di valutazioni che si avvalgono dell'apporto interlocutorio dei servizi con compiti di mediazione dei genitori conflittuali, in particolare con riguardo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nell'affidamento condiviso ed alla tutela e salvaguardia dei rapporti fra i minori ed il genitore non collocatario.

La Corte può contare su un apparato di servizi facenti capo agli enti territoriali e sanitari (Consultorio familiare, Neuropsichiatria infantile) di provata esperienza e competenza, già avvezzi ad un'attiva cooperazione con l'autorità giudiziaria ordinaria e minorile.

Non si segnalano profili problematici in fase di esecuzione dei provvedimenti .

La scelta organizzativa della Presidenza della Corte è stata quella di assicurare all'interno della sezione unica civile e, seppur scontando un'evidente esiguità di organico, magistrati togati specializzati nello svolgimento di pregresse funzioni minorili e di famiglia che, coassegnati anche al contenzioso ordinario, assicurano l'attenzione costante alle novità legislative in materia di famiglia e agli arresti della giurisprudenza di legittimità nonché

alle decisioni delle Corti sovranazionali .

La sezione ha dunque avviato la ricerca ed applicazione di "buone prassi" in questo settore, sia a livello organizzativo, sia mediante l'applicazione di norme particolari di riferimento: deve evidenziarsi sul punto l'assoluto rispetto dell'obbligo dell'ascolto del minore nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale o comunque in caso di disgregazione della famiglia, nel caso in cui tale obbligo non sia stato assolto dal Giudice di prime cure e comunque ogniqualvolta se ne valuti l'opportunità e la necessità in ossequio al principio della partecipazione del minore al processo (art.12 Conv. ONU 1989 sui diritti del fanciullo, art. 3 Conv. di Strasburgo 1996, art. 24 del Trattato di Lisbona UE).

Particolare e crescente attenzione è prestata alle modalità dell'ascolto effettuato nel corso di udienze riservate, delegate ad un consigliere, in aule idonee all'accoglienza di minori e nel rispetto delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 336 bis c .c . e art . 38 bis disp . att . c .c .

Spesso i provvedimenti in materia di famiglia hanno aperto spazi per soluzioni conciliative o percorsi di mediazione affidati ai servizi sociali e sanitari nell'ottica di contribuire a una migliore organizzazione del servizio, nella materia della famiglia e dei minori.

Ai medesimi servizi sono affidati, ove se ne renda necessario ai fini dell'assunzione della migliore decisione a misura di minore, percorsi di sostegno alla genitorialità non disgiunti sovente da interventi valutativi utili a rimodulare le decisioni di affidamento parametrandole sulle reali ed effettività capacità genitoriali.

Grande attenzione si presta alla garanzia del contraddittorio anche nei confronti del minore ed alla sua rappresentanza nel processo, ricorrendo alla nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi con i genitori parti processuali.

Quanto alla salvaguardia del principio della bigenitorialità, nell'ottica del miglior interesse del minore, si è privilegiata l'effettività del mantenimento della relazione fra il minore ed il genitore non collocatario.

La giurisprudenza della Corte ha posto attenzione alla verifica della effettività e praticabilità dell'affidamento condiviso allo scopo di evitare che il collocamento presso l'uno o l'altro genitore, attraverso una separazione dalla figura dell'altro genitore, mascheri di fatto forme di affidamento esclusivo.

L'obiettivo di rendere effettivo in sede esecutiva il mantenimento della relazione è stato assicurato dalla delega ai servizi sociosanitari per l'esecuzione.

La valutazione della negazione del diritto di visita del genitore "*non collocatario",* per il caso in cui se ne lamenti la reiterata violazione delle disposizioni impartite in materia, ha dato origine a valutazioni più pregnanti della capacità genitoriale funzionali ad evidenziare la necessità di assumere, in corso di causa, provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Sono stati adottati dunque provvedimenti definitori in cui è stato conferito espresso incarico ai servizi territoriali di svolgere interventi di mediazione fra i genitori e di curare l'effettivo rispetto del diritto di visita.

Tra le molte pronunce (Presidente Giuseppe Melisenda Giambertoni - Relatore ed estensore Gabriella Tomai) si segnala quella resa nel giudizio portante il n. 498/16 RG in cui si è confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso uno di loro incaricando il Consultorio familiare di svolgere, per la durata non superiore ad un anno e sei mesi, un'azione di sostegno in favore dei minori e dei genitori, comprensivo di un intervento di mediazione familiare, determi-

nando i tempi e le modalità per lo svolgimento dei rapporti fra il padre ed i figli.

Il supporto del consultorio familiare è così diventato il momento qualificante di un monitoraggio costante dell'evoluzione dei rapporti affettivi all'interno della famiglia disgregata.

L'obiettivo privilegiato è stato quello di creare i presupposti per evitare la radicalizzazione di atteggiamenti oppositivi del minore nei confronti del genitore avversato, spesso eteroindotti.

La prospettiva è che è il giudice della famiglia, con il competente apporto dei consultori familiari, il garante della gestione equilibrata dei rapporti tra i genitori in conflitto al fine di scongiurare che la conflittualità di coppia operi come fattore di inesorabile compromissione del sereno sviluppo psicofisico del minore figlio della coppia in crisi.

Con la sentenza emessa (Presidente Giuseppe Melisenda Giambertoni - Relatore ed estensore Gabriella Tomai) nel proc. n. 277/17 RG si è confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e si è disposto che i Consultori familiari rispettivamente competenti in ordine al diverso luogo di residenza dei genitori svolgessero in maniera sinergica un'azione di sostegno in favore della genitorialità strutturando un percorso di mediazione familiare a vantaggio del figlio minore, allo scopo di consentire un graduale e funzionale ripristino della relazione padre figlio, agevolato da entrambi i genitori.

La Corte ha revocato la precedente regolamentazione degli incontri fra padre e figlio minore nonché le disposizioni in ordine al percorso psicoterapeutico realizzate in ottemperanza alla sentenza di primo grado, onerando i Servizi incaricati, di concerto con i genitori, di valutare se necessari ulteriori interventi di sostegno per

il minore. Ha onerato i Servizi incaricati di riferire eventuali esiti infausti dell'intervento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per quanto di sua eventuale competenza.

Nell'ambito del distretto non si sono rilevate criticità nell'esecuzione dei provvedimenti di affidamento, non sono stati adottati rimedi coercitivi e non si è fatto ricorso all'ausilio della forza pubblica, privilegiandosi sempre, anche in situazioni problematiche, una modalità dialettica anche con l'aiuto dei servizi.

Si è con ciò voluto favorire la maggiore responsabilizzazione delle parti in causa nell'adottare condotte processuali e comunque comportamenti rispettosi delle statuizioni dell'autorità giudiziaria e soprattutto realmente conformi all'interesse dei minori.

Anche il foro del distretto ha offerto positivo riscontro alla recente giurisprudenza della sezione apprezzando i risultati conseguiti in termini di effettivo soddisfacimento dell'interesse del minore a godere della positiva e funzionale relazione con entrambe le figure genitoriali, anche in seguito alla disgregazione del nucleo familiare.

Le materie più significative affrontate in tutto il distretto sono state quelle relative all'affidamento dei figli ex artt. 337 ter e ss. c.c., alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio ex artt. 710 c.p.c. e 9 L.n.898/1970, ai giudizi di reclamo previsto dall'art. 708, ult. co. c.p.c, alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia in crisi (assegni di mantenimento dell'ex coniuge o dei figli, assegno divorzile…).

Giova segnalare l'aumento delle cause in materia di famiglia contenenti elementi di internazionalità .

In particolare sono state affrontate questioni di diritto internazionale privato relative:

- al rifiuto di pubblicazioni matrimoniali ai sensi dell'art. 98 c.c.

per mancanza di nulla osta ex art 116 c.c. in caso di richiesta di cittadina tedesca e cittadino gambiano (proc. 52/18 R.G.C.A., avente ad oggetto reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Gela del 28.3.2018, ai sensi degli artt. 98 e 116 c.c.);

- n. 611/18 R.G.C.A., avente ad oggetto reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Gela, in composizione collegiale, avente ad oggetto provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente a figli nati fuori dal matrimonio.

In tale procedimento è stata emessa una decisione (Presidente Giuseppe Melisenda Giambertoni - Relatore ed estensore Gabriella Tomai) destinata a spiegare i suoi effetti in ambito transnazionale per la residenza dei minori.

La decisione è stata adottata ai sensi del regolamento 2201/2003 "Reg. Bruxelles II bis", artt. 8, 41 e 55.

È stato emesso il relativo certificato ex art. 41 (sulle decisioni in materia di diritto di visita) del regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale .

Con nota del 7 marzo 2019 il Ministero della Giustizia- Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità-Autorità centrali ha riscontrato positivamente l'attività di questa Corte avviando la cooperazione giudiziaria internazionale in ambito UE in materia di esecuzione del diritto di visita.

La decisione presenta grande interesse quale precedente confermativo dei requisiti in presenza dei quali opera il riconoscimento transfrontaliero della decisione del giudice italiano conforme al superiore interesse dei minori.

La sussistenza della giurisdizione italiana è stata ritenuta in applicazione di quanto disposto nell'art. 8 del Regolamento UE 2201/2003 "Regolamento Bruxelles II bis" relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale entrato in vigore il 1 agosto 2004 e in completa applicazione dal 1 marzo 2005 con il quale si abrogava definitivamente il precedente regolamento n. 1347/2000.

Ulteriori questioni sono state quelle relative all'assegno divorzile alla luce dei recenti mutamenti giurisprudenziali.

In particolare giova ricordare che specifica incidenza hanno avuto i principi di Cass. Sezioni unite n.18287 del 2018 in punto di esegesi dell'art.5, co. 6 L.n.898/1970, inerente i criteri attributivi del c .d . assegno divorzile .

Il pronunciamento del Giudice della nomofilachia, nello specifico, si era reso necessario a motivo del contrasto giurisprudenziale innescato dalla sentenza della Cassazione n.11504/2017 e del conseguente principio dell'autoresponsabilità e quindi di una commisurazione della prestazione economica di cui all'art. 5 cit. in termini strettamente necessari a garantire l'autosufficienza dell'ex coniuge, valutatane prioritariamente la capacità di procurarsi redditi adeguati con il solo impiego delle proprie capacità lavorative e patrimoniali .

Tale precedente si poneva in senso diametralmente opposto rispetto all'allora dominante orientamento tradizionale, che, di contro, stimava congrua una quantificazione dell'assegno divorzile idonea a garantire la perpetuazione del "tenore di vita" goduto in costanza del vincolo matrimoniale, oramai risolto (Cass. n. 11490/1990).

Le Sezioni Unite si sono fatte portatrici di una linea ermeneutica mediana e tuttavia innovativa, capace di conferire all'istituto

della somministrazione periodica di cui all'art.5, co.6 un'accezione autenticamente moderna che purtuttavia non ne svilisse la funzione.

Nello specifico ai criteri enucleati nell'art. 5, co. 6 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) è stata riconosciuta un'incidenza sulla stessa attribuzione dell'assegno (non soltanto perciò sulla sua mera quantificazione), sicché l'istituto è stato rimodulato in termini polifunzionali.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, hanno profondamente innovato i princìpi in materia di assegno divorzile, superando il parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, evidenziando la natura composita (assistenziale e perequativa-compensativa) dell'assegno e dando rilievo alla storia coniugale e alla prognosi sulle condizioni economiche dell'avente diritto .

Il mutamento della giurisprudenza di legittimità non è soggetto al principio d'irretroattività stabilito per la legge e dunque le profonde novità introdotte dalle S .U . con la citata sentenza n . 18287/2018 hanno immediatamente posto i difensori e la giurisprudenza di merito nella difficoltà di affrontare cause pendenti, istruite mettendo in luce solo quei fatti, come la disparità reddituale e il tenore della vita matrimoniale, che erano rilevanti secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata sino al 2016.

Deve essere concesso alle parti, sia a chi richiede l'assegno divorzile, sia a chi si oppone a tale domanda, di modificare le proprie difese in corso di causa, per dare prova di quelle diverse circostanze ora poste a base dell'attribuzione dell'assegno secon-

do i princìpi delle S.U.

La sentenza in commento si occupa di un caso in cui le novità giurisprudenziali sono intervenute durante la pendenza del giudizio di cassazione; la Suprema Corte ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Roma in altra composizione per il riesame del caso alla luce del nuovo "diritto vivente", evidenziando che nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., le parti potranno introdurre deduzioni e prove non proposte in precedenza che ritengano necessarie per l'applicazione dei princìpi espressi dalle S.U.

La sentenza in esame infine chiarisce di non poter dare indicazioni in merito ad altra questione, estranea al caso di specie: quella dei giudizi di revisione proposti ai sensi dell'art. 9 della Legge divorzile.

All'indomani della pubblicazione della sentenza delle S.U. n. 18287/2018 si è immediatamente posto il problema, per i difensori e per i giudici di merito, di applicare i nuovi princìpi ai giudizi in corso, che spesso erano stati istruiti avendo a mente il tenore di vita della coppia matrimoniale e la disparità delle condizioni economiche delle parti e non avevano invece affrontato altri temi, ora divenuti cruciali. In particolare, ora chi richiede l'assegno divorzile deve dimostrare di aver sacrificato le proprie prospettive professionali e reddituali per l'impegno profuso a favore della famiglia e deve altresì dimostrare il nesso causale tra tale sacrificio e la propria condizione economica, deteriore rispetto a quella dell'ex-coniuge.

Ancorché non sia stato espressamente indicato nella sentenza in commento, si deve senza dubbio ritenere che nel corso del giudizio di primo grado sia consentito ai difensori invocare la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per introdurre nuovi documenti e per chiedere prove costituende al

fine di sottoporre al Tribunale tutti gli elementi utili per ricostruire il quadro fattuale necessario per applicare i nuovi criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto al giudizio di appello, viene in soccorso l'art. 345, comma 3, c.p.c.: con la pronuncia in esame la Suprema Corte, richiamando numerosi precedenti, ha evidenziato che il mutamento della giurisprudenza di legittimità costituisce causa non imputabile alle parti tale da permettere l'introduzione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado.

Nel caso di cui si tratta la Corte di Cassazione, per garantire l'applicazione dell'orientamento che si sarebbe formato in tema di assegno divorzile dopo i contrasti insorti a seguito delle sentenze Cass. n. 11504/2017 e Cass. n. 23602/2017, ha addirittura atteso la pronuncia delle Sezioni Unite, rinviando la causa a nuovo ruolo, e ha poi cassato con rinvio la sentenza di secondo grado che si era uniformata alla giurisprudenza di legittimità sino ad allora costante; ha quindi sottolineato la necessità che il giudice di rinvio garantisca alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa e dunque ammetta le nuove allegazioni e le nuove prove conseguenti alla pronuncia delle S.U.

La giurisprudenza di merito pare orientata a escludere che il mutamento della giurisprudenza di legittimità possa fondare, di per sé, una domanda di modifica delle condizioni di divorzio (congiuntamente stabilite dalle parti o definite all'esito di un giudizio contenzioso) e richiede, per l'accoglimento di una domanda ai sensi del citato art. 9, che siano mutati anche i presupposti di fatto esistenti al momento della sentenza di divorzio.

Si ritiene alla luce degli argomenti svolti nella decisione in commento, che, qualora sia introdotto un procedimento di revisione per intervenuta variazione delle condizioni economiche delle

parti, tutto il quadro dei rapporti tra gli ex-coniugi e delle ragioni fondanti il diritto all'assegno divorzile debba essere rivalutato sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite, con conseguente necessità di consentire l'introduzione di prove utili rispetto a tali princìpi.

Infine è opportuno evidenziare che l'onere probatorio, per entrambe le parti, nei giudizi in tema di assegno divorzile viene sovente alleggerito allorché alcune circostanze possano ritenersi acquisite, senza la necessità di specifica prova, attraverso tre meccanismi concorrenti tra di loro: la mancata contestazione, ad opera della controparte, di fatti specificamente esposti (art. 115, comma 1,c.p.c.); il ricorso a fatti notori (art. 115, comma 2, c.p.c.); il richiamo a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.). Dunque, spesso è importante soprattutto la tempestiva allegazione di fatti rilevanti, che talvolta non avranno neppure la necessità di essere dimostrati.

A seguito della chiarificazione interpretativa della Suprema Corte a Sezioni unite, l'assegno divorzile mira a ristabilire, in ossequio al principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost., quell'equilibrio economico tra le parti che le scelte condivise di conduzione della vita familiare avevano alterato.

Nessuna refluenza in sede di risoluzione del vincolo coniugale potranno avere quelle scelte, potenzialmente egoistiche, che abbiano condotto a sacrificare o comunque pregiudicare la propria professionalità ed al contempo non si siano tradotte in reali apporti od investimenti nella vita coniugale. In definitiva quindi all'assegno divorzile è stata negata con fermezza la natura di "rendita di posizione", per ricondurne l'interpretazione in un alveo conforme alla Costituzione ed al mutato sentire sociale.

La Corte nell'anno di riferimento ha trattato diversi procedimenti *in subjecta materia* facendo applicazione degli ultimi orien-

tamenti sulla natura giuridica dell'assegno divorzile e sui criteri per la sua attribuzione.

Dalla disamina dei dati statistici, si può affermare che prevale certamente la forma giudiziale delle cause di separazione e divorzio, sebbene si sia registrata una significativa diminuzione delle sopravvenienze (-29%) e delle pendenze (-19%) relative alle separazioni giudiziali.

In netto aumento il dato numerico dei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio (+500%) e di separazione (+67%); l'indice di ricambio si è attestato per i primi al 50% e per i secondi al 71%, mentre l'indice di smaltimento in 45% e 50% ex art. 710 c.p.c.

Allo stato, l'osservatorio del Giudice di secondo grado non registra alcun impatto della recente novella (L. n. 55/15) che ha introdotto il c.d. "divorzio breve".

In lieve calo i procedimenti camerali in materia di famiglia, fra i quali restano preponderanti i procedimenti ex art. 337 ter e segg. cc, di affidamento e regolamentazione visita dei figli nati da coppie non coniugate.

Più nello specifico le separazioni e i divorzi giudiziali sopravvenuti sono: al tribunale di Caltanissetta 170 (194 nell'anno precedente) a Enna 176 (213 nell'anno precedente), e a Gela 239 (402 nell'anno precedente).

Come già rilevato nel corso del pregresso anno giudiziario nessuna concreta ricaduta sulla sopravvenienza parrebbe essere derivata per effetto della introduzione delle due nuove opzioni della negoziazione assistita da avvocati (art.6 D.L.132/2014) e della conclusione di un accordo presso l'ufficio dello Stato Civile (art.12 D.L.132/2014 convertito in legge con modifiche con la legge n.162 del 10 novembre 2014).

Né, con riferimento al contenzioso familiare in grado di appello, si avvertono gli effetti dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n.76 sull'unione civile di persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze.

Sono stati affrontati delicati procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare in applicazione della normativa di cui all'art.330 c.c. e ss. o di misure amministrative ex art.25 RD 1404/34. L'esito di tali procedimenti ha visto la revoca del collocamento nella totalità dei casi.

Giova segnalare che la Corte ha prontamente applicato la normativa di cui alla l. 173/15 (c.d. legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine) dando seguito alla modifica dell'art. 5 della legge 184/83 e provvedendo sempre alla convocazione, ormai prevista a pena di nullità, degli affidatari provvisori dei minori. Si è trattato in particolare di situazioni di affidamento provvisorio c.d. "a rischio giuridico" in cui, ai sensi dell'art. 10 co 3 l. 184/83 il minore, per il quale pende procedimento di adottabilità, venga affidato temporaneamente e provvisoriamente ad una famiglia.

In Corte di Appello la sezione ha predisposto un modello operativo, con l'ausilio della cancelleria e con il coinvolgimento dei tutori dei minori, finalizzato a garantire il diritto alla riservatezza della famiglia affidataria, pur senza ledere il principio del contraddittorio nel processo civile.

Tale orientamento della Corte ha trovato piena rispondenza nell'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, I sez. civile in data 9 ottobre 2017 n.23574, che ha affermato l'obbligo della convocazione degli affidatari anche nel giudizio di secondo grado nell'ottica della completa valutazione dell'interesse del minore.

Deve dunque osservarsi come in materia minorile la Corte ab-

bia posto estrema attenzione all'applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali più recenti con linee interpretative di ampio respiro, corroborate anche successivamente dagli arresti della Suprema Corte.

L'attenzione della sezione alla materia minorile si evince anche dalla particolare speditezza che è ormai riservata ai processi che coinvolgono i minori. In particolare viene assicurata assoluta precedenza ai procedimenti di adottabilità, allo scopo di garantire ai minori una rapida definizione del loro status e consentire così al tribunale minorile, in caso di conferma dello stato di adottabilità, di avviare la delicata fase dell'abbinamento, previa selezione di coppie idonee, nei casi, tuttora prevalenti, in cui non si sia addivenuti all'affidamento a rischio giuridico.

Ed ancora, nonostante le esigue risorse logistiche del Palazzo di Giustizia e l'assenza di una aula per l'audizione protetta dei minori, il processo minorile viene svolto in un setting il più possibile congeniale alla partecipazione consapevole di tutte le parti e finanche all'ascolto del minore.

Nella celebrazione del processo civile minorile non si tralascia l'ascolto diretto del minore, ultradodicenne, ed anche infradodicenne, se capace di discernimento, e ciò in ossequio a quanto ormai sancito dal codice civile (artt. 336 bis, 337 octies c.c.) a seguito della riforma sulla filiazione.

Si segnala in particolare, per la peculiarità e delicatezza, l'attività svolta nell'ambito di un procedimento di adottabilità, dai consiglieri delegati togato ed onorario recatisi in trasferta per l'audizione protetta di un minore sottoposto, analogamente alla famiglia di origine, a programma di protezione per i Collaboratori di giustizia.

All'esito il Collegio ha confermato la dichiarazione di adotta-

bilità del minore, già affidato provvisoriamente ad una famiglia.

Altra novità normativa recente è l'introduzione dell'ATP a fini conciliativi ex art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) quale condizione di procedibilità del processo (alternativa alla mediazione) in materia di responsabilità sanitaria. La normativa in questione introdotta con la l. 24/17 è entrata in vigore l'1.4.17.

Al procedimento - dispone la norma - è tenuta a partecipare, oltre al paziente ed al convenuto principale (medico o ospedale), anche la sua impresa di assicurazione, la quale all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice (secondo le prescrizioni dell'art. 15 della Legge in commento) ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla.

Ciò ha ovviamente comportato un aumento di tale tipo di procedimenti: i procedimenti per ATP in materia di responsabilità sanitaria ex art. 696 bis c.p.c., nel periodo in osservazione, di nuova iscrizione sono stati 17 a Caltanissetta 14 a Enna e 19 a Gela.

Nel settore lavoro tra le riforme legislative più significative che, in tempi recenti, hanno introdotto innovazioni sia in campo sostanziale che processuale nelle controversie si richiama la recentissima adozione del decreto legge 12 luglio 2018, n.87 (c.d. Decreto Dignità) convertito con legge 9 agosto 2018, n.96, che nel dettare una articolata disciplina diretta a contrastare il precariato nel mondo del lavoro, ha di fatto innovato profondamente la regolamentazione in materia di contratto a termine e di somministrazione di lavoro, nuova disciplina che, benché ancora troppo recente per produrre effetti immediati sulla realtà processuale in corso, non mancherà, sulla base di previsioni del tutto ragionevoli, di incrementare notevolmente, già nell'immediato futuro, applicandosi essa anche ai

rapporti in essere, il contenzioso riguardante quelle materie, già molto sostenuto prima delle riforme introdotte del 2016.

I c.d. "Riti Fornero" introitati dalla Sezione nel corso dell'anno 2019 sono stati tutti definiti in tempi rapidissimi, non oltre i tre mesi dal deposito dei relativi ricorsi, dando ad essi la necessaria priorità.

Analogamente, per quanto riguarda i procedimenti che necessitano di una trattazione rapida, quali quelli aventi a oggetto i licenziamenti collettivi, i trasferimenti dei dipendenti e i licenziamenti individuali non rientrati nella disciplina della legge n. 92/2012.

Va ribadita anche per l'attuale la irrilevanza, in termini di deflazione processuale, della novella riguardante il c.d. "filtro in appello", di cui si ribadisce la sostanziale inattuabilità, sia per la sporadicità dei casi che potrebbero rientrarvi, sia per le difficoltà legate alla eventuale fissazione di prime udienze di discussione, in tempi assai ravvicinati rispetto al deposito, di una notevole quantità di gravami, attività di fatto non compatibile con la contrapposta necessità di dedicare gran parte delle energie lavorative dei consiglieri in servizio allo studio e definizione di procedimenti di non recente iscrizione, buona parte dei quali ultra triennali.

Tra le problematiche di particolare rilievo che hanno interessato la Sezione è da segnalare quella concernente la definizione degli obblighi contributivi nel settore della intermediazione finanziaria, con la recentissima pubblicazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno confermato la fondatezza della soluzione all'uopo adottata dall'Ufficio.

Non meno significativo, anche per l'anno in corso, il particolare contenzioso, alquanto consistente in termini numerici, che, in materia di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL, ha trovato soluzione con il recen-

te pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n.23397/16, peraltro definitivamente affermando, anche in tal caso, un principio di diritto fatto proprio anche da questa Corte negli ultimi anni, ha statuito la quinquennalità del termine di prescrizione dei detti premi e contributi a seguito della definitività delle cartelle esattoriali a causa della mancata opposizione dei termini ex art. 24 D.lgs n. 46/99.

I procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria sopravvenuti nel periodo di riferimento presso il circondario di Caltanissetta sono stati n.1218, a Enna n.2.066 e a Gela 1287, ai quali vanno aggiunti gli Accertamenti Tecnici Preventivi ex art. 445 bis c.p.c. che sono a Caltanissetta e 694, a Enna 1.142 e a Gela 998.

Deve rilevarsi l'aumento delle cause che hanno come convenuto il MIUR promosse dagli insegnanti, verosimilmente a causa dei nuovi criteri e nuove norme introdotte dalle recenti riforme della Scuola (l. 107/15 c.d. "La buona scuola"), che hanno creato nuovi problemi interpretativi ed applicativi da parte delle Istituzioni scolastiche nella formazione delle graduatorie degli insegnanti. Le cause in tale settore vengono normalmente introdotte con la tutela d'urgenza.

A questo filone si è aggiunto quello relativo ai c.d. cantieri di servizi ex l.r. 5 del 2005 che molti Comuni del distretto hanno iniziato a bandire nell'ultimo anno sulla base di criteri più restrittivi rispetto al passato, attesa la sempre minore disponibilità da parte di tali soggetti di fondi da destinare a tali misure, con conseguente ricorso da parte dei soggetti esclusi, che in passato avevano beneficiato delle indennità, alla tutela d'urgenza dinanzi al giudice del lavoro.

La Protezione Internazionale

La Corte d'Appello di Caltanissetta è da tempo impegnata ad affrontare le importanti ricadute processuali del fenomeno migratorio che ormai da oltre quindici anni interessa il territorio del Distretto il cui capoluogo, Caltanissetta, è stata ed è tuttora sede di importanti strutture governative del Ministero dell'Interno.

Oggi sono operativi un CPR (Centro per i rimpatri) con capienza di 96 posti, dei quali sono effettivamente disponibili temporaneamente 72 ed un CARA (Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo) della capienza di 456 posti.

Quanto agli Uffici Giudiziari, il Tribunale di Caltanissetta, a seguito della riforma introdotta dal decreto legge 17/02/2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13/04/2017 n. 46 (c.d. decreto Minniti), veniva individuato fra le sedi in cui istituire la Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

La Sezione Unica Civile della Corte d'Appello, pur in considerazione della soppressione del secondo grado di giudizio prevista dal decreto citato, ha comunque mantenuto la propria competenza per i procedimenti iscritti in primo grado fino al 18 agosto 2017 (data a decorrere dalla quale la novella legislativa ha assunto piena operatività), restando al contempo competente per tutti i procedimenti in materia di immigrazione disciplinati da altre disposizioni di legge e dunque in materia di impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di ricongiungimenti familiari, di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza di cui all'art. 31 T.U. immigrazione, di disposizioni in materia di accoglienza di Minori stranieri non accompagnati .

La materia della immigrazione dunque continua ad impegna-

re in maniera significativa tutti gli uffici del distretto investendo comunque in maniera maggiormente significativa il Tribunale del capoluogo del Distretto e la Sezione civile della Corte d'Appello.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, sul punto, ha infatti riferito: "*Nell'ambito del settore civile, con variazione tabellare in data 11/07/2017 e dunque nel periodo precedente, è stata istituita la Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ai sensi del decreto legge 17/02/2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13/04/2017 n. 46. La Sezione tratta i procedimenti giudiziari relativi all'immigrazione e alla protezione internazionale previsti dalla richiamata legge, mentre gli affari precedenti alla sua entrata in vigore sono rimasti nella competenza della sezione civile ordinaria. La Sezione Specializzata è stata composta dal Presidente della Sezione Civile e da due giudici della medesima articolazione; ai due giudici sono stati inoltre assegnati ruoli aggiuntivi civili, in considerazione della flessione delle nuove controversie di competenza della Sezione Specializzata già verificatasi nel periodo precedente.*

Sono stati istituiti sia l'Ufficio per il Processo presso la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sia l'Ufficio per il Processo presso la Sezione Unica Civile; i magistrati professionali dell'intero settore civile possono quindi avvalersi della collaborazione sia dei giudici onorari di pace, in servizio in questo Tribunale e tutti nominati prima del 15 agosto 2017, sia dei tirocinanti ex art. 73 d. l. n. 69/2013, che svolgono un percorso formativo presso questo Ufficio."

A fronte di questa competenza specialistica, deve comunque osservarsi che la materia dell'immigrazione continua ad occupare

anche gli altri Uffici Giudiziari del distretto se pure limitatamente ad alcune materie ed attribuzioni di competenze, fra le quali particolare attenzione merita la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Deve però osservarsi quanto alle procedure di accoglienza e di tutela dei predetti che il fenomeno non assume ormai più i connotati emergenziali che lo caratterizzavano fino pochi anni fa, essendosi peraltro coagulata, la competenza giurisdizionale in capo all'unico ufficio specializzato minorile- Tribunale per i Minorenni- in ordine alle procedure per la nomina dei tutori ed all'apertura delle tutele, in precedenza affidate ai Giudice tutelare dei Tribunali circondariali.

È invero intervenuta la modifica normativa dell'art. 19 co. 5 del D.lgs 14/15, per effetto del d.lgs. 22 dicembre 2017 n. 220, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, relativamente alle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, che ha attribuito dal 2 marzo 2018, trasferendola dal Giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario, la competenza per la nomina del tutore del minore straniero non accompagnato al Tribunale per i Minorenni, già competente per la ratifica delle misure di accoglienza. Tale riforma ha avuto un significativo impatto sugli uffici del distretto.

Prendendo, comunque, in esame i dati riferiti dal Tribunale per i Minorenni si evidenza il ridimensionamento sostanziale del fenomeno, essendosi registrata una riduzione delle pendenze pari al 54,97%, (da 402 a 181).

Ancor più evidente è la riduzione delle sopravvenienze, passate da 755 a 108; quest'ultimo dato è da porsi in relazione alla drastica diminuzione dei procedimenti iscritti a tutela di minori stranieri

non accompagnati, il cui numero si è ridotto dell'85,69% segnatamente da 755 a 108 come riferito dal Presidente del Tribunale per i Minorenni.

Resta il dato sostanziale della delicatezza delle procedure di accoglienza e di tutela giudiziaria, estremamente complesse e meritevoli di attenzione e vigilanza da parte della magistratura minorile, stante la necessità di assicurare una reale tutela dei minori stranieri non accompagnati onde prevenire fenomeni di sfruttamento di questa vera e propria emergenza del nostro tempo.

Colpisce la durata relativamente breve dei tempi di definizione che non supera, in media, i nove mesi, giacché spesso i giovani si allontanano arbitrariamente dalle strutture di accoglienza oppure vi giungono quando sono prossimi alla maggiore età.

Non di rado gli stessi minori non intendono stabilirsi in Italia, essendo loro proposito proseguire il proprio viaggio verso altri Paesi del Nord Europa.

Quanto alla situazione degli uffici giudiziari con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale si osserva che tali procedure sono caratterizzate da una bifasicità mista, trattandosi di controversie che dopo una fase amministrativa vengono sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.

L'intervento legislativo ha ridisegnato i profili ordinamentali e processuali che disciplinano la materia.

Particolarmente significativo si conferma l'impegno del Tribunale di Caltanissetta nel quale opera una Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Posizione di assoluta preminenza negli affari civili del Tribunale di Caltanissetta riveste la materia dell'Immigrazione e protezione internazionale, oggi assegnata alla Sezione Specializzata che

opera con il supporto dell'Ufficio per il processo.

Cospicui sono stati gli sforzi per adeguare mezzi e risorse al fine di garantire una effettiva operatività della Sezione.

Riferisce il Presidente del Tribunale: "*Con variazione tabellare del 28 febbraio 2019, in considerazione della sensibile flessione dei relativi flussi, è stato ridotto il numero dei giudici addetti alla materia fallimentare da tre, come previsto nella originaria tabella, a due ed è stato attribuito ai due giudici assegnati alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione un ruolo aggiuntivo costituito da cause del contenzioso civile ordinario in misura non superiore al 40% del carico medio dei giudici professionali della Sezione Unica Civile." Il Presidente auspica che possa essere presa in considerazione la "oramai improcrastinabile revisione degli organici anche in considerazione dell'istituzione sia della Sezione Specializzata per i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sia del Collegio specializzato per le Misure di Prevenzione. Le sopravvenienze nel periodo ammontano complessivamente a n. 619 affari, compresi n. 105 procedimenti relativi a convalide dei trattenimenti o proroghe (non indicati nelle statistiche trasmesse dall'Ufficio Statistica della Corte di Appello).*

I ricorsi sopravvenuti ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008 (437) rappresentano la quasi totalità degli affari, ai quali si aggiungono n. 23 procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (Unità Dublino).

Sono stati decisi tutti i ricorsi ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008 di vecchio rito. La Sezione Specializzata ha definito n. 691 procedi-

menti, decidendo tutte le cause iscritte nel 2017 e buona parte di quelle del 2018."

La pendenza finale (30/06/2019) è pari a n. 681 procedimenti, dovendo essere esclusi n. 10 impugnazioni Unità Dublino, risultanti dai prospetti dell'Ufficio Statistica della Corte di Appello che non risultano alla cancelleria della Sezione.

È significativo il dato relativo alle impugnazioni dei provvedimenti di rigetto adottati dalle Commissioni Territoriali, che nel distretto riguardano quasi la totalità, ben al di sopra della media nazionale, come emerso dai dati forniti dall'ufficio statistico del CSM in occasione dell'incontro tenuto a Roma il 10 settembre 2018.

I ricorsi in questione sono stati accolti in percentuale inferiore al 20% con riferimento, per la quasi totalità, alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta prima dell'emanazione del D.L. n. 113/2018. La Sezione non si è ancora pronunciata sulle domande proposte dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto."

Viene conclusivamente segnalato "*che i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Sezione Specializzata sono stati tutti rigettati con una sola eccezione; per altro anche in questo isolato caso è stata rilevata l'insufficienza della motivazione, che ha determinato l'annullamento con rinvio".*

Quanto alla Sezione Unica Civile della Corte d'Appello è tuttora impegnata nella trattazione di una cospicua messe di controversie di protezione internazionale, sebbene come è noto la possibilità di ricorrere in appello, per quanto riguarda i giudizi instaurati ai sensi dell'art. 35 D lgs. 251/2007, sia ormai limitata alle controversie iscritte in primo grado entro il 17 agosto 2017.

Limitandosi al dato numerico relativo ai procedimenti di c.d. vecchio rito si è registrato che la sopravvenienza in tale settore,

infatti, dopo un aumento esponenziale nel corso degli ultimi due anni, è in sensibile calo: a fronte di n. 167 procedimenti pendenti al 30 giugno 2016, quelli sopravvenuti al 30 giugno 2017 ascendevano a n. 330; i procedimenti di protezione internazionale (quelli cd. di vecchio rito) sopravvenuti nel periodo 1 luglio 2017- 30 giugno 2018 sono stati ben 618.

Per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 le sopravvenienze in subjecta materia si attestano nel numero di 115 per evidente effetto della c .d riforma Minniti

Nel dato testé menzionato peraltro sono riportate anche n. 6 cause aventi per oggetto un'istanza di inibitoria ex art. 373 c.p.c. della decisione resa in seconde cure.

Per tali procedimenti le regioni di provenienza dei ricorrenti sono rappresentate dalla Liberia, dal Bangladesh e dal Pakistan.

Giova sottolineare come, accertata di volta in volta l'applicabilità della disciplina ante riforma Minniti e perciò il tendenziale effetto sospensivo automatico discendente dalla pendenza del processo, i predetti procedimenti sono stati per lo più definiti con pronunce di inammissibilità per carenza di interesse o con la formula "non luogo a provvedere"

La sezione ha beneficiato della positiva adozione di appropriate misure organizzative che hanno consentito dai primi mesi del 2018 di invertire la tendenza verso un ingestibile ampliamento della forbice tra sopravvenienze e definizioni che si era venuta a manifestare nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017: si pensi che, nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, l'indice di ricambio era stato del 18% e l'indice di smaltimento del 12% a fronte, rispettivamente, del 53% e del 34% del periodo precedente, e che nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017 erano stati definiti appena n. 58 procedimenti.

Nel periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018, di contro, il sostanziale raddoppio della sopravvenienza è stato in qualche misura fronteggiato da un numero di definizioni (n. 197) quasi quadruplicato, dato, questo, ulteriormente in crescita; tanto che, in atto, viene assicurata la ragionevole durata ex L. n. 89/2001 (entro i due anni) di tutti i giudizi di protezione internazionale, anche in relazione al carattere prioritario della loro trattazione e definizione.

Resta il fatto che, pur trattandosi di un contenzioso ad esaurimento a seguito del Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sono fissate udienze di protezione sino ad aprile 2020.

Quanto al periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2019 si è verificata una sopravvenienza di 110 procedimenti a fronte dei 608 dell'anno precedente, le definizioni sono state quasi raddoppiate (da 197 a 388 per l'anno in esame) cosicché la pendenza al 30 giugno 2019 si attesa a 610 procedimenti a fronte degli 874 dell'anno precedente.

Il Documento organizzativo generale in sede di predisposizione delle Tabelle dell'Ufficio per il periodo 2017 -2019 conteneva una significativa disposizione in ordine all'istituzione di un collegio specializzato per la materia dei diritti delle persone, anche immigrate, in conformità al disposto di cui all'art. 79 della circolare sulla formazione delle tabelle e in tal senso di è proceduto.

Nonostante l'impossibilità di destinare in via esclusiva uno o più consiglieri alla trattazione delle predette materie, è stata perseguita una scelta di specializzazione dei magistrati, individuati anche in relazione a pregressa formazione professionale cui gli affari in materia vengono attribuiti, in quantità ponderalmente più significativa.

Tale opzione è stata mantenuta anche nel progetto ex art. 37 per la gestione dei procedimenti civili per l'anno 2019, progetto che

conferma la priorità della materia dell'immigrazione, valorizzando la specializzazione dei magistrati assegnati al collegio de qua ed indica un contenimento in tempi ragionevoli per la definizione dei procedimenti .

Positivi i riscontri del progetto sulla "Implementazione delle buone prassi in materia di protezione internazionale ed immigrazione" ormai operante dal febbraio 2018, e tuttora coordinato dal consigliere dott.ssa Tomai, quale modello organizzativo che ha consentito di adeguare la risposta processuale al fenomeno migratorio offrendo in tempi rapidi la definizione dei processi di secondo grado nel rispetto dei parametri normativi e giurisprudenziali e nella assoluta attenzione ai diritti delle persone migranti, offrendo loro decisioni certe, rapide, esaustive sotto il profilo della disamina delle complesse vicende personali e politico - sociali dei paesi di origine.

Certamente raggiunti, dunque, gli obiettivi intermedi individuati nella riduzione della pendenza dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, la riorganizzazione dei ruoli delle cause in materia di immigrazione al fine di realizzare un piano di smaltimento efficace delle pendenze.

Il modello informatico predisposto in attuazione del protocollo consente un più accurato monitoraggio dei flussi ed una analisi delle situazioni dei paesi di provenienza al fine di curare l'attività di aggiornamento dei consiglieri togati ed onorari della Corte sul tema delle COI (informazioni sul paese di origine), quale attività preliminare necessaria al fine di una puntuale trattazione delle cause all'attenzione della Corte.

Il modello attraverso la funzione filtro ha consentito una razionalizzazione del ruolo anche in ciascuna udienza, con la evidenziazione di dati di interesse (fra cui in particolare le provenienze

dei richiedenti) utili ad più spedita la trattazione dell'udienza e realizza una migliore distribuzione dei carichi di lavoro al fine di coniugare celerità nella definizione e cura delle singole fattispecie.

Il lavoro di organizzazione dei flussi, ai fini di una più razionale trattazione, si è dunque strutturato attraverso un monitoraggio analitico dello stato delle controversie in materia di protezione internazionale di cui all'art. 35 D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, instaurate innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta.

Lo studio dell'andamento delle controversie in materia di protezione internazionale ha consentito, infatti, di creare una banca dati per la catalogazione dei procedimenti ripartiti per paese di provenienza del richiedente, stimolando i consiglieri della sezione ad uno studio sempre aggiornato all'attualità dell'evoluzione socio-politica dei paesi di origine dei migranti .

Il lavoro svolto ha inoltre consentito di realizzare un archivio su modello informatico, nel quale, per ogni singola causa, viene individuato:

il numero di ruolo,

il nome del richiedente ed il paese di origine,

il soggetto appellante,

le date di I udienza e di udienza di P.C.,

il consigliere relatore,

l'esito del giudizio di appello,

la forma di protezione riconosciuta in conseguenza del giudizio di seconde cure,

eventuali osservazioni.

Si conferma la graduale riduzione del tempo di definizione dei procedimenti, contenuta entro i due anni.

Dall'esame del database emerge che allo stato si è esaurita la pendenza del 2016 e relativamente all'anno 2017 su 561 iscrizioni

a fine giugno 2019 risultavano ancora pendenti n. 205 cause.

Aspetto particolarmente significativo dell'attività di monitoraggio è quello relativo all'analisi dei flussi in ragione della provenienza geografica dei migranti.

Si può dunque osservare come nel periodo di riferimento (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019), per le nuove iscrizioni gli stati di provenienza sono stati i seguenti: Pakistan (n. 91 cause), Bangladesh (n. 7 cause), Egitto (n. 2 cause), Gambia (n. 5 cause), Guinea (n. 1 causa), Liberia (n. 1 causa), Mali (n. 2 cause), Nigeria (n. 4 cause), Senegal (n. 1 causa), Costa d'Avorio (n. 1 causa),

Il Pakistan si conferma quindi come primo paese di provenienza.

In particolare tenuto conto delle peculiarità delle regioni di provenienza nei singoli stati si è osservato che, quanto al Pakistan, su 91 cause si registrano le seguenti provenienze: Punjab n. 78 cause, Kashmir n. 3, Sindh n 1, provenienze non specificate n. 9.

Altro snodo di fondamentale risulta essere la circolazione degli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali fra i componenti del collegio specializzato ed altresì l'acquisizione dei dati informativi su paesi di provenienza con il costante l'aggiornamento delle COI (Country Origin Information), fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dalle fonti EASO (European Asylum Support Office).

Gli interventi legislativi e giurisprudenziali intervenuti nell'anno di riferimento nella materia della protezione internazionale hanno registrato rilevanti ricadute processuali ed hanno anche provocato riflessioni ermeneutiche soprattutto di diritto.

Sul tema il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha osservato: *"Sulla questione relativa alla successione di leggi nel tempo sorta con l'entrata in vigore del D. L.vo n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018 (cosiddetto*

decreto sicurezza), il Tribunale si è uniformato al prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la nuova legge, nella parte in cui ha modificato la precedente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, D. L.vo n. 286/1998 e le altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore della nuova legge. Tali domande, pertanto, sono esaminate e valutate nella stregua della disciplina previgente, in vigore al momento della loro presentazione, in forza del principio generale della irretroattività della legge (in senso conforme, Cass. Civ. sez. I, n. 4890/2019, rel. est. Acierno).

Nel merito, ai fini del riconoscimento della protezione per motivi umanitari, il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso dalla S.C. anteriormente alla modifica normativa di cui si è detto, ritiene che, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, non è sufficiente l'allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. Né il livello di integrazione dello straniero in Italia né il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita pri-

vata, sancito dall'art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall'altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con l'art. 5 6° comma, del D. L.vo n. 286 del 1998 (Cassazione Civile, sezione III, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455, rel. est. Acierno)."

Per quanto di pertinenza della Sezione della Corte d'Appello va anzitutto segnalato come nel corso dell'anno giudiziario sia intervenuta la sentenza di Cass Sez. Un. Civ., 8 novembre 2018, n. 28575), in punto di forma necessaria dell'atto d'appello a seguito della modifica apportata all'art. 19 D.lgs. n. 150/2011 dall'art. 27 comma 1, lett. e D.lgs. n. 142 del 2015.

In particolare il Giudice della nomofilachia ha stabilito come in subjecta materia il gravame di merito vada promosso nelle forme ricorso (in senso conforme anche Cass. nn. 29506/2018 e 1007/2019), stabilendo tuttavia, a cagione del carattere "imprevedibile" dell'overruling giurisprudenziale, la procedibilità e l'ammissibilità delle impugnazioni già pendenti, modulate nella forma dell'atto di citazione in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale precedente (Cass. n. 17420/2017).

Gli appelli proposti successivamente al suddetto pronun-

ciamento sono stati comunque proposti secondo il modello del "ricorso".

Va anche evidenziato che la disciplina contenuta del Decreto Minniti ha sollevato alcune interessanti questioni applicative di carattere sia sostanziale che processuale sulla quali la Corte si sta confrontando e in particolare relativamente alla possibile dicotomia dei rimedi impugnatori avverso le decisioni delle Commissioni territoriali in caso di diniego della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria.

In particolare la novella legislativa, intervenuta con il D.l. n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017, tra le altre, ha posto tre fondamentali questioni processuali.

Il primo nodo esegetico della riforma attiene all'individuazione dell'organo competente a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, nel caso in cui l'opponente lamenti il mancato riconoscimento da parte dell'organo amministrativo dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per seri motivi umanitari e quindi la mancata trasmissione degli atti al Questore per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 32 D.lgs. n. 25/2008.

Sono oggetto di approfondimento le questioni relative alla composizione monocratica o collegiale del decidente in caso di domanda vertente sulla sola protezione umanitaria nonché, in special modo, la possibilità della trattazione congiunta delle domande di protezione internazionale ed umanitaria ove separatamente proposte.

Altra questione processuale concerne il rito eventualmente applicabile alla sola domanda giudiziale di protezione umanitaria, atteso che il rito camerale predisposto agli artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 sembrerebbe appositamente destinato alla trattazione

delle sole domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Ed infine, si pone la fondamentale questione della potenziale estensione al procedimento giurisdizionale vertente sul beneficio ex art. 5, co. 6 D.lgs. n. 286/1998 dell'esclusione del secondo grado di giudizio espressamente sancita, nel contesto del rito camerale di nuova introduzione, per le domande di protezione internazionale.

L'analisi del dato in possesso della Corte consente di affermare allo stato l'esiguità numerica delle impugnazioni a provvedimenti della sezione specializzata nell'ambito delle previsioni della riforma Minniti, aventi ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento.

Traspare con tutta evidenza la necessità di garantire intrinseca coerenza al sistema, da un lato perseguendo l'effettiva *intentio legis* e dall'altro offrendo soluzioni che non prestino il fianco alla creazione di aporie insanabili.

È palese il rischio che la potenziale duplicazione di procedimenti (il cd. doppio binario) relativi alle due diverse forme di protezione (internazionale ed umanitaria) conduca a conflitti teorici o pratici tra giudicati, anche in forza della riconosciuta possibilità del Giudice della protezione di statuire *ultra petita*, disponendo in favore del richiedente tutele minori rispetto a quelle oggetto di *petitum*.

Prospetticamente appare imprescindibile una riconfigurazione complessiva del sistema .

Ulteriore elemento di complessità interpretativa ed applicativa deriva dalla applicazione del D.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Mi-

nistero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), entrato in vigore il 05/10/2018 e convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132.

La nuova riforma, per quanto interessa in questa sede, ha sostanzialmente tipizzato le ipotesi di concessione della protezione umanitaria, introducendo diverse nuove categorie di permesso di soggiorno, destinatarie, in caso di controversia circa il loro rilascio, di appositi riti processuali.

Orbene la novella legislativa, pur se di così vasta portata, non ha predisposto un regime transitorio per giudizi pendenti alla data del suo varo

La principale norma transitoria del suddetto decreto, ovvero l'art. 1, co. 9, infatti, si riferisce espressamente alla sola fase amministrativa della procedura, disponendo che "*nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8".*

Un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ha prestato adesione in qualche caso, aveva statuito che "la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni

consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge" (Cass. Sez. I Civ., 19 febbraio 2019, n.4890).

La disamina degli interventi legislativi nella materia della immigrazione e protezione internazionale e delle correlate questioni ermeneutiche conferma il particolare impegno cui è chiamata la giurisdizione nell'attuale contesto normativo.

SOPRAVVENIENZE DEfINIZIONI E PENDENZE NEL DISTRETTO

Il numero complessivo delle sopravvenienze nel settore civile nell'intero distretto è pari a 18.400 procedimenti e quindi con una riduzione rispetto all'anno passato per cui la sopravvenienza era pari a 18 .835 procedimenti .

Sono stati definiti complessivamente 17.530 procedimenti rispetto ai 19 .993 dell'anno precedente .

Con sentenza sono stati definiti 3.401 procedimenti a fronte dei 3.645 definiti nel periodo precedente.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.27.632 procedimenti in aumento rispetto ai 28.025 dell'anno precedente, con un indice di

ricambio del 95% e un indice di smaltimento del 35%, ove l'indice di ricambio esprime il rapporto tra procedimenti definiti e pervenuti e l'indice di smaltimento il rapporto tra le definizioni e il carico di iscrizioni oltre le pendenze .

Nel dettaglio giova evidenziare che presso il Tribunale di Caltanissetta sono sopravvenuti complessivamente 6.871 procedimenti civili e ne sono stati definiti 7.032.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 9.685 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 2%.

Si registra un indice di ricambio del 102% e un indice di smaltimento del 43%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario, comprensivi del contenzioso agrario, sopravvenuti sono pari a 1.611 e ne sono stati definiti 1.811.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.3.170 affari con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 6%.

Si registra un indice di ricambio del 112%, un indice di smaltimento del 36% e una durata media di 1.178 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 430 giorni per i procedimenti definiti con altre modalità.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza sopravvenute sono pari a 1.912 e ne sono stati definite 2.048.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 2.578 affari di lavoro, previdenza e assistenza con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 5%.

Si registra un indice di ricambio del 107%, un indice di smaltimento del 44% e una durata media di 895 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e di 273 giorni con altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tu-

tele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 863 e ne sono stati definiti 765.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 2.161 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 5%.

Si registra, quindi, un indice di ricambio dell'89%, un indice di smaltimento del 26% e una durata media di 132 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 879 e ne sono stati definiti 841.

Le pendenze al 30/6/2019 sono pari 299 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 14%.

Si registra un indice di ricambio del 96%, un indice di smaltimento del 74% e una durata media di 95 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 88 e ne sono stati definiti 77.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 374 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 3%.

Si registra un indice di ricambio dell'88%, un indice di smaltimento del 18% e una durata media di 1.211 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 62 e ne sono stati definiti 79.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 658 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 3%.

Si registra un indice di ricambio del 127%, un indice di smaltimento dell'11% e una durata media di 2.105 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 553 e ne sono stati definiti 531.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 422 n.400 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 6%.

Si registra un indice di ricambio del 96%, un indice di smaltimento del 56% e una durata media di 198 giorni.

Presso il Tribunale di Enna sono sopravvenuti complessivamente 6.363 procedimenti civili e ne sono stati definiti 5.592.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 10.188 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 4%.

Si registra un indice di ricambio dell'88% e un indice di smaltimento del 35%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario comprensivi del contenzioso agrario sopravvenuti sono pari a 1.067 e ne sono stati definiti 1.039.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 2.923 affari con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 2%.

Si registra un indice di ricambio del 97%, un indice di smaltimento del 26% e una durata media di 1.131 giorni.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza sopravvenute sono pari a 2.573 e ne sono stati definite 1.951.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 3.830 procedimenti i con un aumento rispetto all'anno precedente del 15%.

Si registra un indice di ricambio del 76%, un indice di smaltimento del 33% e una durata media di 953 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 287 giorni per le altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 1.168 e ne sono stati definiti 1.162.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 1.506 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 12%.

Si registra un indice di ricambio del 99%, un indice di smaltimento del 40% e una durata media di 237 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 736 e ne sono stati definiti 707.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 295 procedimenti con un

aumento rispetto all'anno precedente del 9%.

Si registra un indice di ricambio del 96%, un indice di smaltimento del 71% e una durata media di 109 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 61 e ne sono stati definiti 66.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 149 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 27%.

Si registra un indice di ricambio del 108%, un indice di smaltimento del 25% e una durata media di 1.259 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 74 e ne sono stati definiti 80.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 803 con sostanziale stabilità rispetto agli 809 dell'anno precedente.

Si registra un indice di ricambio del 108%, un indice di smaltimento del 9% e una durata media di 2.611 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 683 e ne sono stati definiti 587.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 681 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 16%.

Si registra, un indice di ricambio dell'86%, un indice di smaltimento del 46% e una durata media di 311 giorni.

Presso il Tribunale di Gela sono sopravvenuti complessivamente 5.167 procedimenti civili, ne sono stati definiti 4.906.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 8152 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 25%.

Si registra un indice di ricambio del 95% e un indice di smaltimento del 42%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario comprensivi del contenzioso agrario sopravvenuti sono pari a 1.071 e ne sono stati definiti 982.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 2.600 affari con una sostanziale stabilità rispetto ai 2 .580 dell'anno precedente .

Si registra, un indice di ricambio del 92%, un indice di smaltimento del 27% e una durata media di 1.219 giorni.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza sopravvenute sono pari a 1.918 e ne sono stati definite 2.132.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 2.063 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 10%.

Si registra un indice di ricambio del 111%, un indice di smaltimento del 51% e e una durata media di 781 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 293 giorni per le altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 706 e ne sono stati definiti 618.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 1.538 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 5%.

Si registra un indice di ricambio dell'88%, un indice di smaltimento del 29% e una durata media di 152 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 727 e ne sono stati definiti 592.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 135 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente dell'8%.

Si registra un indice di ricambio dell'81%, un indice di smaltimento del 68% e una durata media di 51 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 96 e ne sono stati definiti 80.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 223 procedimenti con un aumento all'anno precedente dell'8%.

Si registra un indice di ricambio dell'83%, un indice di smalti-

mento del 27% e una durata media di 1.155 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 69 e ne sono stati definiti 88.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 762 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 3%.

Si registra, un indice di ricambio del 128%, un indice di smaltimento dell'11% e una durata media di 2.058 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 579 e ne sono stati definiti 404.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 593 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente de 44%.

Si registra un indice di ricambio del 70%, un indice di smaltimento del 41% e una durata media di 277 giorni.

Quanto alla qualità delle cause si conferma in tutto il distretto un trend che vede la prevalenza nell'ambito del contenzioso ordinario di quello contrattuale, per un totale complessivo di 2.469 pendenze finali; 1.268 sono le pendenze finali in materia di diritto di famiglia, 567 sono le pendenze finali di controversie in materia di diritti reali, 201 quelle di risarcimento danni, 284 quelle in cui è parte la pubblica amministrazione, 656 le cause in materia di opposizione a sanzioni amministrative dei giudici di pace del distretto.

Nell'ambito delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatori prevalgono i procedimenti di Accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. pari a 2886 procedimenti pendenti.

La Sezione Unica Civile della Corte di appello

Con riferimento al settore del contenzioso civile ordinario (protezione internazionale compresa) presso la sezione unica civile

va segnalato che la pendenza ascendente al primo luglio 2018 a n.3287 procedimenti, al 30 giugno 2019 si è ridotta a n. 2.826 procedimenti, con un abbattimento del 14%.

Le definizioni hanno avuto un incremento del 31% con un indice di ricambio del 201% e un indice di smaltimento del 25%, a fronte di un indice di ricambio del 67% e di un indice di smaltimento del 18% nel periodo precedente.

È rimasto, invece, sostanzialmente invariato l'indice di smaltimento dei procedimenti di volontaria giurisdizione (83% a fronte del precedente 79%), con un decremento dell'indice di ricambio (105% a fronte del precedente 139%).

Detto decremento, a ben vedere, è dovuto ad una massiccia ma ben gestita sopravvenienza aumentata del 39%, provocata dal fatto che vengono iscritti tra i procedimenti di volontaria giurisdizione anche quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il cui notevole incremento deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n.68/2018 sulla proponibilità del ricorso in pendenza del giudizio presupposto.

Gli effetti di questa apertura del Giudice delle leggi si sono prodotti soprattutto con riguardo ad annose procedure fallimentari, nelle quali i creditori insinuati - e si tratta di una vastissima platea - conseguono, a titolo di indennizzo per irragionevole durata, ciò che non hanno potuto ottenere (e probabilmente non otterranno, specie i chirografari) in moneta fallimentare.

È doveroso evidenziare che l'accumulazione del contenzioso civile ordinario negli anni passati non è stata dovuta a prassi lassiste bensì - a parte le carenze di organico - dapprima all'afflusso di ricorsi ex legge Pinto riguardanti il distretto di Palermo, prodottosi fino a quando la legge finanziaria per il 2016 ha attribuito la competenza per i procedimenti di equa riparazione alla Corte di

Appello del distretto in cui si sono svolti in primo grado i giudizi presupposti; e, in tempi più recenti, dalla massiccia sopravvenienza del contenzioso di protezione.

In atto, giova ribadirlo, viene comunque assicurata la ragionevole durata di tutti i giudizi di protezione internazionale, nella considerazione del carattere prioritario della loro trattazione e definizione, sancito per i procedimenti "vecchio rito" dal comma 10 dell'art. 19 D.lgs. 150/2011.

I risultati sin qui riassunti, positivi come emerge dall'evidenza delle constatazioni, sono stati ottenuti a dispetto di non poche difficoltà nel reperimento e nella gestione delle risorse umane dell'ufficio.

Osserva il Presidente della sezione unica civile " *invero, in mancanza di una ulteriore applicazione extradistrettuale, nella prevedibile impossibilità di fare ricorso ad applicazioni endodistrettuali per le gravissime carenze di organico che hanno colpito i tribunali del distretto (specie Enna e Gela), e nella prevedibile difficoltà di fare ricorso alla supplenza dei consiglieri della sezione lavoro, chiamati ad affrontare una pendenza in crescita, sul presidente di sezione e sui due consiglieri del settore civile ordinario (oltre che sui Giudici ausiliari, nei limiti delle assegnazioni loro consentite), graveranno i n. 2826 procedimenti civili contenziosi pendenti al 30 giugno 2019, di cui soltanto n.1234 infrabiennali".*

Particolari considerazioni vanno sviluppate con riferimento al contenzioso famiglia .

Si evidenziano i risultati, estremamente positivi, raggiunti nelle materie familiare e minorile: ci si riferisce alla ordinata e puntuale gestione delle udienze, e in particolare alla previsione di udienze dedicate; così come alla celerità della trattazione e definizione

delle cause civili e dei procedimenti penali, conseguita tenendo comunque conto della delicatezza degli interessi coinvolti.

Nel periodo di riferimento si è completata la riorganizzazione delle cancellerie, con l'attribuzione alla cancelleria della Sezione Unica civile della competenza di tutta la materia minorile, civile e penale (quest'ultima, in origine, ripartita tra le cancellerie penali a seconda dell'ordine di iscrizione dei procedimenti, con evidenti diseconomie).

Tale assetto organizzativo ha fatto registrare un significativo miglioramento del lavoro dei magistrati e dei consiglieri onorari, sotto il profilo della organizzazione delle udienze e dei ruoli, della consultazione dei fascicoli, del monitoraggio dei flussi, della velocizzazione delle fissazioni dei processi.

Nel settore civile minorile viene assicurata assoluta precedenza ai procedimenti di adottabilità, allo scopo di garantire ai minori una rapida definizione del loro status e consentire così al tribunale minorile, in caso di conferma dello stato di adottabilità, di avviare la delicata fase dell'abbinamento, previa selezione di coppie idonee, nei casi, tuttora prevalenti, in cui non si sia addivenuti all'affidamento a rischio giuridico.

La sezione, pur non potendo contare sul PCT e in particolare sulla dotazione SICID, non in uso presso i Tribunali per i Minorenni, ha provveduto ad assicurare una stabile e fluida comunicazione fra la Corte ed il Tribunale di primo grado al fine di garantire una celere informazione sull'esito dei procedimenti, e, per converso, di acquisire informazioni sullo stato e l'esito dei procedimenti civili in caso di impugnazione di provvedimenti non definitori, quali tutti quelli ex art. 333 c.c.

Nel periodo di riferimento sono stati definiti n. 18 (21 lo scorso anno) procedimenti di cui n. 12 (7 anche nello scorso anno) rela-

tivi a procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità (L.184/83). In particolare, sono stati affrontati delicati procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare in applicazione della normativa di cui all'art. 330 e ss c.c. o di misure amministrative ex art. 25 RD 1404/34. L'esito di tali procedimenti ha visto la revoca del collocamento nella totalità dei casi .

Il collegio lavoro (cd. sezione lavoro, intesa come sezione SICID nell'ambito dell'unica sezione civile tabellare), dimezzato sin dal mese di settembre 2017 col trasferimento del consigliere Catalano al Tribunale di Caltanissetta, si è giovato dell'apporto del secondo consigliere, il dott. Rezzonico, insediatosi il 23 maggio 2018 .

Il ripristino del pieno impiego ha reso possibile una elevatissima produttività, paragonabile a quella che si era avuta a partire del giugno 2016 con l'arrivo del consigliere Sabella, che, aggiuntosi allo stesso consigliere Catalano, aveva coperto il posto rimasto vacante per oltre un anno e mezzo a causa del trasferimento ad altro ufficio del consigliere Vullo.

In concreto, a fronte di un incremento della sopravvenienza da n.349 a n.381 cause, le definizioni sono pressoché raddoppiate (n. 605 in luogo delle precedenti n. 342), con un deciso miglioramento degli indici di ricambio e di smaltimento (159% e 45%) rispetto all'anno precedente (98% e 26%), e con un abbattimento della pendenza da n. 964 a n. 740 procedimenti; tutto ciò, nonostante la notevole riduzione dei procedimenti relativi alla c.d. "assistenza pura" (di più facile spedizione) dopo l'introduzione della definizione delle procedure di riconoscimento mediante ATP, e nonostante entrambi i Consiglieri addetti alla Sezione Lavoro siano stati destinatari, soprattutto negli ultimi mesi del 2018 e nei primi del 2019, di provvedimenti di supplenza tanto alla Sezione Civile Ordinaria

quanto alle Sezioni Penali (in quest'ultimo caso, senza carico), originati dal consistente arretrato maturato nel Civile e dalle frequenti incompatibilità dei Consiglieri della Sezione Penale.

Tra i provvedimenti di maggiore rilevanza della Sezione lavoro nel corso dell'anno 2018/2019, possono segnalarsi la sentenza emessa nell'ambito del procedimento 171/18 R.G. (un reclamo Fornero che presentava aspetti di particolare complessità anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti) riguardante la problematica delle società in house providing affidatarie di servizi pubblici (Presidente Melisenda Giambertoni - relatore ed estensore Rezzonico;

la sentenza emessa nell'ambito del procedimento 39/17 R.G., concernente la questione delle mansioni superiori di preposto alle squadre antincendio della Forestale che, fungendo da sentenza c.d. "pilota", ha consentito di prevenire il relativo contenzioso seriale, che si prefigurava di notevoli dimensioni (Presidente Melisenda Giambertoni - relatore ed estensore Sabella);

la sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento 168/16 R.G. riguardante la nozione di unità produttiva in azienda bancaria in funzione della configurabilità del trasferimento del lavoratore (Presidente Melisenda Giambertoni - relatore ed estensore Rezzonico);

la sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento 78/17 R.G., che affronta plurime questioni processuali e sostanziali: giudicato implicito, onere di riproposizione domanda, istanza implicita di verificazione, natura dei consorzi di bonifica (Presidente e relatore ed estensore Rezzonico).

PARTE III
LA GIUSTIZIA PENALE

Gli Effetti delle Riforme

Dai prospetti statistici sono enucleabili i dati che consentono di apprezzare gli effetti di talune recenti riforme in materia processuale e sostanziale introdotte dal legislatore con finalità deflattive del carico penale.

Per quanto afferisce alla legge 23/06/2017 n.103, pubblicata sulla G.U. 04/07/2017 ed entrata in vigore il 3 agosto 2017 (c.d. riforma Orlando), si ricorda come si è trattato di innovazioni destinate, nelle intenzioni del legislatore, ad incidere significativamente sia in sede di diritto penale sostanziale (con la introduzione di una nuova causa estintiva dei reati per condotte riparatorie ex art. 162 bis c.p.; la modifica del regime della prescrizione dei reati e l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso), che nel diritto processuale (ove la riforma è intervenuta, fra gli altri ambiti, sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo con la possibilità di definire il procedimento ex art. 72 bis c.p.p. per incapacità irreversibile dell'imputato, della partecipazione al processo a distanza, del domicilio eletto, delle indagini preliminari, dell'archiviazione, dei riti speciali e delle impugnazioni).

I dati statistici confermano la bassa incidenza degli istituti di nuova introduzione sul lavoro giudiziario.

Con specifico riguardo all'inasprimento sanzionatorio per taluni reati, la novella ha trovato applicazione soprattutto con riguardo ai delitti contro il patrimonio (furti), spesso oggetto di procedimenti per direttissima.

Dai dati statistici l'inasprimento delle pene sembra aver prodotto lo sperato effetto general preventivo; infatti, presso le Procure della Repubblica del distretto le iscrizioni per furti sono diminuite del -9% e per i furti in abitazione del -22%.

Risultano definiti n.77 procedimenti con applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs n. 28/2015, in ipotesi connotate da minima offensività .

Tale dato appare e eloquentemente significativo vieppiù se confrontato al numero dei procedimenti definiti già in primo grado (66 complessivamente nei tribunali del distretto), o addirittura con richiesta di archiviazione, con l'applicazione della medesima causa di non punibilità.

Proprio la valutazione dei dati paralleli trasmessi dai Tribunali del Distretto consente di rilevare, nella sua effettiva pregnanza, la portata dalla riforma legislativa.

Quanto alle concreta operatività dell'istituto in aderenza al dato normativo e ai principi della giurisprudenza di legittimità si è ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art.131 bis c.p., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

Quanto al reato permanente si è ritenuto che esso, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131bis c.p., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza.

Per i furti si è tenuto conto della regola per cui, ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131bis c.p., si deve tener conto

delle circostanze di cui all'art.625 c.p. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo.

Infatti, la nuova causa di non punibilità del fatto di cui all'art.131bis c.p., introdotta dall'art.1, comma 1, d.lg.16 marzo 2015 n. 25, prevede l'esclusione della punibilità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa risulti di particolare tenuità e non abituale.

In particolare, il comma 4 dell'art. 131bis c.p. prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.

Circostanze ad efficacia comune sono quelle che comportano o un aumento o una diminuzione fino ad un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice, mentre sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Si pensi ad esempio alla recidiva aggravata ex art. 99, comma 2 e 3 per la quale la legge prevede aumenti, a seconda dei casi, fino alla metà o della metà.

Di conseguenza considerato che la pena per il furto ex art. 624 c.p. è della reclusione da 6 mesi a tre anni e che quella per il furto aggravato di cui all'art. 625, comma 2, c.p. è della reclusione da tre a dieci anni, questa deve considerarsi una circostanza aggravante ad effetto speciale in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo con conseguente preclusione dell'e-

sclusione della mancata punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nella fase dibattimentale, l'istituto di cui all'art.131 bis c.p. non ha tuttavia un vero e proprio effetto deflattivo né sulla durata del giudizio, né sulla "economicità" della motivazione, stante che, da un lato, è solo all'esito della compiuta istruzione dibattimentale che detto pronunciamento potrà essere adottato e, dall'altro, è addirittura apprezzabile una sorta di aggravio degli oneri motivazionali, giacché, alla parte enucleativa degli elementi dimostrativi della antigiuridicità del fatto e della sua colpevole riferibilità all'imputato, si deve aggiungere quella relativa alla tenuità dell'impatto sul bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Con riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, i dati estrapolati dalle Cancellerie dimostrano come nei tribunali del distretto risulti in aumento l'applicazione dell'istituto (si è passati dai n.99 provvedimenti definitori del 2017/2018 alle n.129 sentenze emesse tra il luglio 2018 ed il giugno 219, che pongono il rito ai vertici delle definizioni "alternative" al dibattimento), con un'incidenza percentuale sul totale dei processi penali di primo grado definiti nel distretto pari al 4%.

I procedimenti sospesi ai sensi della legge n .67 del 2014 presso il Tribunale di Caltanissetta sono pari a 13, quelli del Tribunale di Enna 66, mentre quelli del Tribunale di Gela complessivamente sono stati 50.

Per tale profilo giova ricordare che è stato stipulato, su impulso del Presidente della Corte, in data 23 ottobre 2018, un innovativo protocollo contenente "linee guida per la messa alla prova degli adulti".

Il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente della Corte, dal Procuratore Generale, da tutti i Presidenti di Tribunale e dei Consigli dell'Ordine del distretto e dal Direttore dell'U .E .P .E . di Caltanissetta - Enna.

Con la stipula del protocollo si è inteso valorizzare il carattere innovativo che nel sistema penale presenta la "messa alla prova" che segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio (Cass. Sezioni unite penali 31/3/2016 n.36272).

Come hanno riconosciuto le sezioni unite questa nuova figura di ispirazione anglosassone realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi.

Con le linee guida del protocollo metodologico è stato tracciato un percorso poi avviato dai Tribunali del distretto mirato a perseguire scopi special preventivi in una fase anticipata in cui viene "infranta la sequenza cognizione- esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto".

Sarà l'evoluzione dei protocolli stipulati dalla filiera dei Tribunali a tracciare nel futuro la qualità e quantità dei risultati futuri.

Si auspica l'implementazione dell'istituto anche in applicazione del protocollo su base distrettuale - con l'armonizzazione delle modalità applicative del rito all'interno della Corte di appello nissena - e con l'apertura nelle sedi dei Tribunali di uno sportello MAP sì da renderne più agevole la fruizione all'utenza.

Esaurito l'impatto della depenalizzazione ai sensi dei DD.Lgs.7 e 8 2016, tenuto conto che i procedimenti definiti dal Tribunale di Caltanissetta in relazione a reati depenalizzati sono 11, quelli definiti dal Tribunale di Gela 28, mentre il Tribunale di Enna risulta avere definito un unico procedimento.

Significativi i dati relativi al novum di rilievo relativo sempre alla fase di gravame introdotto dalla legge n .103 del 2017 - e cioè l'istituto di cui all'art.599 bis, intitolato «*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*», nonché di cui al comma 1 bis

dell'art.602 c.p.p., norme che prevedono la possibilità per le parti di accordarsi sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, attraverso un negozio processuale, con rinuncia agli eventuali altri motivi (diversi da quelli concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio) e con indicazione al giudice stesso della pena concordata.

La grande portata deflattiva dell'istituto è di tutta evidenza.

I procedimenti definiti secondo il modulo concordatario nel periodo di riferimento sono stati 48 (16 nell'anno precedente).

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma ha certamente favorito un cambio culturale da parte degli operatori e una maggiore attenzione verso il nuovo istituto e le sue incisive potenzialità deflattive – raggiungibili attraverso l'accordo fra le parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, e un negozio processuale che indichi al giudice la pena concordata - con l'effetto di incrementare in modo sensibile il numero dei procedimenti definiti con tale modalità.

Al fine di razionalizzare il lavoro delle sezioni, è stato anche elaborato e stipulato un protocollo con i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e la Procura Generale al fine di anticipare la presentazione delle proposte di concordato da parte delle difese degli imputati rispetto alla celebrazione dell'udienza.

Per quel che qui rileva va segnalato che non vi è stata anche nel periodo di riferimento limitazione dei concordati ai casi di sentenze definite in prime cure con rito abbreviato.

Le preclusioni oggettive previste dalla novella in ragione dell'impossibilità che il concordato operi per i reati di cui all'art.51, comma 3 bis e 3 quater c.p.p. (oltre che per numerosi altri) continuano ad incidere sulle potenzialità deflattive della norma, considerato che i più gravosi procedimenti sul ruolo della se-

zione (e nel distretto) riguardano appunto reati connessi alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

L'esclusione dall'ambito oggettivo del concordato non solo dei reati di cui agli artt.51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p. ma anche di quelli di cui di cui agli artt.600 bis, 600 ter primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater secondo comma, 600 quater relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, e 609 octies del c.p. nonché quelli contro coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, persiste come ulteriore fattore disincentivante la portate deflattiva dell'istituto.

Iniziano a percepirsi gli effetti dell'intervento normativo più importante e cioè quello che ha riguardato gli artt.546 comma 1 lett.e) e 581c.p.p. rispettivamente in tema di "Requisiti della sentenza" e di "Forma dell'impugnazione".

Le norme richiamate sono in rapporto di stretta complementarietà e hanno costituito essenziale tassello normativo di riferimento per avviare una nuova impostazione metodologica nella stesura della motivazione delle sentenze nello studio e nella valutazione della specificità dei motivi di impugnazione con l'obiettivo programmatico di selezionare ex ante, anche con la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi quali l'ufficio del processo, le impugnazioni inammissibili.

La nuova disposizione della lettera e) dell'art.546 c.p.p. si raccorda con la modifica dell'art.581 c.p. che rafforza l'onere di enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi ed assicura una prospettazione doverosamente improntata alla serietà di una critica che contiene ragionate censure del ragionamento giuridico probatorio del primo decidente.

La riforma è stata ispirata dall'intervento di Cass . Sez . Unite

27 ottobre 2016 n.8825/17 Galtelli a conferma della forte valenza orientativa della giurisprudenza di legittimità sulla normazione.

È una riforma che continua a non avere riflessi in declaratorie di inammissibilità *ante iudicium* verosimilmente scoraggiata da una cautela garantista cui è sottesa l'esigenza di ricorrere alla declaratoria di inammissibilità solo come *extrema ratio* e in esito ad una rigorosa verifica della rilevata carenza di specificità dei motivi in esito al contraddittorio dibattimentale.

Anche nel periodo di riferimento ai fini delle declaratorie di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi sono state recepite dalla Corte di Appello di Caltanissetta le linee guida di Cass . Galtelli .

È stata ritenuta l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo restando che il rigore valutativo per l'onere di specificità dell'impugnante è stato ritenuto direttamente proporzionale alla densità del rendiconto argomentativo del giudice di prime cure.

Critica aspecifica è stata ritenuta quella che si limita a doppiare le argomentazioni del giudice di prime cure senza censurare la sentenza impugnata.

L'impostazione metodologica delle sezioni penali in coerenza ai criteri guida della giurisprudenza di legittimità è stata ossequiosa del principio di valorizzazione del giudizio di appello inteso non come pura e semplice *revisio prioris instantiae* ma come sequenza logico - cronologica coordinata di atti rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata e all'effettività dell'*ordo processus*.

Sono state emesse n .35 sentenze di inammissibilità dell'appel-

lo ai sensi dell'art.591 c.p.p. (12 per rinuncia ai motivi di appello, 3 per illegittimità dell'appellante e 20 per genericità dei motivi); a queste si aggiungono 2 ordinanze di inammissibilità per tardività dell'appello e 8 ordinanze di riqualificazione dell'appello in ricorso per Cassazione.

All'ipotesi di radicale inammissibilità dell'atto di gravame nella sua integralità devono aggiungersi, inoltre, quelle ulteriori ipotesi di inattendibilità dei singoli motivi di gravame (ma non dell'appello tout court), di cui si è dato conto nella motivazione della sentenza di appello, casi invero numericamente sporadici.

Lo spoglio preliminare con l'apporto dell'ufficio del processo e valorizzando il ruolo di coordinatore dello stesso Presidente di Corte e dei Presidenti di sezione è un ulteriore tassello che, nella programmazione di cui al progetto organizzativo, sarà fattore di ulteriore verifica qualitativa delle impugnazioni veicolate.

Altro *novum* normativo che ha inciso sulla sequenza processuale dei procedimenti penali in fase di gravame è quello di cui all'art.603 comma 3 bis c.p.p. che, in punto di rinnovazione dibattimentale in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento con conseguente condanna (c.d. overturning di condanna o accusatorio) sulla scia di quanto stabilito dalla Corte Edu e della risposta della nostra giurisprudenza interna (sentenze Dan contro Moldavia e Mulachi contro Romania e Sez. Unite n.27620 Dasgupta e 18620/17 Patalano), al comma 3 bis testualmente dispone che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".

La riforma sul piano degli effetti, anche nel periodo di riferimento ha determinato rinnovazioni istruttorie sia quando si è

trattato di rivalutare nei processi di criminalità organizzata e non l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti ovvero l'attendibilità degli esperti nei processi in cui sia di centrale rilievo la prova scientifica.

Questa prospettiva interpretativa è in coerenza con i principi affermati dalla Corte EDU, Lorefice c. Italia, n. 63446 del 2016, la quale, pronunciandosi in relazione alla condanna in appello di un imputato assolto in primo grado, sulla base di prove testimoniali non riassunte in appello, ha ritenuto che ciò fosse in contrasto con l'art.6, p.1, (diritto a un giusto processo) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha rilevato, in particolare, che il ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado senza la nuova audizione dei testimoni di fronte alla Corte d'appello compromette l'equità del processo a carico dell'imputato.

La Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimoni di persona, onde poterne valutare appieno la credibilità (in senso conforme, Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; Serrano Contreras c. Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08).

Attualmente il principio è codificato proprio nel novellato art. 603 c.p.p., che presenta un nuovo comma 3-bis, il quale impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Naturalmente il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare *in peius* la sen-

tenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività.

Ne deriva che la norma di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, è stata interpretata nel senso che essa non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art.581 c.p.p., e se le prove indicate siano decisive; quindi a decidere - non necessariamente *in limine litis* ma anche all'esito della discussione e consentito comunque il contraddittorio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione.

Ciò laddove sia in questione la riforma in senso peggiorativo del proscioglimento dell'imputato.

L'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, di cui si invochi una diversa valutazione in funzione della *reformatio in peius* della sentenza di proscioglimento è stato ritenuto a prescindere da una formale richiesta del pubblico ministero di riassunzione delle prove stesse, sempre che nell'atto di appello siano state indicate puntualmente le ragioni, in diritto e in fatto, per le quali queste siano da valutare diversamente e da ritenere decisive, di modo che il giudice di appello, ove convenga sulla loro decisività, ne deve disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, (Cass., Sez. 5, 16-4-2019, Manuzzi; Sez. U., n. 27620 del 28-4-2016, Dasgupta, Rv 267487; Sez. U., n. 14800 del 21-12-2017, P. G. in proc. Troise, Rv. 272431 e da ultimo Cass. 24/ 5/ 2019 n. 27751).

Con sentenza dell'11.06.2019 la Corte di Appello di Caltanissetta in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità,

previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è pervenuta alla condanna dell'imputato.

Soprattutto nei giudizi di colpa medico professionale, laddove si è avvertita la necessità di approfondire il contraddittorio tra gli esperti, ad onta della scientificità della prova affidata anche ad elaborati tecnici, apprezzata la decisività degli esiti del contraddittorio orale, si è ritenuta la necessità della rinnovazione dell'esame degli esperti.

L'approccio metodologico anche in questo caso è stato coerente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

In quest'ordine di idee, le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice d'appello debba, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

La Corte di Appello di Caltanissetta ha, infatti, ritenuto che il giudice d'appello sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico, se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva (in tal senso Sez. U. n. 14426 del 28-12019, Pavan).

Il giudice di appello, per riformare *in peius* una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, n. 8999, della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cass., Sez. 2, n. 34843

del 01/07/2015, Sagone Rv. 264542; Sez. 4, 3-11-2016, Bordogna ed altri).

Sono stati, dunque, estesi alle dichiarazioni del perito i principi già elaborati per la deposizione testimoniale dalle Sezioni unite e, ancor prima, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nella prassi applicativa, in definitiva, l'eccezione alla cartolarità, in ipotesi di ribaltamento *in pejus* della decisione di primo grado, vi è stata in tutti i casi di rilevanza ai fini decisori della prova dichiarativa .

La rinnovazione è stata disposta quando le prove dichiarative hanno determinato o contribuito a determinare l'assoluzione ovvero quando, seppur non ritenute rilevanti dal primo decidente, nella prospettiva dell'appellante, siano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio.

Anche nel periodo di riferimento non si è posto un problema di rinnovazione tutte le volte in cui il gravame sia stato incentrato su una diversa qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo di errata valutazione in ordine alla sussistenza di un riscontro individualizzante alla chiamata di correo contenuta in una prova dichiarativa, sull'omesso adeguato rilievo probatorio di prove diverse da quella dichiarativa; in tutti i casi in definitiva in cui non si faccia questione del contenuto dell'inchiesta orale i cui esiti sono stati oggetto di critica specifica nell'atto di impugnazione.

Allo stato l'evoluzione dei moduli interpretativi segnala un orientamento che privilegia il principio che la disposizione richiamata non implica alcun automatismo derogatorio alla cartolarità del giudizio di appello.

Quanto al giudizio abbreviato in coerenza con le esigenze sottese alla logica conoscitiva e non competitiva del processo penale si è optato per l'applicabilità del disposto di cui al comma 3 bis

dell'art .603 c .p .p . anche in tale ipotesi .

In diminuzione le sentenze dichiarative della prescrizione dei reati essendo state emesse n .103 sentenze rispetto alle 138 dell'anno precedente.

Per tale specifico profilo va ricordato che la recente legge n.3 del 2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna).

L'opzione legislativa è nel senso che tutti i reati, dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda ai delitti puniti con il massimo legale della pena detentiva, dopo la sentenza di primo grado (assoluzione o meno che sia) o il decreto penale di condanna, siano assoggettati al medesimo regime.

La riforma è stata pubblicata nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019 la legge 9 gennaio 2019, n.3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". È la cosidetta legge Spazzacorrotti.

La riforma è contenuta nell'art. 1, lett. d), e), f) della l. n. 3/2019, disposizioni queste che, in base all'art. 1, co. 2 della legge stessa, entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 (la riforma della corruzione, invece, entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio, dopo il periodo di *vacatio legis*).

La nuova riforma, come ricostruito schematicamente dalla migliore dottrina, interessa gli artt.158, 159 e 160 del codice penale: non modifica l'assetto complessivo della disciplina dell'istituto, che rimane quello introdotto nel 2005 con la legge ex Cirielli, ma riguarda solo il profilo – peraltro centrale – del decorso del termine di prescrizione del reato, oggetto di modifiche tanto sul lato del *dies a quo* quanto, e soprattutto, su quello del *dies ad quem*.

Per quanto riguarda il *dies a quo*, un intervento limitato, ma rilevante per la prassi, riguarda il reato continuato.

Viene infatti reintrodotta nell'art.158, co.1 c.p. la regola, soppressa dalla legge ex Cirielli nel 2005, che considerando unitariamente il reato continuato fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più, pertanto, dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione.

Siamo in presenza di una modifica sfavorevole per il reo e come tale distonica rispetto all'affievolimento sanzionatorio connesso all'istituto della continuazione con effetto benefico per l'imputato.

La conseguenza sotto il profilo della disciplina transitoria dovrebbe essere, pertanto, l'irretroattività della modifica normativa sfavorevole .

Questo, è il tenore del nuovo art. 159, comma 2 c.p.: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».

L'evidenza processuale, al di là del termine utilizzato dal legislatore, non è quella della sospensione e nemmeno dell'interruzione quanto piuttosto dell'azzeramento dell'operatività della causa estintiva in epoca successiva alla conclusione del primo grado di giudizio.

Qualificata dottrina ha commentato che "*disporre che tutti i reati, dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda ai delitti puniti con il massimo legale della pena detentiva, dopo la sentenza di primo grado (assoluzione o meno che sia) o il decreto penale di condanna, siano assoggettati al medesimo regime di massimo rigore significa recidere il legame tra prescrizione e diritto penale sostanziale".*

Ha ulteriormente osservato, a proposito del rapporto tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo, che "*la difficoltà del legislatore di individuare una soluzione equilibrata e ragionevole in materia di prescrizione» è una manifestazione "paradigmatica" della difficoltà di governare l'osmosi tra diritto e processo".*

L'impropria collocazione della nuova disciplina nell'art.159 c.p. tende a porre in risalto anche dal punto di vista della collocazione esegetica, la sostituzione della riforma Orlando.

Non è prevedibile l'impatto della riforma .

La prospettiva concreta, a fronte di un'entrata in vigore della nuova disciplina, è comunque quella dell'introduzione di un regime più sfavorevole, non accompagnata peraltro da una disposizione transitoria .

Nel silenzio della legge sembrerebbe dover trovare applicazione il principio di irretroattività, atteso che la Corte costituzionale, nell'ambito della vicenda Taricco, ha inquadrato la prescrizione del reato come istituto sostanziale, coperto dalla garanzia di cui all'art. 25, co. 2 Cost.

Si tratta piuttosto di una causa di esclusione del "*tempori cedere*" come, con espressione efficace, è stato osservato in dottrina.

L'auspicio è evidentemente che la nuova disciplina della prescrizione non produca l'effetto di un allungamento dei tempi processuali quanto, piuttosto, una riduzione del numero delle impugnazioni – con particolare riferimento a quelle meramente strumentali al perseguimento della prescrizione del reato- incentivando al contempo il ricorso a riti alternativi, essenziali per un'efficiente gestione del processo penale.

Non sarà superfluo rilevare infine che la nuova disciplina appare destinata a determinare una sostanziale abrogazione dell'art.

578 bis c.p.p. (inserito dall'art. 6 del D.Lgs 1.3.2018 n. 21, sulla riserva di codice, e successivamente modificato dall'art. 1 comma 4° lett.f) della legge 9.12019 n. 3) con specifico riferimento all'obbligo per il giudice di dichiarare la prescrizione *"in ogni stato e grado del processo"* ai sensi dell'art . 129 c .p .p .

Infine, per compiutezza d'analisi sul piano delle riforme, si rileva che non è dato apprezzare ancora l'impatto della legge 26 aprile 2019, n. 36, che ha aggiunto un comma all'art 52 del codice penale italiano riformando il principio di proporzionalità fra offesa e difesa.

La norma è entrata in vigore dal 18 maggio 2019 .

Ad oggi la norma così recita:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- *la propria o la altrui incolumità;*
- *i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione".*

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale .

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere

l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

La nuova legge statuisce che *«chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere»* nel proprio domicilio, *«agisce sempre in stato di legittima difesa»*, essendo *«sempre»* sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa.

Anche la riscrittura dell'art. 55 c.p. si inserisce nella logica di creare una cortina di ferro attorno alla vittima di un'intrusione domiciliare .

Dispone la norma che "quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Il quadro delle novità normative introdotte dalla legge in commento si completa infine con due diversi interventi, ragionevoli, volti ad alleggerire, in qualche modo, il peso di un procedimento penale inevitabile, a fronte della commissione di fatti costituenti reato .

Una modifica che ha determinato un primo effetto sul versante organizzativo riguarda l'inserimento dei processi *"processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale"*

tra quelli ai quali la legge assicura la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione.

Il processo penale a carico di chi si è difeso da un'aggressione nel domicilio, come è stato icasticamente commentato in dottrina dovrebbe insomma viaggiare in futuro su una tratta ad alta velocità (art. 132 bis, co. 1, lett a-ter) disp. att. c.p.p.).

Una seconda novità di immediata refluenza riguarda infine le spese di giustizia: in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento per legittima difesa domiciliare, o per eccesso colposo ex art.55, co.2 c.p., sono poste a carico dello Stato l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.

Sul piano comparatistico va segnalato che in ordinamenti stranieri che accordano la legittima difesa domiciliare attraverso presunzioni, come nel nostro, esistono analoghe forme di esonero dalle spese processuali.

Infine per quanto attiene al processo penale minorile anche in fase di gravame obiettivo privilegiato della Corte è stato quello di salvaguardare il risultato della rapida fuoriuscita dei minori imputati dal circuito penale e a tal fine si è assicurata la celerità della tempistica processuale con la fissazione di udienze che hanno consentito il rispetto dei criteri di priorità stabiliti ex lege e delle linee guida e operative distrettuali.

Anche su tale versante la necessità di smaltimento di un arretrato risalente nel primo grado di giudizio ha operato come fattore di rallentamento dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova e dell'attivazione dei percorsi di giustizia riparativa quali la mediazione penale.

Ad onta di questa obiettiva difficoltà giova segnalare tuttavia che in un procedimento di appello avverso sentenza emessa nelle

forme del rito abbreviato per reati di lesioni e minacce, riconducibili a condotte di “bullismo”, nel gennaio 2019 è stato disposto dalla Corte l’invio del minore imputato e della vittima all’Ufficio di mediazione Penale minorile, ciò anche alla stregua del protocollo siglato dalla Corte in data 31/10/2007.

È stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato ex art.28 DPR 448/88 con fissazione dell’udienza di verifica intermedia, delegata ai consiglieri onorari.

Tale modulo operativo, seppur isolato, ma con effetti assai proficui è confermativo dell’assoluta necessità di rapida definizione dei processi a carico di minori affinché la prossimità cronologica dalla vicenda si traduca anche in prossimità anche emotiva tra autore e vittima consentendo l’attivazione di percorsi di rivisitazione critica delle condotte delittuose e, per conseguenza, di efficaci processi rieducativi e risocializzanti.

Soltanto in tale prospettiva il processo minorile può assolvere alla propria funzione di strumento di riduzione del rischio di recidiva e di prevenzione speciale e generale.

La criminalità organizzata nel Distretto

Il Procuratore Generale nella relazione ha segnalato che "Cosa nostra" continua a rivestire nel distretto una posizione egemonica con il ruolo di organizzazione mafiosa di principale riferimento dedita al controllo dell’economia legale (soprattutto nel settore dell’edilizia, del movimento terra, della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei relativi appalti, dell’agricoltura, anche e grazie all’accaparramento di lotti di terreni anche demaniali poi utilizzati per ottenere illecitamente pubblici contributi), oltre che al controllo del settore del gioco e delle scommesse, del traffico illecito degli stupefacenti (che ha fatto registrare un incremento delle iscrizio-

ni, per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 nel periodo in riferimento, pari al 24% circa), del traffico illecito dei rifiuti, dell'illecito sfruttamento dei siti minerari, evidenziando, altresì, straordinarie capacità di infiltrazione anche nei territori di altre regioni e all'estero, in Germania in particolare.

Non meno significativa è la capillare attività di reimpiego di capitali provenienti da tali attività e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti e dall'attività estorsiva che rimane la forma più diffusa di controllo mafioso dell'economia legale e del territorio, (facendo registrare un incremento delle relative iscrizioni, pari circa al 16%), posta in essere non solo da "Cosa nostra", ma anche dalla concorrente organizzazione mafiosa c.d. "Stidda", che opera in modo prevalente nella zona meridionale dell'ex provincia regionale di Caltanissetta ("mandamento" di Gela).

Il Procuratore Generale ha posto l'accento, definendole "momento di fibrillazione" anche sulle tornate elettorali e ciò per la "messa a disposizione" di pacchetti di voti al fine di appoggiare candidati ritenuti più avvicinabili con l'evidente scopo di assicurarsi somme di denaro e altre, anche future, utilità.

La negoziazione del voto è un ulteriore insidioso meccanismo di infiltrazione delle mafie nei meccanismi politico-istituzionali allo scopo di attuare l'occupazione illegale di settori di appetibilissimo potere reale .

Lo scenario mafioso registra, in particolare, nella parte settentrionale della provincia la presenza dei "mandamenti" mafiosi di Vallelunga Pratameno (che comprende anche il territorio di Caltanissetta) e di Campofranco e, nella parte meridionale, quella dei "mandamenti" di Riesi e di Gela, "mandamento", quest'ultimo (dove operano, oltre che la "famiglia" di Gela, anche quelle di Niscemi e Mazzarino), caratterizzato dalla coesistenza, con alter-

ne vicende, della "Stidda" con le due fazioni di "Cosa nostra" (Rinzivillo ed Emmanuello), oltre che con altro gruppo autonomo facente capo a Giuseppe Alferi.

Nel territorio della provincia di Enna, infine, risultano operare ben cinque "famiglie" di "Cosa nostra": la "famiglia" di Enna, quella di Calascibetta, quella di Villarosa, quella di Pietraperzia e quella di Barrafranca, senza, tuttavia, la costituzione di un mandamento .

Negli ultimi anni, peraltro, è stata confermata la progressiva espansione in vaste aree della provincia di Enna, soprattutto nella zona orientale, di sodalizi mafiosi di provenienza catanese, riconducibili, rispettivamente, a "Cosa nostra" e al noto clan Cappello.

Anche nel territorio della provincia di Enna è imponente l'interesse criminale per il settore degli stupefacenti e delle estorsioni, degli appalti, dei sub appalti con riguardo alla imposizione della mano d'opera e alla fornitura degli inerti e del traffico dei rifiuti.

Il numero delle iscrizioni per quanto riguarda il delitto di associazione di stampo mafioso segnala un aumento pari all'11% rispetto all'anno precedente con una lievitazione inarrestabile a riscontro della stabilità del consolidamento della penetrazione mafiosa nel contesto territoriale.

Il rapporto tra il dato relativo alla criminalità organizzata ed il basso tasso demografico della popolazione del distretto dà conto del fatto che il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti sul territorio, si mantiene e inquietante.

La presenza sul territorio del distretto di plurime consorterie criminali, ormai in rapporto di subdola interazione, è confermativa della concretezza del pericolo mafioso e della capacità delle mafie di imporsi con una strategia ampia mirata alla ricerca del potere economico e all'ampliamento di tale potere in una visione

imprenditoriale che non opera alcuna distinzione tra profitti criminali e profitti normalmente leciti.

Siamo in presenza di consorterie che considerano l'intimidazione e la violenza come normali strumenti di lavoro.

Rientrano nella logica imprenditoriale di accaparramento di un potere sempre più stabile sul territorio anche i delitti che non hanno di per sé una connotazione patrimoniale come i delitti per regolamenti di conti e quelli cd di terrorismo mafioso che colpiscono e hanno colpito rappresentanti delle pubbliche istituzioni o esponenti di rilievo della società civile.

I regolamenti di conti sono funzionali al controllo dei campi di attività in una logica competitiva mentre i delitti di terrorismo mafioso mirano a salvaguardare il dominio sociale della mafia in un'ottica di prevenzione generale.

Tra i procedimenti di rilievo nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno criminale mafioso a titolo meramente esemplificativo, tra i tanti indicati nella relazione del Procuratore Generale si segnalano il seguente:

procedimento n. 2203/2017 R.G.N.R. Mod. 21.

Il procedimento riguarda "la strage di Pizzolungo", consumatasi il 2 aprile 1985, che cagionò la morte della sig.ra Barbara Rizzo e dei suoi figli gemelli, Giuseppe e Salvatore di anni sei, oltre al ferimento del dr. Carlo Palermo, al tempo magistrato in servizio presso la Procura di Trapani con funzioni di Sostituto Procuratore, e dei componenti degli agenti della Polizia di Stato in servizio di scorta al suddetto magistrato.

Le indagini hanno ricevuto nuovo impulso a distanza di anni per l'apporto collaborativo di Galatolo Giovanna e sono sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio di Galatolo Vincenzo, padre della collaboratrice di giustizia e rappresentante della "famiglia"

dell'Acquasanta, sodalizio mafioso inserito nel mandamento di Resuttana, storico feudo della "famiglia Madonia".

Il procedimento pende ancora innanzi alla Corte di Assise in prime cure ed è in corso di definizione nelle forme del rito abbreviato.

Vanno segnalati anche:

il procedimento n. 467/2018 R.G.N.R. Mod. 21 allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta a carico di Mario Bo', Michele Giraudo e Fabrizio Mattei, già appartenenti al gruppo investigativo Falcone-Borsellino.

Secondo l'assunto accusatorio gli imputati del reato di calunnia aggravata ai sensi dell'art 7 del D.L. n. 152/91, eseguendo gli ordini del dr. Arnaldo La Barbera, ormai deceduto, avrebbero indotto Scarantino Vincenzo a rendere dichiarazioni mendaci in merito alla strage di via D'Amelio.

È pendente in prime cure anche il procedimento n. 402/2016 R.G.N.R. Mod. 21 a carico del latitante trapanese Matteo Messina Denaro, quale mandante delle stragi di Capaci e via D Amelio.

Nell'area 1 DDA della provincia di Enna, sempre a titolo esemplificativo si segnalano:

il proc. n. 517/2016 R.G.N.R. Mod. 21 – operazione"Perieci"che ha riguardato alcuni personaggi emergenti della criminalità ennese, dediti principalmente al traffico di stupefacenti ed a reati contro il patrimonio, e accusati anche di essere responsabili di gravi atti intimidatori (per esempio, l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro un autoveicolo di proprietà del Comandante la Stazione dei carabinieri di Pietraperzia);

il proc. n. 2730/17 R.G.N.R. Mod. 21 - operazione "Kaulonia": in data 18/02/2019 nei confronti di numerosi indagati, per i reati di associazione mafiosa, estorsione, omicidio ed altro.

L'indagine è relativa ai vertici della "famiglia mafiosa di Pie-

traperzia", che risultavano essere in stretto contatto con altri esponenti mafiosi emergenti della provincia e con i vertici di Cosa Nostra catanese (clan Santapaola) con collegamenti con il nord Italia (Lombardia),

È proprio in occasione di tale indagine che, come evidenziato nella relazione del Procuratore Generale sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei responsabili dell'omicidio di Marchì Filippo, soggetto legato agli ambienti mafiosi barresi, ucciso a Barrafranca il 16 luglio 2017 alle 7:30. in un agguato di chiaro stampo mafioso.

I provvedimenti restrittivi sono stati quasi integralmente confermati dal Tribunale del Riesame.

Marchì, secondo la ricostruzione accusatoria, faceva parte di quello che nelle intercettazioni viene definito il "contropartito" cioè in sostanza una fazione che non si allineava a quelle che erano le indicazioni della famiglia di Pietraperzia in passato riconducibile a Salvo Saitta che era stato ucciso nel 1992.

Si conferma la strategia ritorsiva di regolamento di conti che rimane un modulo organizzativo consolidato delle organizzazioni criminali funzionale a preservare il monopolio dei campi di attività da indebite e intollerabili manovre usurpative.

La competizione spietata per la difesa del controllo dei mercati illegali e della forza di condizionamento dei tessuti istituzionali è allarmante conferma che il ricorso alla violenza è il metodo consolidato delle associazioni mafiose pronte ad imporre il regime di terrore come scudo di ferro per difendere il patrimonio di potere del sodalizio.

Proseguendo nell'analisi dei procedimenti si segnalano anche i seguenti:

- Proc. n. 1838/2015 R.G.N.R. Mod. 21 - operazione "Cerbero":

nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di essere il referente per il territorio di Calascibetta dell'organizzazione Cosa Nostra e, per il reato di concorso esterno nella medesima associazione, nei confronti di due imprenditori storicamente legati alla stessa consorteria e operanti nel settore delle forniture di calcestruzzo.

Gli imprenditori sono stati accusati di aver operato inizialmente con l'appoggio della "famiglia di Enna", nelle persone di Antonio Timpanaro (poi ucciso) e di Gaetano Leonardo (detenuto condannato all'ergastolo) e successivamente di essersi legati anche agli esponenti mafiosi di Calascibetta, in particolare all'odierno imputato Bruno Carmelo.

Si procede con rito immediato nei confronti di due degli imputati (il referente della "famiglia" ed uno degli imprenditori) per i quali il Tribunale del riesame ha confermato le misure restrittive e con rito ordinario nei confronti dell'altro imputato.

- Proc. n. 1456/2017 R.G.N.R. Mod. 21: a carico di Foti Belligambi Giuseppe + altri (c.d. operazione "Nebos II").

La vicenda ha per oggetto l'accaparramento di lotti di terreno di proprietà dell'Azienda Silvo Pastorale del Comune di Troina da parte di esponenti collegati alla c.d. mafia dei Nebrodi agevolato tale accaparramento dalla compiacenza di pubblici funzionari intimiditi dalle organizzazioni mafiose.

- Proc. n. 120/2018 R.G.N.R. Mod. 21 a carico di Di Dio Antonino + altri (c.d. operazione Terre Emerse) nell'ambito del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare a carico di n. 12 soggetti per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni (512 bis c.p.), truffa aggravata e falso in atto pubblico.

Le indagini hanno accertato l'esistenza di un'aggregazione criminale di soggetti collegati ad esponenti mafiosi tanto della

provincia di Enna che del mandamento palermitano di Gangi/San Mauro Castelverde che, attraverso numerose aziende agricole riconducibili a loro familiari, si sono accaparrati notevoli appezzamenti di terreno (in taluni casi anche demaniale) poi utilizzati per ottenere illecitamente pubblici contributi.

Si è trattato di un'indagine complessa sfociata anche in rilevanti provvedimenti di tipo patrimoniale avendo comportato il sequestro di beni ed aziende per un valore complessivo superiore ai 12 milioni di euro.

In data 07 marzo 2019 è stato definito il proc. n. 1900/2016 R.G.N.R. Mod. 21 per estorsione aggravata a carico di Monachino Giovanni, con condanna del Monachino alla pena complessiva di anni undici e mesi sei di reclusione.

In data 12 marzo 2019 si è concluso con rito abbreviato relativo il procedimento n. 1453/2016 R.G.N.R. Mod. 21- c.d. procedimento "Goodfellas" – con la condanna di nove imputati su dieci a gravi pene per i reati di associazione mafiosa ed estorsioni.

L'associazione mafiosa oggetto del processo di cui sopra operava nella area nord della provincia ennese, esercitando la sua influenza sui territori di Leonforte ed Agira, e faceva riferimento a Seminara Salvatore, già in precedenza condannato con sentenza definitiva quale responsabile di Cosa Nostra per la provincia di Enna.

In data 16 luglio 2018 il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta ha emesso sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Maurizio Giuseppe Nicosia per l'omicidio Bruno, tabaccaio di Villarosa sulla cui scomparsa, avvenuta nel 2004, era stata sollecitata anche l'investigazione giornalistica.

In data 24 luglio 2019 sono stati condannati dal Tribunale di Enna per associazione mafiosa Damiano Nicosia ed Amedeo Nicosia, fratelli del predetto Maurizio Giuseppe Nicosia.

La sentenza in continuità con quella del G.U.P. di Caltanissetta nei confronti di Maurizio Giuseppe Nicosia ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività a Villarosa dell'organizzazione mafiosa "clan Nicosia" che ha assunto un ruolo di preminenza rispetto alla storica famiglia di Cosa nostra.

L'organizzazione a struttura familiare ha operato nel settore del traffico di stupefacenti e dell'usura ed ha mantenuto rapporti con alcune "famiglie di Cosa Nostra", tra cui la "famiglia Emmanuello" di Gela, la "famiglia di Enna" e specificamente il gruppo operante a Catenanuova, nonché con alcune organizzazioni criminali del catanese.

Vanno, inoltre, ricordati due sequestri di beni finalizzati alla confisca in relazione all'art. 512 bis c.p. nonché agli artt. 30 e 31 L. 646/82 norme, queste ultime, che sanzionano i particolari obblighi di comunicazione alla Guardia di Finanza delle variazioni patrimoniali da parte di soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero sottoposti a misura speciale di prevenzione.

In particolare nell'ambito del proc. n. 2228/2018 R.G.N.R. Mod. 21 la Procura ha disposto, in data 25/03/19, il sequestro preventivo, poi convalidato dal G.I.P., di beni immobili e denaro contante per un valore di circa un milione di euro riconducibili ad un soggetto condannato con sentenza definitiva nella operazione "Fiume Vecchio" per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Secondo la ricostruzione investigativa l'indagato, per eludere i controlli patrimoniali e vanificare le misure di prevenzione che avrebbero potuto riguardare i suoi beni, poco prima della decisione della Cassazione sulla condanna subita già in secondo grado, aveva donato al figlio, indagato anch'egli, la quota di sua proprietà di alcuni terreni in territorio di Agira appetibili per una società trevigiana, la quale, intendeva procedere ad un'attività estrattiva.

L'indagato aveva contestualmente venduto fittiziamente al figlio altri immobili per un importo di 450 mila euro senza incassare gli assegni con cui si era concretizzata l'operazione.

Si procede per i reati di cui agli articoli 512 co. II D.L. 306/92, trasfuso nell'art. 512 bis c.p., 30 e 31 L. 646/82, 416 bis.1 c.p.

La Procura, nell'ambito del proc. n. 303/2018 R.G.N.R. Mod. 21, ha anche richiesto in data 06/03/2019 ed ottenuto il sequestro preventivo di circa centomila euro, di denaro e titoli nei confronti di Sorce Francesco, esponente mafioso di Mussomeli, per violazione dell'obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza delle variazioni patrimoniali per l'importo di diecimila euro.

Per l'area 2 della D.D.A. mandamenti di Vallelunga Pratameno Camprofranco e Riesi il Procuratore Generale ha, tra gli altri, segnalato:

Proc. n. 4229/2010 R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti di 17 persone, perché ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, di omicidio, di estorsioni, e di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Proc. n. 507/2016 R.G.N.R. Mod. 21: a carico di De Vita Maurizio + altri (c.d. operazione Pandora) per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni aggravate, corruzione e turbata libertà degli incanti aggravate dal metodo mafioso.

Proc. n. 109/2014 R.G.N.R. Mod. 21: a carico di esponenti della "famiglia" mafiosa di Riesi per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsione, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per omicidi commessi prevalentemente nel corso degli anni 90.

Proc. n. 1409/2018 R.G.N.R. Mod. 21: si tratta di un procedimento relativo al reato di estorsione aggravata commessa in danno

di un imprenditore di Riesi, nell'ambito del quale si è proceduto all'arresto in flagranza di un esponente della locale "famiglia" mafiosa e successivamente è stata redatta richiesta di applicazione di misure cautelari della custodia in carcere nei confronti di altri sette soggetti, tra i quali la moglie e i figli di Francesco Cammarata, esponente di spicco della consorteria mafiosa di Riesi; Per il mandamento di Gela (Area 3 della D.D.A.) sono stati richiamati nella relazione del Procuratore Generale i seguenti procedimenti:

Proc. n. 2952/2015 R.G.N.R. Mod. 21: a carico di Luca Salvatore + altri (op. Camaleonte), per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione propria e riciclaggio in seno al quale sono stati sottoposti a sequestro imprese, beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati, operanti sia nel campo del commercio delle autovetture che in quello immobiliare, per un valore stimato di oltre 60 milioni di euro.

Proc.n. 1478/2017 R.G.N.R. Mod. 21: nei confronti di Rinzivillo Salvatore + altri (c.d. operazione "Cleandro").

Trattasi di procedimento penale che segue le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 3269/2015 R.G.N.R. Mod. 21 (c.d. operazione "Druso-Extrafines"), attualmente in fase dibattimentale.

Nell'ambito del presente procedimento sono state emesse n . 7 misure cautelari in carcere tra l'Italia e la Germania, nei confronti di soggetti ritenuti intranei al clan Rinzivillo ed appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in più Stati che si è sviluppata e rafforzata mediante altri gruppi criminali organizzati transazionali, facenti capo a narcotrafficanti internazionali.

È rimasto accertato secondo l'accusa che il gruppo criminale

si approvvigionava in Germania dello stupefacente destinato alla successiva commercializzazione, prevalentemente in territorio italiano, ma anche nello stesso territorio tedesco.

Le indagini sono state condotte in coordinamento con la Procura della Repubblica di Roma, come già avvenuto nell'ambito del procedimento penale 3269/2015 R.G.N.R. Mod. 21.

Proc. n. 348/2015 R.G.N.R. Mod. 21: in questo procedimento, a seguito di richiesta del P.M., il G.I.P. di Caltanissetta emetteva due o.c.c.c. eseguite in data 9 aprile 2019, a carico di Terminio Erminio Cataldo e Greco Angelo Bruno per il reato di omicidio volontario consumato in Gela il 9 ottobre 1988 ai danni di Failla Giuseppe.

Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quali Messina Leonardo, Vara Ciro e Ferraro Salvatore, secondo l'accusa hanno consentito di ricostruire la paternità dell'ultimo degli omicidi rimasti insoluti concernenti la guerra di mafia occorsa verso la fine degli anni '80 in San Cataldo tra gli esponenti della "famiglia" mafiosa di Cosa Nostra ed i cc.dd. "stiddari selvaggi" del gruppo di Cerruto Emanuele, di cui faceva parte il Failla

Proc. n. 1507/2015 R.G.N.R. Mod. 21: trattasi di procedimento in cui il G.I.P. di Caltanissetta ha emesso in data 9 aprile 2019, o.c.c.c. a carico dei soggetti ritenuti responsabili di avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con base in Gela. Si segnala la complessità del procedimento, che ha comportato la formulazione di almeno 85 capi d'imputazione a carico degli indagati per un totale di alcune centinaia di "reati scopo" contestati (c.d. indagine "Smart").

Proc. n. 1842/2013 R.G.N.R. Mod. 21 - c.d. operazione "Mutata arma" per cui a seguito di richiesta del P.M., è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta ordinanza di misure cautelari

per i reati di cui agli artt. 73, 74 D.P.R. n. 309 del 1990 nonché dell'art. 416 c.p. finalizzato alla consumazioni di reati ex art. 23 l. n. 110 del 1975, tutti circostanziati dall'aggravante di cui all'art 416 bis 1 c.p., in quanto commessi al fine di agevolare la "famiglia" mafiosa dei Rinzivillo di Gela.

Il procedimento, menzionato nella relazione semestrale della D.I.A. sulla criminalità organizzata (I semestre 2018), si è definito in prime cure con rito abbreviato e con condanna di tutti gli imputati.

Proc. n. 2111/2012 R.G.N.R. Mod. 21: trattasi del processo celebrato avanti al Tribunale di Gela a carico di Manuello Carmelo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere sistematicamente messo a disposizione di appartenenti al clan Emmanuello di Cosa Nostra di Gela alcuni locali dei propri supermercati per dei summit mafiosi di particolare rilievo nel corso del primo lustro degli anni 2000.

Il processo si è definito in prime cure con la sentenza in data 12/6/2019 di condanna dell'imputato.

Si conferma in tutto il distretto un'attività incessante di contrasto alla criminalità organizzata e un coordinamento efficace con le forze dell'ordine.

Giova segnalare che presso l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Caltanissetta sono stati definiti con condanna i seguenti procedimenti di criminalità organizzata:

- procedimento n.201/2018 rggip nei confronti di NICOSIA Maurizio Giuseppe di NICOSIA Michele per l'omicidio pluriaggravato di BRUNO Giuseppe ed il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso;
- procedimento n.1238/2017 rggip nei confronti di PAOLELLO Orazio e GIBILRAS Filippo per più omicidi pluriaggravati – la

così detta strage *Polara,* fatto criminoso che diede l'avvio alla sanguinosa guerra di mafia tra cosa nostra e stidda poi condotta nell'intera provincia nissena;

- procedimento n. 944/2018 rggip nei confronti di FRASCONA' Walter ed altri nove imputati, convenzionalmente denominato *Goodfellas,* chiamati a rispondere della condotta associativa di cui all'art. 416 bis c.p. e di molteplici estorsioni aggravate dall'art. 416 bis.1 c.p.;
- procedimento n.661/2018 rggip nei confronti di EMMANUELLO Alessandro per l'omicidio pluriaggravato a carico di MALVEZZI Gianluca;
- procedimento n.1904/2018 rggip convenzionalmente denominato *Mutata arma*, nei confronti di VELLA Carmelo ed altri sei imputati chiamati a rispondere di molteplici delitti in materia di armi e stupefacenti, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p..

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta segnala ulteriori particolari procedimenti per complessità e rilevanza:

il processo nei confronti di Bò Mario + 2 per il delitto previsto dagli artt. 61 nn. 2 e 9 c.p.; 416 – bis 1 c.p.; 110, 81 cpv., 368, comma primo e terzo, c.p.; i tre imputati, pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, sono accusati di molteplici condotte finalizzate ad occultare le effettive responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio nella quale persero la vita il magistrato dott. Paolo Borsellino e gli appartenenti alla sua scorta.

il procedimento n. 4229/2010 rgnr e 2750/2011 rggip, convenzionalmente denominato gallodoro, nell'ambito del quale in data 17.1.2019 è stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di nove indagati, di quella degli arresti domiciliari nei confronti di cinque indagati e della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria nei confronti di tre indagati per la condotta associativa di cui all'art. 74 dPR 30971990 e per molteplici reati fine in tema di stupefacenti, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per plurime estorsioni aggravate si sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. nonché per un omicidio di mafia risalente al 1998 in ordine al quale gli inquirenti sono riusciti a fare luce ancora una volta grazie al contributo imprescindibile dei collaboratori di giustizia;

il procedimento n. 1829/2016 rggip, convenzionalmente denominato Kaulonia, nell'ambito del quale in data 15.3.2019 è stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di diciannove indagati e quella degli arresti domiciliari nei riguardi di un indagato chiamato a rispondere della condotta associativa di cui all'art. 416 bis c.p. nonché di molteplici e gravissimi reati fine, tutti aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p., tra questi un omicidio commesso in epoca piuttosto recente, testimonianza della virulenza di cosa nostra ennese,

Il Presidente del tribunale di Enna segnala, oltre ai processi già definiti nel corso dell'ultimo anno relativi alle operazioni "Discovery" e "Primavera", che sono in fase di trattazione i seguenti procedimenti:

proc. n. 464\18, c. Seminara +1, in stato di custodia cautelare, per la violazione degli artt. 416 bis c.p. ed altro;

proc. n. 184\16, c. La Rocca Francesco, per la violazione degli artt. 629 c.p. e 7 l.n. 203\91;

proc. n. 724\19, c. Berna Nasca + 21, per la violazione degli artt. 416 bis c.p. ed altro (involgente al gestione delle cave in contrada Pasquasia);

proc. n. 849\17, c. Scardilli + 5, per la violazione degli artt. 629 c.p. e 7 l.n. 203\91;

proc. n. 1094\17, c. Scravaglieri Gennaro Mauro, per la viola-

zione degli artt. 110, 416 bis c.p.;

proc. n. 524\16, c. Salvo Matteo, per la violazione degli 416 bis c.p.;

proc. n. 531\19, c. Di Marca ed altri, in stato di custodia cautelare, per la violazione degli artt. 416 bis c.p. ed altro;

proc. n. 136\19, c. Stanzù + altri, per la violazione degli artt. 416 bis c .p . ed altro .

Il Presidente del Tribunale di Gela segnala i procedimenti:

proc. n. 772/2018 R.G.Trib. Rinzivillo Antonio + 20 - imputati detenuti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per plurimi episodi di estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991, detenzione di armi ed altro: trattasi di processo naturale prosecuzione dei processi "Tagli Pregiati" e "Malleus" a carico di esponenti di spicco del clan Rinzivillo, nonché di altri procedimenti trattati dal Tribunale di Roma, che segnala la riorganizzazione della famiglia mafiosa in Gela, non disgiunta da infiltrazioni in Roma, in Lombardia ed in Germania, oltre che con contatti con soggetti mafiosi di spicco palermitani e trapanesi, come Filippo Guttadauro, sospettato di essere un prestanome di Matteo Messina Denaro, di cui è parente;

proc.n. 742/2018 R.G.Trib Spatola Francesco + altri imputati detenuti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per voto di scambio 416 ter c.p. per infiltrazioni mafiose nel Comune di Niscemi, procedimento che vede imputato anche l'ex Sindaco del predetto Comune;

proc. n° 481/2017 R.G.Trib Pellegrino Gianluca + 20 in cui l'asserito attuale reggente della famiglia mafiosa di Gela clan Emmanuello risulta imputato con altri soggetti per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1 e 2 c.p., decine di reati estorsivi aggravati ex art. 7 L. 203/1991, reati in materia di armi e sostanze stupefacenti;

proc. n° 567/2015 R.G.Trib a carico di Primo Giovanni +11

in fase di definizione nei prossimi mesi, essendo quasi al termine l'istruttoria dibattimentale; trattasi di procedimento a carico di un Maresciallo dei Carabinieri ex dirigente del N.O.R.M accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e plurimi episodi corruttivi in cui sono imputati anche altri militari dell'Arma, procedimento che risulta significativo per comprendere le difficoltà di un ambiente come quello di Gela che talvolta vede coinvolti anche rappresentanti dello Stato ".

CRIMINALITà COMUNE

Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ha segnalato per quanto riguarda la criminalità c.d. comune che il dato dei reati iscritti presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta relativamente ai delitti in danno della Pubblica Amministrazione registra un aumento del 37% rispetto al dato del periodo 2017-2018, con riferimento sia ai noti, ma soprattutto agli ignoti.

Durante il periodo in riferimento, sono stati iscritti n. 572 reati (n. 302 a carico di noti e n. 270 a carico di ignoti) a fronte di n. 417 reati (n. 231 iscrizioni a carico di noti e n. 186 a carico di ignoti) dell'anno precedente.

In particolare, risultano in forte aumento (pari al 136%) i delitti di corruzione, con n. 19 reati iscritti a carico di noti e n. 7 a carico di ignoti (in precedenza erano rispettivamente n. 7 e 4).

Anche i delitti di concussione, con n. 5 reati iscritti a fronte di n. 4 nel periodo precedente, e i delitti di peculato, con n. 17 a fronte di n. 13 del periodo precedente, risultano in aumento.

Risultano, invece, in diminuzione i delitti di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi, con n. 9 iscrizioni a carico di noti (in precedenza erano n. 10 a carico di

noti e n. 2 a carico di ignoti).

Nell'ambito dei procedimenti per tale tipologia di reato il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, tra gli altri, ha segnalato nel periodo di riferimento:

Proc. n. 2736/2017 R.G.N.R. Mod. 21: per reati di corruzione, abuso d'ufficio e rivelazione di segreto d'ufficio.

Proc. n. 2175/2016 R.G.N.R. Mod. 21: tra i reati contestati si annoverano quelli di cui agli artt. 416 c.p., 319 e 321 c.p., 314 c.p., 323 c.p. e 640 II co. c.p.

Proc. n. 1456/2017 R.G.N.R. Mod. 21: iscritto per i reati di cui agli artt. 353 e 323 c.p., aggravati dall'uso del metodo mafioso.

Proc. n. 1491/2019 R.G.N.R. Mod. 21: attualmente in fase di indagini preliminari, per l'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, nonché per la contestuale disposizione del sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321, c.p.p., 322-ter, c.p., inerente alla somma di denaro, profitto del reato, di cui l'indagato, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari di un l Comune, si è appropriato, nel periodo compreso tra il marzo 2017 e il 3/6/2019, emettendo dei mandati di pagamento, ingiustificati, dai conti correnti intestati alla Tesoreria Comunale -- verso il conto corrente, a lui intestato, per una somma complessiva pari ad euro 75.506,54.

Proc. n. 3446/2012 R.G.N.R. Mod. 21: che ha ad oggetto un'operazione relativa al fenomeno dell'assenteismo in vari Uffici del Comune di Caltanissetta, nonché del Corpo di Polizia Municipale.

La complessa attività dibattimentale si è conclusa con sentenza di condanna a carico della maggior parte dei quarantaquattro imputati (e con assoluzione per tenuità del fatto per la quasi totalità degli altri);

Proc. n. 1180/2018 R.G.N.R. Mod. 21: per il reato di cui agli artt. 110, 316-ter, c.p., commesso in Caltanissetta nel mese di giugno 2019, e la responsabilità amministrativa di una società unipersonale", ai sensi degli articoli 5, 6, 24, D.L.vo 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 316-ter, c.p.

Ugualmente rilevante e preoccupante è il dato relativo ai reati in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90, che risultano in continuo aumento: n. 43 iscrizioni a carico di noti e n. 3 a carico di ignoti nel periodo considerato a fronte di n . 30 iscrizioni a Mod. 21 e n. 7 iscrizioni a Mod. 44 del periodo precedente, con una variazione in incremento del 24%. Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, a differenza dell'ultimo triennio, si registra un decremento pari al 12%. Si è, infatti, passati da n . 130 iscrizioni a Mod . 21 dello scorso periodo a n . 117 nel periodo in riferimento e da n . 59 a n . 49 reati iscritti a Mod . 44 .

Con riferimento alle attività terroristiche nazionali e internazionali, non risultano iscrizioni a carico di noti, mentre sono stati iscritti n. 2 reati a carico di ignoti (a fronte di n. 4 noti e n. 6 ignoti del periodo precedente).

Non risultano iscrizioni a carico di noti per reati di omicidio volontario consumato, in materia ordinaria, mentre sono stati iscritti n. 4 omicidi a carico di ignoti, a fronte di n. 1 a carico di ignoti del precedente periodo .

Le predette iscrizioni non riguardano il reato di femminicidio, confermando il dato già rilevato nel precedente triennio .

Risultano in diminuzione le iscrizioni per il reato di omicidio tentato a carico di noti, (n. 4 a fronte di n. 7 dell'anno precedente) mentre non risultano iscrizioni a carico di ignoti (nel periodo precedente erano stati iscritti n. 3 omicidi tentati, di cui n. 1 con vittima di sesso femminile).

In materia di infortuni sul lavoro, i dati risultano uguali al precedente periodo: infatti, risulta iscritto n. 1 procedimento per reato di omicidio colposo per infortunio sul lavoro a carico di noti, come lo scorso anno. Ugualmente, non risultano iscrizioni al Mod. 44.

Per quanto riguarda il delitto di lesioni colpose per infortunio su lavoro, si registrano n. 4 iscrizioni a carico di noti, mentre ne risultano iscritti n. 30 a carico di ignoti (nessuna iscrizione a carico di noti e n. 18 a carico di ignoti nel periodo precedente), dato in aumento dell'89% rispetto al periodo precedente, in linea con le statistiche nazionali.

Risulta dimezzato il dato relativo alle iscrizioni per omicidi colposi a carico di noti connessi ad incidenti stradali, che sono state n. 4, a fronte delle n.8 del precedente periodo, mentre sono risultate in aumento le iscrizioni a carico di ignoti (n. 4 a fronte di n. 1 del precedente periodo).

Al contempo, rimane sostanzialmente invariato il dato relativo alle iscrizioni di procedimenti per lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione stradale: n. 119 a carico di noti e n. 21 a carico di ignoti (rispettivamente n. 117 e n. 30 nel periodo precedente).

Il dato relativo agli omicidi per colpa medica sanitario si è fortemente ridotto rispetto all'anno precedente: a fronte di n. 11 iscrizioni del periodo precedente (n. 7 a carico di noti e n. 4 a carico di ignoti), si registrano n. 1 iscrizione a Mod. 21 e n. 3 a Mod. 44.

Risultano, per contro, in aumento le iscrizioni per lesioni colpose in ambito sanitario: si registrano, infatti, n. 6 iscrizioni a Mod. 21 e n. 3 a Mod. 44, a fronte di n. 6 iscrizioni complessive del periodo precedente (n. 5 a carico di noti e n. 1 a carico di ignoti).

In materia di famiglia e, nello specifico, per quanto riguarda i delitti contro l'assistenza familiare (violazione degli obblighi di

assistenza familiare ex art. 570 c.p. e maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'art. 572 c.p.), si registrano n. 245 iscrizioni a carico di noti e n. 13 a carico di ignoti:

In aumento i delitti di violenza sessuale, dato che conferma il trend dell'ultimo triennio: si è, infatti, passati da n. 34 procedimenti complessivamente iscritti nel periodo precedente a n . 42 procedimenti iscritti nel periodo di riferimento, con una variazione percentuale in aumento del 24% rispetto il periodo precedente. È, invece, diminuito il reato di violenza sessuale in danno di minorenni: si registrano, infatti, n. 3 iscrizioni a carico di noti e n. 1 iscrizioni a carico di ignoti (nel periodo precedente erano stati n. 8 a carico di noti e n. 4 a carico di ignoti).

Preoccupante è il dato relativo ai delitti di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori, c.d. stalking), che complessivamente registrano un aumento in percentuale del 79%: n. 89 a fronte dei n.51 dell'anno precedente a carico di noti, mentre i procedimenti iscritti a carico di ignoti sono n . 6 a fronte di n . 2 della precedente rilevazione .

Le iscrizioni in tema di delitti contro la libertà individuale a carico di noti sono aumentate: risultano n. 23 iscrizioni a fronte delle n.15 del periodo precedente, mentre le iscrizioni a carico di ignoti, per il medesimo reato, sono diminuite da n. 17 a n.16, determinando una variazione complessivamente considerata in aumento del 22%.

Con particolare riferimento ai reati in materia di pedo-pornografia, l'aumento registrato è pari al 24% (n. 13 iscrizioni a carico di noti e n. 8 a carico di ignoti a fronte, rispettivamente, di n. 10 e n. 7 del periodo precedente).

Per quanto concerne i c.d. reati informatici, nel complesso, si conferma il dato già evidenziato nell'anno decorso, ossia un forte

incremento del numero delle iscrizioni, in particolare nell'ambito del Reg . Mod . 44 .

Con riferimento ai reati di frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici) si registrano n. 1.196 iscrizioni a carico di ignoti rispetto ai n.759 (che pure segnavano un forte incremento) del periodo precedente, con una variazione, comprensiva dei noti, pari a +54%; anche con riferimento ai reati di illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche e furto d'identità, il dato è in forte aumento, registrando una variazione del +103%.

Nel campo dei delitti contro il patrimonio, i reati di furto commessi da noti sono lievemente diminuiti (n. 186 a fronte di n. 211 nel periodo precedente), come pure quelli commessi da ignoti (n. 943 iscrizioni a fronte di n. 974 del periodo precedente); tuttavia, con specifico riferimento alle iscrizioni relative ai delitti di furto in abitazione, si registra un aumento per quanto riguarda i noti (da n. 31 si passa a n. 42 iscrizioni) e una considerevole diminuzione per quanto riguarda gli ignoti (n. 292 per il periodo in riferimento, a fronte delle n. 414 del periodo precedente).

Anche con riferimento ai delitti di rapina consumata a carico di noti, vi è stata una leggera diminuzione: n. 29 iscrizioni a carico di noti a fronte di n . 39 del periodo precedente e n . 18 iscrizioni a carico di ignoti a fronte di n. 27).

In aumento, invece, le iscrizioni dei delitti di estorsione sia a carico di noti che a carico di ignoti: infatti, le iscrizioni nell'ambito di tale reato sono aumentate da n. 56 a n. 66 a carico di noti e da n . 37 a n . 42 a carico di ignoti .

Anche le iscrizioni relative ai delitti di usura a carico di noti sono aumentate: sono state n. 8 a fronte di n. 4 del precedente periodo, mentre le iscrizioni a carico di ignoti da n. 1 sono passate a

n. 4, con un'incidenza in aumento pari al 140%.

Con riferimento al fenomeno dell'estorsione e dell'usura (ma anche a quello delle diffuse forme di illegalità che riguardano l'utilizzazione predatoria delle risorse pubbliche), non può sottacersi, anche se non documentabile statisticamente, il grave peso del "sommerso" nel territorio del distretto, che va ad aggiungersi alle ipotesi delittuose effettivamente denunciate.

Le iscrizioni per i delitti in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state complessivamente n. 13 (n. 9 a carico di noti e n. 4 a carico di ignoti) a fronte di n. 11 del periodo precedente (rispettivamente n. 7 e n. 4).

Nel settore dei reati in materia fallimentare e concorsuale, le iscrizioni per il delitto di bancarotta fraudolenta risultano, complessivamente, n. 35 (n. 33 a Mod. 21 e n. 2 a Mod. 44) a fronte, rispettivamente, delle n.26 del periodo precedente (n. 19 a Mod. 21 e n. 7 a Mod. 44), in aumento del 35% rispetto ai dati dello scorso anno .

Se si considera la realtà economica del territorio del circondario di Caltanissetta, notoriamente poco produttiva, il dato, come già segnalato nella relazione dell'anno precedente, conferma una preoccupante crisi imprenditoriale, che non sembra arrestarsi.

A differenza del precedente periodo, nel quale non si sono registrate iscrizioni per il delitto di falso in bilancio, si registrano n. 4 iscrizioni a carico di noti e n. 2 a carico di ignoti.

Va rilevato che l'innalzamento della soglia di punibilità (conseguente alla riforma tributaria di cui al D.L.vo. n. 158 del 25/09/2015, in vigore dal 22/10/2015), in particolare per quanto riguarda il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e il reato di omesso versamento IVA, ha confermato la drastica diminuzione di sopravvenienze (solo n. 2 iscrizioni a carico

di noti), già evidenziata lo scorso anno, rispetto alla rilevazione effettuata prima della riforma.

In materia di abusivismo edilizio, il dato statistico è sostanzialmente invariato nel suo complesso, con una leggera diminuzione delle iscrizioni sia a carico di noti (n. 43 a fronte delle precedenti n. 54) sia a carico degli ignoti (da n. 18 a n. 11 iscrizioni).

Con riguardo alla fase esecutiva delle sentenze di condanna per reati in materia di edilizia, ed in particolare all'eliminazione degli abusi edilizi realizzati nel circondario del Tribunale di Caltanissetta, si segnala, da una parte, l'avvenuta esecuzione, in buona parte dei casi, di quanto ordinato e, dall'altra, l'avvio di una costante interlocuzione tra l'Ufficio di Procura e l'Ufficio Tecnico, prevalentemente, del Comune di Caltanissetta, al fine dell'intervento, in via suppletiva (rispetto all'inerzia del condannato), dell'Ente locale, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento alla materia della salute ambientale, i dati confermano che si tratta di reati in costante aumento, sia a carico di noti che a carico di ignoti: i delitti iscritti a Mod. 21 passano, infatti, da n. 52 a n. 76 e quelli iscritti a Mod. 44 da n. 21 a n. 46, con una variazione complessiva in aumento del 67%, segno di una particolare attenzione dell'Ufficio alla materia di cui trattasi, che svolge indagini sempre più mirate volte all'individuazione dei responsabili.

Presso il **Tribunale di Caltanissetta** si segnala il procedimento n. 1636/2018 rggip, convenzionalmente denominato *Double face*, nei confronti di Montante Antonio Calogero, Ardizzone Gianfranco, De Angelis Marco, Di Simone Perricone Diego e Ferrara Alessandro è stato definito con rito abbreviato il 10.5.2019 con sentenza di condanna per gli imputati Montante Antonio Calogero, Ardizzone Gianfranco, De Angelis Marco, Di Simone Perricone

Diego e Grassi Andrea, e di assoluzione per l'imputato Ferrara Alessandro perchè non punibile.

Ha segnalato il Presidente dell'ufficio GIP/GUP la grande complessità del procedimento il cui compendio probatorio comprende 90 faldoni e 13 mila intercettazioni.

La sentenza è stata depositata in data 7 ottobre 2019 estensore il GUP dott.ssa Graziella Luparello, a seguito di un iter processuale che si è protratto dal 10 novembre 2018 al 10 maggio 2019.

Gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle diciotto parti civili costituite.

Pende attualmente in primo grado il processo iscritto al n.716/2017 R.G.T. a carico di Saguto Silvana ed altri 14 imputati, la cui prima udienza è stata tenuta il 22/01/2018.

Il Collegio è formato dal dott. Andrea Salvatore Catalano, Presidente della Sezione Riesame, e dai giudici dott.ssa Valentina Maria Balbo, e dott. Salvatore Palmeri, in applicazione extradistrettuale in quanto trasferito ad altro Tribunale nel corso del processo.

Pendono anche in primo grado presso il Tribunale di Caltanissetta:

Il processo nei confronti di Cuva Angelo + 16 per associazione per delinquere e diversi altri capi di imputazione per reati molto gravi come in particolare corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, favoreggiamento personale e accesso abusivo a sistema informatico. Il processo è di enorme complessità avendo ad oggetto le condotte dei partecipanti, tra i quali anche pubblici ufficiali appartenenti alle diverse Forze di Polizia, al c.d. sistema Montante (il principale imputato Montante Antonio Calogero e altri cinque prevenuti hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato; il processo si è concluso in data

10/05/2019 e la relativa sentenza è stata depositata il 07/10/2019).

Il Procuratore della Repubblica di Enna ha segnalato che il circondario è stato interessato in misura particolarmente significativa, dal fenomeno delinquenziale costituito dalle frodi comunitarie nel settore agricolo (e, soprattutto, dalle cosiddette "truffe AGEA" e reati connessi: artt. 640 bis e 648 ter C.P., nonché varie ipotesi di falso).

Anche nel corso del periodo ora peculiarmente considerato, invero, la notevole diffusione del fenomeno criminale "de quo" nel territorio (dovuta soprattutto a ragioni storiche ed economiche, quali la vocazione prevalentemente agricola della Provincia di Enna e l'esistenza in questa di vaste estensioni territoriali e di numerosi Centri di Assistenza per gli Agricoltori o, più brevemente, C.A.A.) ha fatto sì che la Procura della Repubblica d Enna si sia trovata a dover fronteggiare le frodi in argomento (integrate, per lo più, dalle ipotesi criminose sopra richiamate, collegate sia al c.d. "I Pilastro" -precipuamente riguardante i veri e propri aiuti economici comunitari in agricoltura-, sia al c.d. "II Pilastro" -più specificamente concernente i Piani di Sviluppo Rurale- della Politica Agricola Comune o, più brevemente, P.A.C.) e a svolgere la relativa azione di contrasto iscrivendo un numero ragguardevole di procedimenti, in proporzioni percentuali obiettivamente elevate rispetto all'ordinario.

I fascicoli aventi ad oggetto le truffe di cui si tratta e, in genere, i cosiddetti "reati P.I.F." (quelli, cioè, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) costituiscono circa il 15% del carico complessivo dell'Ufficio.

Evidente l'incremento (pari a circa il 41 %) dei processi penali nella materia che hanno registrato rispetto all'analogo periodo immediatamente precedente, un aumento da 106 fascicoli complessivi (di cui n. 98 a carico di soggetti noti e n. 8 a carico di ignoti)

a n. 149 procedimenti totali (di cui n. 140 iscritti a R.G. Mod. 21 e n. 9 iscritti a R.G. Mod. 44).

È stato gestito un carico di lavoro qualitativamente e quantitativamente complesso con un modello standard di indagine, che si basa fondamentalmente sull'analisi dei "diritti all'aiuto" (i cosiddetti "titoli AGEA" che, per autorevole e ormai diffusa opinione, costituiscono beni mobili dematerializzati registrati).

A decorrere dal 2018, alcuni dei soggetti che figurano quali principali indagati nelle inchieste sulle "truffe AGEA" condotte da questa Procura della Repubblica -e che, in conseguenza di ciò, erano stati raggiunti da vari provvedimenti di sequestro per equivalente in tale ambito emessi a loro carico-, risultavano essersi trasferiti all'estero; si è, pertanto, reso necessario avviare una mirata e parallela attività investigativa internazionale precipuamente finalizzata a reprimere i reati in questione pure in altri Stati e, per conseguire un simile scopo, si è soprattutto fatto ricorso -per la prima volta nel Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta ai nuovi strumenti di cooperazione internazionale offerti dalla disciplina di derivazione comunitaria, quali gli Ordini Investigativi Europei ("European Investigation Orders" o, più brevemente, "E.I.O.") e gli Ordini di Congelamento ("Freezing Orders"), e si è ritenuto opportuno organizzare e partecipare (anche unitamente a Magistrati di Uffici Giudiziari esteri) ad alcuni incontri di coordinamento svoltisi a Bruxelles presso la sede dell'OLAF ("Office Européen de Lutte Anti-fraude"), organismo investigativo appositamente istituito dall'Unione Europea per contrastare, sotto un profilo strettamente amministrativo, le frodi comunitarie, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della stessa U.E.

A tale ultimo proposito, invero, va ricordato che l'OLAF, nello

svolgimento della sua attività, collabora con le principali Procure europee.

È pendente una vasta ed articolata inchiesta, denominata convenzionalmente "Tomato Connection" (si tratta del proc. pen. n. 1641/19 R.G. Mod. 21, nel cui ambito è stata programmata per il 16/10 p. la sottoscrizione con l'A.G. rumena, presso la sede de L'Aia di EUROJUST e sempre con l'intermediazione dell'OLAF, di un accordo finalizzato alla costituzione di una Squadra Investigativa Comune ("Joint Investigation Team" o, più brevemente, "J.I.T."), altro strumento di cooperazione internazionale previsto dalla recente normativa di derivazione comunitaria.

Non può non rilevarsi come la stessa circostanza che -come è rimasto recentemente accertato- molti dei soggetti indagati nell'ambito di tali procedimenti (i quali, prima dell'avvio di questi, presentavano le domande volte all'ottenimento dei contributi agricoli comunitari avvalendosi dei CC.A.A. della Provincia di Enna) abbiano trasferito il loro raggio d'azione, a partire dalla seconda metà del 2018, in altre Province siciliane (e, in particolare, in quella di Messina, rivolgendosi, per il medesimo scopo, ai CC.A.A. ivi esistenti), se non addirittura all'estero, si possa considerare, ancorché indirettamente, un risultato importante e lusinghiero raggiunto da questo Ufficio, in quanto verosimile conseguenza della constatata attenzione efficace e penetrante rivolta dalla Procura di Enna al fenomeno delinquenziale in parola nell'ambito del territorio di propria competenza.

Complessivamente, infine, i risultati conseguiti, dalla sua istituzione ad oggi (e, perciò, in un arco temporale di circa 4 anni), dall'apposito Gruppo Specializzato di Magistrati esistente nella Procura di Enna in materia di "truffe AGEA" si possono così riassumere:

- Totale importi contestati € 19.564.530,05 (€ 2.000.000,00 circa liquidi già recuperati e versati al F.U.G. – Fondo Unico Giustizia; il resto forma, invece, oggetto di sequestri preventivi per equivalente di immobili, specie terreni);
- Totale titoli annullati € 22.376,00;
- Totale valore titoli annullati € 4.851.350,97.

Con riferimento, poi, ad altri elementi di valutazione i fascicoli iscritti per reati contro il patrimonio hanno registrato una sostanziale stabilità quantitativa rispetto all'anno precedente: l'unica flessione numerica degna di rilievo, invero, è quella riguardante i procedimenti per rapina (letteralmente dimezzati, dato che l'anno scorso erano n. 36 complessivi e nell'arco temporale qui considerato sono stati, invece, complessivamente n. 18, di cui n. 11 a carico di soggetti noti), mentre quelli per furto e quelli per estorsione fanno registrare dei cali men che trascurabili, essendo passati, i primi, dai 1.578 complessivi dell'analogo periodo precedente ai 1.568 in totale -di cui solo n. 206 a R.G. Mod. 21- di quest'anno (con i furti in abitazione, però, in aumento -addirittura- del 30 %, essendo stati complessivamente iscritti per tale tipologia di illecito penale, nel periodo "de quo", n. 292 fascicoli -di cui n. 251 contro ignoti-, a fronte dei 224 totali dell'anno precedente) e, i secondi, dalle 40 iscrizioni complessive del periodo 1/7/2017 – 30/6/2018 alle 37 in totale -di cui n. 13 a R.G. Mod. 44- dell'anno in questione.

Sempre in tema di reati contro il patrimonio, significativi appaiono, inoltre, gli incrementi rilevabili, rispetto all'anno precedente, nel numero di fascicoli iscritti per i delitti di usura (passati, in totale, da n. 2 a n. 6, di cui n. 3 contro soggetti noti) e di riciclaggio ed auto-riciclaggio (passati da n. 155 a n. 161 complessivi, di cui solo 13 a carico di ignoti).

In leggero aumento, infine, i procedimenti relativi ad altri delitti contro il patrimonio diversi da quelli finora specificamente considerati, i quali sono stati, nel periodo di cui si tratta, n. 659 totali (di cui n. 207 iscritti a R.G. Mod. 21) a fronte dei 638 complessivi dell'anno prima.

Del pari sostanzialmente stabili, rispetto a quelli del periodo 1/7/2017 – 30/6/2018, i dati statistici relativi ai fascicoli iscritti per le principali figure di reato (maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 C.P.; delitti a sfondo sessuale ex artt. 609 bis e ss. C.P.; atti persecutori -c.d. "stalking" - ex art. 612 bis C.P.)

In deciso aumento, invece (sempre rispetto agli analoghi dati dello scorso anno), i fascicoli per reati colposi da violazione delle norme sulla circolazione stradale: più precisamente, i procedimenti per omicidio stradale sono passati da n . 3 totali a n . 12 complessivi (di cui n. 7 contro soggetti noti), e quelli per lesioni colpose per violazioni al Codice Stradale, in totale, da n. 7 a n. 16 (di cui solo n. 3 a carico di ignoti).

Rimanendo sempre in ambito di delitti colposi, degni di nota appaiono, inoltre, gli incrementi fatti registrare dai procedimenti aventi ad oggetto omicidi colposi da violazione di norme antinfortunistiche (passati, in totale, da n. 1 a n. 4 iscrizioni, di cui n. 3 a carico di ignoti) e da colpa medica (aumentati, complessivamente, da n. 7 a n. 11, di cui n. 6 contro soggetti noti); quelli per lesioni colpose in ambito sanitario, poi, sono stati in tutto n. 5 (di cui n. 2 iscritti a R.G. Mod. 21), a fronte di nessun fascicolo iscritto per una simile tipologia di reato nell'anno precedente.

Evidente l'impennata nell'arco temporale ora considerato dei procedimenti per lesioni colpose da infortuni sul lavoro (art. 590 C.P.), lievitati dai numeri del tutto trascurabili che, al riguardo, emergevano fino al primo semestre del 2016 a quelli di gran lunga

più consistenti fatti registrare successivamente e, in particolare, pure nel periodo 1/7/2018 – 30/6/2019

Il **Procuratore della Repubblica di Enna** ha segnalato i Procedimenti nn. 2674/15 e 2698/15 R.G. Mod. 21, a carico, rispettivamente, di tali SCINARDO TENGHI Giuseppe + 24 e di tali CAMMARATA Giuseppe + 20, in entrambi i casi per i reati di cui agli artt. 479-476 co. 2, 483, 640 bis, 316 bis, 640 bis e 648 ter C.P., commessi in Provincia di Enna dal 2013 al 2016 (c.d. Operazione "Ostrakon").

Sono stati eseguiti n. 24 provvedimenti di sequestro preventivo -emessi dall'Ufficio GIP del Tribunale di Enna, su richiesta di questa Procura della Repubblica- di beni mobili, contanti, titoli e altre utilità fino alla concorrenza di Euro 1.598.386,57, e sono state, altresì, effettuate n. 4 perquisizioni delegate alla ricerca di denaro.

Procedimento n. 988/16 R.G. Mod. 21 iscritto nei confronti della cittadina dominicana ALMONTE Lucia Nefertaris + altri 14 soggetti ed avente ad oggetto una articolata e ben organizzata associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione (non solo in Sicilia, ma anche in altre Regioni d'Italia, quali la Sardegna ed il Veneto) di più delitti in materia di esercizio di case di prostituzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione altrui (e, in specie, di giovani ragazze straniere e italiane) ed auto-riciclaggio. Procedimento n. 3067/16 R.G. Mod. 21 (c.d. "indagine Calamaio"), iscritto a carico di tale Sauro Andrea + altri 56 soggetti ed avente ad oggetto un vasto traffico on line (diffuso un po' su tutto il territorio nazionale) di sostanze dopanti ed anabolizzanti; in tale contesto, agli indagati -alcuni dei quali sono stati anche raggiunti da misure custodiali detentive, disposte nei loro confronti dal G.I.P. del Tribunale sede sono stati contestati, a vario titolo, nu-

merosi episodi criminosi riconducibili alle figure delittuose di cui all'art. 586-bis C.P. (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), all'art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare il nandrolone, inserito nella Tabella I) e -per gli acquirenti- all'art. 648 C.P. (ricettazione). Nel procedimento in questione è già stata esercitata l'azione penale nei confronti di tutti i prevenuti, alcuni dei quali hanno definito le loro posizioni accedendo a riti alternativi;

Procedimento n. 3467/2016 R.G. Mod. 21(Operazione "Retiarius"), a carico di Angelica Angelo + altri 41 soggetti per varie ipotesi di reato ex art. 73, co. 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990.

Trattasi di procedimento (in atto in fase di definizione) nel quale, a seguito di una lunga e complessa attività d'indagine (consistita anche in intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti di diversi soggetti gravitanti attorno all'area criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti di Piazza Armerina, con collegamenti anche con i territori di Catania e di Caltagirone), questo Ufficio è riuscito ad ottenere dal GIP del Tribunale di Enna l'emissione di ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) per ben 15 indagati e di misure cautelari non custodiali (obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla PG) per altri 10 indagati;

Procedimento n. 1681/17 R.G. Mod. 21 (indagine sul c.d. "diplomificio di Pietraperzia",), iscritto a carico di tale Catalano Rosa + altri 10 soggetti per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 479 in relaz. al 476 C.P., ed avente ad oggetto numerosi reati di falso commessi dai gestori di una scuola paritaria di Pietraperzia in relazione a vari atti pubblici (attestazioni di presenza alle lezioni e valutazioni di profitto degli studenti, titoli di studio,

diplomi, ecc…) dagli stessi in tale veste rilasciati (nell'ambito del procedimento in questione, cinque indagati hanno definito le loro posizioni accedendo al rito alternativo ex artt. 444 e ss. C.P.P., mentre nei confronti degli altri sei è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio);

Procedimenti nn. 842/18 e 1902/18 R.G. Mod. 21 a carico, rispettivamente, di certi Emma Vincenzo e Tumminelli Marco, l'uno e l'altro indagati per il reato di cui all'art. 589 bis C.P.

In questi procedimenti, aventi entrambi ad oggetto incidenti stradali mortali, è stata disposta dal P.M. mirata consulenza tecnica per verificare le relative dinamiche nonché, solo nel secondo, ulteriore accertamento tecnico per appurare l'eventuale uso del cellulare da parte dell'indagato mentre era alla guida del veicolo che ha provocato il sinistro .

Quanto ai procedimenti di maggiore complessità e rilevanza il **Presidente del Tribunale di Enna** segnala i procedimenti:

proc. n. 184\16, c. La Rocca Francesco, per la violazione degli artt. 629 c.p. e 7 l.n. 203\91;

proc. n. 849\17, c. Scardilli + 5, per la violazione degli artt. 629 c.p. e 7 l.n. 203\91;

proc. n.468\2016 c. Alma + altri, per rapina aggravata;

proc.n. 7 proc.n.770\19 c. Arena + 3, per abuso d'Ufficio ed altro;

32\18 c. Crisafulli Vladimiro ed altri, per abuso ufficio ed altro;

proc.n. 1201\2017 c. Bisignano + 7, per peculato ed altro.

proc. n.763\19 c. Calandra, per concussione;

proc. n.223\15 c. Sanfilippo + 1, per artt. 328 e 593, comma 3, c.p.;

proc.n. 566\18 c. Paternò + 1, per artt. 56, 575 c.p.,

proc. n.469\15 c. Maiuzzo + 7, per violazione della l. fall.;

proc.n.692\19 c. Sotera, per la violazione dell'art. 609 bis ed altro;

proc.n.811\16 c. Allegra + 15, per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309\90;

proc. n.542\17, c. Dumitran + 5, associazione per delinquere ed altro;

proc. n.333\2016 c. Ponticelli + 6, per associazione per delinquere ed altro;

Il Procuratore della Repubblica di Gela riferisce che anche nel corso dell'anno in esame, sono state riscontrate metodiche e profili comportamentali delittuosi ricorrenti che destano preoccupato e serio allarme:

rilevante disponibilità di armi e munizioni di vario tipo;

immediata disponibilità a commettere i più svariati reati su mandato anche di soggetti non collegati alla criminalità organizzata;

recrudescenza di tipici fenomeni criminali a scopo intimidatorio, quali gli incendi ed i danneggiamenti seguiti da incendio di autovetture parcate sulla pubblica via in orari notturni; sparatorie in danno di esercizi commerciali e/o ingressi di abitazioni private e/o beni nella disponibilità di privati;

frequenti aggressioni, premeditate e violente, di natura ritorsiva o semplicemente volte ad imporre la presenza o il predominio in determinati ambiti, luoghi, settori;

aumento dei reati in materia di sostanze stupefacenti e trasversale coinvolgimento nel mondo del traffico degli stupefacenti con conseguente accrescimento dell'offerta di stupefacenti sul mercato del circondario e con aumento dei casi di coltivazione su terreni abbandonati di ingenti quantitativi di droga;

inizio della carriera delinquenziale in giovane età;

utilizzo di luoghi di ritrovo protetti;

incremento dei reati contro la pubblica Amministrazione che evidenziano una permeabilità degli enti locali a fenomeni di natura illecita;

aumento dei reati economici a dimostrazione della peculiarità criminale del circondario;

costante ricerca di accreditamento verso pregiudicati di rango.

Si segnalano di seguito i principali procedimenti trattati nel corso del periodo in esame (1 luglio 2018/30 giugno 2019) indicati dal Procuratore della Repubblica di Gela.

Proc. n° 697/2017 R.G.N.R. nei confronti di 156 indagati attinti da sequestro preventivo per 22 milioni di euro, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e art. 10 quater d.Lvo 74/2000; per sei indagati è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Proc. n°722/2012 R.G.N.R. nei confronti di 32 indagati per istigazione alla corruzione, concussione, falsi in atto pubblico, truffa aggravata ai danni dello stato, abuso d'ufficio – reati 317, 473, 481, 323 e 361 c.p., è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio;

Proc. n° 1193/2017 R.G.N.R. è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tredici indagati per i reati di cui agli artt. 379, 629, 416, 648, 356 e 378 c.p; operazione "Villa Daniela", avente ad oggetto la mala gestio di più centri di accoglienza per stranieri da parte del dominus dell'associazione criminale, è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio - attività svolta in collegamento con la Procura della Repubblica di Catania;

Proc. n° 1105/18 R.G.N.R. nei confronti di quattro indagati per i reati di cui agli artt. 216 L. F. e 648 ter c.p, è stata eseguita ordinanza di misura cautelare personale per tre indagati e reale con sequestro preventivo della società e azienda dell'Iblea Plast srl;

Proc. n° 1376/2016 R.G.N.R. è stato disposto il rinvio a giudizio dei vertici della società TEKRA (aggiudicataria del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel Comune di Gela) e di alcuni dirigenti del Comune di Gela per i reati di cui agli artt. 353 c.p. (turbativa d'asta), 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), 319 c.p., 321 c.p. e 323 c.p.;

Coinvolti due ex sindaci del Comune di Gela e vari amministratori e dirigenti locali.

Proc. n° 2076/17 R.G.N.R. Omicidio in danno di Peritore Benito: è stata emessa sentenza di condanna, nel giudizio abbreviato, alla pena di 14 anni e 4 mesi per Cinardi Giuseppe.

Si rappresenta che la sentenza di condanna è stata emessa in data 22.5.2019 a fronte di fatti avvenuti in data 22.11.2017 mentre l'azione penale (Rinvio a giudizio) è stata esercitata in data 5 ottobre 2018;

Proc. n° 785/15 R.G.N.R. è stata eseguita sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 323 c.p. per il già Dirigente Generale del Comune di Gela e per i reati di cui agli artt. 110 e 316 bis c.p. per due privati cittadini;

Proc. n° 1439/12 R.G.N.R. nei confronti di cinque soggetti per i reati di cui agli artt. 323 c.p., 319 c.p., 321 c.p. ecc. legati all'amministrazione dell'ATO CL 2;

Proc.n° 147/2019 R.G.N.R. nei confronti di tre indagati (già condannati) per il reato di cui all'art. 589 c.p., esplosione impianto, all'interno dello stabilimento petrochimico di Gela, denominato "ecorigen" che ha cagionato la morte di un lavoratore;

Proc. n° 268/2018 R.G.N.R. nei confronti del sindaco di Butera per l'ipotesi di reato di induzione indebita in relazione alla gestione di una C.T.A.; richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 15.5.2019;

Proc. n° 1624/2018 R.G.N.R. nei confronti di tre cittadini cinesi gestori di un negozio di abbigliamento. Si procede per plurimi reati di estorsione aggravata nei confronti delle giovani dipendenti sfruttate con pesanti turni di lavoro in cambio di paghe misere; il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio;

Procedimenti n° 510/2014, 552/2015 e 556/2015 R.G.N.R.: nei confronti di datori di lavori e responsabili della sicurezza della società Eni S .p .a e aziende dell'indotto per i reati di lesioni e omicidio colposo per patologie asbesto correlate contratte dai lavoratori;

Proc. n° 2288/18 R.G.N.R. richiesta emissione decreto che dispone il giudizio immediato nei confronti di un soggetto per reati di cui agli artt. 612 bis, 629 c.p., 582 e 585 c.p. commessi ai danni di un minore di nazionalità senegalese;

Il procedimento si segnala, tra l'altro, per la contestazione dell'aggravante dell'odio etnico-razziale di cui al nuovo art. 604 ter c.p.; l'ordinanza in questione è stata eseguita contestualmente ad altre due ordinanze, richieste dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, emesse nei confronti di due coindagati minorenni.

Proc. n° 1494/2018 R.G.N.R. nei confronti di un soggetto per i reati di cui agli artt. 328, 355 e 590 c.p. - c.d. "randagismo" avente ad oggetto reati di omissione di atti d'ufficio, inadempimento alle pubbliche forniture e lesioni colpose; si procede nei confronti del responsabile della ditta aggiudicataria del contratto di appalto per la gestione del fenomeno del randagismo; richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 8.2.2019.

Tra i settori che destano particolare allarme sociale, occupano un ruolo significativo gli incendi ed i danneggiamenti su cose esposte alla pubblica fede; i reati di danneggiamento mediante incendio,

nel periodo in esame, hanno raggiunto il numero di 119 (nell'anno precedente 153) a carico di ignoti e di 30 (nell'anno precedente 14) a carico di noti, mentre gli incendi di cui all'art. 423 c.p. (comprensivi anche in misura limitata di episodi incendiari di beni diversi da cose esposte alla pubblica fede) sono stati 74 (nell'anno precedente 129) a carico di ignoti e 7 a carico di noti, registrando una media di un incendio e/o danneggiamento ogni due giorni.

Evidente la drastica riduzione rispetto all'anno precedente dei procedimenti a carico di ignoti e conseguente aumento dei procedimenti a carico di noti .

Il trend continua ad essere preoccupante per quanto concerne altre forme criminali violente, anch'esse in gran parte riconducibili all'area giovanile atteso che sono frequenti aggressioni, premeditate e violente, di natura ritorsiva o volte ad imporre la presenza o il predominio in determinati ambiti o luoghi.

La consistenza quantitativa delle notizie di reato per delitti contro la persona (si sono registrati 1 omicidi volontari, 4 tentati omicidi, 317 lesioni personali dolose e 14 risse) è significativamente ridotta rispetto all'anno precedente con aumento dei procedimenti a carico di noti confermando il dato significativo dell'azione sinergica della Procura e delle Forze di Polizia sul territorio.

È altrettanto consistente il numero di iscrizioni - sia a Noti (103) sia ad Ignoti (11), 114 procedimenti penali, prevalentemente per detenzione e porto illegale di armi anche clandestine, per una popolazione di poco più di 140 .000 abitanti - in materia di detenzione di armi e munizioni.

La diffusa presenza sul territorio di armi clandestine, armi giocattolo modificate, munizioni anche da guerra assume connotati molto preoccupanti e dimostra altresì, la facilità di reperimento e di immissione sul mercato gelese di potenziali strumenti di morte.

Riguardo ai reati in materia di stupefacenti (83 procedimenti a carico di Noti e 31 a carico di Ignoti) si continua a riscontrare una situazione di notevole effervescenza nel mercato gelese che coinvolge un numero davvero elevato di giovani, salda relazioni criminali anche fuori dal territorio, costituisce la fonte primaria di accumulazione di profitti illeciti ed alimenta sinergicamente ulteriori attività delinquenziali. Frequenti sono stati i casi di terreni di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo leggero scoperti dalle Forze dell'Ordine.

Merita ancora una volta di essere evidenziata la materia delle violazioni in materia urbanistica ed edilizia, trattandosi di uno dei campi in cui più si è fatto sentire negli anni passati l'effetto dell'azione di contrasto della Procura di Gela e che allo stato, ha imposto, nell'ambito dell'Ufficio Esecuzione, la costituzione di uno specifico ufficio in materia di demolizione di opere abusive.

I reati in materia ambientale continuano a meritare la massima attenzione con significativo aumento del numero dei procedimenti iscritti rispetto all'anno precedente; si è proceduto alla iscrizione di 37 (l'anno precedente in numero di 25) procedimenti a carico di Ignoti e di 52 (l'anno precedente in numero di 8) procedimenti a carico di Noti; l'inserimento nel territorio della Raffineria di Gela, la cui attività di raffinazione è cessata nel dicembre 2014 ed il conseguente prodursi, a causa del ritardo nel percorso di positiva attivazione sulle questioni ambientali e della sicurezza in genere, ha generato problematiche di assoluto rilievo sia per l'ambiente che per l'incidenza dei fattori inquinanti sulla popolazione.

È stato definito con decreto che dispone il giudizio il procedimento penale n. 1921/2009 mod. 21; trattasi di procedimento penale instaurato nei confronti di 23 imputati, tra cui la Raffineria di Gela S.p.a. per illecito amministrativo ai sensi del D.Lvo 231/01, che ha coinvolto amministratori delegati e direttori tecnici della

Raffineria di Gela S.p.a. e della società ENIMED S.p.A., dal 2008 in poi, per molteplici reati in materia ambientale tra cui il disastro innominato ex art. 434 c.p..

Particolare attenzione viene posta ai numerosi procedimenti per malattie professionali, di norma riconducibili ai trascorsi lavorativi di molti dipendenti che sono stati direttamente o indirettamente occupati nell'area industriale del petrolchimico.

Merita segnalazione il fatto che la Procura della Repubblica di Gela, oltre a proseguire nei doverosi accertamenti, continua a seguire attivamente, dopo l'intervento ai sensi dell'art. 70 c.p.p., i procedimenti civili incardinati davanti al Tribunale civile di Gela con riguardo a minori affetti da gravi malformazioni e finalizzati all'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c..

Il fenomeno, che continua a rivelarsi in rapida e drammatica evoluzione, riguarda principalmente le malattie amianto-correlate.

Nel periodo più recente e nell'attualità, maturati i tempi di latenza delle malattie, si è assistito e si assiste a sempre più frequenti comunicazioni o denunce per tali casi stante l'assenza del Registro Tumori e nonostante le intrinseche difficoltà nel costruire adeguatamente il supporto probatorio di fattispecie complesse.

Quanto al settore degli infortuni sul lavoro, si assiste positivamente ad una contrazione dei casi, frutto anche – si ritiene - del più intenso lavoro di prevenzione sul territorio e della costante iniziativa dell'ufficio nella materia.

Quanto ai reati contro la pubblica Amministrazione, l'attività della Pubblica Amministrazione è stata ed è oggetto di attività di indagine, nonostante le intrinseche difficoltà nel costruire adeguatamente il supporto probatorio di fattispecie notoriamente impervie; nel corso dell'anno in esame, si registra un rilevantissimo incremento delle iscrizioni a mod. 21 (223 procedimenti) e mod.

44 (63) rispetto all'anno precedente - in numero di 142 mod. 21 e 63 mod . 44 - delle iscrizioni di procedimenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Nei reati contro il patrimonio continua ad essere estremamente consistente il numero dei furti nelle diverse forme aggravate (1050 procedimenti iscritti a carico di Noti e 1694 eventi iscritti in procedimenti a carico di Ignoti ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.).

Pur sempre allarmante il dato relativo ai procedimenti iscritti per furti in abitazione, che hanno toccato quota 121 carico di ignoti e 8 a carico di noti, evidenziando comunque, un regresso di tale reato rispetto all'anno scorso che vedeva n . 266 procedimenti a carico di ignoti e n . 30 a carico di noti .

Continuano a registrarsi rapine e sono stati iscritti 15 procedimenti a carico di Noti ed 11 a carico di Ignoti per tale fattispecie; anche le rapine vengono realizzate, in genere in danno di persone anziane e indifese oppure di commercianti, da giovani che non esitano, anche con armi, ad aggredire violentemente le vittime.

Per il reato di estorsione sono stati iscritti n . 31 procedimenti contro noti e n . 9 contro ignoti .

Per quanto riguarda il fenomeno dell'usura nel periodo sono stati iscritti n. 2 nuovi procedimenti a carico di noti e 2 a carico di ignoti, pur sempre un dato basso rispetto alla percezione della presenza del fenomeno nel circondario a causa della mancanza di denunzie e dell'assoluta omertà tipica della fattispecie e della realtà sociale ove si opera .

Sono stati iscritti anche n. 7 nuovi procedimenti a carico di noti e 1 a carico di ignoti per gravi fatti di riciclaggio; per il reato di ricettazione sono stati iscritti 67 procedimenti a Noti e 29 ad Ignoti .

I reati in materia fiscale vengono trattati in modo mirato e coordinato, con l'apporto della Compagnia della Guardia di Finanza

di Gela, della Sezione di P.G.- Guardia di Finanza e del Nucleo di P.T. di Caltanissetta; sono stati stabiliti nuovi protocolli di indagine e l'intero settore viene monitorato in modo da comprenderne tutte le dinamiche.

Gli illeciti fiscali continuano a manifestare la loro presenza come fenomeno radicato e sperimentato: sono stati infatti iscritti 32 procedimenti nei confronti di persone note per le diverse ipotesi di reato di cui al D.L.vo n. 74/2000.

I reati di truffa vedono un trend sostanzialmente stabile: sono stati iscritti n . 153 procedimenti nei confronti di persone note e 81 nei confronti di ignoti .

Perdura la tendenza alla conflittualità e violenza in ambito familiare, nonché la violazione degli obblighi di assistenza conseguenti a separazioni e divorzi, evidenziando - in tale ultima ipotesi - che in taluni casi le denunzie per artt. 388 e 570 c.p. appaiono strumentali alla conflittualità familiare derivante dalle separazioni tra coniugi.

Sono 194 i procedimenti iscritti a Noti per violazione degli obblighi di assistenza familiare (rispetto ai 98 del periodo precedente), mentre i gravi reati di maltrattamenti in famiglia registrano un andamento in linea con il periodo precedente: sono stati iscritti 92 (in sensibile aumento rispetto all'anno precedente 54) procedimenti a carico di Noti e 12 procedimenti a carico di Ignoti .

Il numero dei delitti di violenza sessuale (art. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p.) ha registrato una lieve contrazione: sono stati iscritti 5 nuovi procedimenti a carico di Noti rispetto a 8 trattati nel periodo precedente; 3 i procedimenti iscritti a carico di Ignoti .

Significativo l'impegno dell'ufficio in materia di stalking (art. 612 bis c.p.): sono stati iscritti n. 41 (in lieve aumento rispetto all'anno precedente) procedimenti Noti e 0 Ignoti.

Il **Presidente del Tribunale di Gela** segnala i procedimenti:

proc.n. 754/2016 R.G.Trib - Catalano Giovanni + 24 – che riguarda varie ipotesi di lesioni e decessi dovuti a patologie tumorali (in prevalenza, mesotelioma pleurico) di alcuni lavoratori della Raffineria di Gela s.p.a. asseritamente esposti per lunghi periodi ad inalazioni di fibre di amianto presenti nei luoghi di lavoro, nelle tubazioni, nelle vasche di raccolta dei rifiuti;

proc.n.673/2016 R.G.Trib Tuccio Serafino + 37, processo sostanzialmente "gemello rispetto al precedente";

proc.n.108/2017 R.G.Trib Casa Bernardo+15- procedimento per l'infortunio sul lavoro mortale con complesse tematiche in materia di infortuni sul lavoro e con una complessa perizia disposta con incidente probatorio;

proc.n.509/2016 R.G.Trib Pannuzzo Giovanni + altri relativo al decesso, per carcinoma polmonare e neoplasia prostatica, di un lavoratore esposto alla inalazione di idrocarburi policiclici aromatici;

proc. n.821/2013 R.G. Trib. Valéry Francis Joseph Jean+ altri relativo al decesso di un a seguito dello scoppio di un forno per la rigenerazione di catalizzatori;

proc.n. 573/2017 R.G. Trib. Elia Michele Mario + altri relativo al disastro ferroviario relativo alla morte di tre operai il 17 .7 .2014 in località Bufera;

proc.n. n° 474/2017 R.G.Tib Antonuzzo Giuseppe + altri per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Tra i vari processi che vedono spesso come responsabile civile la Raffineria di Gela s.p.a. si segnalano:

proc.n. 355/2016 R.G.Trib Casa Bernardo + 7- procedimento per i reati di cui agli arti. 434, 449 c.p. ed altro relativo allo sversamento di circa 13.500 litri di idrocarburi, con presunta contaminazione delle matrici ambientali;

proc.n.9383/2013 R.G.Trib Casa Bernardo + 4 sempre concernente lo sversamento di ingenti quantità di idrocarburi con presunta contaminazione della falda sosttostante, processo che vede fissata l'udienza di decisione per l'udienza monocratica del 6.2.2019;

proc.n.117/2016 R.G.Trib.proc. n. Casa Bernardo +4 relativo all'abbandono asseritamente incontrollato di rifiuti pericolosi contenenti amianto nella vasca n° 4 dello Stabilimento Petrolchimico, in cui sono contestati, oltre all'art. 256 D.lgs 152/2006, altri reati ambientali come l'art . 437 c .p .

Mentre molti processi di più risalente iscrizione sono stati definiti, nell'ambito dei processi in cui è contestato il reato di cui all'art 434 c.p. e di inquinamento ambientale, si segnala un complesso procedimento per disastro ambientale denominato - Ricci + 22- in fase iniziale di trattazione (prima udienza 18.10.2018) essendo stato disposto nel mese di febbraio 2018 il rinvio a giudizio dal GUP del Tribunale di Gela.

SOPRAVVENIENZE DEfINIZIONI E PENDENZE NEI TRIbUNALI

Il numero complessivo delle sopravvenienze nel settore penale è diminuito essendo passato da 15.456 dell'anno precedente a 14.400, di cui 2.645 al dibattimento monocratico; 135 al dibattimento collegiale; 2 in assise; 5.194 contro noti e 6.424 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

Sono stati definiti complessivamente 14.633 procedimenti (14.618 nell'anno precedente) di cui 2.844 al dibattimento monocratico; 97 al dibattimento collegiale; 4 in assise; 5.291 contro noti e 6 .397 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.9.089 procedimenti (9.434 nell'anno precedente) di cui 5.924 al dibattimento monocratico; 278 al dibattimento collegiale; 7 in assise; 1.873 contro

noti e 1 .007 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

La flessione registrata nelle pendenze è l'effetto della riduzione delle sopravvenienze considerato che il numero dei procedimenti definiti è risultato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 107% al dibattimento monocratico, del 74% al dibattimento collegiale, del 102% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 99% per procedimenti contro indagati ignoti . L'indice di smaltimento è del 32% al dibattimento monocratico, del 26% al dibattimento collegiale, del 74% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e dell'86% per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata media dei procedimenti definiti sono risultate pari a 758 giorni al dibattimento monocratico, 756 giorni al dibattimento collegiale, 149 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 62 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

Presso il Tribunale di Caltanissetta sono sopravvenuti complessivamente 4.966 procedimenti penali, di cui 706 al dibattimento monocratico; 39 al dibattimento collegiale; 2 in assise; 1.601 contro noti e 2.618 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 4.638 procedimenti, di cui 881 al dibattimento monocratico; 25 al dibattimento collegiale; 4 in assise; 1.439 contro noti e 2.289 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.2.862 (2.556 nell'anno precedente) di cui 1.301 al dibattimento monocratico; 76 al dibattimento collegiale; 7 in assise; 697 contro noti e 781 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 126% al dibattimento monocratico, del 64% al dibattimento collegiale, del 90% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e dell'87%

per procedimenti contro indagati ignoti .

L'indice di smaltimento è del 28% al dibattimento monocratico, del 25% al dibattimento collegiale, del 67% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e dell'86% per procedimenti contro indagati ignoti .

La durata media dei procedimenti definiti è pari a 541 giorni al dibattimento monocratico, 582 giorni al dibattimento collegiale, 157 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 84 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

Presso il Tribunale di Enna sono sopravvenuti complessivamente 5.868 procedimenti penali, di cui 1.151 al dibattimento monocratico; 43 al dibattimento collegiale; 2.158 contro noti e 2.516 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 6.559 procedimenti, di cui 1.203 al dibattimento monocratico; 37 al dibattimento collegiale; 2.508 contro noti e 2.811 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.3.598 (4.354 nell'anno precedente) di cui 2.840 al dibattimento monocratico; 109 al dibattimento collegiale; 666 contro noti e 44 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 104% al dibattimento monocratico, dell'86% al dibattimento collegiale, del 116% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti 112% per procedimenti contro indagati ignoti.

L'indice di smaltimento del 55% al dibattimento monocratico, del 25% al dibattimento collegiale, del 79% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 98% per procedimenti contro indagati ignoti .

La durata media dei procedimenti definiti è pari a 1.015 giorni al dibattimento monocratico, 973 giorni al dibattimento collegia-

le, 178 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 58 giorni per procedimenti contro indagati ignoti .

Presso il Tribunale di Gela sono sopravvenuti complessivamente 3.564 procedimenti penali, di cui 788 dibattimento monocratico; 53 al dibattimento collegiale; 1.435 contro noti e 1.288 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP .

Sono stati definiti complessivamente 3.422 procedimenti, di cui 746 al dibattimento monocratico; 35 al dibattimento collegiale; 1.344 contro noti e 1.297 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono rimasti pendenti al 30/6/2019 n.2.639 (2.524 nell'anno precedente) di cui 1.845 al dibattimento monocratico; 94 al dibattimento collegiale; 510 contro noti e 190 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 96% al dibattimento monocratico, del 66% al dibattimento collegiale, del 94% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 106% per procedimenti contro indagati ignoti.

L'indice di smaltimento è del 29% al dibattimento monocratico, del 27% al dibattimento collegiale, del 72% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e dell'87% per procedimenti contro indagati ignoti .

La durata media e dei procedimenti definiti è pari a 639 giorni al dibattimento monocratico, 770 giorni al dibattimento collegiale, 90 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 45 giorni per procedimenti contro indagati ignoti .

Si mantiene elevata la sopravvenienza e costante la produttività con indici di smaltimento che risentono del carico soprattutto presso gli uffici GIP-GUP del distretto, assai gravati sotto il profilo quantitativo soprattutto per effetto della ricorrente opzione degli imputati per i riti alternativi.

Continua a registrare criticità il processo collegiale che risente

dei vuoti di organico e che sconta nei tempi l'impasse di complesse istruttorie complicate anche dal numero degli imputati e dalla gravità delle imputazioni.

Quanto al dato statistico si rileva che presso i Tribunali del distretto sono stati definiti n.5.878 procedimenti per reati contro il patrimonio dei quali n.1.788 a Caltanissetta, n.3.113 sono stati definiti a Enna, n.933 a Gela.

Più specificamente per quanto attiene ai reati di furto si segnala che sono stati definiti nei Tribunali del distretto n.2.584 procedimenti di cui a Caltanissetta n.598, a Enna n.1.438, a Gela n.548 e in Corte di Appello n .173 .

I reati di scambio elettorale politico mafioso nel distretto sono stati in numero di uno presso il Tribunale di Caltanissetta.

Scarsamente apprezzabili gli effetti della sospensione del corso della prescrizione del novellato art.159 c.p., con verosimile diminuzione delle declaratorie di prescrizione del reato che non potranno che essere proiettati ed apprezzati in periodo temporale successivo a quello in esame.

Sostanzialmente esaurito l'effetto deflattivo della depenalizzazione disposta con i DD.LL.vi n. 7 e n.8 del 2016, stante che nel corso del periodo sono state emesse sentenze di assoluzione per intervenuta abrogazione delle relative fattispecie penali in numero di 11 presso il Tribunale di Caltanissetta, n.1 a Enna e n.28 a Gela.

Per quanto afferisce alle ipotesi di reato depenalizzate dai DD.L.vi nn.7 ed 8 del 2016, dopo il picco del primo semestre del 2016, si è registrato, come prevedibile, un decremento del numero delle pronunce di proscioglimento, segno del fatto che, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti, i ruoli sono stati ormai depurati dalle relative pendenze.

Continuano a trovare applicazione, seppur con un impatto infe-

riore alle aspettative, gli istituti della sospensione del procedimento con messa alla prova (L.n.67 del 28 aprile 2014) e della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Con riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, i dati estrapolati dalle Cancellerie dimostrano come, nella fase dibattimentale, l'incidenza dell'istituto si sia attestata, nel periodo di riferimento, a 13 provvedimenti presso il Tribunale di Caltanissetta, 42 a Enna 38 a Gela.

È stato stipulato, seppur in data successiva al periodo di riferimento un protocollo di intesa su base Distrettuale con l'UEPE al fine di armonizzare la applicazione dell'istituto all'interno della Corte di appello nissena .

Quanto alle pronunce di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p., le stesse sono state: n.28 a Caltanissetta, n.26 a Enna e n.12 a Gela.

In ogni caso, si segnala come, nella fase dibattimentale, l'istituto di cui all'art.131 bis c.p. non ha avuto un vero e proprio effetto deflattivo né sulla durata del giudizio, né sulla "economicità" della motivazione, stante che, da un lato, è solo all'esito della compiuta istruzione dibattimentale che detto pronunciamento potrà essere adottato e, dall'altro, è addirittura apprezzabile una sorta di aggravio degli oneri motivazionali, giacché, alla parte enucleativa degli elementi dimostrativi della antigiuridicità del fatto e della sua colpevole riconduzione all'imputato, si deve aggiungere quella relativa alla tenuità dell'impatto sul bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice .

I decreti di archiviazione emessi nei Tribunali del distretto sono stati complessivamente n.3.324 dei quali n.1 per irrilevanza penale del fatto e n.2 per particolare tenuità del fatto.

MISURE DI PREVENZIONE

Un ultimo accenno sul versante della giustizia penale va operato nel settore delle misure di prevenzione.

Relativamente ai procedimenti per misure di prevenzione si segnala il particolare impegno profuso dalle sezioni specializzate nella trattazione delle misure di prevenzione patrimoniale, valutabile in considerazione del loro peso qualitativo.

L'evidenza processuale ha confermato la centralità dello strumento della misura di prevenzione reale nel contrasto alla criminalità organizzata e nella lotta ai processi di illecita accumulazione dei patrimoni .

Sia nei giudizi di confisca di prevenzione che in quelli di confisca allargata di cui all'art.12 sexies del D.L. 306/92, è stata verificata e valutata l'origine delittuosa dei proventi, costituendo la sproporzione la prova indiretta della provenienza illecita, in alternativa alla prova diretta che il bene "risulti" essere il frutto o il reimpiego di attività criminose .

Nell'ipotesi di confisca di prevenzione la valutazione si è parametrata alla delimitazione della perimetrazione temporale in cui si colloca il giudizio di pericolosità sociale, rappresentando la pericolosità la "misura temporale" dell'ambito applicativo della confisca.

Nell'ipotesi di confisca allargata l'attenzione è stata incentrata sulla individuazione dei margini di cd. ragionevolezza temporale, richiedendosi che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione e ciò in coerenza ai principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 21/2/2018.

Quanto alle misure di prevenzione personali, che parimenti costituiscono uno dei pilastri fondanti della lotta alle consorte-

rie criminali mafiose, non può non rilevarsi come le stesse stiano assumendo nuovi contorni in quanto - pur sempre fondate su un giudizio in chiave prognostica focalizzato su un'apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere reati- non possono essere giustificate da una piattaforma comportamentale generica, ma da fatti tipici di reato .

La valutazione delle impugnazioni in relazione all'area "pericolosità sociale generica", è stata condizionata dagli effetti determinati dalla recentissima pronunzia della Corte Costituzionale n. 24 del 24.2.2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 lett.a) del d.lgs n.159 del 2011, delineando un nuovo "statuto costituzionale" delle misure di prevenzione.

La necessità di una base legale non ancorata a condotte sussumibili nella vaga nozione di *"traffici delittuosi*" ha reso cogente l'individuazione di specifiche condotte delittuose a fondamento della delibazione di pericolosità giustificativa della misura di prevenzione personale .

Siamo in presenza di un mutamento strutturale della fisionomia delle misure, risultando sempre più accentuata la distanza dalla primigenia normativa che assimilava le misure di prevenzione a misure di polizia e si è consolidato il percorso segnato dalla Corte di Strasburgo, con la sentenza della Grande Camera De Tommaso c.Italia, e vieppiù dalla Suprema Corte di Cassazione con la sottolineatura della necessità di dare un'interpretazione convenzionalmente orientata della normativa in questione.

Non pare superfluo, altresì, sottolineare che il percorso intrapreso verso la tipizzazione delle categorie di pericolosità sociale, ricondotte ad ipotesi ben individuate di reato, ha avuto riflessi anche sul problematico tema del rapporto fra processo penale e procedimento di prevenzione con riferimento, in particolare all'i-

potesi in cui il primo si sia concluso con una sentenza assolutoria.

Quanto ai Tribunali del distretto deve essere in primo luogo evidenziato, nel settore penale, che presso il Tribunale di Caltanissetta è stato costituito il collegio specializzato in materia di misure di prevenzione con variazione tabellare del 13 marzo 2018 secondo la disposizione del comma 2 sexies dell'art.7 bis R.D. 30/01/1941 n.12, introdotto dall'art.33 comma 1 L.17/10/2017 n.161 in vigore dal 19/11/2017, con competenza territoriale estesa all'intero distretto della Corte di Appello di Caltanissetta e dunque anche ai relativi affari prima di competenza del Tribunale di Enna.

È rimasta di competenza del Tribunale di Enna la decisione in ordine alle misure di prevenzione richieste antecedentemente alla entrata in vigore della citata riforma normativa, come pure in ordine alle istanze relative alle misure già decise ed in fase di esecuzione, per un totale di n.6 istanze pendenti al 30 giugno 2019.

Al Tribunale di Caltanissetta, nel periodo di riferimento, sono stati iscritti n.49 nuovi procedimenti di cui in particolare n.15 per misure personali di stampo mafioso e n.2 per misure personali e patrimoniali di stampo mafioso e n.1 per misure patrimoniali di stampo mafioso (46 nel periodo precedente di cui in particolare n.25 per misure personali di stampo mafioso e n.1 per misure personali e patrimoniali di stampo mafioso), sono stati definiti n.45 procedimenti (49 nel periodo precedente); al 30/06/2019 sono pendenti 24 procedimenti (21 all'inizio del periodo).

Sono stati emessi 3 provvedimenti di sequestro e 4 decreti di confisca.

L'esperienza compiuta è confermativa della centralità dello strumento della misura di prevenzione reale nel contrasto alla criminalità organizzata e nella lotta ai processi di illecita accumulazione dei patrimoni.

Il numero dei procedimenti pendenti per misure di prevenzione personali alla data del 30 .6 .2019 in Corte di Appello era pari a 16 (22 alla data del 1.7.2018).

Due i procedimenti concernenti misure solo patrimoniali (3 alla data del 1.7.2018) e 4 i procedimenti concernenti misure personali/patrimoniali (7 alla data del 1.7.2018).

I provvedimenti in questione richiedono massimo impegno lavorativo, connesso alla recente modifica dei termini di efficacia dei sequestri di prevenzione.

Il nuovo art. 24 d. lgs. n. 159/2011 prevede, infatti, che il provvedimento di sequestro perda efficacia in caso di mancato deposito del decreto di confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario; tale termine, prima prorogabile per due volte per un periodo di sei mesi, può adesso, a seguito della novella, essere prorogato solo una volta per sei mesi.

La modifica ha comportato pertanto un'accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti con incremento delle udienze e del carico di lavoro .

Fra i procedimenti definiti - per lo più a carico di soggetti appartenenti alle locali consorterie mafiose, soprattutto gelese, tanto di 'cosa nostra' che della 'stidda', pur se non intranei alle stesse, ma gravitanti in quell'area grigia dell'imprenditoria collusa - vanno menzionati quelli a carico di Collodoro Carmelo (n. 14/2016 r.g.m.p.), Liardo Nicola (n. 19/2016 r.g.m.p.), Greco Paolo (n. 22/2016 r.g.m.p.), Longo Valerio e Rinzivillo Monica (n. 25/2016 r.g.m.p.).

In ordine al valore dei beni sequestrati e confiscati il prospetto elaborato dalla cancelleria sulla base della stima comunicata dalle varie Forze di P.G. operanti (prevalentemente la D.I.A.) al

momento del sequestro restituisce un valore che si aggira complessivamente, nell'arco temporale considerato, intorno ai dieci milioni di euro.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Nell'anno giudiziario 2018/2019 sono stati iscritti presso la sezione complessivamente n.944 procedimenti, di cui n.829 aventi ad oggetto misure cautelari personali e n.115 aventi ad oggetto misure cautelari reali, con notevolissimo incremento rispetto all'anno precedente, nel quale erano stati iscritti complessivamente n.618 procedimenti, di cui n. 547 aventi ad oggetto misure cautelari personali e n.71 aventi ad oggetto misure cautelari reali.

Sono stati definiti n.936 procedimenti, con una pendenza alla fine del periodo di n.8 procedimenti.

La misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di cui all'art. 275 bis c.p.p è stata applicata laddove disponibile il presidio disponendosi, in caso di accertata indisponibilità dello strumento elettronico, il differimento della sostituzione della misura all'acquisita disponibilità materiale del braccialetto. Perdura l'indisponibilità di una provvista adeguata dei presidi ad onta della previsione normativa di cui al comma 3 bis del novellato art. 275 c.p.p. che sancisce la privilegiata selezione di tale misura rispetto a quella massimamente afflittiva della detenzione carceraria .

Nell'anno giudiziario 2018/2019 i procedimenti per riesame e/o appello che sono stati trattati presso la sezione hanno avuto principalmente ad oggetto, ove riguardanti singole posizioni, i reati di cui agli artt.73 del DPR 309/1990; 624 bis c.p., 628 c.p., 56 e 575 c.p.; 609 bis c.p., 572 c.p., 319 c.p., oltre ai reati in materia di armi .

Nell'ambito, invece, dei riesami relativi ad operazioni con più indagati, i reati oggetto di contestazione sono stati prevalentemente quelli di cui agli artt..416 bis c.p.; 416 bis e 575 c.p.; 319 e 476 c.p.; 319 c.p., 319 bis e 321 c.p.

A titolo meramente esemplificativo si elencano qui di seguito i procedimenti più rilevanti trattati nel periodo in oggetto dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta, afferenti per lo più a misure cautelari applicate nell'ambito di c.d. "operazioni" della locale DDA.

R.G.N.R. 2173/2014, operazione c.d. Demetra, riguardante il delitto di associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio ed in particolare quelli previsti dagli artt.176 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) e 178 (contraffazione di opere d'arte) D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, nonché dall'art. 648 bis cod. pen.;

R.G.N.R. 2067/2016, operazione che ha portato all'applicazione di misure custodiali per soggetti gravemente indiziati per il commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, ricomprese nelle classi indicate dalla legge ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 376/2000, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze;

R.G.N.R. 4229/2010, operazione c.d. Gallodoro, che ha portato all'applicazione di misure custodiali nei confronti di diversi soggetti per il delitto di omicidio aggravato, commesso da esponenti della famiglia mafiosa di Campofranco, di FALCONE Gaetano, in Montedoro il 13 giugno 1998;

R.G.N.R. 2730/2015 operazione c.d. Kaulonia, che ha portato

all'applicazione di misure custodiali nei confronti di diversi soggetti tra l'altro per il delitto di omicidio di Marchì Filippo Giuseppe, avvenuto a Barrafranca il 16.07.2017, con le aggravanti per tutti gli indagati di aver agito al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra di cui gli stessi fanno parte ed avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà scaturenti dal vincolo associativo;

R.G.N.R. 348/2015 in relazione a soggetti gravementi indiziati di avere preso parte all'omicidio di FAILLA Giuseppe, commesso in Gela il 9 ottobre del 1988;

R.G.N.R. 109/2014, operazione denominata "De Reditu", che ha portato all'applicazione di misure cautelari custodiali nei confronti di 28 persone, gravemente indiziate di aver fatto parte dell'associazione "Cosa Nostra" famiglia di Riesi ovvero di aver commesso delle estorsioni ovvero ancora di aver fatto parte di un'associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti o di aver commesso degli omicidi e dei delitti in materia di armi;

RGNR 1193/17 Gela, c.d. operazione "Balla coi lupi", relativa ai reati di frode nelle pubbliche forniture e sfruttamento del lavoro all'interno delle strutture di accoglienza per migranti convenzionate con la Prefettura di Caltanissetta nel territorio di Gela;

R.G.N.R. 2427/2018, operazione relativa ad un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti nel territorio di Caltanissetta;

R.G.N.R. 2427/2018, procedimento relativo all'omicidio di Fiandaca Salvatore avvenuto in Riesi il 13.02.2018;

R.G.N.R. 3413/2011, a carico di Lupo Antonino + altri, procedimento concernente diverse condotte di intestazione fittizia di

beni al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali;

R.G.N.R. 1215/2018, c.d. "mafia dei Nebrodi", procedimento relativo alla turbativa d'asta nell'aggiudicazione di terreni demaniali in territorio dei Nebrodi .

R.G.N.R. 697/2017, Gela, operazione avente ad oggetto un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia fiscale, specializzata nel proporre ad imprese site su tutto il territorio nazionale l'acquisto di inesistenti crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate da portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta; nell'ambito di tale procedimento, il Tribunale ha anche affrontato diverse problematiche relative ai sequestri reali eseguiti dalla Gdf su tutto il territorio nazionale per un valore di milioni di euro;

R.G.N.R. 988/16, Enna, avente per oggetto un'associazione finalizzata alla gestione di case di prostituzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione nel comune di Enna .

Le Sezioni Penali della Corte di Appello

I dati rilevati dall'Ufficio Statistica hanno evidenziato un netto incremento dei risultati dell'attività svolta, rispetto all'anno precedente.

I risultati conseguiti sono ascrivibili all'elevata professionalità e allo spirito di abnegazione e dedizione al lavoro dei Presidenti di sezione Andreina Occhipinti, Pasqua Seminara e Maria Carmela Giannazzo e dei consiglieri Giovanbattista Tona, Salvatore Faro Faussone, Alessandra Giunta, Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo e Gabriella Natale.

Dall'1.7.2018 al 30.6.2019 risultano essere state definiti dalle

due sezioni n. 1.503 procedimenti.

Sono state emesse n. 1.375 sentenze, di cui n.703 di conferma, n. 664 di riforma parziale o totale e n. 8 di declaratoria di nullità processuale.

Sono state emesse n . 10 ordinanze di inammissibilità dell'appello e n . 9 provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità della revisione .

Il numero dei processi definiti è aumentato del 50% (45% nell'anno precedente) ed è risultato superiore al numero dei processi sopravvenuti.

Si tratta di uno straordinario risultato confermativo di un impegno assiduo di tutti i consiglieri dell'area penale della Corte e dei Presidenti di sezione ai quali riservo uno speciale ringraziamento.

A fronte di 1.203 processi sopravvenuti ne sono stati definiti complessivamente n. 1.503 con un tasso di ricambio del 125% (mentre per il periodo precedente l'indice di ricambio era risultato pari al 104% e per l'anno precedente ancora pari al 77%).

La durata media dei procedimenti è risultata pari a giorni 557.

La pendenza finale è diminuita passando da n. 1796 procedimenti a n . 1496 .

Il numero dei procedimenti sopravvenuti è pari a n.1203 superiore a quello dell'anno precedente pari a n. 1163.

Sono pervenute nel periodo di riferimento n. 171 istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dell'erario, e sono stati emessi 132 decreti di ammissione e n . 11 decreti di rigetto .

Un canale privilegiato è stato riservato – oltre che ai procedimenti con imputati detenuti e a quelli riguardanti le fasce deboli- ai procedimenti più risalenti, con conseguente quasi azzeramento dei procedimenti con pendenza ultratriennale e triennale.

Il loro impegno è peculiarmente qualificato anche sotto il pro-

filo qualitativo per la rilevanza e novità delle questioni affrontate e soprattutto per i tanti processi di criminalità organizzata trattati con plurimi imputati.

Il tema della capacità espansiva del modello criminale previsto dall'art.416 bis c.p. rispetto a nuovi clan e gruppi organizzati criminali, ispirati a statuti operativi e finalità associative riecheggianti quelli di "Cosa Nostra" o della "Stidda" ha assunto un ruolo di assoluta centralità.

Con invasiva aggressività inquinante il tessuto socio economico si sono prepotentemente affermati nuovi gruppi mafiosi con un profilo genetico autonomo rispetto alle consorterie tradizionali.

Trattasi di gruppi organizzati criminali fondati su *pacta sceleris* che prevedono la stabile consumazione di delitti contro il patrimonio, attraverso mezzi violenti e intimidatori nei confronti delle vittime, al fine di acquisire proventi che, divisi fra gli esponenti del gruppo, consentano di realizzare ingiusti "guadagni" e di lucrare profitti attraverso lo sfruttamento del lavoro altrui.

A fronte dell'emersione di nuove organizzazioni criminali, non annoverabili fra quelle "storiche" operative nell'ambito del Distretto ,"Cosa Nostra" e "Stidda" ma parimenti caratterizzate da un modus operandi connotato da spiccata intimidazione, una lettura del contesto fattuale fedele al testo dei processi ha consentito di verificare la ricorrenza della "forza di intimidazione" del relativo vincolo associativo e della "condizione di assoggettamento e di omertà" e, pertanto, la sussumibilità delle condotte nel paradigma normativo di cui all'art.416 bis c.p, a fronte di condotte in sé intimidatorie perché idonee ad evocare il sodalizio così valorizzando l'univoca concludenza del contesto ambientale.

È rimasto confermato anche il rilievo penale di condotte contigue alle associazioni medesime, rimaste in zona grigia ma canale

di collegamento rispetto alla società civile, idonee ad alimentare la vitalità e capacità di espansione delle medesime organizzazioni criminali, operative all'interno talora delle medesime istituzioni, in modo schermato, in una sorta di sistema criminale integrato in cui mafia e corruzione sono in rapporto di illecita sinergia.

Sono risultate, ancora una volta, punite condotte che denunciano un rapporto sinallagmatico con le associazioni criminali mafiose - al di fuori dai vincoli pattizi propri della societas sceleris- permeate da una duplice finalità utilitaristica, personale e "filo-associativa", ovvero contemporaneamente volte ad assecondare anche gli obiettivi della stessa associazione, oltre l'interesse personale del medesimo soggetto agente.

Nella trattazione dei relativi procedimenti (il riferimento, in particolare è al procedimento n.1095/15 nei confronti di un imprenditore gelese - relatore della sentenza consigliere Gabriella Natale) si è privilegiata una chiave di lettura delle norme di riferimento attenta ad individuare le forme di manifestazione dell'agire "mafioso", sotto l'apparente schermo di modus operandi formalmente legali, nella consapevolezza, in particolare, della tendenza delle organizzazione criminali ad inserirsi nei gangli dell'economia, facendosi impresa per assicurarsi canali di "ripulitura" dei flussi finanziari frutto di illecite attività nonché per acquisire forme di controllo indiretto del sistema economico attraverso gli operatori esistenti.

Interessanti orientamenti interpretativi si sono sviluppati in tema di concorso esterno in associazione mafiosa con particolare riferimento al tema affrontato dalla Corte di Appello di Caltanissetta nel processo di revisione promosso da Marcello Dell'Utri, definito con sentenza dell'8/3/2018 (relatore consigliere Alessandra Giunta).

Il problema affrontato è stato quello relativo alla possibilità di

estendere direttamente, senza passare attraverso il "filtro" del giudizio europeo, i principi enunciati nel caso Contrada ai "fratelli minori", ossia a quei soggetti che, pur senza aver adito la Corte europea, si trovino in una posizione sostanziale identica rispetto al ricorrente vittorioso a Strasburgo.

Sul medesimo tema la Sesta Sezione della stessa Suprema Corte (ord. 23/3/2019 n.21767 Genco) ha rimesso alle Sezioni Unite la complessa e articolata questione dell'estensibilità dei principi enunciati nella sentenza Contrada alle vicende dei "fratelli minori".

La pronuncia della Corte Suprema ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa avverso il rigetto dell'istanza di revisione della Corte nissena, così confermando l'opzione decisionale della non estensibilità della sentenza Contrada ai fratelli minori e, in linea preliminare la ritenuta ammissibilità del ricorso allo strumento della "revisione cd europea" quale canale per denunciare una violazione di sistema, quale il deficit di prevedibilità di una fattispecie incriminatrice), giacché l'assolutezza del giudicato finirebbe per eludere e sterilizzare proprio quell'effetto conformativo imposto dall'articolo 46 CEDU (in questi termini, Corte cost. 23 marzo 2016, n. 57).

Pur giudicato ammissibile lo strumento della revisione cd. europea per i "fratelli minori" di Contrada, e dunque anche per Dell'Utri, la Cassazione con la pronuncia richiamata ha ritenuto infondate le censure avanzate dal condannato, imperniate sulla tesi della natura strutturale della violazione ex art.7 CEDU e del carattere "consolidato" della giurisprudenza espressa nel caso Contrada c. Italia, già rigettata dal giudice della revisione.

Nella richiamata sentenza la Cassazione ha escluso che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo dell'incriminazione e che, in definitiva, possa porsi, già in astrat-

to, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto all'art. 7 della CEDU.

Per compiutezza di analisi giova anche segnalare che le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, chiamate a decidere se i principi affermati nella sentenza della CEDU del 14 aprile 2015 (caso Contrada c. Italia) si estendano anche nei confronti dei cd fratelli minori, come da informazione provvisoria n.22 hanno optato per la soluzione negativa motivando al riguardo che la suddetta sentenza della CEDU non è una "sentenza pilota" «*e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata*».

È quindi passata in giudicato la sentenza emessa nel caso "Genco" dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 31maggio 2018. Presidente e relatore

In attesa del deposito della motivazione sono in itinere altri giudizi di revisione pendenti presso la Corte di Appello aventi ad oggetto la medesima problematica .

Il tracciato argomentativo di Cassazione sezioni unite sul tema indicherà ai giudici di merito le ragioni della decisione e il parametro valutativo di riferimento per la soluzione delle diverse vicende nella loro individualizzata peculiarità.

Tra i procedimenti segnalati dai Presidenti delle sezioni penali si elencano i seguenti:

per la prima sezione penale:

R.G. App. 426/2018, Muratore Anglelo +1, imputati del delitto di omicidio colposo in ambito sanitario; la sentenza, emessa su rinvio della Corte di Cassazione, ha affrontato complesse e delicate questioni di diritto in materia di colpa professionale (Presidente e relatore, Pasqua Seminara);

R.G. Rev. 6/2018, Genco Stefano, giudizio di revisione in cui si è dedotta e argomentata la refluenza dei principi di diritto enun-

ciati nella decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (n.3/2015 Contrada vs. Italia) (relatore estensore Giovanbattista Tona) in un giudizio definitivo ;

R.G.858/2018, Vella Graziano, imputato per reati di possesso illegale di armi e munizioni clandestine, emessa su rinvio della Corte di Cassazione, avente ad oggetto complicate questioni di diritto in materia di trattamento sanzionatorio;

R.G.297/2018 Cosentino Roberto + 13, avente ad oggetto il delitto di associazione mafiosa e connessi reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di particolare gravità per il numero degli imputati e delle imputazioni;

R.G. 908/2018 Trubia Nunzio + 10, avente ad oggetto il delitto di associazione mafiosa e connessi reati di estorsione pluriaggravata, di particolare gravità per il numero degli imputati e delle imputazioni; da segnalare che, in esito alla sentenza di conferma delle condanne già inflitte nel primo Grado del giudizio, la Corte ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli imputati, eseguita immediatamente dopo la lettura del dispositivo;

R.G. 224/2018 Viola Giuseppe, imputato per reati di possesso illegale di armi e munizioni clandestine, aggravato dall'art 416 co. 1 c.p, in cui si è affrontata una complessa questione di fatto attinente la dimostrazione dell'esistenza di una aggregazione criminale di stampo mafioso nel territorio di Pietraperzia e la questione di diritto relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416, co 1 c.p.;

per la seconda sezione penale:

R.G. App. 655/18 Russo Lorenzo +2, relativo a fatti di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale intramuraria, commessi dagli imputati ai danni di un compagno di cella che veniva dai medesimi quotidianamente percosso, ustionato con lanci di

acqua calda, oggetti caldi urenti, come caffettiere, sigarette, accendini ed abusato sessualmente, e perciò riportava lesioni personali gravi;

R.G. App. 161/16 nei confronti di Ferrigni Ivan, imputato del delitto di lesioni colpose gravi riportate da un lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi all'interno della Raffineria di Gela. Il procedimento era anche a carico della Eurotec s.r.l. alla quale si contestava l'illecito amministrativo discendente dal predetto reato;

RG 147/16 Allegro Salvatore+ 41, imputati dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 513 bis, 640 ter c.p., aggravati dall'art. 7 della legge n. 203/91, 314 c.p. e per alcuni episodi di corruttela; il procedimento denominato "le jeux sont fait" ha consentito di mettere a fuoco le modalità di acquisizione di rilevanti profitti mediante il sistema di alterazione delle macchinette da gioco ed il coinvolgimento in tale illecita attività sia dei gestori degli apparecchi, sia dei titolari degli esercizi al cui interno le slot machine erano collocate, ma anche di portare alla luce tutto un sistema di corruttela diffusa che coinvolgeva il personale della Guardia di Finanza di Caltanissetta deputato ai controlli,

n. 895/15 R. App. nei confronti di Cutrono Vito, imputato del delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. – Il procedimento si segnala anche per la qualifica rivestita dall'imputato, un insegnante privato che impartiva lezioni di inglese e che si è reso responsabile di abusi sessuali in danno di alcune discenti, minori degli anni 14.

n. 261/17 R. App. nei confronti di Cordaro Antonio + 8, ai quali si contestava il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed i connessi reati fine, quali partecipi della famiglia mafiosa di San Cataldo;

n. 1/2016 R. App. nei confronti di Di Francesco Salvatore Dario + 4, tutti esponenti delle famiglie mafiose di Caltanissetta e

Serradifalco, imputati di una pluralità di fatti estorsivi aggravati dall'art. 7 della legge n. 203/91

n.7/18 R. App. Nei confronti di Barberi Alessandro + 2, esponenti di vertice della famiglia di Gela e del relativo mandamento, imputati del delitto di associazione mafiosa e connessi reati di incendio, danneggiamento, tentata estorsione e reati in materia di armi.

Quanto alla riforma di cui alla legge n. 103 del 2017, che ha introdotto il concordato in appello attraverso l'art. 599 bis nonché il comma 1 bis dell'art. 602 c.p.p., deve rilevarsi che il tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma ha indotto un cambiamento di prospettiva da parte degli operatori e una maggiore attenzione verso il nuovo istituto e le sue incisive potenzialità deflattive con l'effetto di incrementare in modo sensibile il numero dei procedimenti definiti con tale modalità, in numero pari a 48 (16 nell'anno precedente).

Sono state emesse, inoltre, n. 35 sentenze di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art . 591 c .p .p .

Il dato statistico va collegato al principio di specificità dei motivi - per come delineabile attraverso gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 22.2.2017 n. 8825) nonché attraverso la riformulazione degli artt. 546 e 581 c.p.p. attuata con legge n. 103 del 2017 per cui l'impugnazione, a carattere devolutivo, deve tradursi in una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata.

Alle ipotesi di radicale inammissibilità dell'atto di gravame nella sua integralità devono aggiungersi, inoltre, le ulteriori ipotesi di inattendibilità dei singoli motivi di gravame (ma non dell'appello tout court), di cui si è dato conto nella motivazione della sentenza di appello .

Sono risultate in diminuzione le sentenze dichiarative della pre-

scrizione dei reati, essendo state emesse n. 103 sentenze rispetto alle 138 dell'anno precedente .

Dall'analisi dei dati statistici risulta un aumento esponenziale delle definizioni relative a procedimenti per reati contro la persona sia di natura dolosa che di natura colposa ed è desumibile un aumento delle manifestazioni criminose che vedono la donna come soggetto passivo.

Si registra, in particolare, un aumento in percentuale della definizione dei procedimenti per i reati di tentato omicidio (pari al 167%), della definizione dei procedimenti per omicidi colposi connessi a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (pari al 100%), dei procedimenti per lesioni colpose connesse a violazione delle norme sulla circolazione stradale (pari al 300%) e dei procedimenti per omicidio colposo connessi a colpa sanitaria pari al 400%.

Il numero dei procedimenti definiti per il reato di tentato omicidio è pari a 8 (di cui 3 in danno di donne).

Sono stati definiti n. 13 procedimenti per reati di omicidio colposo, di cui n. 1 per violazione delle norme sulla circolazione stradale, n. 6 violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e n. 5 per colpa medica.

Risulta in aumento anche il numero dei procedimenti definiti per reati di violenza sessuale, rispetto ai quali si registra un incremento in percentuale pari al 50%, essendo state emesse n. 15 sentenze (a fronte delle dieci per l'anno precedente). Molte di tali sentenze risultano emesse per fatti di violenza sessuale commessi in danno di soggetti minori di età e profittando delle condizioni di inferiorità psichica delle vittime.

Un sensibile aumento si registra parimenti rispetto ai procedimenti per reati di stalking definiti in numero di 27. Dalla lettura

delle relative sentenze si ricava, quasi sempre, la ricostruzione di condotte delittuose perpetrate, in un clima di gelosia, da soggetti che non si adattavano alla fine di pregresse relazioni sentimentali.

L'analisi del prospetto relativo alla tipologia dei reati, oggetto dei procedimenti definiti dalle sezioni penali, evidenzia un sostanziale aumento del numero dei procedimenti conclusi per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso o dei reati aggravati dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, risultando emesse n. 37 sentenze per tali tipologie di reati, a fronte delle 16 emesse nell'anno precedente .

Sostanzialmente stabile, invece, risulta essere il numero dei procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione, con una leggera flessione pari al 7%, essendo stati definiti complessivamente n. 82 procedimenti, di cui n. 3 per delitti di corruzione, n. 6 per delitti di peculato e n. 1 per malversazione.

Risulta confermata pertanto, anche per l'anno concluso, la centralità nel distretto dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Nel periodo di riferimento la sezione di Assise di appello ha definito n.2 procedimenti e trattato contemporaneamente altri quattro procedimenti, che hanno comportato la necessità di rinnovazione istruttoria.

Particolare impegno la Corte di Assise di Appello ha profuso nella trattazione dei procedimenti per la strage di via D'Amelio (proc. n. 3/18 R.G.C.Ass.App.) e per la strage di Capaci (proc. n.1/18 R.G.C.Ass.App.).

Il procedimento per la strage di via D'Amelio nel quale hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e altri "servitori dello Sta-

to", addetti alla scorta del magistrato– processo denominato "Borsellino quater- risulta instaurato nei confronti di cinque imputati, due dei quali chiamati a rispondere a titolo di concorso materiale (Tutino Vittorio) e morale (Madonia Salvatore).

Gli altri tre imputati ex collaboratori di giustizia sono accusati di avere reso dichiarazioni false e calunniose- nell'ambito delle indagini precedenti sfociate nella celebrazione dei processi Borsellino, uno, bis e ter.

Il processo ha tratto impulso dal narrato del collaboratore di giustizia (Spatuzza Gaspare) le cui dichiarazioni - sottoposte a rigorosa attività di riscontro da parte degli inquirenti- hanno condotto all'individuazione di soggetti coinvolti in alcuni segmenti della fase esecutiva del delitto, diversi da quelli già individuati e condannati in occasione dei precedenti processi celebrati nel distretto per i medesimi fatti di sangue.

Le dichiarazioni sono anche all'origine dell'esercizio dell'azione penale per il reato di calunnia nei confronti di quei "collaboratori di giustizia" che, con la loro propalazione hanno determinato la condanna di soggetti risultati estranei alla preparazione dell'attentato.

Dalle medesime dichiarazioni ha tratto impulso anche la richiesta di revisione proposta, come noto, dalla Procura Generale presso questa Corte dinanzi la Corte di Appello di Catania. Ne è derivata l'immediata scarcerazione prima e poi l'assoluzione successiva, ormai definitiva, di altri soggetti già condannati nell'ambito del processo cd "Borsellino ter".

Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo hanno anche provocato la riapertura delle indagini relativamente alla strage di Capaci, con l'instaurazione di un nuovo procedimento cd. "Capaci bis" (in via di prossima definizione in appello) che ha comportato il coinvolgimento di soggetti non destinatari delle precedenti indagini,

ritenuti secondo l'accusa, partecipi alla fase preparatoria dell'attentato, attraverso un'attività di macinazione di sostanza esplosiva estratta da ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, recuperati nel mare antistante il porto di Palermo.

La trattazione dei suddetti procedimenti ha comportato un impegno massiccio della Corte di Assise, in considerazione delle innumerevoli richieste di rinnovazione di istruttoria dibattimentale avanzata da tutte le parti processuali.

Nel procedimento per la strage di Capaci l'accoglimento delle richieste delle parti ha comportato l'esigenza di affrontare una corposa attività istruttoria dibattimentale con l'esame di numerosi collaboratori di giustizia e plurime udienze in trasferta.

Il procedimento è ancora *in itinere* innanzi alla Corte di Assise di Appello.

Tribunale di Sorveglianza

La pianta organica dei Magistrati degli stessi è costituita da n. 3 unità, oltre al Presidente.

Nell'anno di che trattasi, è stato definito un numero considerevole di procedimenti inerenti sia le materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza sia quelle di competenza dell'Ufficio.

Nei due semestri dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, il Tribunale di Sorveglianza, celebrando n. 22 udienze, ha definito n. 2.360 procedimenti, a fronte di 2.489 sopravvenienze.

Le pendenze dei procedimenti che alla data dell'1/07/2018 erano pari a n. 372, al 30/06/2019 risultavano 501, a causa del conseguente aumento delle sopravvenienze da n. 2.315 alle attuali 2.489.

Complessivamente il Tribunale di Sorveglianza:

- ha accolto n. 208 istanze di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ.

mod. e ne ha rigettate n. 247;
- ha accolto n. 27 istanze di affidamento in casi particolari al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 e ne ha rigettate n. 21;
- ha accolto n . 100 istanze di detenzione domiciliare e ne ha rigettate n. 118;
- ha accolto n. 7 istanze di semilibertà e ne ha rigettate n. 49;
- non ha accolto alcuna istanza di liberazione condizionale;
- ha accolto n. 2 istanze di rinvio della esecuzione della pena ai sensi degli artt . 146 e 147 c .p . e ne ha rigettate n . 28 .

I dati numerici riportati danno contezza della valutazione della pericolosità sociale del condannato definitivo, tenuto conto, oltre che di tutti gli elementi istruttori acquisiti, anche del principio ispiratore delle riforme in materia penitenziaria degli ultimi anni volte a considerare la detenzione carceraria come *extrema ratio* .

Si è tenuto, altresì, in considerazione anche l'orientamento giurisprudenziale europeo, oltre che – come ovvio - quello nazionale, nell'esercizio della discrezionalità sottesa alla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Nel corso dell'anno è da segnalare l'entrata in vigore in data 10.11.2018 del D.Lgs n. 123/2018 in materia di procedimenti di condannati a pena detentiva non superiore ad anni 1 mesi 6 con ordine di carcerazione sospeso; novella che ha ulteriormente implementato la mole di lavoro sia dei Magistrati che del personale amministrativo .

Regolare è stata la partecipazione alle udienze degli Esperti componenti il Tribunale di sorveglianza, il cui numero di otto, previsto in pianta organica, si è effettivamente ridotto a 6, a seguito di procedimento per incompatibilità sopravvenuta di due esperti, successivamente dimissionari.

Il numero è aumentato a 7 a seguito di scorrimento di graduatoria e immissione in possesso di un nuovo esperto in data 11 gennaio 2019.

Anche il lavoro svolto presso l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza è stato considerevole.

I Magistrati di Sorveglianza hanno tenuto tre udienze al mese, per un totale di n. 33 udienze; hanno definito, tra il primo luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, un rilevante numero di procedimenti: n. 7.216 a fronte di 7.410 sopravvenienze.

Le pendenze al primo luglio 2018 in numero di 962 sono aumentate al 30.6.2019 a n. 1.156, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 238 bis T.U. Spese di giustizia in materia di conversione delle pene pecuniarie, con un conseguente aumento delle sopravvenienze da n. 6.709 a n. 7.410.

In particolare, si segnala che sono pervenute n. 874 istanze di conversione pena pecuniaria, di cui n. 556 accolte e n. 221 definite con NLP, molte delle quali per avvenuto pagamento.

È stata disposta la libertà controllata per n. 369 procedimenti.

Alla data del 30 giugno 2019 la pendenza dei suddetti procedimenti era di n. 138, con una riduzione della pendenza iniziale di n. 174 alla data dell'1.7.2018.

Con particolare riferimento ai procedimenti di conversione delle pene pecuniarie, si rappresenta che, nel corso del periodo in considerazione, i Magistrati di sorveglianza, di intesa il Presidente, hanno cercato di fronteggiare il flusso di istanze adottando delle pressi che hanno consentito da un lato la celere definizione dei relativi procedimenti e dall'altro la correttezza e l'efficacia dell'esecuzione penale, in particolare dando priorità al recupero delle somme erariali dovute e solo in subordine ricorrendo all'istituto della conversione in libertà controllata.

La prassi adottata ha conseguito ottimi risultati in termini di recupero delle somme dovute e di celerità nella definizione dei procedimenti che spesso si sono conclusi con il NLP proprio per avvenuto pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che mentre la ricezione di richieste di conversione di pene pecuniarie già prescritte ai sensi dell'art. 172 c.p. è ormai evento rarissimo (essendosi ormai stabilizzato il flusso delle richieste ed avendo le Procure adottato prassi organizzative idonee a dare priorità alle richieste di conversione di pene prossime alla prescrizione, inviandole a questo Ufficio per tempo), più spesso si è verificata la ricezione di richieste relative a pene pecuniarie inflitte con decreti penali di condanna che potrebbero risultare estinte in applicazione della causa estintiva del reato di cui all'art. 460 comma 5 c.p.p. (decorso del termine quinquennale o biennale in assenza di commissione di ulteriori reati nel termine).

In tali casi il Magistrato assegnatario ha proceduto a dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta, con conseguente restituzione degli atti alla Procura istante, accompagnata dall'invito a promuovere l'instaurazione dinanzi al giudice dell'esecuzione del procedimento finalizzato all'eventuale declaratoria di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (cfr. sul tema Corte di Cassazione sentenza n. 23.1.2018 n. 10235).

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza quanto ai procedimenti relativi alle ulteriori materie di competenza monocratica, ha segnalato che "un aggravio di lavoro si è registrato nell'anno in esame a causa delle non evase ordinanze in materia di ricovero in REMS.

Ciò in quanto il numero delle strutture e dei posti disponibili nella regione Sicilia sono assolutamente esigui: n. 2 strutture e n. 40 posti per n. 4 Tribunali di sorveglianza, con Uffici di sorveglianza anche distaccati".

I Magistrati dell'Ufficio si sono prodigati nella ricerca di posti disponibili nei casi più problematici per i soggetti più pericolosi e non collocabili bili in strutture di altra natura, chiedendo anche la disponibilità all'accoglienza a tutte le REMS di Italia, oltre che al DAP, senza tuttavia riscontro positivo.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha anche aggiunto "e ciò nonostante la competenza in ordine all'esecuzione delle misure di sicurezza sia del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 659 c. 2° c.p.p. cui sono stati trasmessi gli atti, solo dopo ogni tentativo non andato a buon fine di reperimento di posti nelle REMS".

Infine dalla relazione del predetto Presidente risulta che i Magistrati di sorveglianza hanno concesso ai detenuti n. 216 permessi premio e n . 63 permessi di necessità .

Non si è registrato nessun caso di evasione.

Sono state rigettate n . 215 istanze di permesso premio e n . 77 istanze di permesso di necessità .

Quanto alle istanze di differimento dell'esecuzione delle pene detentive ex artt. 146 e 147 c.p., pervenute nell'anno in n. di 30, n. 16 sono state rigettate e n. 5 accolte, le altre altrimenti definite, con una sola istanza pendente alla data del 30 giugno 2019.

Modesta è stata, ancora, la percentuale di accoglimento da parte del Magistrato di Sorveglianza di istanze formulate ai sensi della legge 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. legge Simeone): n. 1 concessione, a fronte di 124 richieste.

Tale impatto dell'istituto è ascrivibile alla previsione con le ultime recenti riforme in materia penitenziaria di un presupposto normativo "deflattivo", costituito dalla sussistenza di "un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione", difficilmente riscontrabile.

Quanto alla Legge n. 199/2010 e succ. mod., sono pervenute n.

177 istanze, di cui n. 24 accolte e n. 66 rigettate, n. 59l dichiarate inammissibili, n. 14 di NLP e le rimanenti altrimenti definite.

I procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2019 sono n.27.

Quanto ai procedimenti per liberazione anticipata, nell'anno si è registrato un aumento delle relative istanze di cui all'art. 54 O.P: infatti, sono pervenute n. 1.281 istanze a fronte di n. 1.142 dello scorso anno; residuano, invece, ancora poche istanze di liberazione anticipata speciale, atteso che la vigenza temporanea della legge introduttiva dell'istituto in questione è scaduta in data 23.12.2015.

In particolare, si è registrato un numero di istanze pari a 62 a fronte di 72 dello scorso anno. Sono pervenute n. 22 istanze di integrazione liberazione anticipata speciale di cui ne sono state accolte n. 4. Nessuna istanza risulta pendente.

Complessivamente, in materia di liberazione anticipata (ordinaria e speciale), sono pervenute n. 1.362 istanze, di cui n. 1.371 definite e accolte (anche solo parzialmente) n. 1.017. Alla data del 30 giugno 2019, il totale complessivo delle istanze pendenti è di n.127.

L'espulsione di cittadini stranieri, disciplinata dall'art. 16 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, è stata disposta dal Magistrato di Sorveglianza solo in 3 casi. Sono pervenute nell'anno in esame n. 7 istanze. Alla data del 30 giugno 2019 non è pendente alcuna istanza.

Quanto ai provvedimenti risarcitori per detenzione inumana e degradante, a seguito dell'introduzione dell'art. 35 ter O.P. con D.L. n. 92/2014, si segnala che sono state accolte n. 129 istanze su n. 194 pervenute. Alla data del 30 giugno 2019, le istanze pendenti sono n. 62.

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli istituti penitenziari del Distretto sono state esercitate dai magistrati dell'ufficio il cui lode-

vole impegno sapientemente coordinato dal Presidente dott.ssa Renata Giunta, ha reso il Tribunale di Sorveglianza modello virtuoso.

Lodevole l'impegno di tutti i magistrati dell'ufficio che sapientemente coordinati dal Presidente hanno reso l'ufficio modello virtuoso.

CASE CIRCONDARIALI

Quanto al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari del Distretto, si segnala quanto segue:

Casa Circondariale di Caltanissetta: numero complessivo 242 di cui 130 in custodia cautelare. Sono 35 i detenuti stranieri.

La capienza regolamentare della struttura è di n.178; si registra, pertanto, un sovraffollamento di circa n. 65 detenuti.

Non si sono registrati casi di suicidio, anche alla luce degli interventi interni, posti in attuazione del "Protocollo prevenzione rischio suicidario" siglato con l'ASP in data 24.01.2018. Due i decessi per cause naturali.

Casa Circondariale di Enna: numero complessivo 185 di cui 73 in custodia cautelare. Sono 49 i detenuti stranieri.

La capienza regolare della struttura è di n. 171.

Nel corso dell'anno non vi è stato nessun caso di suicidio, n. 43 casi di autolesionismo, n. 33 casi di sciopero della fame;

Casa Circondariale di Piazza Armerina: si è registrata una capienza media di n. 37 detenuti di cui 8 stranieri nel periodo dal 1 luglio 2018 al 15 ottobre 2018 a causa della chiusura di un piano detentivo per imponenti lavori di messa in sicurezza. Successivamente, con l'apertura del primo piano detentivo e la chiusura della sezione sinistra, la presenza media dei detenuti è stata di n. 55 unità di cui 21 in custodia cautelare.

La capienza regolare della struttura è di n. 49 e quella tollera-

bile di n. 90 detenuti,

Non si sono registrati casi di suicidio, n.3 casi di autolesionismo e n.3 casi di sciopero della fame;

Casa Circondariale di Gela: numero complessivo 55, presenza media n . 50 di cui 15 in custodia cautelare. Sono 8 i detenuti stranieri .

La capienza regolare della struttura è di n.48, la capienza tollerabile di n. 96. Non si è registrato nessun caso di suicidio, un caso di autolesionismo;

Casa di Reclusione di San Cataldo: numero complessivo pari alla capienza regolare, ovvero n. 134 detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza; non si sono registrati situazioni di sovraffollamento .

L'incidenza dei detenuti stranieri sulla restante popolazione ristretta si è attestata intorno al 15%, ossia 20 detenuti stranieri, mentre quella dei detenuti tossicodipendenti al 37%. Non vi sono stati casi di suicidio, mentre i casi di autolesionismo sono stati n.4.

Si rappresenta che gli istituti penitenziari del distretto non sono dotati di sezioni femminili, ma esclusivamente di sezioni maschili, suddivise nei vari circuiti, dalla media sicurezza all'alta sicurezza (ove sono allocati i condannati per reati di particolare allarme sociale, come ad esempio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), nonché di sezioni per i "protetti" (ove sono allocati i sex offenders e i maltrattanti).

In tutti gli istituti penitenziari del distretto sono stati sperimentati percorsi virtuosi finalizzati a favorire e soprattutto a rendere possibile il reinserimento del detenuto nel circuito lavorativo a pena espiata .

Solo a titolo esemplificativo si segnala che presso la casa circondariale di Caltanissetta sono stati attivati corsi di alfabetizza-

zione per adulti, il laboratorio teatrale, *il progetto Yoga, il progetto "Cine…pensando" e il progetto "Un augurio a tutte le donne del mondo", il progetto "Viaggio in Italia": La Corte Costituzionale nelle carceri ", il "Progetto Educativo sulla non violenza - Associazione Pio La Torre"*.

A Enna sono stati avviati corsi di formazione professionale per *"addetto panificatore pasticcere"*; *"addetto collaboratore sala e Bar", "addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura", il progetto "Aquilone"* con il quale sono stati avviati due formativi POR uno per e la realizzazione di un orto all'interno della Casa Circondariale e un altro di addetto pizzaiolo.

A Gela sono stati organizzate due incontri informativi sulle malattie sessualmente trasmissibili in adesione alla campagna nazionale *"Meet, Test and Treat, il "corso di caseificazione"*, il progetto *"Archestrato"* per il recupero della gastronomia gelese, il progetto di *"house organ Transity"* che prevede la pubblicazione bimestrale del giornale d'Istituto.

A S .Cataldo il progetto *"A cinema con papà"*, il progetto *"Effetti della pena sul rapporto genitore-figlio"*.

Massima è stata l'attenzione riservata alla sicurezza dei locali e soprattutto alla garanzia di condizioni di permanenza in ambienti rispettosi della dignità del detenuto in quanto persona.

L'ottica, comune a tutte le direzioni delle Case Circondariali, è stata quella di eliminare la distanza tra legge scritta (in primis la Costituzione) e la realtà del carcere mai trascurando il principio di rieducazione della pena e quello di umanità ex art. 3 CEDU.

L'approvazione della riforma che, nel 2017, ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di tortura è indice dell'evoluzione di carattere positivo sul versante del consolidamento della cultura

dei diritti umani e della lotta avverso l'impunità per gravi infrazioni di questi ultimi.

Per tale profilo non si può omettere il richiamo alle sentenze Cestaro c. Italia (2014) e Bartesaghi c. Italia (2017) relative alle violenze commesse nel 2001 dalla polizia italiana in occasione del G8 che hanno avuto un ruolo decisivo nell'approvazione della riforma in questione.

Nelle case circondariali del territorio non vi è evidenza di condotte devianti rispetto alla richiamata normativa e, ad onta delle difficoltà connesse al deficit di personale della polizia penitenziaria, sono state attuate condizioni di detenzione ossequiose dell'art.1 ord. penitenziario di chiara matrice costituzionale "ad ogni persona privata delle libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno".

Le scelte programmatiche e le migliori strategie organizzative sono funzionali anche a scongiurare le azioni indennitarie compensative di condizioni detentive in stato di degrado .

Ai fini del risarcimento danni da detenzione in stato degrado, il d.l. n. 92/2014 ha introdotto nell'ordinamento l'art. 35-ter ord. pen., creando un rimedio compensativo di natura indennitaria soggetto a prescrizione decennale.

Possono avvalersi di tale istituto anche coloro che hanno cessato di espiare la pena detentiva prima della sua entrata in vigore, salvo non siano incorsi nelle decadenze di cui all'art. 2 del decreto stesso (in tale senso Cass. Sez VI civile ordinanza 26974/ 19 depositata il 22 ottobre).

Sono state rispettate anche le prescrizioni relative alla permanenza all'aperto dei detenuti e al tempo massimo consentito.

In materia di assistenza sanitaria in carcere si garantisce ai detenuti trasferiti la "necessaria continuità con il piano terapeutico

individuale in corso" (art.11 comma 9).

Si segnala il "Protocollo per la prevenzione del rischio suicidario" siglato tra l'ASP 2 di Caltanissetta e le Case di reclusione di Caltanissetta, Gela, San Cataldo e l'IPM di Caltanissetta siglato in data 24 gennaio 2018.

Si legge nel protocollo che obiettivo primario è quello di prevenire i rischi suicidari e/o autolesionistici del detenuto.

Alla realizzazione di tale obiettivo concorrono: la scelta dell'allocazione più confacente ai bisogni del detenuto, la riduzione dell'impatto con la realtà carceraria, l'osservazione immediata del detenuto, diretta e congiunta, del detenuto da parte di tutti gli operatori, l'approfondimento diagnostico, la richiesta di cure, la progettazione e attivazione di interventi di sostegno . L'interazione di tutte le figure professionali concorre allo sviluppo di piani di intervento condiviso sui detenuti portatori di disagio psichico/ rischio suicidario a conferma che l'umanizzazione del carcere è tassello essenziale di uno stato di diritto.

Una carcerazione anaffettiva è dannosa per la società .

Se in carcere non circola la cultura dell'umanizzazione della pena, la società sbaglia e la giustizia si ritrae.

PARTE IV
LA GIUSTIZIA MINORILE

LA CRIMINALITA MINORILE NEL DISTRETTO

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** ha segnalato che la devianza minorile nel periodo di riferimento, nell'ambito del distretto, ha rivelato una diminuzione in relazione al dato quantitativo dei procedimenti penali iscritti, ma anche una particolare complessità e peculiarità degli stessi.

Nel periodo di riferimento sono stati iscritti 730 procedimenti a carico di Noti, 72 procedimenti a carico di Ignoti e 275 procedimenti iscritti a Mod. 45 (c.d. atti non costituenti notizia di reato).

Nell'anno precedente i fascicoli iscritti erano stati 1.510 procedimenti a carico di Noti, 38 procedimenti a carico di Ignoti e 273 procedimenti iscritti a Mod. 45 (c.d. atti non costituenti notizia di reato).

Confrontando i due periodi, è dato constatare un evidente decremento delle iscrizioni, che va letto con particolare attenzione, in quanto necessariamente correlato alla drastica riduzione del numero di minori migranti presenti nel nostro territorio .

Si conferma, anche per il periodo di interesse, il coinvolgimento dei minori, cooptati dalle compagini criminose operanti nel territorio, nella commissione di reati fine tipici dell'organizzazione criminale di stampo mafioso (in particolare violazione della disciplina degli stupefacenti, danneggiamenti, reati contro il patrimonio in genere).

Si tratta di un dato che assume specifica rilevanza nel nostro distretto che ricomprende i comuni di Gela e Niscemi, territori fortemente condizionati dalle precarie condizioni socio economiche delle fasce sociali residenti, nonché dalla presenza di una criminalità mafiosa locale, fortemente radicata sul territorio ed adusa (sin dalla guerra di mafia degli anni 80 e 90), anche ad utilizzare manovalanza minorile per commettere reati associativi.

E, in relazione a ciò, giova precisare che, anche se risulta di-

minuito nel tempo il numero di minori iscritti nel Registro di cui all'art. 335 C.p.p., per il reato di cui all'art. 416 bis C.p., pur tuttavia, anche per l'anno 2018/2019, una pluralità di elementi desumibili da indagini in corso, poste in atto congiuntamente con le Procure ordinarie del Distretto, competenti per i maggiorenni, in particolare con la Procura di Gela, nonché con la locale Procura Distrettuale Antimafia, ci consentono di confermare in modo inequivocabile, il timore per il coinvolgimento di minori, soprattutto nel territorio gelese, in reati connessi alla criminalità, anche mafiosa, del luogo.

Si tratta, di minori comunque gravitanti in contesti socio-ambientali degradati, che finiscono per aggregarsi al gruppo mafioso, rendendosi disponibili a commettere ogni tipo di reato per realizzare un vantaggio economico, anche solo al fine di acquisire un ruolo di "prestigio" sia all'interno della stessa organizzazione criminale che all'esterno, nel territorio di riferimento.

Gli stessi, pertanto, commettono i reati "fine" dell'organizzazione criminale, quali danneggiamenti e incendi di esercizi commerciali o di vetture, e contribuiscono a tenere vivo il clima di intimidazione di cui l'associazione si avvale.

Tale fenomeno rimane certamente uno dei problemi più gravi connessi alla devianza minorile nel distretto, considerato che i minori coinvolti in tali reati sono portatori di valori distorti e della cultura dell'anti-Stato, che comporta, tra l'altro, il rifiuto per tutto ciò che proviene dalle Istituzioni e dai suoi rappresentanti.

I giovani sono impiegati nello spaccio di droga e nel compimento di atti vandalici ed estorsioni .

La cultura di mafia, le sue regole, le sue gerarchie, operano una fatale attrazione nei confronti di giovani alla ricerca di facile arricchimento e di un modello appagante che consente loro di

immettersi in un mondo di potere senza il sacrificio dello studio.

In particolare, anche per l'anno in corso, l'ufficio ha svolto indagini a carico di minori di Gela e Niscemi, accusati del reato di violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90, con ciò comprovando il coinvolgimento dei minori nei traffici illeciti gestiti e controllati dalle organizzazioni criminali operanti nel territorio.

E a questo proposito va detto che si conferma il comportamento, caratteristico di tutte le associazioni finalizzate allo smercio degli stupefacenti, quello, cioè, di lasciare proprio ai minori il compito più rischioso della vendita o del rifornimento al dettaglio a domicilio o sulla pubblica via, mentre gli organizzatori rimangono più defilati e possono essere individuati soltanto mediante attività di intercettazione telefonica mobile o ambientale, queste ultime disposte dalle Procure ordinarie del distretto.

Quanto, invece, al territorio della Provincia di Enna, seppure non connotato dalla presenza di specifiche forme di criminalità organizzata (perlomeno con riferimento al coinvolgimento di minori nelle attività criminose della stessa), esso è però tristemente connotato dal preoccupante coinvolgimenti dei minori nei reati contro il patrimonio, così come in episodi (talvolta anche gravi), di abusi e violenza sessuale, come anche in crescenti e preoccupanti episodi connessi al fenomeno del bullismo, in ambito scolastico e non.

Appare, altresì, opportuno segnalare il preoccupante incremento delle iscrizioni per il reato di lesioni volontarie (+ 64%), e per quello di lesioni volontarie gravi e gravissime (+ 93%), nonché l'allarmante crescita del reato di cui all'art. 612 bis C.p. per il quale abbiamo registrato, nel periodo di interesse, un aumento delle iscrizioni pari al 300%.

Nell'ambito del progetto organizzativo sono stati individuati criteri di priorità di trattazione per i Procedimenti di cui al protocollo d'intesa per i casi di violenza contro le donne ed i minori

Invero, poiché, è stato stipulato un PROTOCOLLO D'INTESA, per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno delle violenze nei confronti delle donne, ha segnalato il Procuratore della Repubblica di avere impartito al proprio ufficio, specifiche indicazioni per il perseguimento degli obiettivi del protocollo e, in particolare, per individuare le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva dei procedimenti aventi ad oggetto fattispecie di violenza nei confronti delle donne.

Il Tribunale per i Minorenni

Il **Presidente del Tribunale per i Minorenni** ha ribadito quanto già rilevato lo scorso anno e cioè che l'attuale pianta organica del Tribunale (un presidente e tre giudici) è chiaramente inadeguata a far fronte alle esigenze della giustizia minorile nissena.

Spesso le incompatibilità costituiscono serio ostacolo alla celebrazione dei processi penali e impongono il ricorso alla supplenza e all'applicazione di giudici di altri Uffici giudiziari allorché debbano formarsi i collegi ex artt. 309 e 310 c.p.p. È stato invocato l'aumento di due unità dell'organico dei magistrati togati.

È di 16 il numero dei giudici onorari previsti dalla pianta organica. In quest'ambito si registrano, alla data odierna, due vacanze dovute alle dimissioni di altrettanti giudici onorari, a cui non ha fatto seguito la sostituzione da parte del Csm.

Nel settore civile, i giudici onorari compongono il collegio delle camere di consiglio e delle udienze collegiali; essi inoltre svolgono, su delega del collegio, attività istruttoria.

I magistrati togati del Tribunale si avvalgono dunque dell'esperienza e della competenza dei giudici onorari allorché si deve procedere all'ascolto del minore, così come previsto e disciplinato dagli artt. 336 bis c.c. e 38 bis disp. att. dello stesso codice.

Per l'espletamento delle funzioni civili, ogni giudice, compreso il Presidente, ha una propria equipe, che lo coadiuva nelle relative attività.

Nel settore penale, i giudici onorari compongono i collegi dell'udienza dibattimentale, dell'udienza preliminare, dell'udienza del riesame e dell'udienza di sorveglianza, nonché, a seguito della sentenza n. 1/2015 della Corte Costituzionale, del collegio che decide il giudizio abbreviato disposto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.

L'apporto culturale che deriva dalle specifiche conoscenze dei giudici onorari è basilare per il buon andamento dell'Ufficio. Agli stessi giudici va dunque dato atto di svolgere un ruolo fondamentale allorché sono chiamati a comporre i collegi civili e penali oppure a compiere attività istruttoria delegata.

Dal 2009 è operativo un "Gruppo Adozioni", formato da sei giudici onorari e in atto coordinato dal Presidente di questo Tribunale.

Il "Gruppo" si occupa della fase dell'inserimento dei minori adottabili nelle famiglie nonché di tutte le questioni a esso collegate: provvede all'audizione dei minori adottabili, all'istruttoria relativa alle domande di disponibilità all'adozione nazionale e internazionale, alla selezione delle coppie aspiranti all'adozione e al loro abbinamento ai minori, alla vigilanza sugli affidamenti preadottivi, alle istruttorie relative alle trascrizioni o dichiarazioni di efficacia dei provvedimenti di adozione emessi all'estero.

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il Dlgs 28 dicembre 2013, n. 154, equiparando la condizione dei figli naturali a quelli legit-

timi, hanno inciso significativamente sul riparto di competenze fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni nelle vicende relative alla disgregazione della famiglia legittima o di fatto, e hanno pressoché eliminato la competenza del secondo relativamente ai procedimenti contenziosi e per la regolamentazione della potestà fra genitori naturali (art. 317 bis c.c. nella precedente formulazione).

Al Tribunale per i Minorenni residua dunque, ex art. 38 disp. att. c.c., la competenza sulla responsabilità genitoriale, peraltro esclusa in caso di pendenza fra le parti di cause di separazione o divorzio dinanzi al Tribunale ordinario.

Le ordinanze 1349/2015, 432/2016 e 17931/2016 della Cassazione hanno affermato che il citato art . 38 si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga all'attribuzione generale ai Tribunali per i Minorenni, le azioni dirette a ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente, spettano al giudice del conflitto familiare, e cioè al Tribunale ordinario, e ciò quando sia ancora pendente giudizio di primo grado, oppure alla Corte di Appello in composizione ordinaria, quando ancora penda il termine per l'impugnazione o sia stato proposto l'appello.

In ordine ai procedimenti de quibus, il Tribunale per i Minorenni continua ad assicurare, in tempi ragionevolmente celeri, l'assunzione delle migliori decisioni nel superiore interesse del minore nonché gli opportuni strumenti di sostegno alla genitorialità.

L'attenta valutazione della condizione del minore consente, inoltre, di far emergere l'eventuale sussistenza di condizioni di abbandono morale e materiale del minore stesso, che possano giu-

stificarne una pronuncia di adottabilità e dunque l'inserimento in una nuova famiglia.

Nel periodo di riferimento, per l'espletamento degli affari civili si è mantenuto il criterio di assegnazione territoriale, attribuendosi a ogni giudice, compreso il Presidente, la funzione di istruttore e relatore dei procedimenti provenienti dalla parte di territorio assegnatogli.

Lodevole è stato l'impegno dei giudici onorari, che validamente affiancano i togati sia per l'espletamento di atti istruttori sia per la partecipazione alla decisione in camera di consiglio (ciò conformemente a quanto previsto dall'art. 172, 3° comma, della «Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019», per il quale «il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, fa parte del collegio che definisce il procedimento»).

Il numero dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale si mantiene elevato; tuttavia, il costante e lodevole impegno dei magistrati ha fatto sì che il numero dei procedimenti esauriti sia aumentato del 50,72%, essendo passato da 274 (del periodo 2017/2018) a 413 (dell'ultimo periodo in considerazione).

Quanto ai procedimenti che pendono anche da diversi anni presso l'ufficio giudiziario minorile il Presidente del Tribunale ha segnalato che *" si tratta, infatti, di giudizi relativi a situazioni di particolare gravità, che impongono al Tribunale un costante monitoraggio delle vicende del minore e della sua famiglia, nonché, conseguentemente, l'adozione di provvedimenti con cui si incaricano i competenti Servizi di elaborare le necessarie iniziative di supporto e sostegno in favore, appunto, di minore e famiglia*".

Il Presidente ha anche ricordato che "*la «Nuova circolare in*

materia di programmi di gestione dei procedimenti civili», adottata dal Csm con delibera di Plenum del 7 dicembre 2016, ha sottolineato che la peculiarità delle funzioni minorili determina la presenza di numerosi procedimenti la cui durata prescinde completamente dall'impegno e dalla possibilità di controllo del magistrato, che non è in grado di incidere in alcun modo sulla pronta definizione degli stessi".

Sul versante penale si segnala, una diminuzione delle pendenze presso l'ufficio del Gip, passate da 108 a 72 (la riduzione è stata, dunque, del 33%).

È, inoltre, leggermente diminuito, rispetto al periodo 2017/2018, il numero di misure cautelari applicate nel periodo in considerazione, passate da 26 a 24.

È parimenti diminuito il numero dei provvedimenti di convalida, passati da 10 a 7.

Nell'anno di riferimento si è registrato un deciso aumento delle sopravvenienze (passate da 137 a 184, con un incremento, dunque, del 34,30%) sia, di conseguenza, dei procedimenti pendenti alla fine del periodo (da 128 a 172).

Va evidenziato che la messa alla prova implica, comunque, la permanenza sul ruolo dei procedimenti sospesi ai sensi dell'art. 28 Dpr 448/1988.

L'elevato numero di procedimenti in cui viene disposta la messa alla prova dell'imputato – nel periodo in considerazione si sono avute, al riguardo, 52 ordinanze, contro le 44 del periodo precedente; l'aumento è stato, dunque, del 18,18% – conferma invero, l'efficacia di tale istituto nell'ambito del processo di rieducazione dei minori devianti.

Gli eccellenti risultati che generalmente sono raggiunti all'esito della MAP devono ascriversi, oltre che all'impegno del collegio

giudicante (tenuto conto della necessità di fissare udienze intermedie per la verifica dell'andamento della prova o per la valutazione delle richieste, provenienti dal pubblico ministero, di revoca del beneficio), all'encomiabile lavoro svolto dagli Assistenti sociali dell'Ussm, la cui competenza, disponibilità e spirito di collaborazione con la magistratura rende nel distretto nisseno efficiente e funzionale l'applicazione dell'istituto in questione, posto dal legislatore come cardine del processo minorile nella prospettiva rieducativa.

Più in generale, l'elevato numero di definizioni all'udienza preliminare conferma la centralità di questa fase processuale nel giudizio minorile.

Si tratta, invero, di uno snodo necessario per ogni tipologia di reato, giacché nel giudizio de quo non è prevista – com'è noto – la citazione diretta a giudizio, salva la possibilità del ricorso al giudizio immediato (giudizio che comunque, in base all'art. 25, comma 2 ter, del Dpr 448/1988, non può esser chiesto dal pubblico ministero «nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore»).

La centralità dell'udienza preliminare nel processo minorile consente di monitorare l'andamento della criminalità minorile nel distretto; né va sottaciuto che la definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare (attraverso il rito alternativo nonché la pronuncia di perdono giudiziale e di irrilevanza del fatto) rappresenta un passaggio fondamentale per consentire ai giovani imputati una rapida uscita dal circuito penale.

Quanto alla dibattimento penale si è ridotto il numero dei procedimenti pendenti passati da 296 dello scorso anno a 256 al 30/6/2019; ciò è da ascriversi sia alla diminuzione delle sopravvenienze, sia, in pari tempo, al leggero aumento dei procedimenti

esauriti, che è passato da 117 a 121, secondo una tendenza già evidenziata nella precedente relazione (allorché si evidenziò che si era passati da 45 a 117 definizioni, grazie anche all'adozione di «misure organizzative atte ad affrontare e risolvere la questione delle pendenze dei processi penali di più antica iscrizione», e, in particolare, «alla fissazione di alcune udienze straordinarie dedicate precipuamente a discussione e decisione di tali processi»).

Si legge nella relazione acquisita che "*non di rado i testimoni, pur ritualmente citati, non compaiono, il che evidentemente determina l'inevitabile allungamento della durata dei processi. A fronte di tale situazione, il collegio, allo scopo di evitare il ripetersi della mancata comparizione dei testimoni, ha spesso disposto l'accompagnamento coattivo previsto dall'art. 133 c.p.p.; anche al ricorso a tale rimedio è da attribuirsi la definizione di un notevole numero di processi, che negli anni si erano rinviati proprio per l'impossibilità dell'esame di testi rilevanti per la decisione*".

Anche nel periodo in considerazione continua a essere elevato, tanto davanti al Gup quanto in sede dibattimentale, il numero dei procedimenti in materia di sostanze stupefacenti; allarma, poi, il numero di procedimenti aperti per le ipotesi di reato di lesioni (colpose e volontarie), stalking, violenza sessuale e contro il patrimonio.

Per alcune di queste categorie di reati, si tratta di delitti commessi da giovani che, con una puntuale istruzione e un rapido allenamento, diventano ben presto esponenti di gruppi dediti alla delinquenza nei richiamati settori criminali.

Non di rado, poi, le operazioni di Polizia che attingono soggetti maggiorenni per gravi reati contro il patrimonio riguardano anche la partecipazione di soggetti minorenni.

Sullo sfondo della devianza e della delinquenza minorile si

delinea una sostanziale insufficienza delle necessarie attività di prevenzione .

La dispersione scolastica nonché l'assenza, in molte realtà territoriali, di opportunità di educazione alla socializzazione in forme alternative a quella scolastica agevolano il proliferare di condotte devianti per giovani che sono generalmente disimpegnati e, comunque, già scarsamente sostenuti dalle famiglie, a loro volta multiproblematiche.

La desertificazione valoriale, l'assenza di compagini familiari competenti e attente al bisogno di cura dei più piccoli, il disagio economico-sociale, la carenza di strutture e di risorse territoriali funzionali alla socializzazione primaria, tutto ciò costituisce l'humus nel quale proliferano il germe della criminalità precoce, il disagio che diventa devianza, la ricerca di senso che si trasforma nell'assunzione di comportamenti antisociali.

L'obiettivo del giudice minorile è quello della rieducazione dell'imputato e della tutela soprattutto morale della vittima, non essendo prevista nel processo minorile la possibilità di avanzare pretese risarcitorie con la costituzione di parte civile.

In tale prospettiva il 31 ottobre 2017 si è proceduto alla firma di un protocollo per la riattivazione dell'ufficio di mediazione penale minorile .

L'accordo è stato firmato dalla Presidenza della Corte di Appello, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dal Direttore del Centro per la Giustizia minorile per la Sicilia nonché dai Direttori dell'Ussm e del Centro Diurno Polifunzionale di Caltanissetta.

La relazione sull'attività del ricostituito ufficio di mediazione penale evidenzia che da luglio 2018 a giugno 2019 questo Tribunale (nel corso tanto dell'udienza preliminare quanto del dibatti-

mento) ha inviato in mediazione a detto ufficio 11 casi.

Al riguardo, va evidenziato che l'ufficio di mediazione rappresenta un luogo protetto di ascolto, capace di riconoscere i vissuti delle parti e di aiutare le stesse ad alleviare il peso delle sofferenze.

Peraltro, anche quando non sia possibile giungere all'incontro di mediazione fra le parti, comunque non di rado i separati colloqui preliminari permettono di offrire utili spazi di riflessione – tanto per i responsabili del reato quanto per le vittime – rispetto alle conseguenze prodotte dallo stesso illecito

La sezione civile Minori della corte di Appello

La sezione per i minorenni della Corte d'Appello costituisce un'articolazione della sezione unica civile ed è presieduta dal medesimo presidente.

Nel periodo di riferimento è stata composta da un consigliere della sezione unica civile con specifica competenza nel settore minorile, da un consigliere in applicazione sino al 21 aprile 2019 e, a decorrere dal 28 gennaio 2019, da altro consigliere togato.

In caso di impedimento o incompatibilità dei magistrati assegnati il collegio è stato integrato da un consigliere già presidente di sezione penale, e in casi eccezionali dai consiglieri della sezione lavoro .

La sezione si è occupata di trattare delicati procedimenti civili e penali iscritti in seguito alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni.

Nel periodo di riferimento hanno operato gli otto consiglieri onorari nominati per il triennio 2017-2019, di cui quattro donne e quattro uomini.

Come disposto dalle tabelle organizzative dell'ufficio, i consiglieri onorari compongono i collegi civili e penali secondo una

turnazione, curata da un consigliere delegato

Quanto ai consiglieri onorari, come peraltro riferito nella relazione relativa all'anno 2018, i predetti professionisti sono stati sollecitati a curare il proprio percorso formativo iniziale e permanente.

Il consigliere delegato allo scopo ha offerto agli esperti uno stabile supporto per favorirne il costante aggiornamento giuridico, una sempre consapevole partecipazione alle udienze attraverso lo studio dei fascicoli processuali tempestivamente messi a loro disposizione e quant'altro utile a qualificare il loro apporto al lavoro della sezione, soprattutto relativamente a specifiche attività loro delegate .

Inoltre, i predetti consiglieri sono stati sollecitati a partecipare alle iniziative della Struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura per le materie di specifico interesse e dunque a tutte le iniziative formative riguardanti il diritto della famiglia e dei minori .

Come riferito nella relazione ai fini dell'attività di cui all'art. 12 della "Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei Giudici onorari minorili per il Triennio 2017-2019" tutti i predetti consiglieri onorari, ad eccezione di uno, impedito nel periodo per sopraggiunti concomitanti impegni professionali fuori sede, hanno mostrato disponibilità e spirito di servizio rispondendo sollecitamente alle convocazioni e consentendo alla sezione di costituire i collegi nel rispetto dei criteri tabellari e delle migliori disposizioni organizzative sopra illustrate.

Essi hanno offerto un contributo fattivo e competente nelle varie attività fornendo nel corso delle udienze e delle camere di consiglio gli apporti specifici delle professioni svolte e dimostrando ampia disponibilità a partecipare ai processi decisionali condividendone gli aspetti tecnico giuridici.

Sono stati solerti ed attenti nel supportare il collegio nelle analisi dei contributi provenienti dai Servizi sociali e sanitari e nella valutazione delle procedure di ascolto dei minori.

La sezione, con l'aiuto dei predetti professionisti, ha potuto sperimentare modelli operativi efficaci ed efficienti, con l'ausilio della cancelleria, che hanno consentito di attestare i tempi di trattazione e definizione delle cause civili e dei procedimenti penali in termini di assoluta celerità, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti.

Con riferimento ai procedimenti civili si osserva che, nel periodo di riferimento, sono stati definiti n. 18 (21 lo scorso anno) procedimenti di cui n. 12 (7 anche nello scorso anno) relativi a procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità (L. 184/83).

In particolare sono stati affrontati delicati procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare in applicazione della normativa di cui all'art. 330 e ss c.c. o di misure amministrative ex art. 25 RD 1404/34.

Tali procedimenti si sono conclusi con la revoca del collocamento nella totalità dei casi .

Giova segnalare come la Corte abbia prontamente applicato la normativa di cui alla l. 173/15 (c.d. legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine) dando seguito alla modifica dell'art. 5 della legge 184/83 e provvedendo sempre alla convocazione, ormai prevista a pena di nullità, degli affidatari provvisori dei minori. Si è trattato in particolare di situazioni di affidamento provvisorio c.d. "a rischio giuridico" in cui, ai sensi dell'art. 10 co 3 l. 184/83 il minore, per il quale pende procedimento di adottabilità, venga affidato temporaneamente e provvisoriamente ad una famiglia.

La sezione ha predisposto un modello operativo, con l'ausilio della cancelleria, e con il coinvolgimento dei tutori dei minori, finalizzato a garantire il diritto alla riservatezza della famiglia affidataria, pur senza ledere il principio del contraddittorio nel processo civile .

Tale orientamento della Corte ha trovato piena rispondenza nell'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, I sez. civile in data 9 ottobre 2017 n. 23574, che ha affermato l'obbligo della convocazione degli affidatari anche nel giudizio di secondo grado nell'ottica della completa valutazione dell'interesse del minore.

Deve dunque osservarsi come in materia minorile la Corte abbia posto estrema attenzione all'applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali più recenti con linee interpretative di ampio respiro, corroborate anche successivamente dagli arresti della Suprema Corte.

L'attenzione della sezione alla materia minorile si evince anche dalla particolare speditezza che è ormai riservata ai processi che coinvolgono i minori .

Viene, in particolare assicurata assoluta precedenza ai procedimenti di adottabilità, allo scopo di garantire ai minori una rapida definizione del loro status e consentire così al tribunale minorile, in caso di conferma dello stato di adottabilità, di avviare la delicata fase dell'abbinamento, previa selezione di coppie idonee, nei casi, tuttora prevalenti, in cui non si sia addivenuti all'affidamento a rischio giuridico.

Nonostante le esigue risorse logistiche del palazzo di Giustizia e l'assenza di una aula per l'audizione protetta dei minori, il processo minorile viene svolto in un setting il più possibile congeniale alla partecipazione consapevole di tutte le parti e finanche all'ascolto del minore .

Nella celebrazione del processo civile minorile non si tralascia l'ascolto diretto del minore, ultradodicenne, ed anche infradodicenne, se capace di discernimento, e ciò in ossequio a quanto ormai sancito dal codice civile (artt. 336 bis, 337 octies c.c.) a seguito della riforma sulla filiazione.

Si segnala in particolare, per la peculiarità e delicatezza, l'attività svolta nell'ambito di un procedimento di adottabilità, dai consiglieri delegati togato ed onorario recatisi in trasferta per l'audizione protetta di un minore sottoposto, analogamente alla famiglia di origine, a programma di protezione per i Collaboratori di giustizia.

All'esito il Collegio ha confermato la dichiarazione di adottabilità del minore, già affidato provvisoriamente ad una famiglia.

Sempre per il settore civile minorile la sezione, pur avvalendosi di un'unica cancelleria, e pur non potendo contare sul PCT e in particolare sulla dotazione SICID, non applicati dai Tribunali per i Minorenni, ha provveduto ad assicurare una stabile e fluida comunicazione fra la Corte ed il Tribunale di primo grado al fine di garantire una celere informazione sull'esito dei procedimenti e di converso acquisire informazioni sugli sviluppi dei procedimenti civili, in caso di impugnazione di provvedimenti non definitori, quali tutti quelli ex art. 333 c.c.

La sezione Penale Minori della corte di Appello

Per quanto riguarda i processi penali minorili, si osserva che a fronte di una sopravvenienza di n. 40 processi (30 nell'anno precedente) ne sono stati definiti 35 (27 nell'anno precedente.

Si è registrato nel periodo 1/7/18 - 30/6/19 un aumento della sopravvenienza del 33%; il tasso di definizione in aumento del 30%, non è stato però sufficiente a fronteggiare il rilevato aumen-

to delle sopravvenienze cosicché la pendenza finale è di 17 procedimenti (n. 12 nell'anno precedente)

Il tasso di smaltimento del 67% si è mantenuto pressoché stabile rispetto all'anno precedente (69%) come pure l'indice di ricambio, passato dal 90% all'88%. La durata media è aumentata dai 137 giorni dell'anno precedente ai 151 giorni dell'anno di riferimento .

La Corte di Appello ha posto particolare attenzione alle riforme processuali riguardanti la disciplina dell'assenza nonché la compatibilità con il processo penale minorile della riforma sul concordato in appello di cui all'art. 599 bis c.p.p. introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

È stato privilegiato l'obiettivo di salvaguardare il principio della rapida fuoriuscita degli imputati dal circuito penale procedendo a fissazione di udienze assolutamente tempestive e pure rispettose dei criteri di priorità stabiliti dalla legge ed ulteriormente puntualizzati in chiave minorile dalle linee operative distrettuali.

Si segnala che in un procedimento di appello avverso una sentenza emessa nelle forme del rito abbreviato per reati di lesioni e minacce, riconducibili a condotte di "bullismo", nel gennaio 2019 è stato disposto dalla Corte l'invio del minore imputato e della vittima all'Ufficio di mediazione Penale minorile, giusta protocollo siglato dalla Corte in data 31 ottobre 2017.

Veniva, altresì, disposta la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato ex art. 28 DPR 448/88 con fissazione di udienza di verifica intermedia, delegata ai consiglieri onorari.

Tale esperienza, allo stato isolata ma estremamente positiva, conferma la necessità di celebrare i processi minorili in tempi estremamente contenuti affinché la prossimità, anche emotiva, di autore e vittima ai fatti di causa consentano l'attivazione di reali

percorsi di rivisitazione critica delle condotte delittuose e di efficaci processi rieducativi e risocializzanti. In tale prospettiva il processo minorile può assolvere alla propria funzione di strumento di riduzione del rischio di recidiva e di prevenzione speciale e generale.

Funzionale a tale approccio eminentemente specialistico resta la individuazione di magistrati realmente competenti nella materia dei diritti delle persone di minore età capaci di costituire percorsi decisionali efficaci con la componente onoraria esperta addetta alla sezione.

Nel periodo di riferimento si è completata la riorganizzazione delle cancellerie essendosi ormai attribuita alla cancelleria della Sezione Unica civile la competenza di tutta la materia minorile, civile e penale .

Tale assetto organizzativo ha fatto registrare un significativo miglioramento del lavoro dei magistrati e dei consiglieri onorari, sotto il profilo della organizzazione delle udienze, della formazione dei ruoli, della consultazione dei fascicoli, del monitoraggio e dei flussi della velocizzazione delle fissazioni dei processi.

Si è provveduto, a cura del consigliere Gabriella Tomai delegato per la materia, a creare uno strumento di monitoraggio interno della pendenza dei procedimenti penali minorili, attraverso un database in formato excel nel quale si è registrata la pendenza penale minorile.

Sono stati in particolare registrati il numero di ruolo, l'imputato, la data dell'udienza, il termine di prescrizione del reato, la composizione del collegio- tenendosi conto dei consiglieri onorari-gli eventuali casi di incompatibilità, gli esiti delle udienze.

Attraverso tale strumento si sono ulteriormente contenuti i tempi di fissazione e celebrazione dei processi, soprattutto di quelli molto

risalenti e a rischio di prescrizione, e si è assicurata la permanenza del medesimo collegio decidente, evitandosi rinnovazioni.

La complessiva attività della Sezione per i minorenni della Corte, a fronte di numeri sicuramente contenuti - se paragonati alle notevoli pendenze del contenzioso ordinario - testimonia la particolare attenzione prestata a questo delicatissimo settore della giurisdizione, attenzione che, come è stato riferito in altre sedi, si assicura a tutte le materie che attengono i diritti delle persone, della famiglia e dei soggetti vulnerabili.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati nel corrente anno ha registrato una drastica e significativa riduzione i sul nostro territorio.

Invero, nel periodo dallo 01 luglio 2017 e sino al 30 giugno del 2018, sono stati collocati nel nostro territorio nr. 796 minori a fronte dei nr . 1 .301 minori registrati nel periodo precedente 01 luglio 2016 / 30 giugno 2018.

Nel corrente anno (dallo 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019), i minori stranieri non accompagnati collocati in strutture sono stati 89.

Emerge, quindi nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, che il numero dei minori stranieri non accompagnati è diminuito in modo consistente.

In particolare è diminuito già sin dai primi mesi del 2018.

Invero, se i dati di gennaio e febbraio 2018, indicavano un arrivo di minori in linea con il numero di arrivi degli ultimi due anni, (rispettivamente 68 minori stranieri non accompagnati a gennaio, 53 minori stranieri non accompagnati a febbraio e 50 a marzo), già dal mese di aprile 2018 si è registrata una consistente e decisa variazione al ribasso, nei flussi migratori in arrivo.

È stato segnalato l'arrivo di 13 minori non accompagnati per il mese di aprile 2018, 23 minori migranti a maggio, 44 minori a giugno, 11 minori stranieri non accompagnati a luglio 2018, e, addirittura, nessun minore in arrivo ad agosto 2018, solitamente il mese di maggiore flusso migratorio, almeno negli anni passati.

Per l'anno 2019, si segnala il seguente 'ritmo' degli arrivi sul nostro territorio: 19 minori stranieri non accompagnati, nel mese di gennaio 2019, appena 2 minori giunti nel nostro distretto nel mese di febbraio 2019 e 3 nel mese di marzo 2019 .

Nel mese di aprile sono arrivati 4 minori, 14 il mese di maggio e ancora 4 nel mese di giugno 2019.

Secondo il "Dossier Statistico Immigrazione", realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos, e presentato da SAVE THE CHILDREN, il 25 ottobre 2018, nel nostro Paese ci sono 5,1 milioni di residenti stranieri e *"la maggioranza di loro svolge lavori poco qualificati".* La Germania ne conta 9,2 milioni

In Europa, dove i cittadini stranieri sono 38,6 milioni (di cui 21,6 non comunitari) e incidono per il 7,5% sulla popolazione complessiva, l'Italia non è il paese con il numero più alto di immigrati: l'Italia segue la Germania, che ne conta 9,2 milioni, e il Regno Unito, con 6,1 milioni, e supera di poco la Francia (4,6 milioni) e la Spagna (4,4).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha osservato " *in ogni caso, fermandoci ai dati che riguardano la nostra piccola realtà, possiamo senz'altro affermare che quella dei minori migranti non è stata più, per il periodo di interesse, almeno nel distretto di Caltanissetta, una emergenza cui far fronte, anche se i dati in nostro possesso evidenziano pur sempre, come, in questa delicata fase della storia dell'Europa e del mondo, la giustizia minorile si è posta in prima fila nel fronteggiare*

le difficoltà e le sfide date da una società sempre più multietnica e multiculturale".

Il dato rimane, comunque, allarmante, se letto unitamente a quello relativo ai minori cosiddetti scomparsi, ovvero quei minori dei quali, o perchè arbitrariamente allontanatisi dalle comunità o dalle strutture presso le quali allocati, o per altre ragioni non conosciute, si sono perse le tracce.

Secondo la rilevazione riferita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che vengono segnalati dalle comunità come 'scomparsi', risultano essere:

Dal gennaio 2015 al 30 giugno 2015, in numero pari a 56;

Dallo 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016, in numero pari a 79;

Dallo 01 luglio 2016 al 30 giugno 2017 in numero pari a 344.

Dallo 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018 in numero pari a 521

Dallo 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019 in numero pari ad 85

I dati provenienti dalle ONG impegnate nel settore (SAVE THE CHILDREN, tra tutte) e dall'ALTO COMMISSARATO ONU per i rifugiati (UNHCR), ci parlano di un vero e proprio 'esercito di bambini invisibili', probabilmente sequestrati da organizzazioni criminali per essere sfruttati sessualmente o come schiavi.

Scrive ancora nella sua relazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni " *In proposito ci sembrano, oltre che eloquenti, anche allarmanti i dati riportati dal Rapporto 2019 sui minori vittime di tratta e grave sfruttamento. IX edizione, pubblicato da SAVE THE CHILDREN, dal quale è dato evincere che nel 2018, i partner del progetto Vie d'Uscita, implementato in appena 5 regioni d'Italia (Marche, Abruzzo, Lazio, Veneto, Sardegna), hanno intercettato 2.210 vittime di tratta minori e neomaggiorenni.*

Queste evidenze suggeriscono come, alla luce della trasversalità del fenomeno lungo il territorio nazionale, il numero delle

vittime sia maggiore.

Citando il rapporto "Piccoli schiavi invisibili" pubblicato da Save the Children nel luglio del 2018, il GRETA ha sottolineato infatti che la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati è già stata sfruttata durante il viaggio.

Una volta giunti nel nostro paese, i minori stranieri non accompagnati tendono poi ad allontanarsi nel giro di pochi giorni dalle strutture di prima accoglienza restando nuovamente intrappolati nella rete della tratta per procurarsi il denaro necessario a ripagare il debito contratto per raggiungere l'Italia o i propri familiari in un altro paese o, ancora, per inviarlo alle famiglie lontane.

Il Greta ha segnalato che i dati relativi ai minori scomparsi nel nostro paese sono allarmanti.

Durante il biennio 2016-2017 il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha quantificato in 18.721 i minori stranieri scomparsi e ancora da rintracciare. I numeri provenienti dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali parlano di 5.828 minori che hanno lasciato i centri di accoglienza nel 2017 e di 5.229 nel 2018.

In merito al loro allontanamento dai centri, il GRETA esprime forte preoccupazione soprattutto perché avviene quasi sempre a pochissimi giorni dall'ingresso nelle strutture di prima accoglienza. Ciò rende di fatto difficile identificare i minori potenziali vittime di tratta e le loro singole vulnerabilità e bisogni.

Delle gravi criticità si riscontrano anche nell'identificazione delle vittime tra coloro che decidono invece di restare nei centri senza allontanarsi. Nonostante ci siano stati dei miglioramenti per l'identificazione delle vittime di tratta nella prima fase di arrivo, solo pochi vengono identificati ufficialmente come vittime".

Degno di menzione è sul tema dei minori migranti il protocol-

lo siglato dalla Procura della Repubblica per i Minorenni con la ASP di Caltanissetta al fine di procedere, con avanzate metodologie scientifiche, all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati quando sorgano dubbi fondati sull'età effettiva del minore.

CONCLUSIONI

All'esito della ricognizione sin qui compiuta la Corte di Appello di Caltanissetta si conferma bacino di un complesso contenzioso sul versante giurisdizionale sia civile che penale.

Nel settore civile concorrono a definire la rilevanza della domanda di giustizia sia il tasso di litigiosità resistente a qualsiasi forma di soluzione stragiudiziale, sia la qualità del contenzioso, sia l'impatto persistente della nuova tranche di affari di protezione internazionale.

Sul versante penale si riconferma la costante proliferazione di illeciti di ogni natura anche gravi, dalla criminalità organizzata a quella comune anch'essa temibilissima polimorfica ubiquitaria e favorita anche dagli strumenti informatici.

E' un bilancio pesante sotto il profilo del carico esigibile ma la sfida continua nella certezza che la magistratura di questa distretto è ferma nella scelta della difesa della legalità a tutti i costi.

E la legalità da difendere è soprattutto quella dei valori perché il loro rispetto è fattore di conservazione della coesione sociale, è scudo contro l'arbitrio, è difesa contro le ingiustizie.

Il salto di qualità della normazione è quello di creare norme che si reggono su principi morali cui si deve ispirare il comportamento delle istituzioni e dei pubblici uffici ed è una magistratura indipendente l'istituzione che più di ogni altra è garante della legalità valoriale.

Piero Calamandrei scriveva che le *"leggi devono servire a permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole"* e Montesquieu che *"devono essere così poche e così chiare da potere essere scritte sui muri e ricordate a memoria da ogni cittadino".*

Oggi la complessità dei rapporti ha sofisticato la legislazione ma l'eccesso di normazione indebolisce le garanzie .

Sullo sfondo l'irruenza prepotente della scienza, delle novità tecnologiche e informatiche che ci precedono senza chiederci se siamo preparati ad affrontarle e in cui si annida la modifica di tutto il nostro patrimonio relazionale.

Il pianeta giustizia è condizionato dagli sviluppi di una rivoluzione tecno scientifica globale che influenza gli orizzonti culturali come avvenne per la rivoluzione commerciale del medioevo e per quella industriale del settecento.

Captatori informatici sempre più intrusivi, intercettazioni sofisticate anche ambientali, onnicomprensive e massimamente invasive, sistemi predittivi per l' analisi dei flussi finanziari sospetti, strategia organizzativa della giustizia affidata ad algoritimi applicati al giudizio e non soltanto alle indagini, potenzialità acceleratorie del processo civile e penale telematico, video registrazioni, video conferenze,sentenze che registrano dati immagazzinandoli con meccanicistica celerità, tutti fatti che pongono il grande tema del governo del progresso scientifico anche all'interno della giurisdizione .

Occorre un limite e il giudice deve sempre cercarlo nella razionalità delle regole giuridiche perché, seguendo l' insegnamento di Stefano Rodotà, il compito del diritto e principalmente degli operatori del diritto, giudici e anche avvocati è quello di tutelare, vieppiù nel giudizio, l' uomo nella sua dignità di persona in quanto tale e di preservare il valore procedurale del dialogo delle ragioni e persino quello della tutela della riservatezza se non ci sono buone ragioni per denudarla.

La razionalità del diritto deve permeare indagini e decisioni e del dialogo delle ragioni deve esserci traccia nella motivazione della sentenza che è non è e non può essere un contenitore di dati.

La dialettica è il cuore del processo senza differenze tra il giudizio civile e quello penale ed è per questo che è essenziale il contributo dell' avvocatura nell'obiettivo comune a giudici e avvocati di far parte di una "*communitas*" che punta alla qualità del servizio giustizia nel superiore interesse del destinatario della risposta.

E oggi il dialogo delle ragioni è ancora più complesso perché è un dialogo tra Corti europee e sovranazionali, tra giudice ordinario e giudice amministrativo in un universo giuridico globalizzato in cui non ha più senso cercare un' *"actio finium regundorum"* ma piuttosto una comune visione etica umanistica della giustizia quella che dall' uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge procede verso un' uguaglianza sostanziale.

È con uno sguardo sereno che voglio inaugurare inseme a voi il nuovo anno giudiziario proiettato ad un futuro che apre uno scenario mirato al rafforzamento della qualità della giustizia, favorito dall'impatto trascinante della *leaderschip*, dai progetti condivisi, dalla non dispersione delle conoscenze, dal monitoraggio costante e incessante delle esigenze dell'ufficio e del personale.

Assicurazione delle risorse umane finanziarie e tecnologiche rimane compito e responsabilità dello Stato e del potere politico.

E occorre agire in fretta per evitare che la macchina della giustizia, già depotenziata, rallenti sempre più la sua marcia allontanandosi dalla meta dell'innalzamento dei diritti .

Sul piano delle risorse amministrative occorre personale giovane e qualificato senza il quale non si possono fronteggiare i grandi nodi del sistema giustizia segnatamente:

l'aumento del tasso di litigiosità;

l'allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie;

la carenza di risorse umane e strumentali;

il clima di profonda sfiducia di cittadini ed imprese.

DATI STATISTICI

Elaborati dal funzionario statistico
Dott.ssa Linda Petrantoni

Tab.1 PROCEDIMENTI CIVILI - UFFICI del GIUDICE DI PACE -

SEDE	1/7/2018 30/6/2019						
	Iscritti	*Definiti*					
Caltanissetta	1.308	1.282	503	72%	98%	138	5%
Agira	46	49	35	58%	107%	280	-8%
Barrafranca	137	88	101	47%	64%	248	94%
Centuripe	63	62	38	62%	98%	219	3%
Enna	392	463	240	66%	118%	236	-23%
Leonforte	147	145	96	60%	99%	238	2%
Nicosia	126	130	115	53%	103%	336	-5%
Piazza Armerina	334	325	262	55%	97%	285	4%
Regalbuto	20	22	26	46%	110%	469	-7%
Troina	77	79	80	50%	103%	379	-2%
Totale Circondario di Enna	1.342	1.363	993	58%	102%	271	-2%
Gela	1.427	1.490	1.569	49%	104%	401	-4%
TOTALE Distrettuale	**4.077**	**4.135**	**3.065**	**57%**	**101%**	**275**	**-2%**

Tab .2 PROCEDIMENTI CIVILI COMPLESSIVI presso CORTE DI APPELLO E TRIBUNALI

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019		Pendenti al 30.6.2019	Tasso di smaltimento	Indice di Ricambio	Durata media in gg.	Variazione Pendenti
	Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	6.871	7.032	9.685	42%	102%	1.022	-2%
Tribunale Enna	6.362	5.592	10.188	34%	88%	1.038	3%
Tribunale Gela	5.167	4.906	8.152	38%	95%	1.015	4%
TOTALE distrettuale	18.400	17.530	28.025	38%	95%	1.025	2%
Corte di Appello	1.173	1.878	3.646	34%	160%	1.132	-16%

Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2019 per materia
CORTE DI APPELLO - CALTANISSETTA

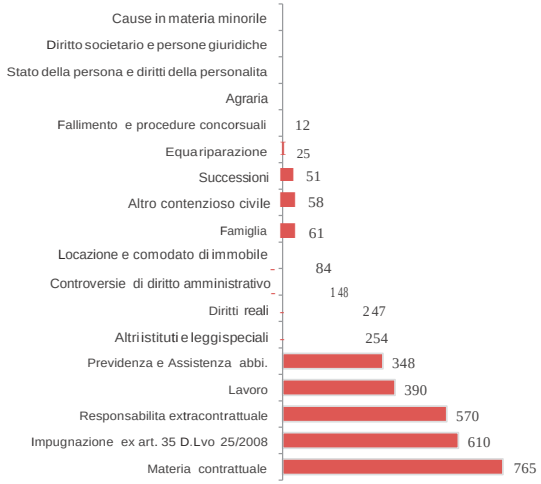

Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2018 per materia
TRIBUNALE - CALTANISSETTA

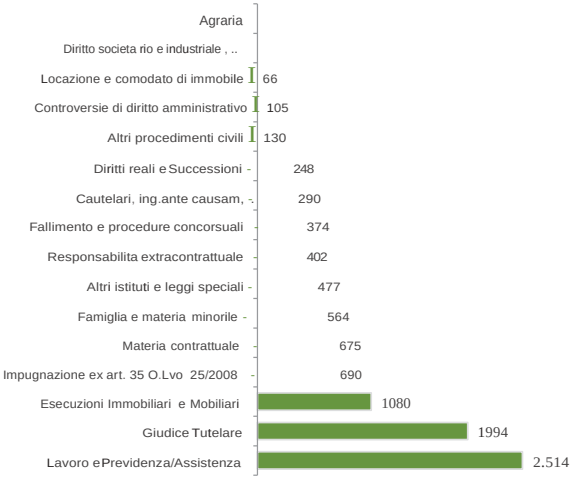

Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2019 per materia
TRIBUNALE · ENNA

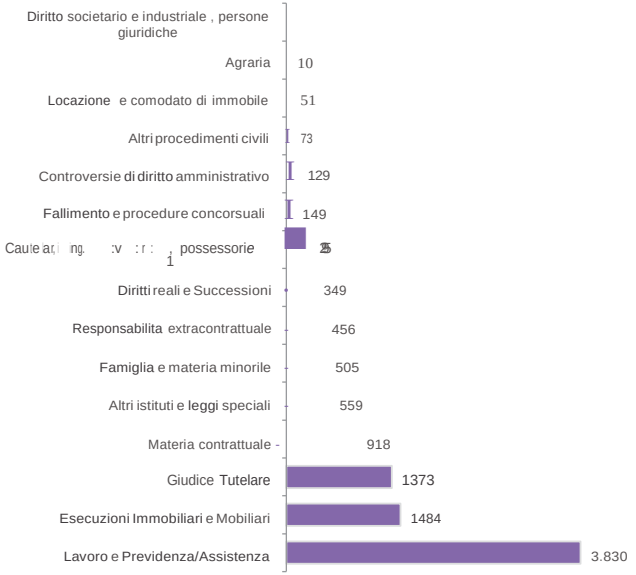

Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2019 per materia
TRIBUNALE · GELA



Tab.2.1 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e CONTROVERSIE AGRARIE

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019 Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	1.611	1.811	3.170	36%	112%	1.178	-6%
Tribunale Enna	1.067	1.039	2.923	26%	97%	1.131	1%
Tribunale Gela	1.072	982	2.600	27%	92%	1.219	1%
TOTALE distrettuale	3.750	3.832	8.693	30%	102%	1.176	-3%
Corte di Appello	459	924	2.836	31%	201%	1.607	-14%

Tab.2.2 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA E ASSISTENZA

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019 Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	1.912	2.048	2.578	41%	105%	895	-5%
Tribunale Enna	2.573	1.951	3.830	35%	76%	953	19%
Tribunale Gela	1.918	2.132	2.063	55%	112%	781	-10%
TOTALE distrettuale	6.403	6.131	8.471	42%	96%	874	1%
Corte di Appello	381	605	740	45%	159%	950	-23%

Tab.2.3 PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019						
	Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	1.766	1.645	2.184	43%	93%	273	6%
Tribunale Enna	1.168	1.162	1.507	40%	99%	156	-12%
Tribunale Gela	706	618	1.538	28%	88%	152	5%
TOTALE distrettuale	3.640	3.425	5.229	39%	94%	211	0%
Corte di Appello	333	349	70	83%	105%	207	-19%

Tab.2.4 PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019						
	Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	879	841	299	74%	96%	337	15%
Tribunale Enna	736	707	295	71%	96%	259	11%
Tribunale Gela	727	592	135	68%	81%	186	-8%
TOTALE distrettuale	2.342	2.140	729	71%	91%	269	7%

Tab.2.5 PROCEDIMENTI PER FALLIMENTI E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019		Pendenti al 30.6.2019	Tasso di smaltimento	Indice di Ricambio	Durata media in gg.	Variazione Pendenti
	Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	88	77	374	17%	88%	2.533	3%
Tribunale Enna	61	66	149	31%	108%	798	-3%
Tribunale Gela	96	80	223	26%	83%	1.616	8%
TOTALE distrettuale	245	223	746	23%	91%	1.691	3%

Serie storica dei FALLIMENTI nel Distretto di Caltanissetta
2009 · 2019

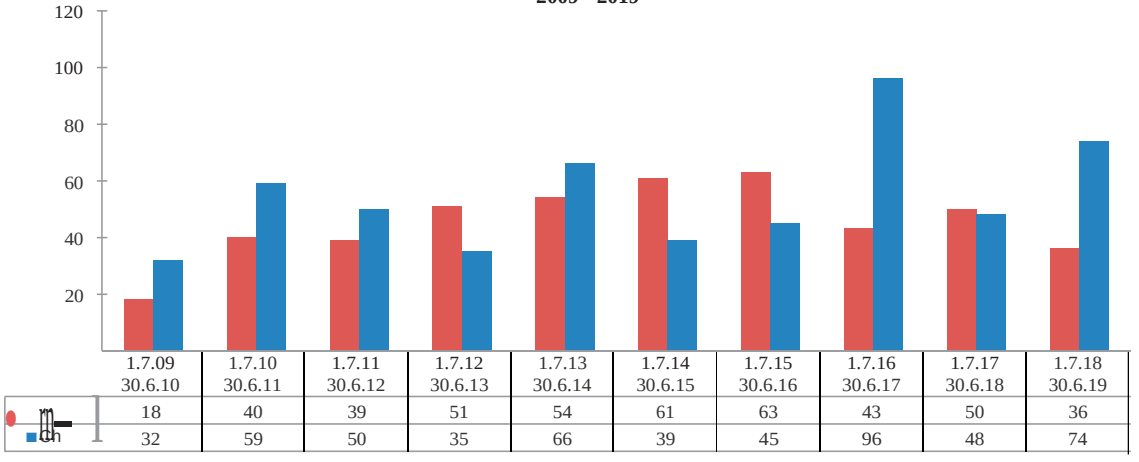

	1.7.09 30.6.10	1.7.10 30.6.11	1.7.11 30.6.12	1.7.12 30.6.13	1.7.13 30.6.14	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19
	18	40	39	51	54	61	63	43	50	36
	32	59	50	35	66	39	45	96	48	74

Tab.2.6 PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

IMMOBILIARI

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019						
Tribunale Caltanissetta	62	79	658	11%	127%	2.577	-3%
Tribunale Enna	74	80	803	9%	108%	2.897	-1%
Tribunale Gela	69	88	762	11%	128%	2.718	3%
TOTALE distrettuale	205	247	2.223	10%	120%	2.731	-0,2%

MOBILIARI

Tribunale Caltanissetta	553	531	422	56%	96%	584	6%
Tribunale Enna	683	587	681	46%	86%	335	16%
Tribunale Gela	579	404	593	41%	70%	239	44%
TOTALE distrettuale	1.815	1.522	1.696	47%	84%	396	21%

Tab.3 AFFARI CIVILI di PROTEZIONE INTERNAZIONALE ex art.35 D.Lvo 25/2008

UFFICIO	Pendenti 1.7.2018	1/7/2018 - 30/6/2019 Iscritti	Definiti	Pendenti 30.6.2019
Tribunale Caltanissetta	915	466	691	690
Corte di Appello	874	110	388	610

Tab.4 PROCEDIMENTI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE

GIUDIZIALE

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019 Iscritti	Definiti	Pendenti 30.6.2019	Tasso di smaltimento	Indice di Ricambio	Durata media in gg.	Variazione Pendenti
Tribunale Caltanissetta	170	133	404	25%	78%	671	10%
Tribunale Enna	176	152	349	30%	86%	574	6%
Tribunale Gela	239	211	296	38%	88%	685	-5%
TOTALE distrettuale	585	496	1.049	31%	85%	647	4%
Corte di Appello	21	23	22	51%	110%	409	-8%

CONSENSUALE

Tribunale Caltanissetta	185	207	69	75%	112%	153	-24%
Tribunale Enna	202	197	59	77%	98%	113	7%
Tribunale Gela	105	99	30	76%	94%	122	15%
TOTALE distrettuale	492	503	158	76%	102%	131	-8%
Corte di Appello	0	0	2	0%	n.c.	n.c.	0%

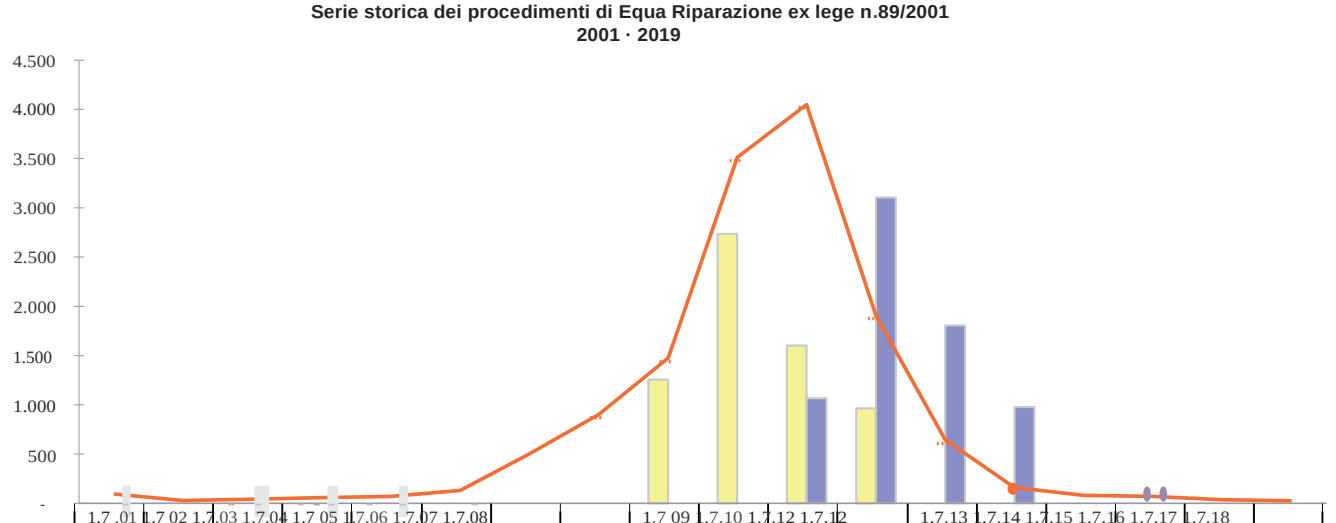

	1.7 .01 30.6 02	1.7 02 30.6.03	1.7.03 30.6.04	1.7.04 30605	1.7 05 30.6.06	1.7.06 30.6.07	1.7.07 30.6.08	30.6 09	30.6.10	1.7 09 30.6.11	1.7.10 30.6.12	1.7.12 30.6.13	30.6.14	30.6.15	1.7.13 30.6.16	1.7.14 30.6.17	1.7.15 30.6.18	1.7.16 1.7.17 30.6.19	1.7.18	
Sopravvenuti	202	45	76	85	102	203	560	790	1.256	2.736	1.603	965	542	492	322	191	143	266		
- Definiti	110	109	65	69	87	144	188	388	685	700	1.066	3105	1.805	977	402	197	179	277		
-+- Pendenti	94	30	41	57	72	131	503	905	1.476	3.512	4.049	1909	646	161	81	72	36	25		

Tab.6 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE

Circondario	1/7/2018 - 30/6/2019					
	Iscritti	Definiti				Pendenti 30.6.2019
		Mancata comparizione aderente	Aderente comparso Accordo raggiunto	Aderente comparso Accordo non raggiunto	totale definiti	
Caltanissetta	466	347	54	82	483	516
Enna	67	37	7	25	69	10
Gela	136	29	18	85	132	120
TOTALE distrettuale	669	413	79	192	684	646

Al 30 giugno 2019, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 5 di cui 3 rispondenti alla rilevazione statistica

Mediazione civile - Iscritti per natura della controversia 1/7/2018 - 30/6/2019

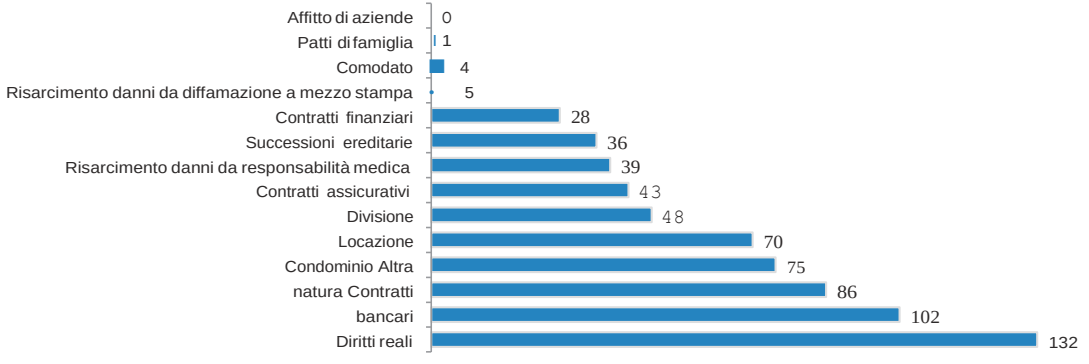

Tab.7 PROCEDIMENTI CIVILI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

	1/7/2018 - 30/6/2019						
	Iscritti	Definiti					
Adozione Internazionale	24	7	27	21%	29%	436	170%
Adozione Nazionale	155	96	538	15%	62%	1.479	12%
Volontaria Giurisdizione	443	413	621	40%	93%	517	5%
Misure Amministrative	108	329	181	65%	305%	487	-55%
Affari Contenziosi	23	44	96	31%	191%	1.160	-18%
TOTALE distrettuale	753	889	1.463	46%	118%	641	22%

Tab.8 PROCEDIMENTI PENALI presso LE PROCURE DELLA REPUBBLICA

INDAGATI NOTI modd.21 e 21bis

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019 Iscritti	Definiti					
Procura della Repubblica Caltanissetta	3.595	2.766	3.295	44%	77%	274	24%
di cui DDA	*141*	*117*	*249*	*32%*	*83%*		*11%*
Procura della Repubblica Enna	3.649	3.497	2.465	58%	96%	282	2%
Procura della Repubblica Gela	2.652	2.563	2.260	53%	97%	302	4%
TOTALE distrettuale	9.896	8.826	8.020	51%	89%	286	10%
Procura presso il Tribunale per i Minorenr	730	831	197	81%	114%	116	-34%
INDAGATI IGNOTI mod.44							
Procura della Repubblica Caltanissetta	4.277	3.010	2.925	47%	70%	250	42%
di cui DDA	*65*	*57*	*112*	*34%*	*88%*		*11%*
Procura della Repubblica Enna	3.650	3.081	1.732	63%	84%	162	39%
Procura della Repubblica Gela	1.857	1.846	522	77%	99%	104	-2%
TOTALE distrettuale	9.784	7.937	5.179	58%	81%	182	35%
Procura presso il Tribunale per i Minorenr	72	69	16	81%	96%	75	23%

* La durata media dei procedimenti della DDA non è stata distinta dalla Procura ordinaria

Tab.8.1 PROCEDIMENTI ISCRITTI al mod.21 per NUMERO DI INDAGATI

UFFICIO/Numero Indagati	1	2	3	4	5	da 6 a 10	da 11 a 30	oltre 30	Totale
Procura della Repubblica Caltanissetta	2.707	346	91	49	26	31	22	5	3.277
Procura della Repubblica Enna	2.804	408	110	52	27	27	8	2	3.438
Procura della Repubblica Gela	2.013	365	93	39	15	19	11	2	2.557
TOTALE distrettuale	7.524	1.119	294	140	68	77	41	9	9.272

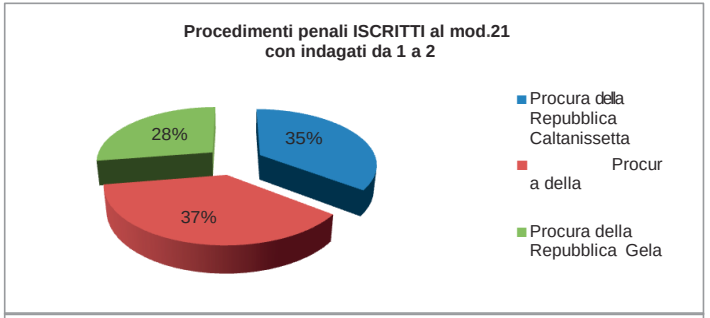

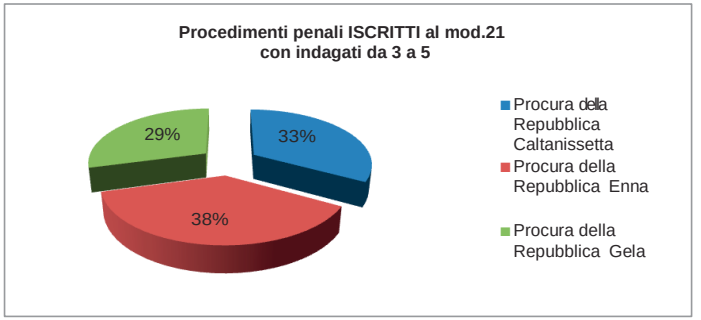

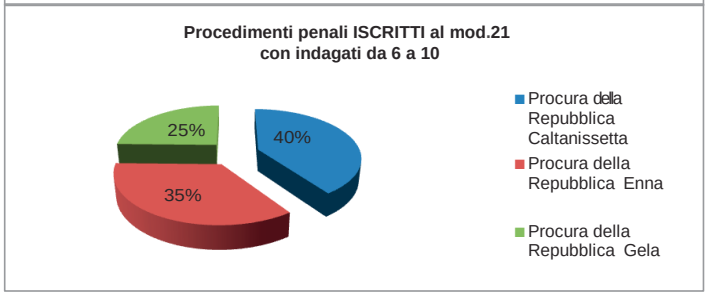

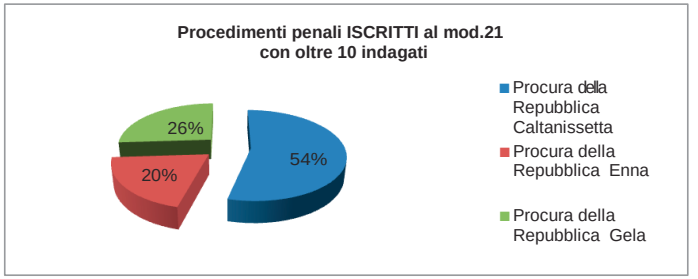

Tab.8.2 DEFINITI contro NOTI CON RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019				
	Definiti NOTI	Totale Richieste Archiviazione	Richieste Archiviazione su definiti	Richieste Archiviazione Prescrizione Atti	Richieste Archiviazione Prescrizione su definiti
Procura della Repubblica Caltanissetta	2.766	917	33%	30	1%
Procura della Repubblica Enna	3.497	1.298	37%	81	2%
Procura della Repubblica Gela	2.563	875	34%	29	1%
TOTALE distrettuale	8.806	3.090	35%	140	2%

Tab.9 ISCRITTI per ATTI NON COSTITUENTI REATO

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019		
	Iscritti NOTI (mod.21)	Iscritti ANCR (mod.45)	Rapporto iscritti NOTI su ANCR
Procura della Repubblica Caltanissetta	3.277	1.122	34%
Procura della Repubblica Enna	3.438	1.983	58%
Procura della Repubblica Gela	2.557	1.152	45%
TOTALE distrettuale	9.272	4.257	46%
Procura presso il Tribunale per i Minorenn	730	275	38%

Tab.10 INTERCETTAZIONI per UFFCIO e TIPOLOGIA

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019		
	Utenze telefoniche	*Ambienti*	*Altre tipologie di bersagli*
Procura della Repubblica Caltanissetta	377	67	15
DDA Caltanissetta	681	253	25
Antiterroismo Caltanissetta	25	0	7
Procura della Repubblica Enna	202	30	0
Procura della Repubblica Gela	210	52	0
TOTALE distrettuale	1.495	402	47
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	25	1	0

Tab.11 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

MINORI NON ACCOMPAGNATI	1/7/2016 30/6/2017	1/7/2017 30/6/2018	1/7/2018 30/6/2019	Media 1/7/2016 30/6/2019	Variazione rispetto anno precedente
Numero Minori Stranieri non accompagnati	1.031	796	89	639	-89%
Richieste di Misure rieducative ex art.25 R.D.1404 del 1934	1.452	755	108	772	-86%
Ricorsi per la dichiarazione di adottabilità	47	61	22	43	-64%
Minori Stranieri Scomparsi	344	521	85	317	-84%

Tab.12 PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL G.I.P. per procedimenti del GIUDICE DI PACE

INDAGATI NOTI

SEDE	1/7/2018 30/6/2019 Iscritti	Definiti					
GIP Caltanissetta	223	218	8	96%	98%	9	167%
GIP Enna	84	83	7	92%	99%	28	17%
Gela	57	60	61	50%	105%	390	-5%
TOTALE distrettuale	364	361	76	83%	99%	75	4%

INDAGATI IGNOTI

GIP Caltanissetta	19	17	3	85%	89%	41	200%
GIP Enna	157	160		99%	102%	7	-80%
GIP Gela	0	0	37	0%	0%	n.c.	0%
TOTALE distrettuale	176	177	41	81%	101%	10	-5%

Tab.13 DIBATTIMENTO PENALE - UFFICI del GIUDICE DI PACE -

SEDE	1/7/2018 30/6/2019						
	Iscritti	Definiti					
Caltanissetta	81	108	90	55%	133%	400	-30%
Agira	12	18	28	39%	150%	754	-21%
Barrafranca	9	6	11	38%	67%	438	36%
Centuripe	4	9	8	53%	225%	590	-63%
Enna	18	46	67	41%	256%	924	-42%
Leonforte	11	13	24	35%	118%	760	-8%
Nicosia	5	17	23	43%	340%	962	-52%
Piazza Armerina	14	29	78	27%	207%	1452	-19%
Regalbuto	3	4	16	20%	133%	1721	-6%
Traina	7	7	14	33%	100%	730	0%
Totale Circondario di Enna	83	149	269	36%	180%	949	-24%
Gela	84	83	7	27%	99%	505	-3100%
TOTALE Distrettuale	**248**	**340**	**366**	**37%**	**137%**	**646**	**-84%**

Tab.14 PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL GIP presso i TRIBUNALI

INDAGATI NOTI

UFFICIO	1/7/2018 30/6/2019						
GIP Caltanissetta	1.603	1.436	697	67%	90%	139	21%
GIP Enna	2.159	2.497	665	78%	116%	180	-55%
GIP Gela	1.438	1.344	512	73%	93%	131	19%
TOTALE distrettuale	5.200	5.277	1.874	73%	101%	156	-7%
GIP Tribunale Minorenni	329	362	72	83%	110%	20	-50%

INDAGATI IGNOTI

GIP Caltanissetta	2.618	2.289	781	75%	87%	92	42%
GIP Enna	2.516	2.811	37	97%	112%	28	-914%
GIP Gela	1.290	1.297	189	86%	101%	58	-18%
TOTALE distrettuale	6.424	6.397	1.007	86%	100%	57	-4%
GIP Tribunale Minorenni	57	43	10	72%	75%	20	70%

Tab.14.1 PROCEDIMENTI contro NOTI ISCRITTI al GIP per NUMERO DI INDAGATI

UFFICIO/Numero Indagati	1	2	3	4	5	da 6 a 10	da 11 a 30	oltre 30	Totale
GIP Caltanissetta	1.292	169	57	14	17	29	22	3	1.603
GIP Enna	1.654	296	80	40	25	45	17	2	2.159
GIP Gela	1.137	180	65	26	12	15	3	0	1.438
TOTALE distrettuale	4.083	645	202	80	54	89	42	5	5.200

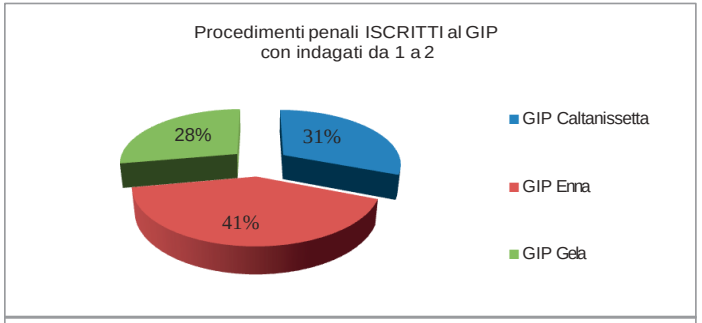

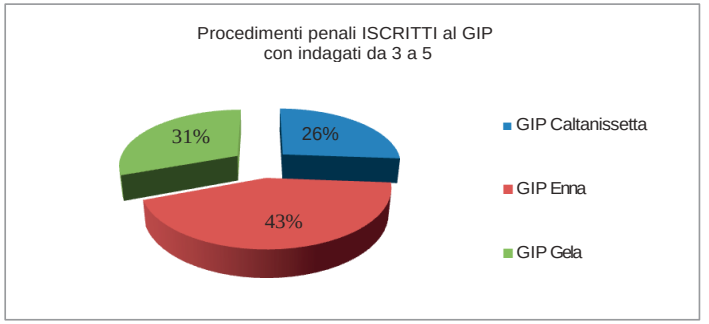

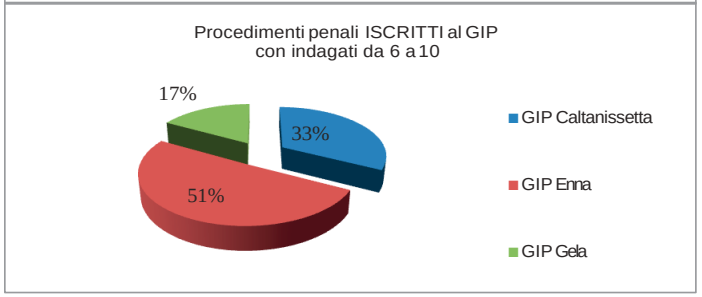

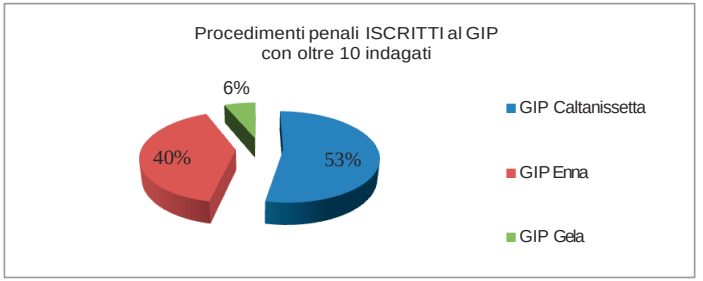

Tab.14.2 DEFINITI al GIP CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

INDAGATI NOTI

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019				
	Definiti	Totale Decreti Archiviazione	Archiviazioni su definiti	Archiviazione per Prescrizione	Archiviazioni per Prescrizione su definiti
GIP Caltanissetta	1.436	959	67%	46	3%
GIP Enna	2.497	1.497	60%	199	8%
GIP Gela	1.344	868	65%	75	6%
TOTALE distrettuale	5.277	3.324	63%	320	6%
GIP Tribunale Minorenni	362	327	90%	0	0%

INDAGATI IGNOTI

GIP Caltanissetta	2.289	2.290	100%	6	0,3%
GIP Enna	2.811	2.937	104%	1	0,04%
GIP Gela	1.297	1.279	99%	2	0,2%
TOTALE distrettuale	6.397	6.506	102%	9	0,1%
GIP Tribunale Minorenni	43	32	74%	0	0%

Tab.14.3 PROWEDIMENTI DEFINITORI del GIPIGUP per RITO

UFFICIO	1/7 /2018- 30/6/2019				
	Giudizio direttissimo	*Applicazione pena su rchiesta varti*	*Giudizio immediato*	*Giudizio abbreviato*	*Decreto Penale di Condanna Esecutivo*
GIP/GUP Caltanissetta	0	54	0	61	54
GIP/GUP Enna	0	73	0	68	145
GIP/GUP Gela	0	61	0	50	50
TOTALE distrettuale	0	188	0	179	249

Tab.15 PROCEDIMENTI PENALI in DIBATTIMENTO presso TRIBUNALI e CORTE DI APPELLO

	1/7/2018 -						
Tribunale Caltanissetta	745	920	1.367	40%	123%	541	-13%
Tribunale Enna	1.194	1.239	2.888	30%	104%	1.000	-2%
Tribunale Gela	841	781	1.939	29%	93%	651	2,7%
TOTALE distrettuale	2.780	2.940	6.194	32%	106%	764	-3%
Tribunale Minorenni	80	121	256	32%	151%	1.002	-16%
Corte d'Appello Sez.Penali	1.203	1.503	1.496	50%	125%	557	-21%
Corte d'Appello Sez.Minori	40	36	16	69%	90%	121	25%
Corte d'Assise d'Appello	4	2	4	33%	50%	151	50%

Tab.15.1 PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI al DIBATTIMENTO di 1°GRADO per NUMERO DI IMPUTATI

UFFICIO/Numero Imputati		2	3	4	5	da 6 a 1O	da 11 a 30	oltre 30	Totale
Tribunale Caltanissetta	599	74	23	7	5	10	3		722
Tribunale Enna	967	131	38	15	11	11	4	0	1.177
Tribunale Gela	628	122	37	13	8	12	5	3	828
TOTALE distrettuale	2.194	327	98	35	24	33	12	4	2.727

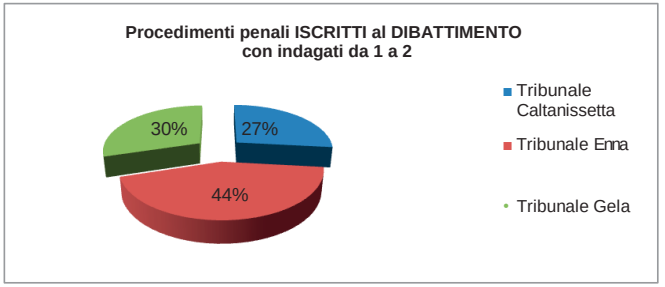

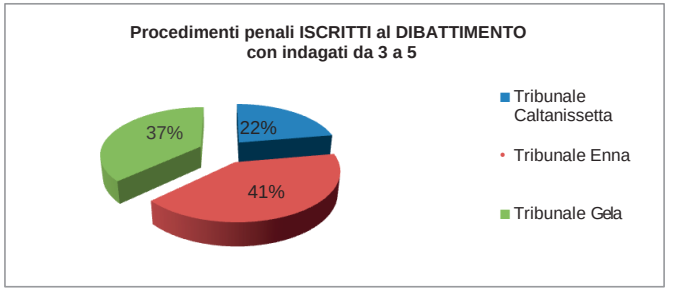

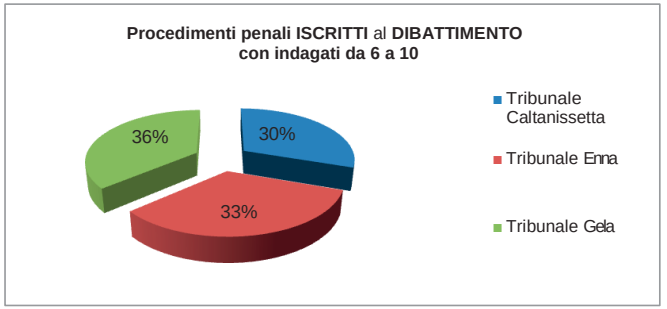

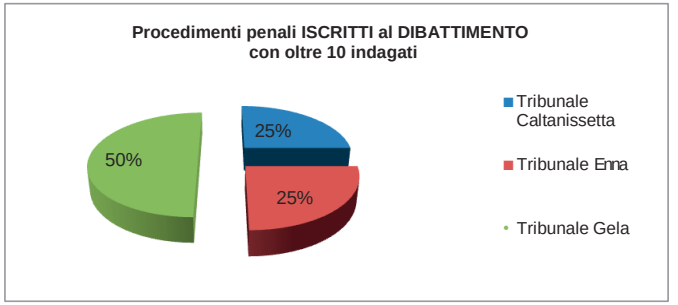

Tab.15.1.1 PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI per NUMERO DI IMPUTATI E RITO

COLLEGIALE

UFFICIO/Numero Indagati	1	2	3	4	5	da 6 a 10	da 11 a 30	oltre 30	Totale
Tribunale Caltanissetta	23	6	4	3	0	1	2	0	39
Tribunale Enna	27	5	4	1	3	1	2	0	43
Tribunale Gela	28	8	7	0	3	4	3	0	53
TOTALE collegiale 1° grado	78	19	15	4	6	6	7	0	135
MONOCRATICO di 1° grado									
Tribunale Caltanissetta	1.292	169	57	14	17	29	22	3	987
Tribunale Enna	940	126	34	14	8	10	2	0	1134
Tribunale Gela	600	114	30	13	5	8	2	3	775
TOTALE Monocratico 1° grado	2.832	409	121	41	30	47	26	6	3.512
APPELLO									
Corte di Appello Sez. Penali	1.008	119	51	14	4	5	2	0	1 .203
Corte di Appello Sez. Minori	31	8	1	0					40
Corte di Assise di Appello	1	2	0	0	1	0	0	0	4
TOTALE Appelli penali	1.040	129	52	14	5	5	2	0	1.247

Tab.15.2 PROCEDIMENTI PENALI in DIBATTIMENTO per TRIBUNALI e RITO

COLLEGIALE

UFFICIO	1/7/2018 -30/6/2019						
	Iscritti	Definiti					
Tribunale Caltanissetta	39	25	76	26%	64%	582	36%
Corte d'Assise Caltanissetta	2	4	7	36%	200%	973	-22%
Tribunale Enna	43	36	108	24%	84%	837	4%
Tribunale Gela	53	35	94	28%	66%	770	27%
TOTALE distrettuale	137	100	285	26%	73%	755	17%
MONOCRATICO							
Tribunale Caltanissetta	706	891	1.291	41%	126%	541	-13%
Tribunale Enna	1.151	1.203	2.780	30%	105%	1.004	-2%
Tribunale Gela	788	746	1.845	29%	95%	639	2%
TOTALE distrettuale	2.645	2.840	5.916	32%	107%	763	-4%

Tab.15.3 SENTENZE PENALI per GIUDICE e RITO

COLLEGIALE

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019							
	Giudizio ordinario	Giudizio direttissimo	Applicazione pena su richiesta parti	Giudizio immediato	Giudizio abbreviato	Immediata sequestro decreto penale	Totale sentenze	Riti alternativi su sentenze
Tribunale Caltanissetta	15	1	0	2	0	0	19	11%
Tribunale Enna	28	1	0	5	0	0	34	15%
Tribunale Gela	21	0	0	7	1	0	29	28%
TOTALE distrettuale	64	2	0	14	1	0	82	20%
MONOCRATICO								
Tribunale Caltanissetta	618	10	41	17	37	69	810	20%
Tribunale Enna	736	7	32	19	65	160	1.143	24%
Tribunale Gela	512	6	83	14	93	0	708	27%
TOTALE distrettuale	1.866	23	156	50	195	229	2.661	24%

Tab.16 RICORSI E Appelli per MISURE CAUTELARI -TRIBUNALE DEL RIESAME

Istanze	CALTANISSETTA			ENNA		
	1/7/2018 - 30/6/2019		Pendenti al 30.6.2019	1/7/2018 - 30/6/2019		Pendenti al 30.6.2019
	Iscritti	Definiti		Iscritti	Definiti	
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	418	414	3			
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	144	144	0			
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	267	266				
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	71	69	3	31	32	0
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	13	12	1	8	7	
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	31	31	0	17	16	2
TOTALE distrettuale	**944**	**936**	**8**	**56**	**55**	**3**

Tab.17 PROCEDIMENTI di MISURE DI PREVENZIONE nei TRIBUNALI e CORTE DI APPELLO

UFFICIO	1/7/2018 - 30/6/2019		*Pendenti al 30.6.2019*
	Iscritti	*Definiti*	
Tribunale Caltanissetta	49	45	24
Tribunale Enna	0	19	6
TOTALE distrettuale	49	64	30
Corte di Appello	33	43	21

Serie storica delle ISTANZE di RIPARAZIONE per INGIUSTA DETENZIONE
2009 -2019

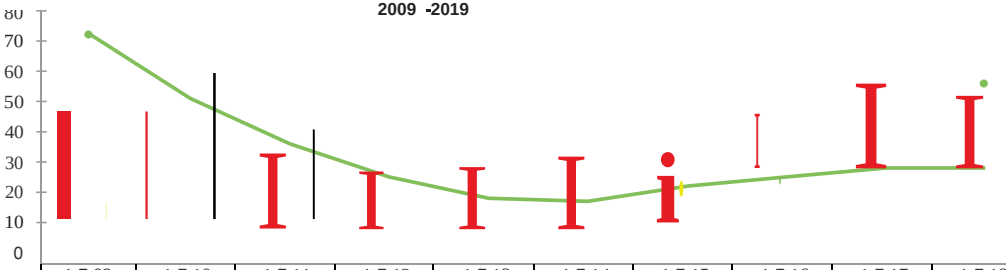

	1.7.09 30.6.10	1.7.10 30.6.11	1.7.11 30.6.12	1.7.12 30.6.13	1.7.13 30.6.14	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19
Sopravvenuti	38	38	26	20	22	25	20	19	27	25
Definiti	43	59	41	31	29	26	15	16	24	25
Pendenti	72	51	36	25	18	17	22	25	28	28

Serie storica dei PROWEDIMENTI di RIPARAZIONE per INGIUSTA DETENZIONE per esito
2009 - 2019

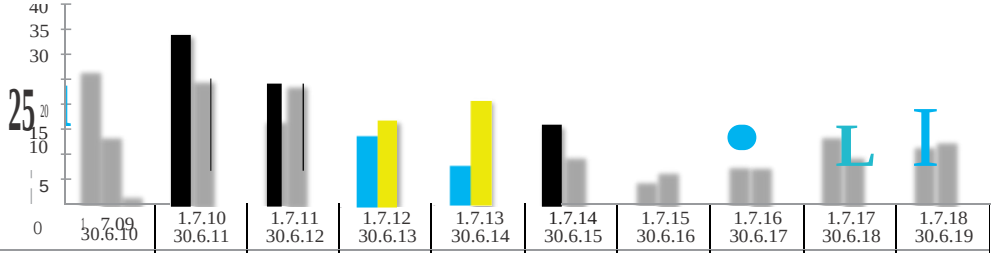

	1.7.09 30.6.10	1.7.10 30.6.11	1.7.11 30.6.12	1.7.12 30.6.13	1.7.13 30.6.14	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19
Istanze Accolte	27	34	17	14	8	16	5	8	14	12
Istanze Rigettate	14	25	24	17	21	10	7	8	10	13
Altnmenti Definite	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab.P_l - Procure della Repubblica presso il DISTRETTO di CALTANISSETTA

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti e ignoti

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/17-30/6/18			1/7/18-30/6/19			Variazione
		noti	ignoti	l'''''7oi°ale	noti	ignoti	totale	
Delitti contro la pubblica ammini strazione	241, 255-256, 270-270 sexsies , 276-278, 280, 280 bis , 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314 , 3 1 6 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625 /79	618	353	971	1011	571	1. 582	63%
di cui corruzione	3\8-320cp	8	4	12	21	9	30	150%
di cui concussione	317 cp	9	2	li	9	I	IO	-9%
di cui peculato	314,316 cp	24	4	28	24	IO	34	21%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percez ione contributi	**3 1 6 bis e tercp**	22	2	24	22	I	23	-4%
Attività terroristiche nazionali e in ternazionali	270-270 sexies cp; L.438/2001; L.144 /2005; L.43 /2015; L.15 3/2016	5	6	li	I	2	3	-73%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp; art.7 legge 203/9 I	133	52	185	143	66	209	13 %
di cui Omicidio Volontario consumato in ambito mafio so	575, 578, 579 cp aggrav. da art.7 L.20 3/91 e /o 4 l 6bis c.p.	8	3	Il	15	2	17	55%
di cui Reati in materia di stupefacenti in ambito mafioso	art. 74 dpr 309/90; art.73 dpr 309/90 aggr.da art.7L203/9 \ **e/o 4 l 6bis c.p.**	30	7	37	44	3	47	27%
Reati in materia di stupeface nti	art. 73 dpr 309/90	431	105	536	395	96	491	-8%
Omicidio Volontario consumato	575,578, 579 cp	4	4	8	5	6	li	38%
di cui vittima di sesso femminile		2	I	3	2	0	2	-33%
Omicidio Volontario tentato	56,575,578,579 cp	16	4	20	IO	0	IO	-50%
di cui vittima di sesso femminile		0	I	I	2	0	2	100%
Omic idio Colposo per Violazione norme circolazione strada le	589 co 2 e 3 cp	li	2	13	12	9	21	62%
Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	3	2	5	2	3	5	0%
Omicidio Colposo in ambito sanit ario	**art.589 c.p. in relazione a Colpa medica**	IO	8	18	7	8	15	-1 7%
Lesioni Colpose per Violazione norm e circolazione stradale	**590 co 2 e 3 cp**	370	77	447	233	141	374	-16%
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro	**590co2e3cp**	2	220	222	31	235	266	20%
Lesioni Colpose in ambito sanitario	**art.590c.p. in relazione a Colpa medica**	5	I	6	8	6	14	133 %
Lesioni volontarie	582 c.p.	795	170	965	897	140	1.037	7%
Delitti contro la libertà indivi duale	600-604 cp	24	25	49	27	20	47	-4%

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/ 17-30 /6/ 18			I /7/ 18-30 /6 /19			Variazione
		noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale	
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	I	2	3	I	0	I	-67%
di cui Tratta di persone	601 cp	I	0	I	0	I	I	0%
di cui prosti tuzio ne minorile e pedopomografia	600 bis ter , quater e quinquies cp; legge 269/199 8 aggiornata con Legge 38 /2006	19	16	35	21	17	38	9%
Violenza sessuale	609 bis-609 dccics cp	64	16	80	62	17	79	-1%
di cui in danno di Minorenni (pedofilia)	art. 609 quatcr, art. 609 quinquics	19	5	24	15	6	21	-13%
Stalking	L. 38/2009 (artt. 7-1 2), 6 I 2 bis c.p.	172	8	180	248	12	260	44%
Reati infonnatici (frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici)	640 ter , 640 quinquies, 635 bis-635 quinquies cp	48	1075	1.123	50	1754	1.804	61%
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni infonnatiche o tele mat ic he; furto d'identità)	6 I 5 tc r-615 quin quie s, 617, 617 bis, tcr quater, quinqiucs e sexies cp	19	67	86	36	140	176	105%
Reati contro il patrimonio: Furti	624 e 625 cp	703	3046	3.749	658	2770	3.428	-9%
di cui Furti in abitazione	624 bis	101	880	981	98	665	763	-22%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	78	59	137	59	38	97	-29%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	103	59	162	129	69	198	22%
Reati contro il patrimonio: Frod i comunitarie	640 bis cp, L898 /86	120	14	134	168	21	189	41%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	10	9	19	13	9	22	16%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio e Autoriciclaggio	648, 648 bis, 648 ter e 648 ter n. l cp	326	127	453	368	71	439	-3%
Altri reati contro il patrimonio diversi dai precedenti	TUTTI I REATI contro il patrimonio ad eccez dei precedenti	1102	1379	2.481	2085	2694	4.779	93%
Falso in bilancio	art. 9 L. n. 69/2015 - art. 2621 e.e.	0	0		4	2	6	100%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 2 I 6 L.267 /42	20	8	28	34	2	36	29%
Reati in materia tributaria	Divo 74/00	86	2	88	63	2	65	-26%
Inquinamento, rifiuti e tutela della salute delle persone	203/88, 10 0/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 15 2/06, 1 21 /201 1 , 190 / 201 2 e 68/2015	99	82	181	155	117	272	50%
Altri reati reati in materia di abusivismo edilizio	L.47/85; DPR 380 /2001 e altri legg i in materia di abusivismo edil izio	222	35	257	342	25	367	43%
Famig lia	artt. 570 e572 cp; L.54/2006; L.898/1970	576	18	594	693	36	729	23%

Tab.P_l.1 - Procura della Repubblica di CALTANISSETTA

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Isc ri zio ni nel periodo ad opera di noti e ignoti

Categoria	Riferimenti normativi	1 /7/17-30 /6 /18			1/7/ 18-30 /6 /19			Variazione
		noti	ignoti	totale	noti	ig noti	totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241 , 255-256, 270-270 sexsies , 276-278, 280, 280 bis , 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	231	186	417	302	270	572	37%
di cui corruzione	318- 3 20 cp	7	4	li	19	7	26	136 %
di cui concussione	31 7 cp	2	2	4	4	I	5	25%
di cui peculato	314 , 3 16 c p	13	0	13	IO	7	17	31%
di cui mal versazion e a danno dello Stato e indebita percezio ne contributi	316 bis c te r cp	IO	2	12	9	0	9	-25 %
Attività te rroris tich e naz io nali e i nte rna zio nali	270-270 sexies cp; L.438 /200 I ; L.14 4 / 2005; L.43 /20 15; L.153 /201 6	4	6	IO	0	2	2	-80%
Delitti di associazione a delinqu e re di stampo mafioso	416 bis e ter cp; art.7 legge 203/91	133	52	185	141	65	206	11 %
di cui Omicidio Volontario consumato in ambito mafioso	575, 578, 579 cp aggrav. da art.7 L.203 /91 e /o 4 I 6bis c.p.	7	3	IO	15	2	17	70%
di cui Reati in materia di stupefacenti in ambito mafioso	art. 74 dpr 309/90; art.73 dpr 309/90 aggr.da art.7L203 /91 e/o 4l 6bis c.p.	30	7	37	43	3	46	24%
Reati in materia di stupefacenti	art. 73 dpr 309/90	130	59	189	117	49	166	-1 2%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	0	I	I	0	4	4	300%
di cui vitti ma di sesso femminile		0	0		0	0		
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	7	3	IO	4	0	4	-60 %
di cui vitti ma di sesso femminile		0	I	I	0	0		-100%
Omicidio Colpo so per Violazione nonne circolazione stradale	589 ca 2 e 3 cp	8	I	9	4	4	8	-11 %
Omici dio Colposo per lnfortuni sul lavo ro	589 ca 2 e 3 cp	I	0	I	I	0	I	0 %
Omicidio Colposo in ambito sanit ario	art.589 c.p. in relazione a Colpa medica	7	4	Il	I	3	4	-64 %
Lesioni Colpose per Violazione nonne circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	117	30	147	119	21	140	-5%
Les io ni Colpose per Infortuni sul la vo ro	590co2e3cp	0	18	18	4	30	34	89%
Les io ni Colpose in ambito sanitar io	art.590c.p. in rela zione a Colpa medica	5	I	6	6	3	9	50%
Les io ni volontarie	582 c.p.	207	30	237	256	30	286	21%

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/ 17-30 / 6/18			1/7/ 18-30 /6/19			Variazione
		noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale	
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	15	17	32	23	16	39	22%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	1	2	3	0	0		-100%
di cui Tratta di persone	601 cp	1	0	1	0	1	1	0%
di cui prostituzione minorile e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp; legge 269/1998 aggiornata con Legge 38/2006	IO	7	17	13	8	21	24%
Violenza sessuale	609 bis-609 decies cp	23	Il	34	30	12	42	24%
di cui in danno di Minorenni (pedofilia)	art. 609 qua te r, art. 609 quinquies	8	4	12	3	1	4	-67%
Stalking	L. 38 /2009 (arti. 7-1 2), 612 bis c.p.	51	2	53	89	6	95	79%
Reati informatici (frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici)	640 te r, 640 quinquies, 635 bis-635 quinquies cp	39	759	798	29	1196	1.225	54%
Reati informatici (illecita i ntercettaz io ne di comunicazioni infonnatiche o telematiche; furto d'identità)	615 ter-61 5 quinqu ies , 6 I 7 , 6 I 7 bis, ter quater, quinqiues e sexies cp	15	45	60	30	92	122	103%
Reati contro il patrimonio: Furti	624 e 625 cp	211	974	1.185	186	943	1.129	-5%
di cui Furti in abitaz io ne	624 bis	31	414	445	42	292	334	-25%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	39	27	66	29	18	47	-29%
Reati contro i I patrimonio: Estorsione	629 cp	56	37	93	66	42	108	16%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	19	4	23	22	12	34	48%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	4	1	5	8	4	12	140%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio e Autoriciclaggio	648, 648 bis , 648 ter e 648 ter n.1 cp	109	62	171	145	27	172	I%
Altri reati contro il patrimonio diversi dai precedenti	TUTTI I REAT I contro il patrimon io ad eccez dei precedenti	591	723	1.314	625	649	1.274	-3%
Falso in bilancio	art 9 L. n. 69 /201 5 - art. 2621 e.e.	0	0		4	2	6	100%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267 /42	19	7	26	33	2	35	35%
Reati in materia tributaria	Divo 74/00	IO	I	li	2	0	2	-82%
Inquinamento , rifiuti e tutela della salu te delle persone	203/88, 100 /92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 15 2/06, 121 /201 1, 19 0/2012 e 68/2015	52	21	73	76	46	122	67%
Altri reati reati in materia di abusivismo edilizio	L.47 /85; DPR 380 /2001 e altri le ggi in materia di abusivismo ediliz io	54	18	72	43	li	54	-25%

Tab.P_1.2 - Procura della Repubblica di ENNA

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti e ignoti

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/17-30/6/18			1/7/18-30/6/19			Variazione
		noti	ignoti		noti	ignoti	totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-3 I 3, 314, 31 6 bis e ter, 31 7-348, 353-360 cp, DL 625/79	224	98	322	193	109	302	-6%
di cui corruzione	318- 320 cp	0	0		0	0		
di cui concussione	317 cp	6	0	6	5	0	5	-17%
di cui peculato	314,316 cp	6	3	9	14	3	17	89%
di cui ma lversaz io ne a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e tercp	12	0	12	9	I	10	-17%
Attività terroristiche nazio na li e inte rna zio na li	270-270 sexies cp; L.438 /200 I; L.144 / 2005; L.43/2015; L.153 / 2016	I	0	1	0	0		-100 %
Delitti di associazione a deli nquer e di stampo mafioso	416 bis e ter cp; art.7 legge 203/91	0	0		0	0		
di cui Omicidio Volontario consumato in ambito mafioso	575, 578, 579 cp aggrav. da art.7 L.203/91 e /o 4 I 6bis c.p.	0	0		0	0		
di cui Reati in materia di stupefacenti in ambito mafioso	art. 74 dpr 309/90; art.73 dpr 309/90 aggr.da art.7L203 /9 I e/o 4l 6bis c.p.	0	0		0	0		
Reati in materia di stupefacent i	art. 73 dpr 309/90	109	21	130	91	6	97	-25%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	2	2	4	3	I	4	0%
di cui vittima di sesso femminile		0	0		I	0	I	100 %
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	2	I	3	0	0		-100 %
di cui vitti ma di sesso femminile		0	0		0	0		
Omicidio Colposo per Violazione norrne circolazione stradale	589co2e3cp	2	I	3	7	5	12	300%
Omicidio Colposo per Infortuni sul la voro	589 co 2 e 3 cp	I	0	I	I	3	4	300%
Omicidio Colposo in ambito sanitario	an.589 c.p. in relazio ne a Colpa medica	3	4	7	6	5	li	57%
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione strada le	590 co 2 e 3 cp	5	2	7	13	3	16	129 %
Lesioni Col pose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	I	190	191	22	182	204	7%
Lesioni Col pose in ambito sanitar io	art.590c.p. in relazione a Colpa medica	0	0		2	3	5	100 %
Lesioni vo lo ntarie	582 c.p.	286	32	318	257	40	297	-7 %

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/ 17-30 / 6 /18			1/7/ 18-30 /6/19			Variazione
		noti	ignoti	1--- ,,,le	noti	ignoti	totale	
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	I	3	4	0	0		-100%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	0	0		0	0		
di cui Tratta di persone	601 cp	0	0		0	0		
di cui prostituzione minorile e pedopomografia	600 bis ter, quater e quinquie s cp; legge 269/1998 aggiornata con Legge 38/2006	I	3	4	0	I	I	-75%
Violenza sessuale	609 bis-609 decies cp	18	2	20	16	0	16	-20%
di cui in danno di Minorenni (pedofilia)	art. 609 quater, art. 609 quinquies	3	I	4	9	5	14	250%
Stalking	L. 38 /2009 (artt. 7-1 2), 612 bis c.p.	74	0	74	72	0	72	-3%
Reati informatici (frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici)	640 ter, 640 quinqu ie s, 635 bis -635 quinqu ie s cp	7	238	245	16	406	422	72%
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche; furto d'identità)	6 I 5 ter-6 I 5 quinquies, 617 , 617 bis , ter quater, quinqiues e sexies cp	I	Il	12	2	22	24	100%
Reati contro il patrimonio: Furti	624 e 625 cp	236	1342	1.578	206	1362	1.568	-I%
di cui Furti in abitazione	624 bis	26	198	224	41	251	292	30%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	19	17	36	Il	7	18	-50%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	25	15	40	24	13	37	-8%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	98	8	106	140	9	149	41%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	0	2	2	3	3	6	200%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio e Autoriciclaggio	648, 648 bis, 648 ter e 648 ter n. l cp	Il 3	42	155	148	13	161	4%
Altri reati contro il patrimonio diversi dai precedenti	TUTTI I REATI contro il patrimonio ad eccez dei precedenti	242	396	638	207	452	659	3%
Falso in bilancio	art. 9 L. n. 69/2015 - art. 2621 e.e.	0	0		0	0		
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267 /42	0	0		0	0		
Reati in materia tributaria	Divo 74/00	43	0	43	25	0	25	-42%
I nqu i namento , rifiuti e tutela della salute delle persone	203/88, 100 /92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 15 2/06, 121 /2011 , 19 0/2012 e 68/2015	19	27	46	27	34	61	33%
Altri reati reati in materia di abusivismo edilizio	L.47 /85; DPR 380 /2001 e altri leggi in materia di abusivismo ediliz io	122	7	129	149	5	154	19%
Famiglia	artt. 570 e572 cp; L.54 /2006 ; L.898/1970	233	8	241	234	8	242	0%

Tab.P_1.3 - Procura della Repubblica di GELA

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti e ignoti

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/17-30/6/18			1/7/18-30/6/19			Variazione
		noti	ignoti	1 , e	noti	ignoti	totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis , 289 bis, 290-292, 294, 301-3 I 3 , 314, 31 6 bis e ter, 31 7-348, 353-360 cp, DL 625/79	163	69	232	516	192	708	205%
di cui corruzione	318- 320 cp	I	0	I	2	2	4	300%
di cui concussione	317 cp	I	0	I	0	0		-100%
di cui peculato	314,316 cp	5	I	6	0	0		-100%
di cui lversaz io ne a danno dello Stato e indebita percezione contributi	**316 bis e tercp**	0	0		4	0	4	100 %
Attività terroristiche nazio na li e inte rna zio na li	270-270 sexies cp; L.438 /200 I ; L.144 / 2005; L.43/2015 ; L.153 / 2016	0	0	I	0	0		
Delitti di associazione a deli nquer e di stampo mafioso	**416 bis e ter cp; art.7 legge 203 / 9 1**	0	0		I	I	2	100%
di cui Omicidio Volontario consumato in ambito mafioso	**575, 578, 579 cp aggrav. da art.7 L.203/9 1 e / o 4 I 6 bis c.p.**	0	0		0	0		
di cui Reati in materia di stupefacenti in ambito mafioso	art. 74 dpr 309/90; art.73 dpr 309/90 aggr.da art.7L203 /9 I **e/o 4 I 6bis c.p.**	0	0		I	0	I	100 %
Reati in materia di stupefacent i	art. 73 dpr 309/90	85	22	107	83	31	114	7%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	2	I	3	I	0	I	-67%
di cui vittima di sesso femminile		2	I	3	I	0	I	-6 7%
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	6	0	6	4	0	4	-33 %
di cui vitti ma di sesso femminile		0	0			0		
Omicidio Colposo per Vio la z io ne norrne circolazione stradale	**589co2e3cp**	1	0	I	I	0	I	0%
Omicidio Colposo per Infortuni sul la voro	589 co 2 e 3 cp	I	2	3	0	0		-100%
Omicidio Colposo in ambito sanitario	**an.589 c.p. in relazionea Colpa medica**	0	0		0	0		
Les io ni Colpose per Violazione norme circolazione strada le	**590 co 2 e 3 cp**	248	45	293	101	117	218	-26%
Lesioni Col pose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	I	12	13	5	23	28	115 %
Lesioni Col pose in ambito sanitar io	**art.590c.p. in relazione a Co lpamedica**	0	0		0	0		
Lesioni vo lo ntarie	582 c.p.	237	103	340	278	61	339	-0,3%

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/17-30 /6/18			1/7/ 18-30 /6/19			Variazione
		noti	ignoti		noti	ignoti	totale	
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	0	0		0	0		
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	0	0		0	0		
di cui Tratta di persone	601 cp	0	0		0	0		
di cui prostituzione minorile e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp; legge 269/1998 aggiornata con Legge 38/2006	0	I	I	5	4	9	800%
Violenza sessuale	609 bis-609 decies cp	6	2	8	4	3	7	-13%
di cui in danno di Minorenni (pedofilia)	art. 609 quatcr, art. 609 quinquies	0	0		I	0	I	100%
Stalking	L 38/2009 (arti. 7-12), 612 bis c.p.	34	6	40	41	0	41	3%
Reati informatici (frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici)	640 ter , 640 quinquies , 635 bis-635 quinquies cp	2	78	80	5	152	157	96%
Reati infonnatici (illecita intercettazione di comunicazioni infonnatiche o tele matiche ; furto d'identità)	615 ter-615 quinquies, 617, 617 bis, ter qua te r, quinqiues e sexies cp	3	li	14	4	26	30	Il4%
Reati contro il patrimonio: Furti	624 e 625 cp	211	728	939	224	457	681	-27%
di cui Furti in abitazione	624 bis	30	266	296	8	121	129	-56%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	16	15	31	15	Il	26	-16%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	19	6	25	31	li	42	68%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	3	2	5	6	0	6	20%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	6	6	12	2	2	4	-67%
Reati contro i I patrimonio: Riciclaggio e Autoriciclaggio	648, 648 bis, 648 ter e 648 ter n.1 cp	104	23	127	73	30	103	-19%
Altri reati contro il patrimonio diversi dai precedenti	**TUTTI** I REAT I contro il patrimonio ad eccez dei precedenti	269	260	529	1253	1593	2.846	438%
Falso in bilancio	art. 9 L. n. 69/2015 - art. 2621 e.e.	0	0		0	0		
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	I	I	2	I	0	I	-50%
Reati in materia tributaria	Divo 74/00	33	I	34	36	2	38	12%
Inquinamento, rifiuti e tutela della salute delle persone	203/88, 100 /92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 15 2/06, 121 /201 1, 19 0/2012 e 68/2015	28	34	62	52	37	89	44%
Altri reati reati in materia di abusivismo edilizio	L.47 /85 ; DPR 380 /2001 e altri leggi in materia di abusivismo edilizio	46	IO	56	150	9	159	184%
Famiglia	artt. 570 c572 cp; L.54/2006; L.898/1970	153	I	154	214	15	229	49%

Tab.P_1.4 - Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti e ignoti

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/17-30 /6/18			1/7/18-30 /6/19			Variazione
		noti	ignoti 1 , e		noti	ignoti	totale	
Attività terroristiche nazionali e internazionali	270-270 sexies cp; L.438/2001; L.144 / 2005; L.43/2015; L.153 /2016	0	0		I	0	I	100%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	**416 bis e ter cp; art.7 legge 203/91**	0	0		I	0	I	100%
di cui Omicidio Volontario consumato in ambito mafioso	575, 578, 579 cp aggrav. da art.7 L.203/91 e /o 4 l 6bis c.p.	I	0	I	0	0		-100%
di cui Reati in materia di stupefacenti in ambito mafioso	art. 74 dpr 309/90; art.73 dpr 309/90 aggr.da art.7L203 /9 l **e/o 4 l 6bis c.p.**	0	0		0	0		
Reati in materia di stupefacenti	art. 73 dpr 309/90	107	3	I IO	104	IO	114	4%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	0	0		I	I	2	100%
di cui vittima di sesso femminile		0	0		0	0		
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	I	0	I	2	0	2	100%
di cui vittima di sesso femminile		0	0		2	0	2	100%
Omicidio Colposo per Viola zione nonne circolazione stradale	**589 co 2 e 3 cp**	0	0		0	0		
Lesioni Colpose per Violazione nonne ci rcola zio ne stradale	**590 co 2 e 3 cp**	0	0		0	0		
Lesioni volontarie	582 c.p.	65	5	70	106	9	115	64%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	8	5	13	4	4	8	-38%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	0	0		I	0	I	100%
di cui Tratta di persone	601 cp	0	0		0	0		
di cui prostituz io ne minorile e pedopomografia	**600 bis ter, quater e quinquies cp; legge269/1998 aggiornata** con Legge 38/2006	8	5	13	3	4	7	-46%
Violenza sessuale	**609 bis-609 decies cp**	17	I	18	12	2	14	-22%
di cui in danno di Minorenni	**art. 609 quater, art. 609 quinquies**	8	0	8	2		2	-75%
Stalking	L. 38 /2009 (artt. 7-1 2), 612 bisc.p.	13	0	13	46	6	52	300%
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o tele mat ic he; furto d'identità)	**615 ter-615 quinquies, 6 17, 617 bis, ter quater, quinqiues e sexics cp**	0	0		0	0		
Reati contro il patrimonio: Furti	624 e 625 cp	45	2	47	42	8	50	6%

Categoria	Riferimenti normativi	)/7/ 17-30 /6/18			1/7/18-30 /6/19			Variazione
		noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale	
di cui Furti in abitazione	**624 bis**	14	2	16	7	I	8	-50%
Reati contro **il** patrimonio: Rapine	628 cp	**4**	0	**4**	**4**	2	6	50%
Reati contro **il** patrimonio: Estorsione	629 cp	3	I	**4**	8	3	II	175%
Reati contro **il** patrimonio: Riciclaggio e Autoriciclaggio	**648, 648 bis, 648 ter e 648 ter n. l cp**	0	0		2	I	3	100%
Inquinamento, rifiuti e tutela della salute delle **persone**	203/88, 100 /92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 15 2/06, 121 /201 I , 19 0/201 2 e 68/2015	0	0		0	0		

MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA DECEDUTI

ROMANO Giovanni	Sostituto Procuratore della Repubblica di Enna
STELLA Rosalia	Avvocato del Foro di Caltanissetta
NICOLETTI Salvatore	Avvocato del Foro di Caltanissetta
CARUSO Michele	Avvocato del Foro di Enna
GRIMALDI Bruno	Avvocato del Foro di Enna
MASTROSIMONE Giuseppino	Avvocato del Foro di Enna
BONINCONTRO Giuseppe	Avvocato del Foro di Enna
LIGORI Rosa	Ausiliario Tribunale Minorenni Caltanissetta

MAGISTRATI, DIRIGENTI E PERSONALE
DI CANCELLERIA
COLLOCATI A RIPOSO

CULTRARO Giovanni	Dirigente Tribunale Gela
CHIOLO Ignazia	Funzionario giudiziario Tribunale Caltanissetta
DELL'UTRI Silvana	Funzionario giudiziario Corte di Appello Caltanissetta
CORTESE Maria	Funzionario giudiziario Tribunale Sorveglianza Caltanissetta
SPITALERI M. Fatima	Funzionario giudiziario Tribunale Sorveglianza Caltanissetta
CASTELLINO Vincenzo	Assistente giudiziario Tribunale Enna
GUTTADAURIA Maria	Assistente giudiziario Tribunale Enna
PATERNICÒ Tecla	Assistente giudiziario Tribunale Enna
MEDICO Adele	Operatore giudiziario Tribunale Minorenni Caltanissetta
BALSAMO Giuseppe	Conducente automezzi speciali Tribunale Enna
CUSIMANO Giuseppe	Conducente automezzi speciali Corte di Appello Caltanissetta
PORSIO Giuseppe	Ausiliario Tribunale Minorenni Caltanissetta